



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guida per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.


Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



41. X. 5.

MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K.K. HOFBIBLIOTHEK
ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

41. X. 5.



**COLLEZIONE
DELLE LEGGI
ISTRUZIONI E DISPOSIZIONI DI MASSIMA**

PUBBLICATE O DIRAMATE

NELLE PROVINCIE VENETE

IN OGGETTI

**DI AMMINISTRAZIONE POLITICA, CAMERALE
E GIUDIZIARIA**

VOLUME VENTESIMOQUINTO

ANNO 1854

II.° SEMESTRE



VENEZIA

PER FRANCESCO ANDREOLA

Tipografo Gub., Prov., e dell'I. R. Marina.

TAVOLA CRONOLOGICA

DEGLI ATTI

CONTENUTI NEL PRESENTE VOLUME

DAL 1.^o LUGLIO A TUTTO DICEMBRE 1834.

N.°	DATA	OGGETTO	PAG.
1	1834 3 luglio	<i>Gov. Circ.</i> I posti dei subalterni in servizio idraulico d' ora in avanti devono essere coperti per mezzo di concorso, e vengono sciolti alcuni dubbj nel proposito insorti	1
2	4 „	<i>Gov. Circ.</i> Le spese di affitto dei locali ad uso dei distaccamenti delle Guardie militari di Polizia nelle Città capoluoghi debbono per ora anticiparsi dal fondo filiale di Polizia a carico del fondo locale pure di Polizia	4
3	4 „	<i>Gov. Circ.</i> Si ordina che nelle Tabelle di supplenza di qualche Cattedra o Scuola si abbia ad indicare, se il supplente goda qualche altro soldo sia a carico dello Stato che dei Comuni, o di altro fondo. . .	5
4	9 „	<i>Pres. Gov. Circ.</i> Sovrana Risoluzione che stabilisce le disci-	

N.º	DATA	OGGETTO	PAG.
	1854		
5	10 luglio	pline da osservarsi nel rilasciare l'autorizzazione per dare scuole di scherma. <i>Gov. Circ.</i> Vengono determinati i capitoli normali che servir devono di base per la delibera all'asta del servizio dei trasporti militari, e detenuti civili	7
6	10 „	<i>Gov. Dec.</i> Scioglimento di alcuni dubbj promossi sulla regolare formazione dei Consigli Comunali in quelle Comuni aventi più frazioni.	8
7	10 „	<i>Gov. Circ.</i> È libero alle Vedove ed Orfane la scelta di godere dell'assegno che loro fosse concesso a carico erariale, o di riavere per una volta tanto la gratificazione col biennale importo dell' indicato assegno, meno però per quelle cui tale assegno fosse accordato per un determinato tempo entro il quale si maritassero .	29
8	10 „	<i>Gov. Circ.</i> Ad un Impiegato per propria colpa traslocato ad un posto con soldo minore non deve assegnarsi altro soldo che quello annesso al nuovo posto, e del soldo maggiore da lui percepito deve disporsi in modo che l' Erario, non sia tenuto ad una spesa maggiore della sistemata. . . .	31
			52

N.º	DATA	OGGETTO	PAG.
9	1834 10 luglio	<i>Gov. Circ.</i> La tassa di esenzione dal servizio militare verrà esatta da quei soli Sudditi Austriaci coscritti, che chiederanno di emigrare in Baviera, e non avessero oltrepassati li ventitre anni di età, purchè dalla reggenza Bavara si proceda con reciprocità	33
10	11 „	<i>Gov. Circ.</i> Correzione di un errore corso nella Notificazione Governativa 15 marzo prossimo passato N. 7708-650 sul termine fissato per la prescrizione delle contravvenzioni alla Sovrana Patente 18 gennaio 1818 sulle armi vietate . .	34
11	12 „	<i>Aul. Giud. Dispaccio.</i> Le spese di trasporto degli Atti dei defunti Notaj per la loro concentrazione nell'Archivio stanno a carico dei loro eredi, meno quelle dell'Impiegato all'uopo destinato dalla Camera Notarile	35
12	16 „	<i>Mag. Cam. Decreto.</i> Sovrana Risoluzione che accorda, che i Corsori delle Preture siano provveduti di un distintivo consistente in una piastra metallica.	36
13	17 „	<i>Gov. Circ.</i> I maniaci cessano di essere mantenuti a carico del Regio Erario dal giorno susseguente a quello, in cui la	

N.	DATA	O G G E T T O	PAG.
	1834		
14	17 luglio	Commissione Politico-Sanitaria li dichiara atti a tornare presso le rispettive famiglie <i>Gov. Circ.</i> Viene prescritto che nei Contratti di appalto delle Ricevitorie provinciali venga inserito l'espresso patto, che i Ricevitori nella loro qualità di Cassieri provinciali dovranno custodire i depositi loro affidati in oggetti di pubblica amministrazione.	37
15	18 „	<i>Gov. Nota.</i> Viene confermata la massima in corso sulla rifusione delle spese occorse per inchieste criminali da farsi dalle Autorità requirenti alle Autorità requisite	39
16	20 „	<i>Mag. Cam. Nota.</i> Vengono determinate le competenze di viaggio, e diete da accordarsi agli Impiegati giudiziarij per le trasferte fuori del luogo di loro residenza, e di una distanza inferiore alle dieci miglia	41
17	23 „	<i>Pres. Gov. Circ.</i> Viene richiamato in vigore il divieto di usare il titolo di N. U. (nobil uomo) o di Patrizio Veneto verso gli individui delle famiglie già ascritte al Veneto Patriziato, od ai preesistiti Consigli Comunali di terra ferma. . . .	42
18	24 „	<i>Gov. Circ.</i> Viene richiamata in	44

N.º	DATA	O G G E T T O	PAG.
	1834	osservanza la Sovrana Risoluzione 12 luglio 1815, che accorda alle Fabbricerie delle Chiese la esenzione dalla tassa registro pei legati a loro favore disposti.	45
19.	24 luglio.	<i>Gov. Circ.</i> Si dichiarano esenti dal bollo gli avvisi pubblicati pei Comuni, o dai Comuni stessi in quanto non riguardino l'amministrazione dei beni allodiali.	46
20.	24 „	<i>Gov. Circ.</i> Scioglimento di alcuni dubbj promossi sull'esclusione dal carico di Deputato, od Agente Comunale degli individui che sono fra loro parenti od affini nei gradi vietati dall'Italiano Decreto 6 giugno 1806.	49
21.	24 „	<i>Mag. Cam. Circ.</i> Sovrana Risoluzione che accorda alle due Raffinerie di Zucchero in Venezia, Reali e Giuriato l'introduzione dei loro fabbricati oltre la linea doganale senza limitazione di quota sino a nuove disposizioni.	48
22.	25 „	<i>Gov. Circ.</i> Sovrana Risoluzione che proibisce il commercio girovago di libri, stampe e quadri di ogni sorta.	55
23.	29 „	<i>Gov. Circ.</i> Viene prescritto alle prime Istanze Giudiziarie di	

N.º	DATA	OGGETTO	PAG.
	1834	usare tutta la possibile diligenza e sollecitudine nel riconoscere lo stato dei maniaci soggetti alla rispettiva loro giurisdizione.	56
24	30 luglio	<i>Gov. Notif.</i> Schiarimenti alle Istruzioni pei Farmacisti pubblicate colla Notificazione 15 passato marzo N. 7535-634 sul tirocinio, come assistenti e sugli studj da farsi dai giovani che si dedicano all'arte farmaceutica	57
25	31 „	<i>Gov. Circ.</i> Istruzioni e norme da osservarsi nei casi in cui si tratti della vendita all'asta di beni dati in retrodazione . . .	58
26	31 „	<i>Gov. Circ.</i> Sovrana Risoluzione che stabilisce le modalità con le quali possono di nuovo venir date le ripetizioni private scolastiche presso le Scuole Normali e Maggiori	60
27	31 „	<i>Gov. Dec.</i> Viene stabilito che star debba a carico del deliberatario oltre tutte le spese dell'asta, del rogito, ecc. anche l'importo del bollo nei casi, in cui il bollo è prescritto. . .	61
28	31 „	<i>Gov. Circ.</i> Viene determinato quando siano da accordarsi ai Medici e Chirurghi le competenze per le visite che fanno ai Coscritti	62

N.º	DATA	OGGETTO	PAG.
29	1834 1.º agosto	<i>Gov. Notif.</i> I Coscritti, che in modo fraudolente e proibito dalla Legge presentano un supplente, perdono il beneficio, e sono in persona tenuti a supplire agli obblighi di coscrizione	64
30	1.º „	<i>Gov. Notif.</i> Sovrana Risoluzione che fissa la misura daziaria d' importazione nelle Provincie situate entro la linea doganale pei Vini della Dalmazia a parità dei Vini d' Istria e del Litorale.	65
31	1.º „	<i>Gov. Circ.</i> Contro un inquisito o condannato criminale in cui concorra anche una contravvenzione alla legge sul porto e detenzione d' armi vietate ed anco a precetto politico; per tale contravvenzione dovrà procedere e proferire giudizio la Pretura Urbana del Capo-luogo di Provincia, benchè egli sia stato colto fuori della giurisdizione della Pretura medesima.	68
32	1.º „	<i>Mag. Cam. Circ.</i> Trattamento Daziario sì nell' entrata che nell' uscita del Carbone animale	70
33	1.º „	<i>Mag. Cam. Circ.</i> Il trattamento daziario, per la Morfina semplice, non meno che l'acettato, ed il solfato di Morfina	

N.º	DATA	OGGETTO	PAG.
	1834		
34	2 agosto	sarà quello dell' Oppio con L. 5:89 per libbra nell' entrata, e C. ^{mi} 49 nell' uscita, giusta la posizione 267 della vigente Tariffa <i>Gov. Circ.</i> Vengono escluse le cambiali per cauzione degli appalti di lavori d'acque e strade, e di qualunque altro genere di opere pubbliche . .	71
35	3 „	<i>Mag. Cam. Circ.</i> Fabbriche di Zucchero di Barbabietola nella Provincia della Gallizia, e numeri coi quali verranno contrassegnati i pani di Zucchero unitamente alla lettera majuscola G.	72
36	6 „	<i>Gov. Circ.</i> I privati, ai quali occorresse di ritirare documenti dall' estero, dovranno procurarseli da se medesimi, e l' interposizione d' ufficio non avrà luogo che nei casi di ostacoli, od altre particolari circostanze.	73
37	7 „	<i>Gov. Circ.</i> Sovrana Risoluzione 3 giugno anno corrente che abolisce la precedente 9 giugno 1819 sull' esazione degli interessi di mora, permettendo che cessi il metodo di riscossione e conteggio ivi prescritto	75
38	7 „	<i>Mag. Cam. Circ.</i> Dilucidazioni sul permesso ai viaggiatori di	76

N.º	DATA	OGGETTO	PAG.
	1834		
39	8 agosto	portar seco una limitata quantità di Zucchero, Caffè, e Thè per uso proprio. <i>Gov. Circ.</i> Convenzione di Commercio e Navigazione tra S. M. l'Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria, Boemia, ec. ec. e S. M. il Re di Danimarca.	77
40	11 „	<i>Gov. Decreto.</i> Nei Consigli Comunali il numero dei Consiglieri deve essere proporzionato all'estimo rispettivo dei Comuni e frazioni.	79
41	13 „	<i>Gov. Notif.</i> Istruzioni e formule per la uniforme tenuta dei giornali relativamente agli acquisti e vendite dei filati di Cotone.	87
42	14 „	<i>Gov. Circ.</i> La proibizione di accordare anticipazioni di soldo alle guardie di Polizia riguarda particolarmente i capi, sottocapi, e guardie civili di sicurezza.	ivi
43	16 „	<i>Gov. Circ.</i> Dilucidazione ai proposti quesiti sulla punizione dei contravventori alla Sovrana Patente 18 febbrajo 1818 tanto sulle armi proibite quanto sulle armi comuni da fuoco.	95
44	16 „	<i>Gov. Circ.</i> Istruzioni e formule per i Certificati di spedizione e rispedizione dei Corpi di delitto fra le Autorità Giudiziarie esistenti entro la linea Do-	ivi

N.º	DATA	OGGETTO	PAG.
	1834		
45	21 agosto	ganale del Portofranco, e quelle situate fuori della linea medesima <i>Gov. Circ.</i> Prescrizioni sulla pubblicazione ed intimazione dei giudizj proferiti contro li colpevoli di assenza illegale. . . .	97
46	21 „	<i>Gov. Circ.</i> Viene vietato ai Regj Impiegati l'assumere qualunque incombenza ordinaria od straordinaria per conto dei Consorzi	106
47	21 „	<i>Gov. Circ.</i> Istruzioni ai Parrochi sul rilascio degli Attestati di nascita dei figli illegittimi. . .	107
48	21 „	<i>Gov. Circ.</i> Si dichiara doversi restituire il due per cento rilasciato dagli Impiegati Comunali sul loro assegno dall'epoca 20 giugno 1825, in cui furono attivate le Direttive Austriache e pei Comuni, fino al 21 ottobre 1830	ivi
49	22 „	<i>Gov. Circ.</i> Sovrana Risoluzione che prescrive in quali casi si possa ad uno studente accordare la ripetizione degli esami male riusciti.	109
50	22 „	<i>Gov. Notif.</i> Convenzione fra Sua Maestà l'Imperatore d'Austria e Sua Altezza Imp. Reale il Gran Duca di Toscana, per l'arresto e reciproca consegna dei delinquenti	111
51	25 „	<i>Gov. Notif.</i> Istruzioni da osser-	112

N.º	DATA	OGGETTO	PAG.
	1834		
52	25 agosto	<p>varsi nelle spedizioni delle merci di Cotone provenienti da vecchie scorte, che sussistevano cioè col giorno 15 agosto 1834.</p> <p><i>Gov. Notif.</i> Ulteriori disposizioni per l'esecuzione del Regolamento pubblicato il 28 giugno 1834 col N. 23285-815 relativo alle discipline onde sorvegliare il Commercio delle manifatture di Cotone</p>	123
53	25 „	<p><i>Gov. Notif.</i> Viene determinata l'epoca in cui devono attivarsi le prescrizioni intorno ai registri da tenersi nei Filatoj di Cotone contenute nella Notificazione 13 corrente agosto .</p>	128
54	26 „	<p><i>Mag. Cam. Circ.</i> Si dichiara qual debba essere: il tributo daziario tanto per entrata che per uscita delle pelli comuni di pecora e montone conciate conservando il pelo</p>	134
55	27 „	<p><i>Gov. Circ.</i> Sovrana Risoluzione che prescrive le cautele da osservarsi dai Medici civili e militari nel rilascio degli attestati a favore di orfani militari petenti sussidj in via di grazia</p>	135
56	28 „	<p><i>Gov. Notif.</i> Modo col quale verranno trattate le obbligazioni di banco fruttanti il cinque per cento uscite nella se-</p>	136

N.º	DATA	O G G E T T O	PAG.
	1834		
57	30 agosto	rie 44 dell'estrazione primo agosto 1834. <i>Gov. Circ.</i> Viene determinato, che per sollecitare i pagamenti agli imprenditori di manutenzione di opere pubbliche, la Direzione delle pubbliche Costruzioni passi direttamente alla Centrale Contabilità i relativi Certificati semestrali, meno però nei casi di qualche rilievo che emergesse di fare.	139
58	1.º settembre	<i>Gov. Notif.</i> Sovrana Risoluzione che rinnova il divieto di mandare la gioventù a studiare in estero Stato, e fissa le multe ai trasgressori.	140
59	3 „	<i>Gov. Circ.</i> Vengono fissate le spese e la multa, cui si devono assoggettare gli appaltatori di manutenzione di opere stradali mancando alle condizioni del contratto	141
60	4 „	<i>Gov. Circ.</i> Prescrizioni da osservarsi nel fissare agli studenti la classificazione nei costumi, e divieto di ammetterli agli studj trascorso il primo mese di scuola, meno gli stranieri.	143
61	8 „	<i>Mag. Cam. Circ.</i> Istituzione nella Gallizia di una fabbrica di Zucchero di Barbabietola, numero fissato, e lettera majuscola G.	144
62	9 „	<i>Gov. Circ.</i> Si dichiara che spettano	145

N.º	DATA	O G G E T T O	PAG.
	1834		
63	11 settembre	ta alle RR. Delegazioni il decidere sulla eliminazione delle partite inesigibili di quelle Chiese, delle quali approvano i reso-conti, e si prescrive la formula per la compilazione dei prospetti delle partite da eliminarsi. <i>Gov. Circ.</i> Le II. RR. Delegazioni non dovranno accompagnare al Governo le informazioni di Polizia di quegli Impiegati di pubblica Beneficenza ed altri, la nomina dei quali compete al Governo medesimo	146
64	16 „	<i>Mag. Cam. Circ.</i> Non spetta all'Amministrazione Camerale la corresponsione delle competenze all'Avvocato, che a termini del Regolamento Giudiziario rappresenti in giudizio un ignoto contravventore alle leggi Finanziarie	147
65	18 „	<i>Gov. Circ.</i> Il decennio entro il quale si devono rinnovare le iscrizioni ipotecarie, si deve calcolare dal giorno della seguita rinnovazione anzichè da quello della trasformazione . .	148
66	22 „	<i>Mag. Cam. Circ.</i> È permesso ai viaggiatori verso i competenti diritti, e in quanto il valore non sorroni i 50 fiorini, d'introdurre a proprio uso mer-	149

N.º	DATA	OGGETTO	PAG.
	1834		
67	22 settembre	canzie o generi posti fuori di commercio <i>Gov. Circ.</i> Vengono adottate alcune facilitazioni negli appalti di lavori d'acque e strade per procurare l'accesso alle aste anche agli speculatori men facoltosi	150
68	25 „	<i>Gov. Circ.</i> Si prescrive che la somma dovuta ad un proprietario danneggiato in causa di pubblici lavori venga corrisposta all'atto stesso dello spoglio, onde evitare il pagamento degli interessi di mora. . .	152
69	25 „	<i>Gov. Decreto.</i> Proibizione del giuoco così detto della <i>Mora</i> , ed ordine d'inserire tale proibizione nelle licenze per bettole, osterie ec., che si rilasciano agli esercenti	159
70	1.ª ottobre	<i>Gov. Notif.</i> Vengono soppressi gli <i>Agenti Aulici di Guerra</i> , meno gli attuali, e vengono ai medesimi sostituiti degli <i>Agenti Pubblici normalmente autorizzati</i> , e se ne danno le relative istruzioni.	160
71	1.ª „	<i>Aulico Dispaccio.</i> Il Relatore in oggetti ecclesiastici presso il Governo, se è membro di un Capitolo Cattedrale, non può trattare gli affari toccanti il Capitolo medesimo	163
72	3 „	<i>Gov. Circ.</i> Si dichiara opere in	165

N.º	DATA	O G G E T T O	PAG.
	1834.		
73	3 ottobre	facoltà delle RR. Delegazioni il nominare i Periti per la vi- sita e collaudazione di tutte le opere in manutenzione ordina- ria anche quando un Distret- to sia diviso in uno o più Circondarij <i>Mag. Cam. Circ.</i> Dilucidazioni circa il trattamento daziario degli Oij delle Isole del Quar- ner per comprovarne la legit- timazione dell'origine.	166
74	4 „	<i>Mag. Cam. Circ.</i> Sulle carte di spedizione da rilasciarsi ai ven- ditori girovaghi per le merci di Cotone che trasportano ai Mercati.	167
75	6 „	<i>Gov. Notif.</i> Il divieto d'inseri- re lettere private od altri og- getti nei plichi d' Uffizio vie- ne esteso anche agli Impiegati delle poste, mastri di posta, ed altri addetti all'azienda po- stale.	169
76	7 „	<i>Mag. Cam. Circ.</i> Facilitazioni pell' introduzione all' interno delle terre coloranti ad acqua e ad olio che si preparano dagli attuali fabbricatori di Venezia.	176
77	9 „	<i>Gov. Circ.</i> Si ritengono obbli- gati i Comuni al mantenimen- to dei figli legittimi di geni- tori poveri, e di madre inca- pace a nutrirli da se durante	179

N.º	DATA	OGGETTO	PAG.
	1834		
78	9 ottobre	il loro temporario ricovero nella casa degli esposti <i>Gov. Circ.</i> Prescrizioni per l'esazione e resa di conto delle Tasse che si riscuotono per le licenze da caccia, per quelle del porto d'armi, e per altre di polizia	180
79	9 "	<i>Gov. Circ.</i> Istruzioni ai Comuni aventi Ufficio proprio per adottare le Direttive Austriache per le pensioni a favore dei proprj Impiegati, loro Vedove, ed Orfani	181
80	9 "	<i>Gov. Notif.</i> Sovrana Risoluzione che determina la quota dell'imposta prediale, del Contributo Arti, e Commercio, e della Tassa personale da esigersi nel venturo anno 1835.	182
81	10 "	<i>Mag. Cam. Circ.</i> Sono da trattarsi gli individui provvisoriamente addetti alla Forza armata di confine, i quali servirono lodevolmente, ma divennero inabili prima di raggiungere il decennio, a parità di quelli che divennero superflui in forza dell'attivazione della Guardia di Confine . . .	185
82	13 "	<i>Gov. Circ.</i> Istruzioni alle II. RR. Casse di Finanza da osservarsi nel ricevimento, tenuta, e rilascio dei depositi che vengono fatti per conto delle am-	187

N.º	DATA	OGGETTO	PAG.
	1834		
83	17 ottobre	<p>ministrazioni beneficiarie di culto</p> <p><i>Gov. Circ.</i> La proposizione di nomina di un Suddito estero a membro di un Istituto delle Venete Provincie si deve dalla Presidenza di esso Istituto rassegnare con informazione alla R. Delegazione, la quale poi la inoltrerà alla Superiorità Governativa</p>	188
84	17 „	<p><i>Gov. Circ.</i> Prescrizioni sul bollo delle credenziali od abilitazioni che si rilasciano dalle Pie fondazioni ai rispettivi incaricati dell'esazione delle rendite dalle Casse pubbliche, e dal Monte dello Stato.</p>	189
85	21 „	<p><i>Gov. Circ.</i> Si dichiara che l'argomento delle eredità intestate o giacenti è di speciale attribuzione dell'I. R. Magistrato Camerale</p>	190
86	21 „	<p><i>Giud. Circ.</i> Le discipline della Sovrana Risoluzione 29 agosto 1820 sulla preliminare eccezione della incompetenza del Foro anche per ragione di materia non sono applicabili alla procedura nelle cause per turbato possesso regolata colla Sovrana Risoluzione 22 giugno 1825</p>	191
87	23 „	<p><i>Gov. Circ.</i> Soppressione dello Studio Filosofico privato, e</p>	192

N.º	DATA	OGGETTO	PAG.
	1834		
88	23 novembre	nuove prescrizioni per lo Studio legale pure privato. <i>Gov. Circ.</i> Viene permesso ai Cursori Comunali di sortire dal loro Comune e Distretto armati del brichetto loro accordato, ove però ciò avvenga per l'esercizio delle loro funzioni	193
89	24 „	<i>Gov. Decreto.</i> Viene determinata la competenza, che l'Esattore di Finanza e Demanio deve corrispondere ad un Agente Comunale nel caso del di lui intervento alle Aste per vendite fiscali.	196
90	30 „	<i>Gov. Notif.</i> Sovrana Risoluzione che ordina che le ritenute sul soldo o pensioni degli Impiegati Civili e Militari possono effettuarsi presso le Casse senza l'intervento del Giudice, qualora trattasi di garantire i crediti del R. Erario.	197
91	30 „	<i>Gov. Circ.</i> Sistemazione dell'I. R. Istituto Veterinario del Regno Lombardo-Veneto . . .	198
92	31 „	<i>Gov. Notif.</i> Vengono posti, col giorno 31 gennajo 1835 venturo, fuori di corso i Luigi d'oro di Francia semplici e doppj conati dall'anno 1785 in avanti.	199
93	31 „	<i>Gov. Circ.</i> Viene proibito anche ai RR. Ingegneri Alunni si	207

N.º	DATA	O G G E T T O	PAG.
	1834		
94	1.ª novembre	gratuiti che pagati di occuparsi nella compilazione dei progetti, e nel collaudo di lavori ed altro per interessi comunali <i>Mag. Cam. Circ.</i> Sul metodo di rilasciare delle Bollette di ritenzione agli speditori di merci estere di permessa importazione verso ritiro delle Bollette di Dazio pagato. . . .	208
95	4 „	<i>Gov. Dec.</i> L'autorizzazione per difendere i processi di privata postale si deve chiedere all'Aulica Suprema Amministrazione delle poste, e si dichiara che spetta al Magistrato Camerale la rappresentanza per quelli presso le Autorità giudiziarie	209
96	6 „	<i>Gov. Dec.</i> Viene proibita ai fabbricatori d'Olio di Riccino la vendita del medesimo al minuto	212
97	7 „	<i>Gov. Circ.</i> Si determina da qual punto si debba cominciare la misurazione delle distanze nelle strade postali, succedendo un cambiamento del luogo della stazione dei cavalli	213
98	10 „	<i>Gov. Notif.</i> Prescrizioni per impedire gli arbitrarj, ed irregolari cambiamenti, che i Capitani e Direttori dei Navigli	214

N.º	DATA	O G G E T T O	PAG.
	1834		
99	10 novembre	mercantili Austriaci si permettono di fare nello stato e nelle persone dell'equipaggio. . . <i>Gov. Notif.</i> Discipline per frenare l'insubordinazione ed abusi delle ciurme e marinari dei Navigli mercantili Austriaci.	215
100	11 „	<i>Gov. Circ.</i> Prescrizioni e pratiche da osservarsi per sollecitare il <i>progresso dei processi</i> sui resoconti ritardati dagli Impiegati contabili.	218
101	14 „	<i>Gov. Circ.</i> La somministrazione dei medicamenti nei pubblici Stabilimenti deve aver luogo col mezzo di asta. . . .	224
102	14 „	<i>Gov. Circ.</i> Ulteriori prescrizioni relativamente ai collaudi di opere pubbliche, e prospetto di classificazione del rango spettante agli ingegneri di prima, e seconda classe	229
103	14 „	<i>Gov. Circ.</i> Istruzioni agli Uffizj Municipali da osservarsi nella ricognizione delle firme degli individui domiciliati nel rispettivo loro circondario.	230
104	14 „	<i>Mag. Cam. Circ.</i> Il nero di via dovrà trattarsi nel Dazio come il nero di Francoforte giusta la posizione 142 della Tariffa	235
105	15 „	<i>Gov. Notif.</i> Convenzione conclusa tra S. M. l'Imperatore d'Austria, e la Corte Grandu-	236

N.º	DATA	O G G E T T O	PAG.
	1834		
106	15 novembre	cale di Toscana per la reciproca consegna dei Desertori, e dei sudditi chiamati all'adempiimento degli obblighi di Coscrizione. <i>Giud. Circ.</i> Le domande per trattenute da farsi sopra assegni, che gravitano il fondo di Polizia, si devono dirigere all' I. R. Governo anzi che all' I. R. Magistrato Camerale.	237
107	17 „	<i>Gov. Notif.</i> Sovrana Risoluzione che ordina di non permettere sino ad ulteriore ordine ad alcun garzone artigiano, e suddito Austriaco di recarsi nella Città e nel Cantone di Berna.	250
108	20 „	<i>Gov. Nota.</i> Sovrana Risoluzione che prescrive l'intervento dei due Consiglieri Giudiziarj nei casi, in cui si tratti di ritenere o licenziare dal servizio un Impiegato condannato od assolto <i>ab instantia</i>	251
109	20 „	<i>Gov. Circ.</i> Le spese di trasporto dei supplenti colpevoli di frode nella loro accettazione si devono sostenere dall'Era-rio Militare, e rimborsarsi poscia dal deposito di supplenza, o dalla facoltà del supplente.	252
110	20 „	<i>Gov. Circ.</i> Viene determinato che le Amministrazioni degli	254

N.º	DATA	OGGETTO	PAG.
	1834		
111	20 novembre	Ospitali Civili abbiano d'ora in avanti soltanto ogni trimestre da produrre le Contabilità relative alle spese di cura e mantenimento dei militari ammalati. <i>Gov. Notif.</i> Il nuovo Stato Greco con tutti i suoi Porti, Cales, e Mari comunque denominati viene compreso nella linea di confine per la navigazione mercantile Austriaca al grande Cabottaggio.	255
112	22 „	<i>Gov. Circ.</i> Vengono autorizzati gli Ispettori Scolastici Distrettuali di rivolgersi ai Commissarj Distrettuali per la sospensione degli assegni a quei maestri comunali, che per gravi mancanze si rendessero meritevoli di tale straordinaria misura	257
113	22 „	<i>Gov. Circ.</i> Ulteriori prescrizioni sull'esenzione dal bollo e diminuzioni delle credenziali rilasciate dai pii stabilimenti per l'esazione delle rendite dalle Casse pubbliche, non che delle rendite iscritte sul Monte Lombardo-Veneto.	258
114	27 „	<i>Gov. Notif.</i> La stazione di posta-cavalli di Trivignano nella Provincia d' Udine col primo gennajo 1835 viene trasportata a Percotto, e viene	259

N.º	DATA	OGGETTO	PAG.
	1834		
115	2 dicembre	stabilita la distanza delle cor- se postali. <i>Mag. Cam. Circ.</i> Sull' obbligo ai proprietarj o direttori di una fabbrica di filati di coto- ne di presentare alla Finanza i Registri di esercizio, e le al- tre dimostrazioni volute dal Regolamento 25 febbrajo 1834.	262
116	2 „	<i>Mag. Cam. Circ.</i> Nuova Raffi- neria di Zuccheri di Barbabie- tola istituita dal proprietario della Signoria in Lanut nel- la Gallizia, destinazione del numero, e lettera majusco- la G.	264
117	5 „	<i>Gov. Nouf.</i> Vengono ritenute sog- gette al bollo le dichiarazioni scritte, ed in forma special- mente di Lettera, qualora pel loro contenuto abbiano a sog- giacere al bollo a senso della Legge 21 maggio 1811	265
118	11 „	<i>Gov. Circ.</i> Viene prescritto che gli annuali consuntivi dei pii Istituti sieno corredati da un prospetto indicante i legati tut- ti approvati o da approvarsi, conseguiti o da conseguirsi, indicando le facoltà, di cui pendesse l'immissione in pos- sesso.	266
119	12 „	<i>Gov. Circ.</i> Sovrana Risoluzione intorno alla concessione da ac- cordarsi della continuazione	267

N.º	DATA	OGGETTO	PAG.
	1834		
120	15 dicembre	degli studj a quei giovani chiamati al servizio militare. . . . <i>Gov. Notif.</i> Trattamento delle obbligazioni di Banco fruttanti il cinque per cento estratte il 3 novembre 1834 nella serie 113.	268
121	15 „	<i>Gov. Decreto.</i> Un Chirurgo non può esercitare la pratica medica, qualora nel luogo di sua dimora si trovi un medico . .	269
122	15 „	<i>Gov. Notif.</i> Prescrizioni per agevolare il conseguimento dei documenti di legittimazioni per i filati di cotone nel Commercio al minuto, e per prevenirne gli abusi	270
123	18 „	<i>Gov. Decreto.</i> Non si accorda l'esonero dal pagamento della Tassa personale alle guardie di sicurezza poste in pensione, qualora per esse pure non risulti l'estremo della miseria, o la fisica abituale impotenza	271
124	18 „	<i>Gov. Circ.</i> Vengono determinate le attribuzioni e gli incarichi demandati agli Uffizj Provinciali delle pubbliche Costruzioni in oggetti non attinenti al Regio servizio idraulico-stradale o Camerale. . . .	274
125	18 „	<i>Gov. Circ.</i> La preferenza del rango fra più impiegati nello stesso giorno nominati ad Impieghi di eguale categoria spett-	275

N.º	DATA	OGGETTO	PAG.
	1834		
126	24 dicembre	ta a quello, che nel precedente impiego l'aveva in confronto dell'altro <i>Gov. Circ.</i> I sopraluoghi per parte della pubblica Autorità non possono aver effetto senza il concorso degli interessati che saranno da prevenirsi almeno cinque giorni prima, salvi sempre i casi d'urgenza.	278
127	28 "	<i>Gov. Avviso.</i> Viene sospesa fino a nuovo ordine la traslocazione della stazione di posta-cavalli da Trivignano a Percotto nella Provincia d' Udine fissata colla Notificazione 27 novembre passato N. 43487-6006.	279
128	29 "	<i>Giud. Circ.</i> Viene prescritto che le Requisitorie ed eccitatorie sieno estese con tutte le nozioni e particolarità che tendano allo scopo della domanda.	280
129	30 "	<i>Gov. Circ.</i> Viene prescritta la formula delle specifiche da prodursi dagli Ingegneri civili, Architetti, e Periti Agrimensori, che si prestano in servizio di pubbliche amministrazioni	281
130	—	Elenco delle Patenti di privilegio diramate da 1.º luglio 1834 a tutto dicembre susseguente, che vennero accordate a diversi inventori sotto le con-	282

N.º	DATA	OGGETTO	PAG.
	1834		
131	—	dizioni della nuova Sovrana Patente 31 marzo 1832.	283
132	—	Elenco delle accordate proro- ghe di privilegj a norma del § 16 della Sovrana Patente 31 marzo 1832.	302
133	—	Elenco dei permessi passaggi da ditta a ditta dei già pre- cedentemente accordati privi- legj	305
		Elenco dei privilegj estinti o annullati, l'uso dei quali, a senso del § 21 della Sovrana Patente 31 marzo 1832, è fatto di pubblica ragione . . .	307

LUGLIO

(1) *I posti dei subalterni in servizio idraulico d'ora in avanti, devono essere coperti per mezzo di concorso, e vengono sciolti alcuni dubbj nel proposito inserti.*

3 luglio 1834.

N. 25851-3332.

Gov. Circ.

Disposti dal Governo con altro decreto alla Direzione delle Pubbliche Costruzioni perchè d'ora in appresso anche i posti de' subalterni in servizio idraulico abbiano ad essere coperti per concorso, si comunica a codesta Regia Delegazione copia d'un decreto oggi rilasciato alla Regia Direzione delle Pubbliche Costruzioni con cui furono risolti alcuni dubbj che le si erano in proposito affacciati.

Sarà sua cura di attenersi in quanto è di sua competenza.

Segue la copia.

Vengono risolti come segue i quesiti promossi da codesta Regia Direzione col rapporto N. 3221 20 giugno relativamente all' 2.
P. II. 1834.

apertura dei concorsi per le nomine ai posti subalterni d'acque e strade.

I. Si ritiene ferma la provvisorietà ed il semplice esperimento quali condizioni alle nomine degl'impiegati subalterni, non facendo tali condizioni alcun ostacolo all'apertura dei concorsi.

II. Gli assegni ai custodi e sottocustodi restano fissati nelle misure stabilite dal Decreto N. 10479-1339 24 marzo 1827, cioè in L. 550 ai primi ed in L. 300 ai secondi.

III. Non occorre parlare di custodi di primo ordine giacchè fino alla sistemazione del personale subalterno non si procede alla nomina di essi, sostituendosi a quelli che andranno mancando altrettanti custodi di secondo. Non occorre egualmente parlare dei cancellisti ed inservienti, i quali essendo diurnisti, la loro diaria è già determinata dal relativo decreto di concessione di tal carico all'ufficio cui appartengono.

IV. Relativamente agli altri restano fermi gli assegni come segue:

Sottocustodi remiganti, scandagliatori ed addetti al segnalamento dei canali	L. 600.
Custode in servizio della laguna e sacche.	" 720.
— ai litorali	" 540.

V. Riguardo ai soprastanti stradali, ai custodi ai sostegni, ai soprastanti alle fabbriche etc. il Governo deciderà di caso in caso. A tale effetto ad ogni vacanza la Regia Direzione

rassegnerà nel rapporto di partecipazione anche la proposizione se e con qual soldo abbiassi a sostituire al posto, indicando la misura dell'assegno in corso ed il decreto che lo ha stabilito.

VI. I concorsi saranno aperti col mezzo della Gazzetta privilegiata a cura delle Regie Delegazioni rispettive coll'indicazione che le suppliche abbiano a prodursi all'ingegnere in capo nel cui circondario domicilia il ricorrente.

VII. Negli avvisi dovrà precisarsi soltanto il circondario idraulico, non già la linea ove il posto di custode fosse vacante, salvo il caso di qualche sostegno o manufatto che dovrà essere precisato, e fermo l'obbligo nell'eletto di domiciliare nel centro della linea, per quanto sia possibile, o nel luogo del manufatto. I concorrenti poi dovranno provare i requisiti voluti dal titolo III del Regolamento pubblicato dalla Circolare della Direzione Generale di acque e strade 10 marzo 1807.

VIII. Gli ingegneri in capo rimetteranno col proprio parere le istanze a quello presso cui è vacante il posto, e questi formatane una terna la rassegnerà alla Regia Delegazione, la quale col proprio voto la rimetterà alla Regia Direzione delle Pubbliche Costruzioni. Al rapporto che questa rassegnerà al Governo saranno uniti in originale tutti gli atti e carteggi che avranno avuto luogo in proposito.

⁴
(2) *Le spese di affitto pei locali ad uso dei distaccamenti delle Guardie Militari di Polizia nelle Città Capoluoghi debbono per ora anticiparsi dal fondo filiale di Polizia a carico del fondo locale pure di Polizia,*

4 luglio 1834.

N. 25874-2236.

Gov. Circ.

L' Eccelsa I. R. Cancelleria Aulica riunita, convenendo nel parere dell' I. R. Aulico Dicastero di Polizia, ha dichiarato con riverito Dispaccio 16 giugno decorso N. 15371-1452, che le spese di affitto dei locali presi a pigione dai privati o dalle Comuni per collocare nelle Città Capoluoghi delle Province Venete dei distaccamenti delle Guardie militari di Polizia, debbano essere anticipate per ora dal *fondo filiale* di Polizia a carico del *fondo locale* di Polizia da crearsi al pari di ciò che si praticava già per le altre spese relative alle Guardie militari di Polizia.

Il che si partecipa per opportuna norma di esecuzione.

(3) *Si ordina che nelle Tabelle di supplenza di qualche Cattedra o Scuola, si abbia ad indicare, se il Supplente goda qualche altro soldo sia a carico dello Stato che dei Comuni, o di altro fondo.*

4 luglio 1834.

N. 24368-1499.

Gov. Circ.

E già noto a codesto Ufficio che la competenza di sostituzione devoluta ad un supplente di Cattedra o Scuola presso uno stabilimento di pubblica istruzione varia per quegli che sia già provveduto con altro soldo, o fisso provento a carico dello Stato o dei Comuni, e secondo l'entità di questo ne deve essere regolata la misura.

Ebbesi però ad osservare che la Tabella conformata sulla modula diramata col Governativo Decreto 29 giugno 1819 N. 19395-2191, la quale viene prodotta dalle Direzioni dei varj stabilimenti di pubblica istruzione nei casi appunto di supplenza, non offre le nozioni necessarie, contemplando soltanto il caso, se il supplente sia professore di altre cattedre, e perciò non di rado avviene, che la Ragionateria Centrale ad onta di tutte le possibili indagini sui proprj registri, trovasi non abbastanza tranquilla nello statuire la liquidazione di siffatte competenze.

All' oggetto pertanto di togliere qualunque irregolarità che potesse avvenire in proposito si trova di determinare che tutti gli Uffizj dipendenti abbiano ad indicare in ogni caso nelle rispettive Tabelle di supplenza, oltre a quanto è ordinato dalla modula in corso, se il petente goda di qualche altro soldo, o fisso provento sia a carico del Tesoro, che di qualunque altro fondo, o dei Comuni, facendo analoga dichiarazione in caso negativo, ed in caso poi affermativo quale sia il titolo del godimento, come per esempio onorario, pensione, sussidio ecc., ed il preciso importo mensile, od annuo.

Finalmente nel caso che si tratti di supplenze per malattia nella relativa Tabella, ove si accenna il motivo della vacanza come per esempio per *malattia di N. N.*, dovrà aggiungersi la indicazione del giorno preciso in cui il Professore o Maestro incominciò ad essere assente ripetendo la indicazione medesima in tutte le Tabelle riferentisi ad una continuata sostituzione.

7

(4) *Sovrana Risoluzione che stabilisce le discipline da osservarsi nel rilasciare la autorizzazione per dare scuole di scherma.*

9 luglio 1834.

N. 430.

Pres. Gov. Circ.

geh.

In seguito a Sovrana Risoluzione 26 maggio p. p. comunicatami dal Signor Presidente del Supremo Aulico Dicastero di Polizia con venerato Dispaccio 26 giugno p. p., debbono d'ora in poi osservarsi scrupolosamente le seguenti norme relative all'istituzione di scuole di scherma.

1. Nessuno potrà dare nel Regno Lombardo-Veneto lezioni di scherma senza aver riportata l'autorizzazione del rispettivo Governo.

2. Ad ogni maestro di scherma deve essere imposto l'obbligo di tenere un esatto prospetto di tutti i suoi scolari, e di esibire il medesimo all'autorità di Polizia ad ogni sua richiesta. Quello che non adempisce a tale obbligo deve risguardarsi decaduto dall'ottenuta autorizzazione.

3. Le così dette accademie di scherma possono aver luogo come fin ora col permesso dell'Autorità di Polizia e colle opportune cautele da prescriversi dalla medesima.

Sua Maestà ha ordinato altresì che il permesso di tenere scuola di scherma debba essere limitato alle Città Capiluoghi delle Delegazioni.

Provinciali, esclusa assolutamente quanto alle Province Venete la Città di Padova a motivo dell' Università colà esistente; che in generale si debba impedire possibilmente l' istituzione di scuole di scherma laddove non esistono già presentemente; e che alla concessione della relativa autorizzazione abbia a precedere sempre il più scrupoloso esame delle individuali qualità, non che delle massime morali, religiose e politiche dei petenti, ai quali in ogni caso si dovrà significare, che la detta autorizzazione verrà ritirata alla prima lagnanza che verrebbe promossa contro il loro contegno.

(5) *Vengono determinati i capitoli normali che servir devono di base per la delibera all' asta del servizio dei trasporti militari e detenuti civili.*

10 luglio 1834.

N. 20024-1318.

Gov. Circ.

Terminando col prossimo ottobre il contratto per la fornitura dei Trasporti militari, s'incarica codesta Delegazione di tosto pubblicare gli avvisi d'asta, e di tenerne l' esperimento nel più breve termine possibile.

Le si trasmettono venti esemplari dei capitoli, che dovranno servire di base all' asta ed al relativo contratto.

La delibera dell'asta dovrà essere sempre condizionata all'approvazione del Governo, al qual effetto farà la R. Delegazione conoscere le risultanze tosto esperita, non senza produrre gli atti relativi, e documentare la regolare diramazione degli avvisi.

Nel render conto dell'esito dell'esperimento non ommetterà la R. Delegazione di esternare il proprio avviso, se sia o no d'approvarsi la delibera, avuto riguardo alle risultanze delle trattative, ed a quanto è prescritto dall'articolo quarto del capitolato.

Siccome poi dopo l'attivazione della tabella delle tappe militari diramatasi col Decreto 11 marzo 1823 N. 7218-863 furono eseguiti molti lavori stradali, i quali avranno portato delle variazioni nelle distanze da una tappa all'altra, e possono eziandio rendere necessario di stabilire delle nuove stazioni, o forse di sopprimere di quelle attualmente in corso, così si commette a codesta R. Delegazione di proporre, sentito l'Ufficio provinciale degli Ingegneri, quelle rettifiche che le risultassero necessarie, sia nelle distanze, sia nelle tappe ritenute dalla tabella stessa.

Seguono i capitoli normali.

CAPITOLI NORMALI

Che servire dovranno di base per la deliberazione all'asta del servizio dei trasporti militari e detenuti civili nelle provincie soggette alla giurisdizione dell' I. R. Governo Veneto approvati col Governativo Decreto 10 luglio 1834 N. 20024-1518.

ART. I. Viene appaltato il servizio dei trasporti militari per terra, cioè di truppe, effetti, monture, armature, attrezzi di artiglieria, militari isolati, ammalati, convalescenti ed altro, non che dei detenuti civili, come pure il servizio, che potesse occorrere per distaccamenti delle guardie militari di polizia in tutta la Provincia, e nelle dipendenti tappe militari.

II. L'appalto sarà duraturo per un triennio, avrà principio col primo Novembre e terminerà col giorno 31 Ottobre

III. E' in facoltà del Governo di rescindere il contratto anche prima del suo compimento od in tutto od in parte nel caso, che tale servizio venisse diversamente sistemato, salvo il preavviso di un mese all'appaltatore, e senza che questi possa avere ragione ad alcun indennizzo.

IV. Non si ammetteranno all'asta,

che individui di conosciuta o decantata proibità, esclusi assolutamente quei cessati abbozzatori, li quali in epoche anteriori abbandonarono il servizio di questi trasporti, od in altra guisa non hanno meritata la soddisfazione della stazione appaltante.

V. Sono tenuti gli aspiranti di legalmente dichiarare il loro domicilio, e di cautare l'asta con un deposito di austriache lire 3000 tremila per l'impresa di tutta la Provincia, essendo autorizzata la R. Delegazione a determinare le misure di questo avallo, quando si tratti di una o più tappe isolate. Il deposito verrà restituito agli aspiranti non rimasti deliberatarj, e trattenuto poi al solo deliberatario a guarentigia dell'offerta, e sino alla prestazione della formale fidejussione di cui si parla in seguito; ritenuto eziandio il deliberatario medesimo vincolato a tutte le discipline e condizioni solite usarsi nei pubblici incanti.

VI. S'intenderà per deliberatario quell'aspirante, che offrirà di assumere tale impresa, per un tanto per cento di meno dei prezzi nei successivi articoli fissati.

VII. Riceve il medesimo nel giorno in cui verrà attivato il contratto una sovvenzione di lire per ogni stazione appaltata, sovvenzione, che non potrà essere maggiore di lire

1000 mille, per le principali tappe, nè inferiore per quelle di minor importanza di lire 300 trecento, da ritorsi in otto eguali rate mediante trattenuta sull'importo delle contabilità degli primi mesi (a).

(a) Sarà della Regia Delegazione avuto riguardo alle particolari circostanze, ed al dispendio presuntivo di ciascuna tappa, di determinare la sovvenzione di cui è parola, facendone analogia menzione nei contratti.

VIII. Verrà data preferenza nelle trattative d'appalto a quegli aspiranti, che rinuncieranno ad un tale beneficio; semprechè in confronto di questi non istesse qualcuno, che ne assumesse la fornitura per l'intera Provincia, ritenuta però sempre la parità di offerte.

IX. E' tenuto il deliberatario di prestare al più tardi entro giorni trenta 30 dopo seguita la delibera, un'idonea cauzione in denaro od in beni fondi colla unione dei rispettivi documenti giustificanti l'idoneità della medesima, oppure in Carte di pubblico credito, od in Cartelle di rendita sul Monte Lombardo-Veneto al valore che avranno alla Borsa nel momento della stipulazione del contratto per la somma di lire per ogni stazione di tappa appaltata, da riconoscersi per valida dalla Regia Delegazione, e ciò a garanzia dell'appalto, e della sovvenzione ricevibile come all'articolo VII.

Detta cauzione non potrà essere minore dell'importo triplicato della sovvenzione medesima. Nel caso contemplato all'articolo precedente, che l'abboc-

catore vi avesse rinunciato, sarà essa ridotta al duplo soltanto.

X. Il prezzo corrispondibile all'appaltatore è determinato nelle seguenti proporzioni:

Carri Cavalli	1. Cent. Aust. 44	quarantaquattro	} Per ogni miglia. Geografica da 60 al Grado.
	2. Simile	75	
	3. Simile	110	
	4. Simile	145	

Per ogni due cavalli d'attiraglio. C. 72.

Detti da sella due C. 80.

XI. Il corrispettivo testè indicato è fissato per la somministrazione di cavalli; nel caso però, si fornissero bovi, ogni due di questi si calcoleranno per un cavallo; avvertendosi, che per cavalli da sella s'intenderanno precisamente quelli che venissero forniti agli Uffiziali od altri individui militari per l'unico uso di cavalcatura, e non già per essere attaccati ai ruotabili dell'appaltatore, od ai calessi o frugoni proprii del militare, nel quale caso verrà loro attribuito il prezzo indicato pei cavalli d'attiraglio all'articolo precedente.

XII. Dal principio di novembre sino a tutto aprile si aggiunge agli indicati prezzi un aumento del dieci per cento a motivo delle strade che ordinariamente si rendono nella vernale stagione di men facile passaggio.

XIII. Un simile aumento si accorda anche negli altri mesi pei luoghi di

montagna, o permanentemente fangosi, semprechè essi sieno riconosciuti assolutamente per tali e determinati dalli certificati dell'Ufficio dell'Ingegnere in Capo della Provincia.

XIV. Venendo in corso degli appalti migliorate notabilmente le strade, di cui si è parlato all'articolo precedente, cesserà l'aumento sovraindicato.

XV. Le vetture, le così dette sedie, o sediola, timonelle, o carrettine che venissero dall'abboccatore al Militare fornite, si considereranno quai carri, di cui all'articolo decimo.

XVI. Il carico dei carri surriferiti resta stabilito come segue:

PFUND OSSIA LIBBRA DI VIENNA.

	1	N. 600 cinquecentò	corrispondenti a Lib. M. ⁶	280	o nomini N. 4	4 quattro
Carro	2	1000 mille	Simile	560 cinquecentò sessanta	Simile	7 sette
	3	1400 mille quattrocentò	Simile	784 settecentò ottantaquattro	Simile	11 undici
Cavalli	4	1800 mille ottocentò	Simile	1068 mille otto	Simile	14 quattordici

XVII. Deve l'abboccatore assicurare coi proprj mezzi il servizio ordinario nelle varie stazioni, tenuto essen-

do di avere almeno cavalli n. . . e bovi
n. . . per ognuna delle medesime (b).

(b) La Regia
Delegazione a
norma del pre-
suntivo bisogno
stabilirà il nu-
mero delle be-
stie da tenersi
in ogni tappa
appaltata, aven-
do in vista di
limitarlo al pu-
ro bisogno, on-
de non difficul-
tare le offerte.

XVIII. Gli animali di proprietà dell'abboccatore preventivamente denunciati al Municipio, non saranno soggetti in verun caso a requisizioni.

XIX. Quando per una qualche accidentalità il servizio esigesse un maggior numero di bestie, come all'articolo XVII, verrà assistito dalle Comuni coi proprj loro mezzi ed a tutta loro cura, verso però la corrisponsione del nolo per parte dell'appaltatore medesimo a prezzi eguali al proprio contratto, da corrispondersi ai villici in presenza del Commissario Distrettuale o del Delegato Municipale ove non vi esistesse Commissariato, sempre prima della loro partenza dalla stazione.

XX. Non avrà egli però diritto a questo sussidio, se non allorquando avrà dimostrato e comprovato di aver esauriti i proprj mezzi di trasporto e quelli che fosse stato in grado di noleggiare.

XXI. Se per trascuranza dell'appaltatore il servizio fosse per mancare, l'Autorità Comunale dovrà provvedervi a tutto carico del medesimo abboccatore e della di lui fidejussione. Sarà poi tenuta l'indicata Autorità di constatare in via preliminare l'avvenuta mancanza mediante processo verbale da eri-

gersi in di lui concorso o del suo agente, ed in assenza dell' uno o dell' altro si chiamerà all' effetto l' Autorità Militare.

XXII. Il nolo corrispondibile in tale circostanza sarà convenuto dal Municipio, salva l'approvazione della Regia Delegazione, che sarà definitiva. Dovrà in tale caso essere fatto immediato rapporto al Governo.

XXIII. Qualora poi il servizio fosse intieramente abbandonato, s'intimerà tanto all'appaltatore, quanto al di lui fidejussore la dichiarazione dell' incorsa caducità del contratto, e sarà della Regia Delegazione il far progredire il servizio in via economica, o mediante un nuovo appalto, però a tutto rischio e carico dell'appaltatore e della sua fidejussione, ritenuto ch' egli dovrà sottostare al sopraprezzo oltre a quello convenuto nel suo contratto, che l'amministrazione fosse costretta a corrispondere.

XXIV. E' obbligato l'appaltatore di fornire i mezzi di trasporto precisamente all' ora indicata nell' ordine Municipale, ed in difetto provvederà l'Autorità Comunale anche per tale circostanza nei modi specificati agli Articoli 21, e 22.

XXV. Restano fissate le distanze e tappe indicate nella annessa tabella attivata col Governativo Decreto 11 Marzo 1823. N. 7217-863, le quali ser-

vire devono di norma inalterabile per determinare il prezzo di ogni mezzo di trasporto. La tabella stessa stabilisce inoltre la quota da pagarsi dal Militare per ogni singola tappa, in ragione di lega tedesca (c). Qualora in corso di contratto venissero introdotte delle rettifiche sia nelle distanze tanto in più che in meno; sia nelle tappe fissate dalla tabella stessa, dovrà l'abboccatore addattarvisi tosto che ne abbia avuto l'avviso dalla Regia Delegazione.

(c) La Regia Delegazione vivrà al presente capitolare una tabella delle distanze delle militari stazioni della propria Provincia, desunta dalla generale itineraria tabella militare di cui parla questo articolo.

XXVI. Ove per una straordinaria circostanza occorrere potessero dei mezzi di trasporto in tappa non contemplata nella tabella all'articolo precedente, ed in cui l'abboccatore non è tenuto di aver cavalli proprij, dovranno le Autorità Comunali guarentire il servizio coi proprij mezzi come all'articolo 19. La corrisponsione però dell'importo in tal caso per parte dell'appaltatore sarà verificabile all'atto, che dalle medesime gli verranno consegnati i documenti regolari comprovanti le seguite forniture, la quale consegna dovrà aver luogo possibilmente entro lo stesso mese, onde possa l'appaltatore ammetterli in appendice alla propria contabilità per ottenerne il successivo rimborso dal Governo.

Le distanze poi delle non contemplate tappe, dovranno essere comprovate con certificati in dovuta regola emessi dalle prefate Autorità.

P. II. 1834.

XXVII. Nel caso che i mezzi di trasporto spediti dall'abboccatore venissero obbligati per forza maggiore a proseguire oltre la tappa ordinaria precisata nella tabella surriferita; o da questa divergere, percepirà egli il prezzo nel nolo anche pel maggior viaggio. Quest' emergente si constaterà con analogo processo verbale da erigersi dalla Congregazione Municipale, o Deputazione Comunale in concorso dell'appaltatore medesimo. Data però la circostanza che il proseguimento succeda in una stazione a differente abboccatore appaltata, il diritto al maggior indennizzo verrà da quest' ultimo ripetuto.

XXVIII. Pel proseguimento dovrà unirsi eziandio un certificato del Militare a cui servi il mezzo di trasporto, indicante i motivi di aver dovuto proseguire il viaggio oltre la stazione ordinaria, non che il certificato del *visto arrivare* della Deputazione Comunale ove giungessero i trasporti.

XXIX. L'appaltatore sarà esente pei mezzi di trasporto dal pagamento de' pedaggi, e dalle gabelle sulle strade e ponti. Nel solo caso poi, che il diritto di pedaggio fosse appaltato ad un privato, e che le condizioni dell'appalto non portassero la franchigia dei trasporti militari, dovrà il medesimo pagare di volta in volta il pedaggio, ritirando regolare bolletta, ed in appen-

19

dice della sua contabilità rassegnerà una specifica corredata delle mentovate bollette per ottenerne il rimborso.

XXX. Dovrà l'abboccatore produrre la contabilità pel servizio de' trasporti militari per la stazione, o stazioni appaltate, di mese in mese alla Regia Delegazione e non più tardi del giorno del successivo, conformata giusta l'unito modello A.

La Regia Delegazione, fatto il materiale incontro delle pezze ed uniti col proprio i relativi protocolli di contolleria ad essa inviabili dai Regj Commissarij Distrettuali sul Modello B imprevedibilmente allo spirare di cadaun mese, si farà carico di trasmettere il resoconto direttamente all' I. R. Contabilità Centrale all'effetto, che segua la liquidazione del medesimo.

Il pagamento dell'importo che verrà trovato liquido dall' I. R. Contabilità Centrale, avuto riguardo per li primi otto mesi al quoto rifondibile per la sovvenzione; di cui all' Articolo 7.º, sarà dall' I. R. Gov. assegnato all' abboccatore sulla I. R. Cassa di Finanza.

XXXI. All'appoggio delle contabilità medesime non si accetteranno in prova dell' eseguita fornitura, che gli ordini di somministrazione della Congregazione Municipale o Deputazione Comunale; staccati da un bollettario a madre e figlia, corredati in calce dal

certificato del *visto arrivare* al luogo di destinazione ed in tutto conformi al modello C, nel quale, come chiaramente vedesi, dovrà essere posta la segnatura dei funzionarj ivi indicati. avvalorata dal timbro di Ufficio, precisata la data, ed il luogo della segnatura, la parte prendente, il di lei grado Militare, il reggimento e Compagnia cui dessa appartiene, in cifra ed in lettere la qualità e numero dei mezzi di trasporto assegnati, la quota per ultimo dal militare pagata, e stabilita pegli Ufficiali in ragione di carantani 15 quindici per lega, e cavallo, pei sotto Ufficiali (*Primaplani-sti*) e soldati in ragione di carantani 10 dieci; nonchè i boni originali: o per dir meglio, le quietanze (*rever-sali*) munite del visto dell'incaricato comunale uniformi pienamente al modello D in tutta la loro estensione - scritti e sottoscritti dal militare stesso a di cui favore venne rilasciata la marcia-rotta e chiamata dal protocollo di controlleria giusta all'ordine del Generale Comando Militare dei 18 agosto 1825.

XXXII. Nel caso che il militare fosse illetterato od in istato assoluto di non poter scrivere, saranno muniti li boni stessi, oltre della firma di costume a croce, anche della vidimazione di due probi individui del luogo, i qua-

li dichiarino di aver visto a fare la croce ed a fornire il mezzo di trasporto.

XXXIII. Pei trasporti degli ammalati, o che occorrere potessero a qualche militare, che viaggiando isolatamente cadesse malato per istrada, dovrà esservi unito a corredo oltre i documenti surriferiti anche il certificato medico indicante la malattia da cui fosse il militare affetto, e visto dalla Deputazione Comunale.

XXXIV. Saranno senza eccezione escluse nella liquidazione per l'intero importo tutte quelle partite:

a) I di cui documenti in appoggio non avessero i requisiti suindicati, o che contenessero raschiature, cancellature, viziature, senza essere le medesime approvate con relativa dichiarazione dai funzionarj rispettivi:

b) Che figurassero nelle contabilità per mezzi di trasporto forniti ad individui non contemplati od in misure diverse da quelle precisate nei protocolli di controlleria, che devono tenersi dalla Regia Delegazione nel capoluogo o dai Regj Commissarj Distrettuali nei rispettivi circondarj; ritenuto, che per quelle tappe ove non esistessero Commissarj Distrettuali servirà di norma il protocollo della tappa conterminante:

c) In cui appiedi dell'ordine di somministrazione, come all'articolo 31,

non si fosse di volta in volta riportata il regolare certificato del visto arrivare per intero scritto e sottoscritto dall'apposito incaricato comunale del luogo di arrivo, al quale effetto sono obbligati li condottieri dei carri di portar seco l'ordine medesimo, e di condurre sia di giorno sia di notte i carri, o bestie su di cui trovansi caricati gli effetti ed i militari, dinanzi la residenza della Municipalità, o delle Agenzie Comunali;

d) Quelle finalmente concernenti forniture, i di cui documenti venissero uniti alle contabilità correnti, e che si riferissero ad altre già prodotte e liquidate, ove non si giustificasse attendibilmente il motivo della ritardata produzione.

XXXV. Emergendo una qualche discrepanza fra l'ordine di somministrazione, ed il *visto arrivare* intorno la specie ed il numero dei mezzi di trasporto, non verrà ammesso in liquidazione che quanto sarà dal *visto arrivare* indicato, allorchè quest'ultimo presenti una minore quantità, mentre nel contrario caso dovrà esservi unito un processo verbale, eretto in concorso del militare, comprovante la necessità dell'impiego di maggiori mezzi, oltre quelli fissati dall'ordine Municipale.

XXXVI. Sarà cura dell'abboccatore di esigere dal militare la quota al-

lo stesso incumbente, di cui parlano gli articoli 25 e 31, nel che verrà assistito dall'incaricato Municipale, ritenendosi la quota medesima a tutto di lui carico.

XXXVII. L'importo totale della stessa pei mezzi di trasporto sarà difalcato dall'ammontare della contabilità, non facendosi luogo a qualunque pretesa di compenso pel meno dal militare pagato, che fosse dall'abboccatore avanzata.

XXXVIII. Pei trasporti di generi erariali e di provianda, dovrà l'Ufficio di Provianda invitare l'Autorità locale a far somministrare gli occorrenti mezzi. L'Autorità rilascerà l'ordine di somministrazione all'appaltatore indicando il peso dei generi ed il numero degli arruotabili occorrenti, calcolati nelle proporzioni portate dall'articolo vigesimosesto.

Oltre a ciò, dovrà l'abboccatore riportare il *visto arrivare* dei mezzi di trasporto impiegati, ed il certificato di scarico del magazzino, ove verrà tradotto il genere. La quota spettante e pagabile dal militare in ragione di due carantani per lega e centinajo di Vienna, ritenute sempre le distanze stabilite dall'articolo XXV, sarà dedotta dall'importare de' trasporti dei generi erariali suddetti.

XXXIX. Fissato essendo dall'arti-

colo 16 il peso da caricarsi sui carri secondo il numero delle bestie, l'abboccatore dovrà a tale misura attenersi, e gli sarà corrisposto in ragione di bestie, lo stesso nolo convenuto per le truppe come all' articolo decimo.

XL. Le contabilità relative si presenteranno separatamente da quelle delle truppe, ma redatte nella medesima guisa.

XLI. L'abboccatore è tenuto garante per l'identica consegna del genere verso gli Uffici di Provianda. Esso avrà però il diritto di pretendere, che i barili e sacchi che dal militare gli vengono consegnati, sieno piombati e sigillati com'è di metodo, e che sia estesa una specifica del numero de' colli e del peso de' generi, per garanzia d'ambe le parti.

XLII. La quota come all' articolo 38 di carantani due per lega, e centinajo di Vienna, sarà ripetuta dall'abboccatore verso l'Ufficio di Provianda, e sarà diffalcata dall'importare del trasporto, ritenendosi in vigore lo stabilito dagli articoli 36 e 37.

XLIII. Rimane libero all' I. R. Generale Comando Militare pei surriferiti mezzi di trasporto contemplati dagli articoli 38 usque 42, di servirsi dell'appaltatore, ovvero dei proprj mezzi, o di quelli di altri abboccatori, mediante appositi contratti, aprendo,

se lo crede, per detto servizio delle nuove aste, senza che l'appaltatore per tal causa abbia diritto ad alcun compenso.

XLIV. La stampa delle quitanze, reversali, e prospetti di contabilità, sarà a tutto carico dell'abboccatore, rimanendo a peso della stazione appaltante quella degli ordini di somministrazione, e dei protocolli di contolleria.

XLV. E' riservato all'abboccatore il diritto di produrre le proprie giustificazioni sugli emersi rilievi, e soprarilievi da rassegnarsi pei primi, nel perentorio termine di sei (6) settimane, pei secondi di quattro (4) settimane, decorribili dalla data del Delegatizio dispaccio di comunicazione; mentre trascorso questo termine saranno considerate inammissibili, e verrà proceduto d'Ufficio. In caso però di plausibile e particolare circostanza, potrà il Governo per atto di grazia concedere un maggior periodo, semprechè venga chiesto in tempo utile.

XLVI. Le contabilità dei mezzi di trasporto forniti per la traduzione dei detenuti civili, saranno separatamente prodotte di trimestre in trimestre, ed al più tardi entro i primi dieci (10) giorni successivi al trimestre scaduto, alla Regia Delegazione Provinciale, la quale, fatto il materiale incontro delle

pezze giustificative, le trasmetterà alla I. R. Contabilità Centrale per la liquidazione. Per la relativa compilazione, servirà l'unito modello E. Le contabilità, delle quali è parola, dovranno essere documentate;

» a) Colla fede medica o chirurgica, comprovante, che i detenuti da tradursi erano pel fisico loro stato impossibilitati a viaggiare a piedi, per quei detenuti però che per dichiarata miserabilità sono a carico Regio.

» b) Coll'ordine dell'Autorità, da cui dipendono i detenuti, le quali Autorità faranno in tali ordini espressa dichiarazione pel caso in cui indipendentemente dallo stato fisico del detenuto e solo per oggetto di pubblica sicurezza o per altre viste, credessero di ricercare il mezzo di trasporto, ed in questa circostanza, basterà l'ordine senza la fede A.

» c) Finalmente col *visto arrire* dell'Autorità amministrativa del luogo cui è diretto il mezzo di trasporto, da apporsi sull'ordine di somministrazione.

XLVII. In quanto concerne la traduzione da luogo a luogo di effetti, di abbigliamento, armamento, militari isolati, ammalati, detenuti od altro potendo occorrere la fornitura dei mezzi di trasporto in servizio delli distac-

camenti militari di Polizia stazionati in Venezia ed in altri Capi-luoghi delle Provincie, o che potessero in seguito venir stabiliti nei capi-luoghi stessi, ed in altre stazioni delle medesime Provincie, l'abboccatore sarà obbligato di assumere anche questa parte di servizio nella stessa guisa che assume quello per la traduzione dei detenuti civili.

Per le relative contabilità, verrà proceduto conformemente a quanto è prescritto dall' Articolo 46, dovendo l'abboccatore produrre un apposito complessivo conto trimestrale, che però sarà unito alli resoconti stabiliti dall' articolo stesso pel trasporto dei detenuti civili.

Le forniture eseguite saranno documentate:

a) con gli ordini delle Autorità politiche dalle quali sarà assegnato l'opportuno mezzo di trasporto secondo le occorrenze, cioè in Venezia dall' Imp. R. Direzione Generale di Polizia, e nelle Provincie dagli I. R. Commissariati Superiori di Polizia con la vidimazione dell' I. R. Delegato;

b) con il *visto arrivare* di metodo, ritenuto alla lettera c del suindicato articolo 46.

XLVIII. Insorgendo controversie circa l'adempimento degli obblighi rispettivamente assunti dall'abboccatore, e dalla stazione appaltante, non potrà

l'abboccatore, in pendenza del definitivo giudizio sulle medesime, sospendere il servizio; dovrà anzi continuare a farlo come se non fosse accaduta cosa alcuna, sotto comminatoria di quanto agli articoli 21, 22, 23.

XLIX. Il novero speciale di alcuni patti nel contratto non farà nemmeno sorgere la presunzione, che gli altri tutti espressi nei presenti capitoli non si abbiano avuti in considerazione; mentre formar dovendo parte integrale del contratto, tutto ciò che nei medesimi si contiene, sarà attendibile, ed obbligatorio per le parti, e si dovrà considerarli come se trascritti fossero per intero nel contratto.

L. La delibera s'intende sempre vincolata alla approvazione Governativa, e non saranno accettabili miglievie fuori d'asta a termini delle vigenti discipline.

LI. Le spese tutte per l'appalto, la stipulazione del contratto, tassa registro, archivio, copie ec., staranno a peso dell'appaltatore.

LII. Il contratto verrà esteso e firmato in quattro originali, da ritenersi due, uno per parte dei contraenti e gli altri ad uso dell'I. R. Governo, e dell'Imp. Regia Contabilità Centrale.

Seguono li Modelli.

z
Mil

S T

TO
servi
orto-

in

R

*i pr
doo
ppe
. I*

code

cia

MESE di

PROTOCOLLO

*endenti mezzi di Trasporto nella Tappa
ndo essere rassegnato al
gio della Liquidazione delle Contabilità
agioneria Centrale in Venezia.*

ovrà essere collante, posta sopra li fogli esterni.

N. . .

MODELLO C.

*ione dei de
come dagli*

II	DES in miglia
Attivo	di piacura

29.

(6) *Scioglimento di alcuni dubbj promossi sulla regolare formazione dei Consigli comunali in quelle comuni aventi più frazioni.*

10 luglio 1834.

N. 24317-3228.

Gov. Dec.

Avendo S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vicerè con ossequiato Dispaccio 22 luglio 1833 N. 7410 dichiarata irregolare la formazione del consiglio del Comune di Rovere di Velo in Provincia di Vicenza perchè le due frazioni di Porcara e Piegara non vi avevano nella dovuta proporzione il competente numero dei consiglieri, il Governo ha ordinato col Decreto 12 giugno anno corrente N. 20605-2759 che la detta decisione esplicativa del Regolamento Amministrativo fosse tenuta per norma nei casi simili.

Sulla intelligenza ed applicazione di questa massima la R. Delegazione di Belluno ha mossi i seguenti dubbj.

a) se essa sia operativa per quelle sole comuni le cui frazioni hanno conti separati o generalmente per tutte.

b) se il numero dei Consiglieri per ogni frazione debba proporzionarsi alla popolazione all'estimo o cumulativamente all'uno ed all'altro.

c) se gli attuali, che non sono così costituiti, debbano dichiararsi irregolari, come lo fu dalla Vicereale Decisione quello di Ro-

vere di Velo, o se basti di rettificarli all'atto della loro rinnovazione.

A scioglimento di tali dubbj e per opportuna regola direttiva della R. Delegazione si dichiara:

ad a) che non facendosi da S. A. I. nessuna distinzione tra le frazioni che hanno interessi separati e quelle che non ne hanno, ma statuendosi una massima generale in base del Regolamento Amministrativo, la massima stabilita è da ritenersi per tutte indistintamente le Comuni;

ad b) che il numero dei Consiglieri deve essere proporzionato all'estimo rispettivo essendo questa la base stabilita da S. A. I. nel caso di Rovere di Velo;

ad c) che basta di rettificare in questo modo i Consigli all'atto della loro rinnovazione come già importa il circolare Decreto 12 giugno che incarica le RR. Delegazioni di farne all'occorrenza le applicazioni opportune.

(7) *È libero alle Vedove ed Orfane la scelta di godere dell'assegno che loro fosse concesso a carico erariale o di riavere per una volta tanto la gratificazione col biennale importo dell'indicato assegno, meno però per quelle cui tale assegno fosse accordato per un determinato tempo, entro il quale si maritassero.*

26 luglio 1834.

N. 24517-1286.

Gov. Circ.

Sua Maestà con Sovrana Risoluzione 9 luglio 1833 si è degnata determinare, che per tutte le orfane d'impiegati civili o d'individui di basso servizio aventi oltrepassata l'età normale, le quali fruiscono un annuo erariale assegno sotto la denominazione di pensione, soldo di grazia, assegno di grazia, sovvenzione per malattia o sostentamento, sussidio etc., ed alle quali questo assegno è stato accordato o coll'indicazione *vita durante*, o sino al ristabilimento della loro salute od eventuale collocamento (matrimonio:) oppure laddove la concessione avesse avuto luogo forse senz'alcuna indicazione della durata, abbiassi ad applicare senza distinzione all'atto del loro matrimonio il favore di lasciar a loro la libera scelta fra la riserva del loro assegno per il caso di loro vedovanza, e la rimutazione per una volta tanto nell'importo di due anni dell'assegno medesimo, e che soltanto nel caso, che ad una

tal orfana fosse stato accordato un erariale assegno per un determinato tempo di uno, due ed anche più anni, e ch'essa dovesse maritarsi in questo frattempo, non abbia a farsi luogo a questo favore, dovendosi solo disporre la sospensione per sempre del di lei assegno dal giorno del seguito di lei matrimonio.

Tanto si comunica per opportuna norma e notizia in esecuzione di ossequiato Dispaccio dell'Eccelsa I. R. Camera Aulica Generale 28 maggio prossimo passato N. 22311.

(8) *Ad un Impiegato per propria colpa traslocato ad un posto con soldo minore non deve assegnarsi altro soldo che quello annesso al nuovo posto, e del soldo maggiore da lui percepito deve disporsi in modo che l'Erario non sia tenuto ad una spesa maggiore della sistemata.*

26. luglio 1834.

N. 24837-1314.

Gov. Circ.

Sua Maestà I. R. con veneratissima Lettera di gabinetto dei 15 giugno p. p. si è degnata di ordinare che in avvenire ad ogni impiegato traslocato per qualche propria colpa ad un posto con soldo minore, non sia assegnato un altro soldo che quello annesso al nuovo posto, e che nel caso contrario il soldo maggiore pri-

mo da lui percelto frattanto non sia accordato a nessun altro in somma che venga disposto di maniera, che alcun fondo per una pratica opposta, non sia tenuto ad una spesa maggiore della sistemata.

Questa veneratissima Sovrana Risoluzione viene comunicata per opportuna norma e notizia in esecuzione di ossequiato dispaccio 21 giugno prossimo passato N. 5794 dell' Eccelsa I. R. Commissione Aulica degli Studj.

(9) *La tassa di esenzione dal servizio militare verrà esatta da quei soli sudditi austriaci coscritti, che chiedessero di emigrare in Baviera e non avessero oltrepassati li ventitré anni di età purchè dalla Reggenza Bavara si proceda con reciprocità.*

10 luglio 1834.

N. 24839-1740.

Gov. Circ.

Sua Maestà I. R. A. con Sovrana Risoluzione del giorno 30 maggio prossimo passato si è degnata ordinare, che venga esatta la tassa di esenzione dal servizio militare da que' soli sudditi austriaci soggetti al servizio delle armi che chiedessero di emigrare nella Baviera, i quali non abbiano ancora oltrepassati li ventitré anni, purchè venga fatto constare, che si

P. II. 1834.

3

proceda con reciprocità per parte della Regia Bavara Reggenza.

Tanto si comunica per opportuna notizia e norma in seguito di Dispaccio dell' Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria in data 19 decorso giugno N. 14491-998 ed in relazione a quanto in proposito disponeva la circolare 21 settembre 1817 N. 29802-4328.

(10) *Correzione di un errore corso nella Notificazione Governativa 15 marzo prossimo passato N. 7708-650 sul termine fissato per la prescrizione delle contravvenzioni alla Sovrana Patente 18 gennajo 1818 sulle armi vietate.*

11 luglio 1834.

N. 24323-2030.

Gov. Circ.

L' I. R. Cancelleria Aulica partecipa con suo Dispaccio 10 aprile prossimo passato N. 9130-831 di aver rilevato che all'articolo 2 del precedente suo aulico Dispaccio 23 gennajo p. p. N. 1548-120 portato a generale notizia colla Governativa Notificazione 15 marzo prossimo passato N. 7708-650 era stata ommessa per errore di scritturazione la particella negativa *non* per cui la proposizione si rese affermativa anzichè negativa.

Come poi nel prelodato Aulico Dispaccio 10 aprile era detto, che quel periodo dovesse leggersi — *in guisa che per procedere contro tali contravvenzioni non sia da attendere*

si che sia terminata l'inquisizione criminale — così questo Governo si affretta di darne conforme Notificazione, significando in pari tempo di aver disposto perchè in questa Gazzetta Privilegiata venga inserito l'errata corregge.

(11) *Le spese di trasporto degli atti dei defunti Notaj per la loro concentrazione nell'archivio stanno a carico dei loro eredi, meno quelle dell'impiegato all'uopo destinato dalla camera Notarile.*

12 luglio 1834.

N. 2036.

Aul. Giud. Disp.

al N. 10847 del Trib. di App.

A scioglimento del dubbio, se le spese occorrenti per la depositazione negli archivj degli atti dei defunti Notaj incombono o meno ai loro eredi, si comunica a codesto I. R. Appello essersi deliberato di concerto coi Senati residenti in Vienna, coll'Aulica commissione legislativa in oggetti giudiziarij, e coll'Aulica Camera generale, che in tutti i casi contemplati dagli articoli 106 108 e 109 del Regolamento Notarile corra obbligo agli eredi di sostenere le spese del trasporto degli atti dei defunti Notaj, e che quelle dipendenti dalla delegazione dell'impiegato destinato dalla Camera Notarile per la loro concentrazione nell'archivio come

tutte le altre della stessa Camera Notarile, cadano sempre a carico dell' Erario,

Siccome già da parte della prelodata Camera Aulica ne è stato avvertito codesto Imperial Regio Magistrato Camerale, così se ne previene colla presente codesto I. R. Appello per opportuna sua norma e per l'ulteriore notificazione da parte sua alle camere di discipline Notarili da esso dipendenti.

(12) *Sovrana Risoluzione che accorda che i Cursori delle Preture siano provveduti di un distintivo consistente in una piastra metallica.*

16 luglio 1834.

N. 17128-2313.

Mag. Cam. Dec.

Si fa conoscere a codesta Ragionateria Centrale che Sua Maestà colla Sovrana Risoluzione dei 25 maggio 1834 si è degnata di accordare che i cursori delle Preture Urbane e forensi possano essere provveduti al pari dei Cursori dei Giudizj Collegiali di un distintivo consistente in una piastra metallica, sulla quale vi sia il nome della Pretura, cui appartiene il rispettivo Cursore.

(13) *I maniaci cessano di essere mantenuti a carico del Regio Erario dal giorno susseguente a quello, in cui la Commissione Politico-Sanitaria li dichiara atti a tornare presso le rispettive famiglie.*

17 luglio 1834.

N. 15746-2114.

Gov. Circ.

Dai Processi Verbali di visita dei maniaci raccolti nello Stabilimento Centrale di Venezia si è conosciuto che la Commissione Politico-sanitaria a ciò destinata dichiara talvolta alcuni individui come atti a restituirsi alle rispettive famiglie, e ne rende queste avvertite affinchè possano venirli a ricevere dal Pio Istituto.

Quantunque savia questa misura, egli è però certo che dal momento in cui la Commissione suddetta dichiara che alcuni individui non sono più da considerarsi maniaci, sino al giorno in cui le loro famiglie di ciò avvisate vengono a riceverli, continuano i medesimi a rimanere nel Pio Stabilimento e quindi a carico del R. Erario; quantunque per la cambiata loro condizione non debbano più gravitare la R. Amministrazione.

Per togliere questo inconveniente e conciliare nel tempo stesso la custodia dei suddetti individui nell'intervallo che passa fra la suddetta dichiarazione, e il loro ritorno alle rispettive famiglie, ha trovato opportuno il Governo di disporre quanto, segue:

1. Che incominciando dal giorno susseguente a quello in cui l'apposita Commissione avrà dichiarato che alcuno dei dementi non si trovi più nel caso di essere mantenuto e curato a carico del R. Erario, tali individui rimangano nell'ospedale a disposizione e per conto della competente R. Delegazione.

2. Che l'I. R. Direzione Generale di Polizia con ogni sollecitudine comunichi alla Regia Delegazione, il giudizio della commissione per gli effetti dell'articolo seguente.

3. Che le RR. Delegazioni ricevute l'avviso come sopra, provvederanno nelle vie regolari, perchè o l'individuo sia trasportato al suo comune per esservi restituito alla famiglia o diversamente collocato, ovvero sia convenuto collo stesso spedale civico per l'ulteriore mantenimento e custodia dell'individuo secondo che loro parerà più vantaggioso all'interesse dei comuni o di chi altro deve pagare.

4. Che la direzione spedisca alle rispettive Delegazioni o mensilmente o trimestralmente il conto dei suoi crediti per esserne pagato o dalle famiglie o dai fondi appositi di beneficenza o dai comuni come sarà giudicato dalla competente Regia Delegazione e sempre a cura delle medesime.

5. Che le contabilità dello spedale consistano in un semplice prospetto, indicante il nome e cognome del demente, comune cui appartiene, giorno del giudizio dell'apposita Commissione, giorni di permanenza successivi; importo del credito e sarà firmato il prospetto dai Signori Direttori ed Amministratori

salvo di produrre li ricapiti di domicilio se fossero chiesti dalla Regia Delegazione e salvo di produrre le polizze delle spese straordinarie che per avventura fossero occorse.

(14) *Viene prescritto che nei Contratti di Appalto delle Ricevitorie Provinciali venga inserito l'espresso patto, che i Ricevitori nella loro qualità di Cassieri Provinciali dovranno custodire i depositi loro affidati in oggetti di pubblica amministrazione.*

17 luglio 1834.

N. 26128-1994.

Gov. Circ.

L' Eccelsa Cancelleria Aulica con ossequiato suo Dispaccio 26 giugno decorso N. 15702 ha trovato di prescrivere che da qui in avvenire nei capitolati di appalti pelle ricevitorie provinciali dovrà venir inserito l'espresso patto, che i ricevitori provinciali nella loro qualità di cassieri provinciali dovranno custodire i depositi, che loro vengono affidati in oggetti di pubblica amministrazione, in natura, e separatamente uno dall'altro tenendoli pure in evidenza speciale, e che ne saranno responsabili, come tutti gli altri depositarj secondo le disposizioni portate dal capitolo XIX del Codice Civile Universale, senza poter pretendere per tale custodia verun compenso: e che nei

capitolati d' Appalto pelle Esattorie comunali venga pure inserito il patto, che apparterrà agli obblighi dell' Esattore comunale di custodire i depositi, che vengono depositati nella Cassa Comunale, o in forza di legge, o dietro ordine delle Autorità pubbliche in natura, e separatamente uno dall' altro, e che ne sarà responsabile, come ogni altro depositario, a termini delle disposizioni portate dal capitolo XIX del Codice Civile Universale, senza poter pretendere per tale incombenza verun compenso.

Nella circostanza però che i capitoli d' appalto per l'esercizio delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali nel venturo triennio sono stati già pubblicati, e che in gran parte ebbe anche luogo la delibera delle relative *imprese*, cotesta Delegazione disporrà perchè il patto sopraccennato debba almeno venire aggiunto ai contratti che sono ancora da concludersi.

(15) *Viene confermata la massima in corso sulla rifusione delle spese occorse per inquisizioni criminali da farsi dalle autorità requirenti alle autorità requisite.*

18 luglio 1834.

N. 24271-2287.

Gov. Nota.

al N. 10915 del Trib. di App.

Fu già dichiarato colla Nota 6 febbrajo anno corrente N. 4170-366 che non si trovava di alterare la massima in corso per la quale le autorità requirenti debbono rifondere alle autorità requisite le spese occorse per inquisizioni criminali essendo *ovvio* e regolare che tutte le spese di un processo sieno sostenute dalla autorità che lo istituisce, e che sola può tenere in evidenza i rimborsi che competessero al Tesoro a carico degli inquisiti non assolti.

Ciò posto, né il caso particolare della R. Pretura di Cividale, né qualche differenza insorta col Tribunale d'Appello in Klagenfurt possono persuadere della convenienza di provocare dalla superiorità che venga una tale massima variata.

E se qualche Tribunale o Pretura di queste Provincie venga requisita di operazioni criminali d'autorità di altra Provincia la quale ricusi o trascuri di rimborsare le spese re-

lative, potrà prestarsi alla Pratura od al Tribunale requisito il rimborso dell'occorsa spesa e ripeterne poi il reintegro dalla competente Autorità superiore senza che vi sia d'uopo di alterare per ciò una massima generale col pericolo che ne derivino più gravi inconvenienti.

(16) *Vengono determinate le competenze di viaggio e diete da accordarsi agli impiegati giudiziarij per le trasferte fuori del luogo di loro residenza, e di una distanza inferiore alle dieci miglia.*

20 luglio 1834.

N. 17593.

Mag. Cam. Nota.

al N. 10911 del Trib. di App.

A soluzione di quesito proposto dall' I. R. Magistrato Camerale di Milano, in riguardo al trattamento delle spese di viaggio e diete da accordarsi ad impiegati giudiziarij, i quali destinati per qualche operazione fuori della loro residenza ad una distanza inferiore alle miglia dieci, non potessero restituirsi al loro posto nel giorno medesimo dell'accesso S. A. I. e R. il Serenissimo Arciduca Vicerè si è degnata di decidere con ossequiato Dispaccio 13 antecedente N. 6979-2 quanto segue:

» A tenore delle normali che trovansi in

„ vigora nelle altre Provincie Austriache, e
 „ che debbono essere estese anche al Regno
 „ Lombardo-Veneto, gli impiegati dei giudizj
 „ collegiali in occasione di trasferte officiose
 „ in oggetti criminali che avvenissero in una
 „ distanza anche minore di due ore ossia
 „ dieci miglia dalla residenza del Tribunale,
 „ vanno trattati, relativamente alle diete, in-
 „ tieramente secondo le direttive generali (cioc-
 „ chè venne applicato anche agl'impiegati sa-
 „ nitarij) in maniera che debbano ricevere le
 „ spese di viaggio e le diete senza riflesso alla
 „ distanza del luogo di residenza, e che in
 „ quei casi nei quali l'oggetto potrà essere e-
 „ saurito compiutamente entro mezza giornata
 „ compreso il viaggio, debbano percepire la
 „ mezza dieta, sempre a tenore delle tariffe
 „ che sono in vigore per le diverse categorie
 „ dei rispettivi impiegati “.

Tanto si ha l'onore di far conoscere
 a codesto Inclito I. R. Tribunale d'Appello
 per sua regola, e per la relativa applicazione
 negli avvenibili casi.

44.
(17) *Viene richiamato in vigore il divieto di usare il titolo di N. U. (nobil uomo) o di Patrizio Veneto verso gl' individui delle famiglie già ascritte al Veneto Patriziato od ai preesistiti Consigli Comunali di terra ferma.*

13 luglio 1834.

N. 3650:
P.

Pres. Gov. Circ.

Dopo la conferma dell' antica nobiltà accordata da Sua Maestà I. R. a tutte le famiglie già ascritte al Veneto Patriziato, come pure a quelle che facevano parte dei preesistiti consigli comunali della terra ferma, gli individui componenti le stesse famiglie godono dei diritti e titoli della nobiltà austriaca, e devono quindi astenersi da qualunque denominazione che non sia in vigore nelle altre Provincie della Monarchia.

Egli è perciò che l' Aulica Superiorità aveva ordinato fin dagli anni 1818, e 1827, che non si abbia più ad usare in nessun incontro il titolo di N. U. (nobil uomo) oppure quello di Patrizio Veneto, non competendo ai rispettivi individui altra denominazione fuorchè quella di nobile, qualora non fossero fregiati di più elevati gradi di nobiltà.

Constandomi, che questa norma non sia stata sempre osservata, stimo opportuno di prevenire codesta I. R. Delegazione, Direzione

generale di Polizia, Ufficio di Censura, e censore della gazzetta privilegiata per la più esatta osservanza in tutti i casi eventuali,

(18) *Viene richiamata in osservanza la Sovrana Risoluzione 12 luglio 1815, che accorda alle Fabbricierie delle Chiese la esenzione dalla tassa registro pei legati a loro favore disposti.*

24 luglio 1834.

N. 25926-3712.

Gov. Ciro.

In punto: che male si addebitassero tasse di eredità e legati alle Chiese, la fabbriceria parrocchiale de' SS. Ermagora e Fortunato di Venezia, aveva fatta particolare rimostranza in caso suo; e dall'I. R. Magistrato Camerale ne le fu fatta ragione coll'esenzione di tassa registro, a termini della religiosissima Sovrana Risoluzione 12 luglio 1815, inserita già nella Collezione delle Leggi, e in piena attività.

Questo I. R. Governo, in conseguenza di tal fatto annunziatogli, interessò l'I. R. Magistrato Camerale, a generalizzare l'istruzione a' suoi Uffizj dipendenti, per togliere ogni equivoco di ristretta applicazione della prefata Sovrana Risoluzione, estendendo cioè anche a favore delle Chiese l'esenzione di queste tasse poi legati per esse disposti, o che andranno a

disporsi. E l' I. R. Magistrato Camerale significò come a tal fine, richiamò gli Uffizj del Registro, con sua Circolare 8 luglio corrente N. 14152-3198, a tener esenti da Tassa-Registro i pii legati alle fabbricerie.

Codesta I. R. Delegazione Provinciale renderà quindi di conformità notiziate le Amministrazioni ecclesiastiche e Fabbricerie che le dipendono, a rispettiva confortante norma.

(19) *Si dichiarano esenti dal bollo gli avvisi pubblicati pei Comuni o dai Comuni stessi in quanto non riguardino l'amministrazione dei beni allodiali.*

24 luglio 1834.

N. 26183-3467.

Gov. Circ.

In seguito a dichiarazione dell'I. R. Magistrato Camerale si previene codesta Delegazione per sua notizia e per la relativa osservanza, che gli avvisi che si pubblicano dai RR. Commissarj Distrettuali, pei Comuni, o dai Comuni stessi, quando non riguardino l'amministrazione particolare dei beni allodiali, sono esenti da bollo a termini dell' articolo 53 della Legge 21 maggio 1811.

(20) *Scioglimento di alcuni dubbj promossi sull'esclusione dal carico di Deputato, od Agente Comunale degli individui, che sono fra loro parenti od affini nei gradi vietati dall'Italico Decreto 6 giugno 1806.*

24 luglio 1834.

N. 26693-3542.

Gov. Circ.

Sui dubbj stati promossi:

a) Se l'esclusione dall'Ufficio di Deputati all'Amministrazione Comunale di quegli individui che sono fra loro parenti od affini nei gradi vietati dal Decreto italiano 6 giugno 1806 debba estendersi anche ai sostituti dei Deputati medesimi.

b) E se il figlio d'un sostituto di un Deputato possa nel Comune medesimo esercitare la mansione di Agente Comunale.

L'Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria Unita col riverito suo Decreto 3 luglio corrente N. 16913-1585 si è compiaciuta di dichiarare:

ad a) che gli stessi motivi che inducono a non ammettere la parentela e la affinità fra i Deputati di una medesima Amministrazione Comunale, devono pur consigliare d'impedire un tal vincolo fra i loro sostituti, e quindi non esservi dubbio che le disposizioni dell'anzidetto Decreto chiamato in vigore colla Sovrana Risoluzione dei 28 giugno 1819 sono applicabili anche ai sostituti dei Deputati Comunali.

ad b) e che seguendo lo spirito dell'ar-

articolo 99 del Regolamento Organico 4 aprile 1816, devesi ugualmente ritenere, essere esclusi dal posto di Agente Comunale, in una medesima Amministrazione Comunale, i padri, i figli ed i fratelli dei sostituti ai Deputati.

Questa Superiore Risoluzione viene comunicata a codesta R. Delegazione per sua norma e contegno, dovendo essa darne parte ai RR. Commissariati Distrettuali, e col mezzo dei medesimi a tutte le Comuni della Provincia.

(21) *Sovrana Risoluzione che accorda alle due Raffinerie di Zucchero in Venezia Reali e Giuriato l'introduzione dei loro fabbricati oltre la linea doganale senza limitazione di quota sino a nuove disposizioni.*

24 luglio 1854.

N. 16733-2659.

Mag. Cam. Circ.

S. M. I. R. con graziosissima Risoluzione 4 giugno a. p. degnossi accordare fino a nuove disposizioni alle Raffinerie di Zucchero delle Ditte Reali e Giuriato già esistenti in Venezia avanti l'attivazione del Portofranco, l'introduzione esente oltre la linea doganale dei loro fabbricati senza limitazione di quota, ma però

49

in proporzione dello Zucchero greggio da esso
daziato con la tassa portata dalla vigente Ta-
riffa per le Raffinerie nazionali.

Tale Sovrano favore dev'essere nella sua
esecuzione disciplinato nelle forme e con le cau-
tele stabilite nelle apposite Istruzioni approvate
dall'Eccelsa I. R. Aulica Camera con ossequia-
to suo Dispaccio 14 giugno prossimo passato
N. 20332-695 di cui rimettonsi qui uniti alcu-
ni esemplari per lume e notizia di codesta In-
tendenza.

Seguono le Istruzioni.

DISCIPLINE

per le Raffinerie di Zucchero in Venezia.

1. Alle due Raffinerie di Zucchero esistenti nel Circondario della Franchigia venendo per graziosissima Sovrana concessione accordata *fino ad ulteriore disposizione* l'introduzione esente nella Monarchia delle rispettive produzioni, purchè si abbia a pagare il dazio di entrata comune alle altre fabbriche nazionali esistenti entro la linea daziaria, resta fermo il disposto dall'Art. 66 del Regolamento 22 Dicembre 1829, e viene fissato il rapporto proporzionale ivi contemplato nel calo di lavorazione del *tre* per 100 in quanto alle *farine bianche*, e del *quattro* per 100 per le altre *farine*.

Fatta detrazione di questo calo dalle farine sottoposte a dazio, resta concesso ai Raffinatori per le quantità residue d'introdurre con esenzione da daziale tributo nelle parti della Monarchia giacenti entro la linea doganale per le farine bianche il *settatacinque* per 100 in candito, raffinato, e lumpen, ed il *venticinque* per 100 in altri prodotti, per le altre qualità poi di farine il *sessanta* per 100 nelle prime tre accennate qualità, ed il *quaranta* per 100 negli altri prodotti.

2. Queste disposizioni concernenti tanto il calo di lavorazione, che le quantità dei prodotti introducibili all'interno debbono riguardarsi come provvisorie soltanto, libero restando all'Autorità Superiore di farvi in ogni

tempo quelle modificazioni che reputasse opportune:

3. Le farine di Zucchero destinate alle lavorazioni, i di cui prodotti devono spedirsi all'interno; vengono presentate alla Dogana; la quale col mezzo de' suoi Impiegati ne rileva la specie e quantità come nelle altre manipolazioni doganali per esigere il dazio dalla Tariffa fissato per le farine ad uso delle Raffinerie. Successivamente si effettua l'amalgamazione del carbone animale colle farine seguendo le norme prescritte dalla Notificazione 20 Maggio 1831. La bolletta di pagamento che si emette dalla Dogana serve all'introduzione delle farine nelle Raffinerie, ed ha la validità di sei mesi fissata dall'altra Notificazione 8 aprile 1834; entro il quale periodo l'operazione dev'essere ultimata.

4. Compiuta la lavorazione dei pani di Zucchero e prima che sieno perfettamente asciutti vengono marcati col bollo prescritto dalle Notificazioni 20 maggio 1831, primo giugno 1832; e 21 dicembre 1833; dopo di che sortono dall'officina di lavorazione, e possono essere trattiene nelli Magazzini della Fabbrica sempre dietro avviso datone alla Dogana; previo il suo assenso, e con indicazione nel Registro di Fabbrica di cui all'Art. 6; del sito preciso in cui s'attrovano.

5. Gli Zuccheri da spedirsi all'interno sopra dichiarazione ossia certificato di vendita del fabbricatore o di suo legittimo rappresentante vengono dal Magazzino tradotti alla Dogana che fece il daziato delle farine, la quale

dopo le ispezioni solite praticarsi agli Zuccheri Nazionali per la rilevazione del loro peso, e riconoscimento dei bolli, fa assicurare i colli col piombo o suggello d'Ufficio, e legittima la merce con bolletta rossa, che si riferisca a quella di dazio pagato.

Nell'estesa della bolletta la Dogana si attiene alle cautele apposite stabilite per le spedizioni delle merci da Venezia all'interno, ed eseguita la spedizione del genere al destino, passa ad effettuare la corrispondente annotazione di scarico nell'apposito Registro di cui appresso, ritenuto che il peso dei prodotti dev'essere quello a netto.

6. Tanto la Fabbrica come la Dogana devono tenere appositi Registri delle farine introdotte, delle produzioni conseguite, e delle spedizioni che si effettuano all'interno a difalco od a saldo delle prime. I Fabbricatori hanno l'obbligo di far risultare sempre nei loro Registri in evidenza i diversi prodotti come candito, raffinato, lumpen, bastern, rosso di fabbrica, e sciollo separatamente, e di descriverli esattamente e distintamente nelle spedizioni per l'interno della linea doganale; la Dogana d'altronde è responsabile onde le presentate dichiarazioni corrispondano esattamente col genere da spedirsi, e le qualità dei generi regolarmente verificate vengano pure esattamente riportate nei Registri servienti di controlleria alle Raffinerie, e che sieno descritte con chiarezza nelle Bollette che rispettivamente emettono.

7. Passato un anno dell'attivazione delle

presenti discipline, e così d'anno in anno successivamente deve la Dogana produrre all' Intendenza un Prospetto che dimostri:

a) la quantità delle farine di Zucchero bianche, e d'ogni altra qualità introdotte da cadauna Raffineria;

b) la quantità delle differenti specie dei ritratti prodotti;

c) il calo di lavorazione;

d) la quantità e qualità dei prodotti spediti sotto l'osservanza delle vigenti discipline esenti da dazio nell'interno della linea doganale;

e) la differenza infine effettivamente verificatasi tra il *peso sporco delle farine*, sopra cui devesi calcolare il dazio, ed il *peso netto*, secondo il quale deve computarsi il calo.

Questo Prospetto deve rimettersi dall'Intendenza al Magistrato Camerale con opportune osservazioni.

8. Il locale della Raffineria per effetto del concesso privilegio viene considerato come una dipendenza del territorio interno e quindi soggetto alla giurisdizione della Dogana, ed alla sorveglianza della Commissione apposita.

9. Il Fabbricatore è personalmente responsabile del regolare andamento sotto ogni rapporto della sua Fabbrica, e quindi deve vegliare che si eseguisca a dovere la mista di tutto il materiale di fabbricazione col carbone animale; che sieno esattamente tenuti li Registri di fabbrica; che non sia introdotta nella fabbrica veruna quantità di farina di Zucchero senza essere stata prima alla Dogana denunziata; che tanto i prodotti della fabbricazione

come le vendite vengano sempre riportate chiaramente ed esattamente nei Registri; che sopra tutto vi si pongano in evidenza le farine di Zucchero destinate alla fabbricazione per la franchigia, e per l'estero separatamente dallo Zucchero greggio che viene daziato per l'interno, e dai prodotti derivati da quest'ultimo, che infine lo stato delle scorte dello Zucchero greggio, e dei prodotti della Raffineria debba corrispondere sempre esattamente col contenuto dei Registri.

10. Ogni irregolarità od inesattezza essenziale nella tenuta dei Registri: ed in specialità se una cotta non eseguita venisse esposta come seguita; se la quantità dell'impiegato materiale o del ricavato prodotto non fosse esattamente riportata; se venisse celata una vendita fatta, o falsamente indicata una non eseguita ec. ec. tutto ciò viene riguardato come un attentato contrabbando e punito colle penalità stabilite dalle vigenti Leggi e Regolamenti per le contravvenzioni di tali generi secondo le circostanze, e le qualità per le quali ebbe luogo l'irregolarità od inesattezza nella tenuta del Registro.

11. Vietata essendo l'introduzione nella fabbrica di farine di Zucchero non preparate col carbone animale, viene per altro permesso alle Raffinerie di verificare delle lavorazioni per lo smercio all'estero, o per i consumi della franchigia colla condizione portata dall'Art. 67. del Regolamento 22 Dicembre 1829, a tenore del quale tali lavorazioni esser devono conosciute e permesse dalla Finanza. Inoltre i

pani di Zucchero che si formassero con tale destinazione devono essere contrassegnati con una marca di fabbrica diversa da quella ch'è fissata per le produzioni destinate all'interno, essendo assolutamente vietato sotto pena di contrabbando di applicare quest'ultimo bollo alle produzioni destinate per l'estero o pei consumi della franchigia.

Venezia 14 luglio 1834.

(22) *Sovrana Risoluzione che proibisce il commercio girovago di libri, stampe, e quadri di ogni sorta.*

25 luglio 1834.

N. 26872-2523.

Gov. Circa.

È venuto a cognizione di Sua Maestà I. R. A. che nelle Provincie Italiane si esercita il commercio girovago di libri, e rami senza che gli individui, che se ne occupano, vengano ripresi per questo disordine contrario alle leggi.

Per l'eseguimento dei Supremi comandi relativi il Governo invita codesta I. R. Direzione Generale di Polizia, ed I. R. Delegazione Provinciale a verificare esattamente se, ed in quale estensione sussista il rimarcato abuso nella sua Provincia, dando in caso le più efficaci disposizioni per farlo cessare, e proce-

dendo contro i trasgressori a termini dei veglianti Regolamenti, pei quali è vietato in generale il commercio girovago così per le case come per le strade di libri, stampe, e quadri di ogni sorta.

(23) *Viene prescritto alle prime Istanze Giudiziarie di usare tutta la possibile diligenza e sollecitudine nel riconoscere lo stato dei maniaci soggetti alla rispettiva loro giurisdizione.*

29 luglio 1834.

N. 27577-2283.

Gov. Circ.

Sopra le domande di qualche R. Delegazione avendosi interessato l'I. R. Tribunale di Appello di eccitare le Prime Istanze Giudiziarie ad usare tutta la possibile diligenza e sollecitudine nel riconoscere lo stato dei maniaci soggetti alla rispettiva loro giurisdizione, ebbe ora il suddetto Appellatorio la compiacenza di assicurare il Governo, come da Nota 16 andante N. 8483; che tale eccitamento venne dal medesimo diramato. Ciò sia di opportuna norma a codesta R. Delegazione la quale dovrà vegliare affinchè anche per parte delle Autorità Amministrativo-politiche sia usata la debita osservanza delle discipline prescritte dai vigenti Regolamenti in questo argomento.

(24) *Schiarimenti alle Istruzioni pei farmacisti pubblicate colla Notificazione 15 passato marzo N. 7535-634 sul tirocinio come assistenti e sugli studj da farsi dai giovani che si dedicano all'Arte farmaceutica.*

30 luglio 1834.

N. 25357-2065.

Gov. Notif.

Nelle Istruzioni pei farmacisti pubblicate colla Governativa Notificazione 15 passato marzo N. 7535-634 è già stato indicato come i giovani che si dedicano all'Arte Farmaceutica devono prima di presentarsi all'Università subire un tirocinio di anni quattro, e militare come assistenti presso un approvato speciale.

A complemento e rischiarimento della prefata disposizione si fa ora noto al pubblico, che le suddivisate incumbenze di assistente in una pubblica farmacia nell'interno dello Stato, ha una durata eguale a quella del tirocinio cioè di anni quattro.

Nella stessa occasione viene dedotto a comune intelligenza che il corso farmaceutico nella Università, a cominciare dal prossimo futuro anno scolastico, deve essere di due anni.

Nel primo s'insegnano :

La Mineralogia, la Zoologia, la Botanica: nel secondo la Chimica generale, e la Farmaceutica.

(25) *Istruzioni e norme da osservarsi nei casi in cui si tratti della vendita all'asta di beni dati in retrodazione.*

31 luglio 1834.

N. 26943-2040.

Gov. Circ.

Sopra un caso particolare di un dubbio insorto sulla validità della vendita all'asta fiscale di beni retrodati, perchè prima non era seguita l'oppignorazione dei frutti, o perchè seguita fuori del trimestre indicato dal Regolamento 30 aprile 1824; l'Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria Riunita ha trovato di dichiarare con Dispaccio 1 luglio finiente Numero 2233 quanto segue:

Che la Patente Sovrana 18 aprile 1816 tracciando le condizioni sotto le quali sole la vendita di un immobile per debito d'imposte si può ritenere legalmente eseguita, indica espressamente, che tali discipline si dettano per norma della procedura dell'Esattore Comunale.

Che il loro adempimento precede necessariamente pria che un immobile possa qualificarsi per retrodato; ma che quando poi sia divenuto tale, esso soggiace alle disposizioni espresse nel § 74 per le quali può aver luogo dello stesso secondo le circostanze la vendita per asta o fuori d'asta ovvero l'amministrazione, intanto che la rendita abbia pareggiato il debito.

Che la Patente 1816 ammette adunque an-

che l'immediata vendita di retrodati a saldo del debito inerente ai medesimi;

Che il successivo Regolamento 30 aprile 1824 non contiene nè poteva contenere alcuna inibizione di vendita ogni volta che non vi procedesse una novella oppignorazione di frutti;

Che desso parla anzi nella prima sua sezione degli esperimenti di vendita e non passa che nella seconda a vergare le prescrizioni sull'oppignorazione delle rendite, a riguardo delle quali si dice a ragione nel § 13 che l'acquisito diritto di pegno si estende ai frutti d'ogni specie.

Che combinando questo articolo coi §§ 56 59 della Patente è chiaro non trattarvisi, che di convalidare la sussistenza del pieno diritto di sequestrazione dei frutti senza che per ciò se ne prescriva impreteribilmente l'applicazione innanzi di passare alla vendita del retrodato;

Che l'ingiunzione accennata al § 1. che cioè le vendite abbiano da seguire nel trimestre di maggio, giugno e luglio, non è alligata alla comminatoria della nullità delle vendite in altra epoca fatte; ma è invece una mera prescrizione pel regolare ordine interno, per cui la relativa inosservanza può meritare un rimarco supposto che in fatti si intendesse nel 1824 di limitare al detto trimestre gli esperimenti di vendita de' retrodati; ma il tenore della disposizione non ne fa dipendere la validità della vendita.

Tanto si comunica per opportuna norma ed esecuzione.

(26) *Sovrana Risoluzione che stabilisce le modalità con le quali possono di nuovo venir date le ripetizioni private scolastiche presso le Scuole Normali e Maggiori.*

24 luglio 1834.

N. 27411-1703.

Gov. Circ.

Sua Maestà l'Imperatore e Re mediante veneratissima Risoluzione del giorno 29 prossimo passato giugno si è graziosamente degnata di permettere che presso le Scuole Normali e Maggiori possano venir date di nuovo ripetizioni private scolastiche, sotto le seguenti modalità:

a) Sarà obbligo de' Maestri, di ammettere gratuitamente alle ripetizioni private scolastiche tutti gli scolari poveri, giacchè appunto questi abbisognano maggiormente di ajuto, e con ciò si allontana da' Maestri il sospetto di venalità, e parzialità;

b) Le ripetizioni private scolastiche devono essere date immediatamente dopo le ore di scuola, onde per tal modo impedire, che i fanciulli nell'intervallo fra le ore di scuola e quelle della ripetizione si distraggano e dimentichino ciò che hanno già appreso;

c) Si terranno le ripetizioni private scolastiche giornalmente eccettuati i giorni feriat.

In conseguenza delle premesse determinazioni, dell'analogha dichiarazione pervenuta dall'Eccelsa Aulica Commissione degli studj coll'ossequiato Dispaccio 4 cadente N. 4055-1015

resta derogato alle disposizioni contenute nella precedente Circolare 28 giugno 1832 N. 21440, ad eccezione però di quelle, che stabiliscono il modo con cui si deve procedere relativamente all'onorario per le ripetizioni private scolastiche da darsi per parte degli Ecclesiastici regolari.

(27) *Viene stabilito che star debba a carico del deliberatario oltre tutte le spese dell'asta del rogito ecc. anche l'importo del bollo, nei casi, in cui il bollo è prescritto.*

31 luglio 1834.

N. 27630-3654.

Gov. Dec.

Dappoichè, l'articolo 1089 del Codice dei Podestà e Sindaci, riportandosi all'articolo 47 del Decreto 1.º Maggio 1807 chiaramente determina, che tutte le spese dell'asta, del rogito, ec. star debbano a carico del deliberatario e non dei Comuni, devesi conseguentemente ritenere che anche l'importo del bollo, per quei casi nei quali il bollo è prescritto, gravitar debba i deliberatarj.

(28) *Viene determinato quando siano da accordarsi ai Medici e Chirurghi le competenze per le visite che fanno ai Coscritti*

54. luglio 1834.

N. 27932-1982:

Gov. Circ.

Sul quesito se ai Medici e Chirurghi Provinciali che vengono impiegati in oggetti della leva militare possa o meno, competere l'indennizzo stabilito dal Regolamento economico pei fisici che assistono la commissione di leva, Sua Altezza Imperiale il Serenissimo Arciduca Vice Re con Dispaccio 21 corrente N. 7363, si è degnato determinare quanto segue:

« Alloraquando i Medici e Chirurghi Provinciali vengono chiamati per turno cogli altri Medici e Chirurghi civili alla visita dei coscritti durante la leva, essi adempiono ad un dovere non già della propria carica ma bensì della propria professione. Essi hanno quindi un diritto ad ottenere lo stesso trattamento dei Medici e Chirurghi civili e non possono loro negarsi le competenti diete. Da tale norma debbono soltanto eccettarsi i casi

„ isolati di qualche visita occorrente fuori del
 „ tempo di leva nei quali questo servizio deve
 „ essere prestato dal Medico o dal Chirurgo
 „ di Delegazione senza alcun particolare com-
 „ penso „.

Questa Superiore dichiarazione, che le
 RR. Delegazioni faranno conoscere ai Medici
 e Chirurghi Provinciali, servirà di norma nel-
 la liquidazione delle loro competenze per tal
 titolo.

A G O S T O

(29) *I Coscritti, che in modo fraudolente e proibito dalla Legge presentano un supplente, perdono il beneficio, e sono in persona tenuti a supplire agli obblighi di Coscrizione.*

1.º agosto 1834.

N. 25829-1821.

Gov. Notif.

Un Dispaccio dell'Imp. Regia Cancelleria Aulica Riunita in data del 12 giugno prossimo passato N. 14471-997 porta quanto segue:

» Sopra rapporto umiliato a Sua Maestà
» I. R. A. sul modo da contenersi nei casi,
» ove un supplente d'accordo col coscritto
» si è reso colpevole d'una truffa per essere
» accettato come supplente, Sua Maestà I. R.
» A. con venerata Risoluzione 30 prossimo
» passato maggio, si è degnata di ordinare,
» che venga pubblicata una nuova disposizione
» a tenore della quale gli individui che hanno
» presentato dei supplenti in modo fraudolente
» proibito dalla Legge, in conseguenza di tale
» delitto perderanno il beneficio di poter pre-
» sentare un supplente e dovranno adempire

» in persona agli obblighi della coscrizione
» militare ».

In esecuzione pertanto degli ordini espressi di Sua Maestà I. R. A., e dell'Imp. Regia Cancelleria Aulica Riunita si rende nota la succennata Sovrana Risoluzione a comune intelligenza e norma.

(30) *Sovrana Risoluzione che fissa la misura daziaria d'importazione nelle Provincie situate entro la linea Dogonale pei Vini della Dalmazia a parità dei Vini d'Istria e del Litorale.*

1.^o agosto 1834.

N. 27083-923.

Gov. Notif.

Sua Maestà I. R. A. mediante Sovrana Risoluzione del 9 maggio prossimo passato si è degnata di ordinare, che i Vini della Dalmazia riguardo alla misura daziaria di importazione nelle Provincie situate entro la Linea Doganale vengano trattate a parità dei Vini d'Istria e del Litorale.

In conformità di che tutti i Vini prodotti nei territorj dipendenti dal Governo della Dalmazia e nelle Isole del Quarnero nella loro importazione sopra la Linea daziaria generale, soggiacciono, invece dell'attuale Dazio di Fiorini due al Centinajo sporco, al modificato dazio di Fiorini uno al centinajo sporco, cor-

P. II. 1834.

5

rispondente a Lire cinque Centesimi trentasei per ogni quintale metrico a peso sporco.

Di tale agevolezza hanno da godere i Vini della Dalmazia sotto le stesse precise misure precauzionali contro l'eventuale contrabbando che sono in vigore per l'agevolezza daziaria, concessa agli Olj della Dalmazia, le quali consistono in ciò che segue:

1. I Vini di Dalmazia che nella loro introduzione sopra la Linea daziaria generale hanno da godere della menzionata agevolezza, debbono essere scortati da un Certificato di origine emesso dall'Autorità Politica della Dalmazia, il quale contenga la dichiarazione, che tali Vini sono un prodotto della Dalmazia vale a dire dei Circoli (Delegazioni) di Zara, Spalato, Ragusa, Cattaro, e delle Isole del Quarnero, e colla precisa indicazione della località in cui furono prodotti.

2. L'Ufficio daziario Dalmato d'onde i Vini escono dalla Dalmazia deve applicare ai recipienti i sigilli d'Ufficio, e rilasciare una bolletta d'uscita relativa in cui è da farsi riferimento al predetto certificato d'origine, e da indicare la specie e le marche dei recipienti, e così il numero degli apposti sigilli.

3. Scortati da questi documenti, e coi sigilli illesi, debbono i Vini giungere all'Ufficio daziario della Linea doganale generale, il quale dietro regolare ispezione trovando il tutto a dovere, unisce i documenti al proprio registro daziario e rilascia invece alla parte, a norma della dichiarazione della medesima, o una bolletta di pagamento di consumo, od una

bolletta d'assegno per consumo nella quale dev'esserre sempre chiaramente espressa l'avvertenza che i Vini rispettivi furono riconosciuti per Vini di produzione della Dalmazia e che fruiscono del favore daziario.

4. I recipienti con entro Vini che debbono godere dell'agevolezza del Dazio possono in un Porto-franco venire scaricati soltanto sotto sorveglianza dell'Ufficio daziario, e depositati in un magazzino d'Ufficio daziario, o per lo meno in uno che si trovi sotto Controllo o contro chiave di un Ufficio daziario.

5. L'emissione dei certificati d'origine, e delle bollette d'uscita, e così la sigillazione dei recipienti di che si è parlato di sopra, avranno luogo senza verun pagamento di competenza.

Tanto si deduce a pubblica notizia in obbedienza degli ordini superiori portati dal Dispaccio dell'I. R. Camera Aulica Generale del 20 maggio prossimo passato N. 20819.712.

(31) *Contro un inquisito o condannato criminale in cui concorra anche una contravvenzione alla legge sul porto, e detenzione d'armi vietate, ed anco a precetto politico, per tale contravvenzione dovrà procedere e proferire giudizio la Pretura Urbana del Capoluogo di Provincia, benchè egli sia stato colto fuori della giurisdizione della Pretura medesima.*

1.º agosto 1834.

N. 27729-2385.

Gov. Circ.

Dopo la pubblicazione della veneratissima Sovrana Risoluzione 14 gennajo recato dall'ossequiato Dispaccio dell' Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria Riunita 22 detto mese N. 1648, e portata a comune notizia colla Governativa Notificazione 15 marzo p. p. N. 7708-650, venne già il caso di delegare specialmente all'inquisizione e giudizio delle contravvenzioni alla Sovrana Patente 18 gennajo 1818 concorrenti con un delitto, la istanza politica del Capoluogo di Provincia, ove già l'inquisito o il condannato criminale si trova, quantunque l'inquisito stesso fosse stato colto nella giurisdizione di un'altra istanza politica, e ciò per evitare traduzioni dispendiose e pericolose, e che in casi di contravvenzioni già quasi sempre comprovate dal processo verbale d'arresto, non avrebbero uno scopo proporzionato nelle maggiori facilità di avere gli esami dei testimoni.

La massima sollecitudine nel giudizio, il pericolo della traduzione che per tal modo si evita, il risparmio di spesa, che si consegue non facendo luogo a queste pericolose traduzioni, essendo ragioni costanti, han fatto sentire al Governo la convenienza che (nel caso di concorso di un delitto con una contravvenzione alla legge sul porto, e detenzioni d'armi vietate ed anche a precetti politici, nei quali in forza delle Notificazioni 17 novembre 1821 N. 44883-5477 e 11 novembre 1825 N. 42867-5042 la processura criminale non può essere riunita colla processura per la contravvenzione) in via di massima, ed in analogia al § 287 del Codice Penale Parte II venisse delegata la Pretura Urbana del Capoluogo di Provincia, ove risiede il Tribunal inquirente pel delitto, a procedere e proferire giudizio in confronto dell'inquisito imputato di contravvenzione alla Patente Sovrana 18 gennajo 1818 ed anche ai precetti politici, quantunque l'inquisito stesso sia stato colto fuori della giurisdizione della Pretura Urbana medesima.

Rassegnata all'Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria Riunita la suindicata proposta si è desisa compiaciuta di approvarla con suo Dispaccio 10 luglio scaduto N. 17530-1622 e di autorizzare conseguentemente il Governo a rilasciare in via di massima le opportune disposizioni.

Perchè riporti il pieno suo effetto la proposta misura superiormente sancita il Governo ne previene di conformità codesta R. Delegazione avvertendola in pari tempo che è stato interessato questo I. R. Tribunal d'Appello ad

ordinare ai da esso dipendenti II. RR. Tribunali Provinciali di rimettere in questi tali casi alla locale R. Pretura Urbana gl'inquisiti per la relativa processura, e pronunziazione di sentenza.

Con apposita Circolare Delegatizia saranno di conformità istruite le Preture tutte per loro norma avvertendo la Pretura Urbana che in via di massima viene delegata a procedere in confronto degli inquisiti, che le verranno rimessi dal locale I. R. Tribunale Provinciale.

(32) *Trattamento Daziario sì nell'entrata che nell'uscita del carbone animale.*

1.º agosto 1834.

N. 18719-2996.

Mag. Cam. Circ.

Il carbone animale anche dopo che servi alla raffinazione dello Zucchero deve trattarsi dagli Ufficj Doganali nell'entrata e nell'uscita in parità di quello che non fu ancora adoperato per detto uso applicandosi il daziale tributo alla posizione N. 410 della vigente Tariffa.

Di tale deliberazione emessa da Sua Altezza Imperiale Reale il Serenissimo Arciduca Vice Rè con ossequiatissimo suo Dispaccio 24 decorso luglio N. 7432 rendonsi prevenute le RR. Intendenze per opportuna notizia, e per direzione e norma degli Ufficj Doganali dipendenti.

(33) *Il trattamento Daziario per la Morfina semplice non meno che l'acchetato, ed il solfato di Morfina sarà quello dell'Oppio con L. 5:89 per libbra nell'entrata e Cent. 49 nell'uscita, giusta la posizione 267 della vigente Tariffa.*

1.^o agosto 1834.

N. 18816-3016.

Mag. Cam. Circ.

L' Eccelsa I. R. Aulica Camera generale con ossequiato Dispaccio 12 luglio decorso N. 28736-944 ebbe a dichiarare che la *Morfina* semplice non meno che l'acchetato ed il solfato di Morfina non essendo ch'estratti dell'oppio, venendo adoperato pel medesimo uso, ed avendo un prezzo molto maggiore dovranno d'ora in avanti essere trattati dalle Dogane come l'oppio, e quindi sottoposti al Dazio di entrata in L. 5:89 per libbra metrica, e di uscita in centesimi 49 giusta la posizione N. 267 della vigente tariffa generale.

Le Intendenze ne istruiranno gli Uffizj daziarij, onde regolare il diverso contegno di taluni di essi, che applicavano la Morfina sia semplice, come ridotta in acchetato o solfato qual *Medicinale composto non tassato a parte.*

⁷²
(34) *Vengono escluse le cambiali per cauzione, degli appalti di lavori d'acque e strade e di qualunque altro genere di opere pubbliche.*

2 agosto 1834.

N. 25392-2497.

Gov. Circ.

Sulla contraria proposta fatta da una Magistratura Provinciale, il Governo dichiara che come nei lavori d'acque e strade, così anche in qualunque altro genere di opere pubbliche non sieno d'ammettersi le cambiali per cauzione degli appalti relativi.

Il che servirà a codesto Ufficio di regola e norma.

(35) *Fabbriche di Zucchero di Barbabietola nella Provincia della Gallizia, e numeri coi quali verranno contrassegnati i pani di Zucchero unitamente alla lettera majuscola G.*

3 agosto 1834.

N. 19212-3087.

Mag. Cam. Circ.

L'Elenco che rimettesi unito e che venne testè comunicato dall' Eccelsa I. R. Aulica Camera con rispettato suo Dispaccio 15 luglio decorso N. 26890-2505 dimostra quante fabbriche di Zucchero di barbabietola esistano nella Provincia della Gallizia e di quali numeri debbono esse servirsi per contrassegno dei pani di Zucchero unitamente alla lettera majuscola G.

Le Intendenze ne daranno comunicazione agli Uffici Doganali dipendenti per opportuna loro intelligenza e la Centrale Ragioneria lo terrà per notizia.

Segue l' Elenco.

E L E N C O

*Delle Fabbriche di Zuccheri esistenti in Gallizia del Numero stabilito
per cadauna di esse.*

74

N. della posi- zione	LUOGO	DISTRETTO	PROPRIETARIO	Numero Lettera	
				per il contrassegno dei prodotti	
1	Olzanica	Zloczow.	Conte Fresnel e Gio. Depont	33	G.
2	Sokolowka.	Bezezan	Stanislao de Mrozowiecki	34	detto
3	Puzniki	Stanislau.	<i>idem</i>	35	detto
4	Krzywezyce	Lemberg	Gio. Depont in compagnia di Arturo Caraliere di Nikorowitz	36	detto
5	Zbaraz	Tarnopol	Conte e Contessa Potocka	37	detto

(36) *I privati, ai quali occorresse di ritirare documenti dall' Estero, dovranno procurarseli da se medesimi, e l' interposizione d' Ufficio non avrà luogo che nei casi di ostacoli, ed altre particolari circostanze.*

6 agosto 1834.

N. 17398-3886.

Gov. Circ.

Sopra alcune istanze fatte da qualche Delegazione per ottenere a favore di particolari dei documenti dall' Estero nella via diplomatica, l' Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria Riunita ebbe a dichiarare col Dispaccio 23 giugno p. p. N. 16350-1546, che le parti abbisognanti di tali documenti per private loro viste debbano procurarseli da se medesime, e che soltanto in casi d' importanza, e quando si tratti di documenti di difficile conseguimento in via privata, o di levare ostacoli, che fossero stati apposti alla ricerca, o di circostanze particolari che meritano o rendano necessaria l' interposizione d' Ufficio, si possa rassegnarne le suppliche contenenti tali domande.

Di ciò si previene codesta I. R. Delegazione per propria intelligenza, e direzione.

(37) *Sovrana Risoluzione 3 giugno anno corrente che abolisce la precedente 9 giugno 1819 sull'esazione degli interessi di mora, permettendo che cessi il metodo di riscossione, e conteggio ivi prescritto.*

7 agosto 1834.

N. 28107-3702.

Gov. *Circ.*

Si comunica a norma di codesto Ufficio che Sua Maestà con Sovrana Risoluzione del 3 giugno p. p. si è graziosissimamente degnata di approvare che abolita venga la prescrizione diramata dall'Eccelsa I. R. Aulica Camera Generale col Dispaccio 25 giugno 1819 N. 26991, emanata in seguito all'altra Sovrana Risoluzione del 9 giugno 1819, sull'esazione degli interessi di mora, permettendo che abbia a cessare il metodo di riscossione e conteggio ivi prescritto.

La prefata Aulica Camera nel partecipare appunto il Sovrano volere col Dispaccio 27 giugno scorso N. 24868-2061 ha poi soggiunto, che per la riscossione dei crediti riferibili ad imposte erariali e diritti di Finanza dovressi procedere in via amministrativa dietro le speciali prescrizioni vigenti in proposito, così come per la riscossione dei risarcimenti erariali incumbenti agli impiegati in forza del loro resoconto. Che se poi le disposizioni amministrative non bastassero, o se il risarcimento dipendesse da un difetto di Cassa o da qualche

azione dolosa, ed in generale se il risarcimento dovesse esigersi in via giudiziaria, in tal caso sarà da usarsi dei diritti competenti all'amministrazione dello Stato sopra interessi di mora secondo li §§ 994, 995, 1333 e 1334 del Codice Civile Universale.

(38) *Dilucidazioni sul permesso ai viaggiatori di portar seco una limitata quantità di Zucchero, Caffè e The per uso proprio.*

7 agosto 1834.

N. 19220-3095.

Mag. Cam. Circ.

Due quesiti furono promossi sull'interpretazione della Notificazione 15 luglio 1833 cioè:

1.° Se con essa sia stata portata alterazione alcuna in linea di permessa quantità o di divieto all'articolo 20 dell'altra Notificazione 20 novembre 1828 in quanto alla circolazione dei generi nominati all'articolo 7 della Notificazione stessa;

2.° quali sieno i viaggiatori contemplati dalla detta Notificazione 15 luglio a. p. cioè se quelli solamente di lungo viaggio od anche altri e quali precisamente.

Preso in attento esame il tenore di entrambe le dette Notificazioni e sentito il Fisco Centrale, non meno che la Centrale Contabilità.

Il Magistrato Camerale dichiara:

ad 1.^a Che la Notificazione 15 luglio anno pass. non portò restrizione alcuna in linea di quantità permessa o di divieto all' articolo 20 dell' altra Notificazione 20 novembre 1828 per ciò riguarda le provviste ad uso privato che si trasportano da luogo a luogo nel Forese o dal murato ai territorj esterni, ma determinò soltanto la disciplina che le merci indicate all' articolo 7 dell' ultima Notificazione e se anche sono provviste ad uso privato debbano nel loro ingresso nelle *Città murate* (tranne le poche e nella quantità fissata per viaggiatori) essere scortate da ricapiti regolari e sempre sotto suggello d' Ufficio.

ad 2.^a Che per viaggiatori intender debbonsi quelli propriamente detti che intraprendono lunghi viaggi o s'arrecano per lo meno da una ad altra Provincia e non quelli che vanno semplicemente da uno ad altro luogo della Provincia stessa o fanno corse giornaliere di semplice andata e ritorno mancando a questi ultimi oltrecchè la caratteristica di *viaggiatori* anche l' estremo indispensabilmente richiesto del *bisogno di viaggio* in vista del quale soltanto e per poterlo soddisfare viene loro concesso di portar seco la quantità di coloniali stabilita secondo la diversa qualità loro dal § 4 della predetta Notificazione.

Le Intendenze terranno questi schiarimenti per loro norma negli evenibili casi, rendendone istruiti gli Uffici dipendenti per direzione opportuna.

79

(39) *Convenzione di Commercio e Navigazione tra S. M. l'Imperatore d' Austria, Re d' Ungheria, Boemia ec. ec., e S. M. il Re di Danimarca.*

8. agosto 1854.

N. 29248-957.

Gov. Circ.

In ordine a rispettati Dispacci dell' Eccelsa Camera Aulica Generale 16 luglio p. p. Numero 4013 p., e dell' Eccelsa Aulica Cancelleria Riunita 13 luglio p. p. N. 18098-3004, dovendosi pubblicare la convenzione di commercio e di navigazione stipulata li 12 febbrajo a. c. tra S. M. I. R. A. e S. M. il Re di Danimarca; il Governo accompagna una copia della Convenzione a codesto Ufficio per opportuna sua norma.

Segue la Convenzione.

NOS FRANCISCUS PRIMUS

Divina favente clementia Austriæ Imperator, Hierosolimæ, Hungariæ, Bohemiæ, Lombardiæ, et Venetiarum, Dalmatiæ, Croatiae, Slavoniæ, Galiciæ, Lodomeriæ et Illiriæ Rex, Arcidux Austriæ, Dux Lotharingiæ, Salisburgi, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ, superioris et inferioris Silesiæ, Magnus Princeps Transilvaniæ, Marchio Moraviæ, Comes Habsburgi et Tyrolis etc. etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenorem præsentium facimus:

Posteaquam a Nostro et a Serenissimi ac Potentissimi Daniae Regis Plenipotentia-riis die 12 februarii 1834 specialis Conventio fine stabiliendarum inter utriusque Nostrum Imperia et subditos Commerciî navigationisque relationum, Hafniæ inita et signata fuit, tenoris sequentis:

In nome della Ss.^{ma} ed indivisibile Trinità!

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria Re di Ungheria e di Boemia, e S. M. il Re di Danimarca, animati da eguale desiderio di estendere ed accrescere le relazioni commerciali fra i rispettivi loro Stati; e convinti che questo scopo salutare non potrebbe raggiugnersi per miglior modo che adottando un sistema di perfetta reciprocanza, basato sovra principii di

equità; hanno nominato plenipotenziarii per conchiudere una convenzione a questo effetto, cioè:

S. M. l'Imperatore d'Austria Re di Ungheria e di Boemia il signore Eduardo Giorgio Guglielmo di Langenau, Cavaliere dell'ordine militare di S. Enrico e della Virtù militare di Assia Cassel, Ciambellano attuale di S. M. I. R. A., Luogotenente colonnello nei Suoi eserciti, Suo incaricato d'affari presso la Corte di Danimarca.

E S. M. il Re di Danimarca il signore Hans de Krabbe Carisius, suo intimo ministro di Stato, e Capo del suo dipartimento degli affari esterni, Gran croce del suo ordine di Dannebrog colla croce d'argento e cavaliere dell'ordine di S. Anna di Russia di seconda classe in brillanti:

I quali, comunicatisi reciprocamente i rispettivi loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno stabilito e concluso gli articoli seguenti:

Art. 1.^o I bastimenti austriaci che arrivano vuoti o carichi nei porti degli Stati danesi, ad eccezione delle colonie compresivi la Groenlandia, l'Islanda e le isole di Ferroe, godranno delle prerogative medesime di che godono i bastimenti nazionali; ed il vantaggio medesimo sarà accordato ai bastimenti danesi che arrivano vuoti o carichi nei porti austriaci.

Ben inteso tuttavolta che tutti i vantaggi di commercio e di navigazione che potessero essere in avvenire accordati a qualunque altra nazione nelle colonie danesi o nelle isole

di Ferroe, verranno accordati egualmente ai sudditi austriaci.

I pagamenti dei diritti di porto, dei diritti di entrata, di uscita, di dogana, di tonnellaggio, di fanali, di pilotaggio e di ricupero, al pari che di ogni altro diritto od onore sia a profitto della corona, delle città o di stabilimenti particolari, qualunque essi sieno, saranno negli Stati di Sua Maestà il Re di Danimarca quei medesimi per i bastimenti austriaci che per i nazionali. Tutti questi vantaggi verranno egualmente concessi ai bastimenti danesi nei porti d' Austria.

Art. 2.° Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, sieno produzioni del suolo o dell'industria degli Stati austriaci o di qualunque altro paese, la cui importazione nei porti del regno di Danimarca è o sarà legalmente permessa con bastimenti danesi; potranno essere egualmente importati sopra bastimenti austriaci, senza essere assoggettati ad altri diritti o più forti, di qualunque siasi denominazione, che se le stesse mercanzie o produzioni fossero state importate sopra bastimenti danesi. E reciprocamente le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, sieno produzioni del suolo o dell'industria del regno di Danimarca o di qualunque altro paese, la cui importazione nei porti degli Stati austriaci è o sarà legalmente permessa con bastimenti austriaci potranno essere egualmente importati sopra bastimenti danesi, senza essere assoggettati ad altri diritti o più forti, di qualunque siasi denominazione, che se le stesse mercanzie o pro-

duzioni fossero state importate sopra bastimenti austriaci.

Art. 3.^o Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, sieno produzioni del suolo o dell'industria degli Stati austriaci o di qualunque altro paese, la cui esportazione dai porti dell'Austria coi proprii suoi bastimenti è o sarà legalmente permessa, potranno essere egualmente esportati dai detti porti sopra bastimenti danesi senza essere assoggettati ad altri diritti o più forti, di qualunque siasi denominazione, che se l'esportazione fosse fatta su bastimenti austriaci.

La più esatta reciprocanza sarà osservata nei porti del regno di Danimarca; così che tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, sieno produzioni del suolo o dell'industria degli Stati di S. M. il Re di Danimarca o di qualunque altro paese, la cui esportazione dai porti di detti Stati coi proprii loro bastimenti è o sarà legalmente permessa, potranno essere egualmente esportati dai detti porti sopra bastimenti austriaci, senza essere assoggettati a diversi diritti o più forti, di qualunque siasi denominazione, che se l'esportazione fosse stata fatta sopra bastimenti danesi.

Art. 4.^o Non sarà accordata nè direttamente nè indirettamente preferenza alcuna nell'acquisto di una mercanzia per riguardo alla nazionalità del naviglio entrato col suo carico legalmente permesso in un porto degli Stati austriaci o del regno di Danimarca, essendo mente delle alte Parti contraenti che niuna destinazione abbia luogo per questo rispetto.

Art. 5.° I bastimenti austriaci da qualunque porto essi vengano o a qualunque porto si dirigano, e qualunque carico abbiano a bordo di produzioni e mercanzie del loro paese o di un paese forestiero, non pagheranno al passaggio del Sund o del Belt diversi o più forti diritti o imposizioni che quelli che sono o saranno pagati dalle nazioni più favorite.

Art. 6.° I sudditi di S. M. I. R. A negli Stati danesi, ed i sudditi di S. M. il Re di Danimarca in Austria, saranno costantemente riguardati e trattati come gl'individui delle più favorite nazioni, conforme ai trattati di commercio sussistenti fra le alte Parti contraenti e le altre potenze.

Le alte Parti contraenti s'impegnano inoltre ad accordare ai rispettivi loro sudditi tutte le facilitazioni ed assistenze e tutti i vantaggi di commercio che possono naturalmente emanare da questa preferenza; ben inteso per altro che i sudditi austriaci o danesi si sottemetteranno nel loro commercio o traffico alle ordinanze ed alle leggi vigenti.

Non sono però compresi nell'articolo presente i vantaggi di particolare natura che in virtù di anteriori trattati conchiusi tra l'Austria e la Porta Ottomana, sono accordati ai sudditi ottomani negli Stati austriaci.

Art. 7.° La convenzione presente sarà in vigore per dieci anni a contare da questo giorno, ed anche oltre a questo termine, a meno che in seguito una o l'altra delle alte Parti contraenti non dichiarerà esplicitamente l'intenzione di farne cessare l'effetto. In questo caso essa

rimarrà obbligatoria fino all'espìro dei dodici mesi che seguiranno l'annunzio ufficiale fatto da una delle due Potenze all'altra per l'annullazione di essa.

Art. 8.^o La presente convenzione sarà ratificata, e le ratifiche ne saranno cambiate a Copenaghen nello spazio di otto settimane, o più presto se sarà possibile.

In fede di che i plenipotenziarii rispettivi l'hanno sottoscritta e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Copenaghen il dodici febbrajo mille ottocento trentaquattro.

(L. S.) C. G. G. DE LANGENAU,

(L. S.) KRARBE CARISIUS.

Nos visis et perpensis omnibus et singulis Conventionis hujus articulis, illos omnes ratos gratosque habere hirce profiteamur ac declaramus, verbo Nostro Caesareo-Regio spondentes, Nos ea omnia, quae in illis continentur, fideliter executioni mandatu- ros, nec ut illis ulla ratione a nostris contraveniatur permissuros esse. - In quorum fidem praesentes conventionis tabulas manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro appenso muniri jussimus.

Dabantur in Imperiali Urbe Nostra Vienna Austriae die decima octava aprilis, anno millesimo octingentesimo trigesimo quarto, Regnorum Nostrorum quadragesimo tertio,

FRANCISCUS.

PRINCEPS A METTERNICH.

Ad Mandatum Sacrae Caes. ac Reg.
Apostolicae Majestatis proprium

Ignatius Eques a Brenner-Felsach,

87

(40) *Nei consigli comunali il numero dei consiglieri deve essere proporzionato all'estimo rispettivo dei Comuni, e frazioni.*

11 agosto 1834.

N. 29791-3896.

Gov. Dec.

Inesivamente al disposto da S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vice Re in un caso speciale, e conformemente a quanto ha già risposto il Governo, sulla stessa ricerca, alla R. Delegazione di Belluno, in riscontro al rapporto 2 corrente N. 20110-1828 di codesta R. Delegazione di Padova, le si dichiara che il numero dei consiglieri dev'essere proporzionato all'estimo rispettivo.

(41) *Istruzioni e formule per la uniforme tenuta dei giornali relativamente agli acquisti e vendite dei filati di Cotone.*

13 agosto 1834.

N. 29316-994.

Gov. Notif.

Onde agevolare la giustificazione dell'acquisto dei filati di Cotone, e disporre con uniformità la tenuta dei giornali incumbenti ai Filatoj del Cotone, l'Imp. R. Camera Aulica

Generale in appendice al Regolamento del 25 febbrajo anno corrente pubblicato colla Governativa Notificazione del 28 giugno anno corrente N. 23285-815 sulle misure per sorvegliare la fabbricazione, e lo spaccio delle manifatture di Cotone mediante Decreto del 17 giugno anno corrente N. 25891 ha stabilito le seguenti prescrizioni.

1. I Filatoj di Cotone verranno muniti, verso pagamento del costo, di giornali di vendita stampati, e predisposti di Ufficio dai quali debbonsi rilasciare le fatture di acquisto o di vendita dei filati e dei cascaccei di Cotone. A giustificazione dell'acquisto non potranno essere accettate fatture le quali dopo l'epoca in cui questa prescrizione avrà vigore, non siano emesse dai filatoj sopra carta stampata o somministrata d'Ufficio per i suddetti articoli. Se i Registri che tengonsi dalla Fabbrica intorno al proprio esercizio, ed allo spaccio delle manifatture sono muniti del bollo legale, in tal caso i giornali a stampa dati d'Ufficio non soggiacciono al bollo della carta.

Riguardo ai filatoj a macchina ed ai filatori a mano rimangono ferme le disposizioni del suddetto Regolamento 25 febbrajo anno corrente §§ 11 e 12.

2. Non occorre che nelle fatture d'acquisto o di vendita dei filatoj di cotone sia esposto il prezzo pel quale si spacciano i filati.

3. L'indicazione del prezzo pel quale venne effettuata la vendita e del nome della parte cui furono venduti i filati, ponno ommettersi nel giornale dal quale viene emessa la fattura d'ac-

quistò nella madre in quanto che nel filatojo oltre al giornale in carta stampata data d'Ufficio sia tenuto regolarmente un Registro particolare di smercio nel quale venga esattamente indicato tanto il prezzo della vendita, quanto il nome dell'acquirente, ed in generale poi fra quel giornale ed il Registro delle vendite (strazetto di vendita) siavi piena corrispondenza. Scoprendosi nelle indicazioni dei due Registri una discrepanza viene applicata la disposizione del Regolamento 25 febbrajo anno corrente § 59.

Nel giornale dève essere sempre indicato il luogo pel quale sono destinati i filati venduti e citata la pagina del particolare libro di vendita in cui è stata scritturata quest'ultima. Con ciò non viene tuttavia cangiata riguardo alle fatture d'acquisto, o di vendita la prescrizione d'indicare il nome, ed il domicilio della parte cui venne fatta la vendita.

4. Vendendosi o spedendosi filati non annaspati, ovvero innaspati in modo diverso da quello solitamente addottato, ciò deve essere chiaramente indicato nel giornale, e nella fattura di vendita o d'acquisto.

5. I giornali da tenersi in carta stampata d'Ufficio devono essere consegnati alle Autorità Camerali del Distretto nei termini prefissi dal § 6. del Regolamento 25 febbrajo anno corrente. Questa prescrizione non si estende ai Registri di vendita particolari che si tengono nel filatojo simultaneamente con detti giornali.

6. Per più facilmente ripartire i ricapiti giustificativi dei filati di cotone, verranno pel

Commercio al minuto rilasciate bollette con delle figlie per libbre metriche due centesimi trenta ovvero per centesimi 57 di libbra.

7. Anche i filatoj di cotone verranno d'Ufficio forniti di particolari giornali verso pagamento del costo, dai quali si staccheranno fatture d'acquisto con delle figlie a libbre metriche 2 centesimi 30 od a centesimi 57 di libbra.

8. La forma delle bollette o delle fatture d'acquisto pel traffico al minuto vedesi dai seguenti modelli. Veramente il numero delle figlie di ciascuna bolletta delle fatture d'acquisto abbraccia libbre metriche 23: qualora però dovesse emettersi per una quantità minore, in tal caso non si staccherà dal Registro o Giornale assieme alle bollette o fatture d'acquisto quel numero di figlie che comprende il peso mancante a formare l'intera quantità delle libbre 23, ma si lascerà attaccato alla madre il detto numero di figlie.

9. Nel rilasciare le fatture d'acquisto pel traffico al minuto si deve regolarsi giusta le disposizioni in generale vigenti circa l'emissione delle fatture d'acquisto e di vendita dei filati di cotone per cadauna delle singole figlie che si rilasciano colla fattura d'acquisto per parte del filatojo che rilascia tale fattura, deve indicarsi unicamente il giorno del rilascio, poi il nome ed il luogo di domicilio di quegli cui vengono venduti i filati.

10. Non si può accettare a giustificazione, riguardo al Commercio al minuto, la bolletta o fattura d'acquisto per una quantità di filati

maggiore di quella espressa nelle figlie non staccate dalla bolletta o dalla fattura d'acquisto.

11. Le figlie staccate dalle bollette o fatture d'acquisti pel traffico al minuto non valgono a servire di giustificazione agli *esercenti Commercio*, vale a dire, ai *Negozianti all'ingrosso, Mercanti, Bottegaj, Merciajuoli girovaghi* pei filati di cotone non lavorati o tinti che si trovassero presso di loro.

12. Anche riguardo *ad altre parti* possono di regola, le figlie staccate dalle bollette o fatture di acquisto pel commercio al minuto servire di giustificazione pel filato in *istato naturale o tinto* solo in quanto che desso trovisi nella stazione dell' Ufficio che ha rilasciato la bolletta, e trattandosi di fattura d'acquisto, nel luogo di domicilio della parte cui venne rilasciata tale fattura, oppure nei dintorni di questi luoghi. Per dintorni di questi ultimi non si intendono quei luoghi i quali sono da essi tanto discosti, che fra questi e quelli trovasi nella direzione che serve all'ordinaria comunicazione Commerciale fra essi e una Dogana ovvero qualche altro Ufficio autorizzato alle operazioni Daziarie nelle Spedizioni di manifatture di cotone.

13. La durata del tempo per cui si possono ammettere a giustificazione di filati non lavorati o tinti, le figlie delle bollette e fatture d'acquisto pel minuto Commercio spira col giorno medesimo sino al quale può servire di giustificazione la *bolletta o fattura d'acquisto stesso* da cui furono esse staccate.

14. Le bollette o fatture d'acquisto pel traffico minuto possono sotto l'osservanza delle

prescrizioni generalmente in vigore per le cessioni di ricapiti giustificativi dei filati di cotone venir cedute all'acquirente dei filati per i quali sono state emesse le predette bollette o fatture d'acquisto.

15. Se nella spedizione di filati coperti da una tale bolletta o fattura d'acquisto vi sono le condizioni sotto le quali debbon essi venire presentati ad un Ufficio di Finanza, dovranno osservarsi le relative disposizioni.

16. Se nel luogo pel quale sono destinati i filati coperti da una bolletta o fattura d'acquisto pel Commercio in dettaglio, oppure in vicinanza di esse si trovasse un Ufficio autorizzato alle spedizioni di manifatture di cotone, e che i filati lungo il trasporto prima dello scarico vengono presentati a detto Ufficio, questo oltre alla operazione prescritta pella presentazione delle manifatture di cotone imprimerà eziandio ben distinto il sigillo d'Ufficio a color nero sopra ogni figlia non ancora staccata dalla bolletta o fattura. Le figlie per tal modo marcate possono nella stazione dell'Ufficio o nei dintorni di esso separate dalla bolletta o fattura d'acquisto servire a giustificazione dei filati di cotone in istato naturale o tinti.

17. Quegli al quale viene compartita una bolletta o fattura emessa pel traffico al minuto od al quale è stata nelle vie di ordine da qualche altra parte ceduta, è obbligato alienando dei filati in quantità minore di quella portata dalla bolletta o fattura d'acquisto, di staccare dalla bolletta o fattura il numero di figlie corrispondente alla alienata quantità di filati, di scrivere in ognuna di esse il nome ed il luogo

go di domicilio del compratore, il giorno e luogo della cessione e di apporvi la propria sottoscrizione rilasciando all'acquirente del filato le figlie staccate dalla bolletta o fattura d'acquisto.

18. Gli esercenti i quali cedono una o più figlie per filati da essi lavorati staccate da una bolletta o fattura d'acquisto, e state loro regolarmente cedute al compratore delle fabbricate merci a giustificazione di questi ultimi, sono esonerati dal motivare in iscritto a tergo delle figlie la seguita cessione. Tale concessione estendesi anche alle ulteriori cessioni che si fanno per parte degli acquirenti delle merci fabbricate coi filati di cotone onde giustificare i filati che tengono tali merci. Ma se l'esercente da una bolletta o fattura d'acquisto intestata al suo nome o statagli nel modo prescritto ceduta, stacca e rilascia delle figlie all'atto di vendere le merci che ha fabbricate coi filati da esso lavorati a giustificazione di questi ultimi, in tal caso egli deve contenersi secondo il disposto dal § precedente. Per le ulteriori alienazioni di merci vale all'opposto la premessa concessione.

19. Venendo da un luogo in cui trovasi un Ufficio di Finanza autorizzato alle operazioni pelle spedizioni di manifatture di cottoni o per un luogo in cui è stabilito tale Ufficio spediti mediante figlie regolarmente cedute all'acquirente e staccate dalla bolletta o fattura d'acquisto filati non lavorati o tinti in tanta quantità per la quale sia prescritta la presentazione ad un Ufficio di Finanza e se non vi sono le condizioni per l'apposizione dei sigil-

li d'Ufficio ai filati in condotta, l'Ufficio al quale furono questi presentati applica il sigillo in color nero ad ogni figlia. Se all'opposto il convoglio dei filati vien messo sotto sigillo ed è assegnato per la levata dei medesimi ad altro Ufficio, allora l'Ufficio restituisce alla parte le figlie sotto coperta sigillata onde vengano consegnate senza lesione del sigillo all'Ufficio cui vengono diretti i filati; il quale poi in conferma della regolare presentazione dei filati imprime sopra cadauna figlia il sigillo d'Ufficio in nero.

Le figlie munite di questo impronto possono valere nella stazione dell'Ufficio che applicò il sigillo o nel suo circondario a giustificazione di filati non lavorati o tinti.

20. Le irregolarità nella emissione delle fatture d'acquisto pel traffico minuto, o nella cessione delle medesime, soggiacciono alle disposizioni portate dai §§ 59 e 60 del regolamento 25 febbrajo a. c., le quali vengono applicate anche nel caso che venissero dal Giornale rilasciate figlie per una quantità maggiore od altra qualità di filati diversa da quella che figura espressa nel Giornale stesso o nella fattura d'acquisto.

21. L'epoca dalla quale dovranno andare in attività queste prescrizioni verrà fatta conoscere al Pubblico mediante separato Avviso.

Tanto si deduce a pubblica notizia per la debita esecuzione in obbedienza di venerato Dispaccio dell'Imp. Regia Aulica Camera Generale in data 17 prossimo passato giugno numero 25891-2406.

Seguono le formule.

		Serie a.	
S		FATTURA FIGLIA N. . . .	
	ceduti a	li	183.
	di		
	ceduti a	li	183.
	di		
ceduti a	li	183	
i	vale sino	183	
ceduti a	li	183	
di	vale sino	183	

- (42) *La proibizione di accordare anticipazioni di soldo alle guardie di polizia riguarda particolarmente i Capi, Sottocapi, e guardie civili di Sicurezza.*

14 agosto 1834.

N. 26203-2466.

Gov. Circ.

In aggiunta al Decreto Circolare 20 giugno p. p. N. 21902-2030 si dichiara che la proibizione di accordare anticipazioni di soldo alle guardie di polizia riguarda particolarmente i Capi, Sottocapi e Guardie civili di sicurezza.

- (43) *Dilucidazione ai proposti quesiti sulla punizione dei contravventori alla Sovrana Patente 18 gennajo 1818 tanto sulle armi proibite quanto sulle armi comuni da fuoco.*

16 agosto 1834.

N. 29799-2589.

Gov. Circ.

Sendo stati promossi alla superiorità i seguenti quesiti:

1.^o » se per condannare taluno come
 » contravventore alla Sovrana Patente dei 18
 » gennajo 1818 sia indispensabile, che il con-
 » travventore sia stato colto in flagranti «.

2.º » se il Decreto aulico dei 23 agosto
 » 1833 (diramato colla Governativa Circolare
 » 12 settembre successivo N. 35378-3656) sia
 » applicabile anco alla delazione delle armi co-
 » muni da fuoco « si è la medesima compia-
 ciuta di dichiarare con suo ossequiato Dispac-
 cio 24 luglio prossimo passato N. 18940-1725.

ad 1.ª » Che tale quesito è con ogni pre-
 » cisione sciolto dal Decreto Aulico 12 luglio
 » 1833 N. 14525 diramato colla Circolare 8
 » agosto 1853 N. 30711-3216 e che alle di-
 » sposizioni portate dallo stesso non fu punto
 » alterato col posteriore Decreto dei 23 ago-
 » sto 1833 ove si distingue che il primo de-
 » termina, ché la legge 18 gennajo 1818 con-
 » templa soltanto il contravventore in flagran-
 » ti, e che il secondo contempla il solo ca-
 » so, in cui manca l'arma proibita, il di cui
 » possesso o delazione costituisce la contrav-
 » venzione, giacchè non può escludersi il ca-
 » so, che all'atto, in cui si coglie in flagranti
 » un contravventore o ad opera dello stesso,
 » o per un caso meramente fortuito possa ve-
 » nir dispersa od almeno alterata nella forma
 » dannosa l'arma rinvenutagli addosso «.

ad 2.ª » Che le armi comuni da fuoco
 » debbono sempre essere coperte dalla debita
 » licenza di portarle, quando taluno viene col-
 » to in flagranti della loro delazione, e che
 » quindi anche le armi comuni da fuoco deb-
 » bono venir considerate come proibite, qua-
 » lora vengono portate senza la debita li-
 » cenza «.

» Viene da ciò, che anche la delazione

» delle armi comuni da fuoco è contemplata
» dal Decreto Aulico 23 agosto 1833 «.

Comunicato a codesta R. Delegazione il recente abbassato Aulico Dispaccio, la s'invita ad istruire di conformità tutte le istanze politiche che da essa dipendono per loro norma ed osservanza nell'amministrare quel ramo della punitiva giustizia che alla medesima è demandato.

(44) *Istruzioni, e formule per i Certificati di spedizione e rispedizione dei corpi di delitto fra le autorità giudiziarie esistenti entro la linea Doganale del Portofranco, e quelle situate fuori della linea medesima.*

16 agosto 1834.

N. 29923-2590.

Gov. Circ.

Si commette alla Regia Delegazione di diramare copia dell'annessa Circolare dell'I. Regio Tribunale d'Appello 16 luglio anno corrente N. 9961 sulle cautele da osservarsi nella spedizione dei corpi di delitto fra le prime istanze Criminali, e module dei certificati di spedizione e rispedizione, alle prime istanze politiche affinchè le medesime si prestino all'osservanza delle stesse pratiche nelli casi contemplati dalla Circolare suddetta.

Segue la Circolare, e Modula.
P. II. 1834.

Sopra il quesito sul contegno da tenersi nella spedizione dei corpi di delitto da una Autorità giudiziaria esistente fuori della linea doganale, ma però entro lo Stato, a un Distretto incluso nella linea stessa e viceversa, vale a dire dai paesi posti fuori del Porto Franco di Venezia, e da Venezia nei paesi situati entro il confine doganale, l'I. R. Camera Apostolica generale in data 23 settembre ultimo scorso N. 28188 ebbe a rilasciare le seguenti disposizioni.

Qualora il corpo di delitto viene spedito da un'autorità ad altra autorità oltre la linea doganale, e da questa retroceduto alla prima, l'oggetto non esce fuori delle mani dell'Ufficio, ed in tal caso poichè debb'essere cura dei Tribunali di mantenere il medesimo corpo di delitto nella originaria sua conformazione, basta che venga accompagnato da Certificati giudiziari. Quando però l'oggetto stesso venisse dai Tribunali rilasciato ad una parte privata, rendesi necessaria una misura di cautela per impedire che la Finanza non rimanga defraudata del dazio di entrata o d'uscita, mentre può accadere che i corpi di delitto arrestati fuori della linea doganale si spediscono ufficialmente per venire consegnati alla parte dimorante entro la linea doganale, o viceversa che con uguale destinazione alcuni oggetti arrestati entro la linea doganale vengano inviati all'estero commerciale. A guarentigia della Finanza quindi si ha trovato di stabilire quanto segue:

L'Ufficio Doganale, oltre cui si fa la predetta spedizione, dee procurarsi il convinci-

mento della realtà del Certificato Ufficioso che accompagna l'oggetto, e allorchè tale Certificato non fosse di uso, deve chiederne la commissione; com'è pure suo dovere accertarsi se i suggelli giudizialmente apposti siano intatti, indi limitarsi alla sola suggellazione doganale ed a rilevare il peso della cosa trasmessa. Tale spedizione verrà dall'Ufficio medesimo esattamente prenotata, e di ogni simile caso ne porgerà riferita alla preposta Autorità Distrettuale (ossia nel Regno Lombardo-Veneto alla Intendenza Provinciale), e ciò colla descrizione dell'oggetto, e dell'Autorità, a cui viene rimesso. Sarà cura poi dell'anzidetta Autorità Distrettuale di rivogliersi al rispettivo Tribunale colla ricerca di venire notiziata del risul-tamento delle giudiziali investigazioni ed atti d'Ufficio, e se il corpo di delitto verrà retrocesso alla rispettiva Autorità, ovvero alla parte rilasciato. Nel primo caso la Dogana trovando giusto il peso deve depennare la prenotazione dell'oggetto; nell'ultimo sarà cura dell'Autorità Distrettuale di renderne intesa la dogana medesima in appoggio alla depennata prenotazione e di prendere le necessarie disposizioni per riscuoterne il dazio, in quanto ciò debba seguire nonchè per l'andamento delle altre cautele da osservarsi.

Tali disposizioni l'I. R. Senato Lombardo-Veneto con Autico Decreto 4 corrente Numero 1499 in seguito al rapporto di questo Appello nella sua qualità di Superiore Giudizio Criminale ha ordinato al medesimo di diramare alle dipendenti prime istanze insieme colle

dilucidazioni contenute nella Nota dell'I. R. Magistrato Camerale 14 febbrajo ultimo scorso N. 2771 cioè:

1.^o Ritenuto che le spedizioni degli oggetti, dei quali trattasi debbano sempre verificarsi colla posta, com'è prescritto dal Codice penale, e non mai con mezzi privati, tali spedizioni dovranno sempre effettuarsi sotto suggello d'Ufficio del rispettivo Tribunale o Pretura, e verranno legittimate da Certificato dell'Autorità trasmittente col numero del suo protocollo accennando inoltre genericamente, giusta quanto prescrive l'I. R. Senato del Supremo, la qualità dell'oggetto od oggetti contenuti nel plico od involto, il peso dei medesimi e l'Ufficio cui vengono rimessi. Questi certificati debbono andar muniti nei Tribunali collegiali della firma del Direttore di Spedizione, e presso le Preture da quella del Pretore o di chi ne fa le veci.

2.^o L'uso de' Certificati medesimi è necessario soltanto per le spedizioni che le Autorità giudiziarie della Città di Venezia divenuta Porto-Franco verificano ad altri giudizj ed Autorità poste entro la linea di confine e viceversa.

3.^o I Giudizj, a' quali sono diretti simili corpi di delitto, ultimata che sia la relativa procedura, corrisponderanno alle ricerche dell'Intendenza Finanziaria, tendenti a conoscere se gli effetti vengano rimandati al luogo di loro originaria spedizione, ovvero restituiti alla parte nel luogo cui furono spediti e nel quale si trovano in deposito. Nel caso di retrocessio-

ne gli Uffici di Finanza si limitano a cancellare la prenotazione all'arrivo degli effetti anzidetti, nell'altro caso se ne esige il dazio competente.

4.^o Nella posizione e Franchigia, in cui si trova Venezia, altro scopo non avendo l'erario per guarentire i suoi diritti daziarj, oltre quello di assicurarsi se un capo di mercanzia spedito al Tribunale Criminale di Venezia ritorni nella sua identità entro la linea, e viceversa un genere spedito da Venezia abbia a retrocedere appunto a Venezia, e non rimanere all'interno, le Autorità giudiziarie useranno due diverse formule di certificati, cioè una per le spedizioni e l'altra per le rispeditizioni, o retrocessioni degli effetti inviati, affinché in tal guisa l'Ufficio doganale presso la posta, verificata la corrispondenza del collo rispedito con quello prenotato all'atto dell'arrivo, possa regolarne da se stesso il proprio registro senza bisogno di carteggio fra il Tribunale e la Finanza.

Nel caso che al delitto, per cui si procede dalle Autorità criminali, andasse congiunto una qualche contravvenzione ai regolamenti finanziari è riservata agli Uffici competenti la procedura di legge.

Segue la Modula.

N. 1400.
del Prot.

CERTIFICATO DI SPEDIZIONE,

*L' I. R. Tribunale di Prima Istanza
Criminale in Venezia.*

Dichiara, che l'involto portante il suddetto numero è garantito col suggello di questo giudizio del peso di funti colli N. . . contiene due archibugi, e viene spedito per uso di Ufficio all' I. R. Tribunale di Prima Istanza in Verona.

Venezia il primo settembre 1834.

Il Direttore della Spedizione
N. N.

Visto
Il Consigliere Dirigente
N. N.

L. S.

CERTIFICATO DI SPEDIZIONE.

N. 500.
del Prot.

L' I. R. Pretura di Chioggia.

Dichiara, che la cassa portante il suddetto numero è garantita col suggello di questo giudizio, del peso di Funti 40, contiene tessuti di Cotone, e panni di lana, e viene spedita per uso di Ufficio all' I. R. Tribunale di Prima Istanza Criminale in Venezia.

Chioggia li 2 settembre 1834.

*Per l' I. R. Consig. Pretore
Il primo Aggiunto*

L. S.

N. 2000.
del Prot.

CERTIFICATO DI RISPEDIZIONE.

*L' I. R. Tribunale di Prima Istanza
in Verona.*

Dichiara, che l'involto portante il suddetto numero è garantito col suggello di questo giudizio del peso di fanti colli N. . . contiene due archibugi, e viene rimandato per uso di Ufficio all' I. R. Tribunale di Prima Istanza Criminale in Venezia, da cui pervenne accompagnato con certificato del primo settembre 1834 N. 1400.

Verona li 20 gennajo 1835.

Lo Speditore
N. N.

Visto
Il Consigliere Dirigente
N. N.

L. S.

CERTIFICATO DI RISPEDIZIONE

N. 10.

del Prot.

*L' I. R. Tribunale di Prima Istanza
Criminale in Venezia.*

Dichiara, che la cassa portante il suddetto numero di Protocollo, è munita del suggello di questo giudizio, del peso dei funti 40, contiene tessuti di cotone, e panni di lana, e viene rimandata per uso di Ufficio, da cui pervenne con certificato del 2 settembre 1834 N. 50.

Venezia li 4 giugno 1835.

Il Direttore di Spedizione
N. N.

Veduto

Il Consigliere Dirigente

N. N.

L. S.

(45) *Prescrizioni sulla pubblicazione ed intimazione dei giudizj proferiti contro li colpevoli di assenza illegale.*

21 agosto 1834.

N. 30303-2148.

Gov. Circ.

All' effetto che la pubblicazione ed intimazione dei giudizj che vengono proferiti in contumacia contro li colpevoli di assenza illegale a termine di quanto è stabilito dal Capitolo X della Sovrana Patente 24 marzo 1832, seguir debba regolarmente, e con uniformità di pratiche, il Governo ha trovato di determinare quanto segue:

In caso di contumacia dei colpevoli oltre la intimazione della condanna all' ultimo domicilio degli assenti, il giudizio sarà affisso alle porte della R. Delegazione Provinciale, ed al luogo ove si pubblicano gli avvisi nel Comune dell' ultimo domicilio ed inserito nella rispettiva Gazzetta al pari della citazione, a termine del prescritto § 27 della precitata Sovrana Patente.

Le RR. Delegazioni provinciali sono incaricate dell' osservanza delle presenti prescrizioni.

(46) *Viene vietato ai Regj Impiegati l'assumere qualunque incumbenza ordinaria ed straordinaria per conto dei Consorzi.*

21 agosto 1834.

N. 30382-4183.

Gov. Circ.

Richiamatovi il Governo dall' Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria Unita sopra un caso speciale, deve invitare la rigorosa vigilanza e la responsabilità delle RR. Delegazioni a disporre affinchè nessun dei Regj Impiegati abbia ad assumere alcuna incumbenza ordinaria ed straordinaria qualsiasi per conto dei Consorzi, ed a spogliarnelo immediatamente qualora la avesse assunta.

(47) *Istruzioni ai Parrochi sul rilascio degli attestati di nascita dei figli illegittimi.*

21 agosto 1834.

N. 30483-4326.

Gov. Circ.

Per intelligenza e direzione dei Parrochi di cotesta Provincia si comunica alla R. Delegazione la disposizione contenuta nell' Aulico Dispaccio 18 luglio decorso N. 17820-2556 così concepito.

Essendo avvenuto il caso, che un Parto-
co nel rilasciare la fede battesimale per un in-
fante illegittimo, mediante il susseguente ma-
trimonio poi divenuto legittimo, vi addusse,
che l'infante fu procreato illegittimamente, e
che fu legittimato mediante il susseguente ma-
trimonio dei Genitori, insorse la domanda,
se un tale infante legittimato possa addursi
nella fede battesimale come legittimo.

La Cancelleria Aulica Unita ebbe a de-
cidere, che la fede battesimale, la quale co-
stituisce un pubblico documento debba conve-
nire verbalmente col libro battesimale, ma
che per evitare qualche inconvenienza sia per-
messo di rilasciare in casi simili, invece della
fede battesimale (che non è che un estratto
del libro battesimale) un attestato di battesi-
mo, adducendovi l'epoca della nascita dell'in-
fante illegittimo senza l'aggiunta se sia legitti-
mo o no.

(48) *Si dichiara doversi restituire il due per cento rilasciato dagli Impiegati Comunali sul loro assegno dall' epoca 20 giugno 1825, in cui furono attivate le Direttive Austriache pei Comuni, fino al 21 ottobre 1830.*

21 agosto 1834.

N. 30907-4032.

Gov. Circ.

Dopo la diramazione fatta delle norme 11 novembre 1831 N. 39036-4987 e 9 gennajo passato N. 145-21 colle quali si dichiarava autorizzata per parte delle Congregazioni Municipali, e delle altre Comuni aventi Ufficio proprio, la trattenuta del due per cento sul soldo degl' Impiegati aventi diritto a pensione a datare dall' Aulico Dispaccio 21 ottobre 1830 N. 22899-255 in poi presentato venne il quesito » Se gl' Impiegati Comunali che lo avevano rilasciato anteriormente al predetto » Dispaccio avessero diritto ad esser rifusi, e » da qual epoca. «

A risoluzione pertanto della suddetta domanda il Governo ha previamente considerato, che siccome prima dell' attivazione delle Direttive Austriache, la quale riportare si deve alla data della veneratissima Sovrana Risoluzione 20 giugno 1825, nessuna disposizione derogato aveva al sistema Italico delle pensioni pegl' Impiegati Comunali prescrivente il rilascio del due per cento, così ogni sospensio-

ne del medesimo fu arbitraria; e che i Comuni che adottarono le Direttive Austriache, dalle quali contemplata non viene la ritenuta suddetta, sonosi assunti il peso delle pensioni senza questo corrispettivo a carico dei rispettivi Impiegati, i quali poi ne furono nuovamente tenuti obbligati col prelodato Aulico Dispaccio 21 ottobre 1830.

In forza pertanto di questi riflessi, ha desso trovato giusto di decidere, sentita la Congregazione Centrale e l'I. R. Ragioneria Centrale;

a) Che il rilascio del due per cento pegli Impiegati Comunali era obbligatorio fino all'attivazione delle Direttive Austriache pei Comuni, cioè al 20 giugno 1825.

b) Che da quest'epoca fino al 21 ottobre 1830 è stato indebito, e deve perciò restituirsi.

c) Che per coerenza, quegli Impiegati che non hanno soddisfatto alla trattenuta anzidetta prima dell'attivazione delle Direttive Austriache, debbono imputarne lo sconto all'alto in cui si dovesse determinar loro la rispettiva pensione.

Queste disposizioni pertanto varranno di notizia a codesto Ufficio e di guida all'interessate Comuni nell'esaurimento delle relative pendenze, o ricerche.

(49) *Sovrana Risoluzione che prescrive in quali casi si possa ad uno Studente accordare la ripetizione degli esami male riusciti.*

22 agosto 1834.

N. 29974-1850.

Gov. Circ.

Relativamente alla ripetizione degli esami male riusciti l'Eccelsa I. R. Commissione Aulica degli studj con ossequiato Dispaccio 7 scaduto N. 1624 ha fatto conoscere una veneratissima Sovrana Risoluzione 7 marzo p. p. del seguente tenore :

» Il Mio Viglietto di Gabinetto del 4
» gennajo 1805, e le disposizioni contenute
» nell' Istruzione pei Vice-direttori di Vienna
» dell' anno 1809 capo IV § 7, devono servi-
» re di norma generale invariabile per tutti
» gli stabilimenti di pubblica istruzione ; il che
» dovrà essere subitamente notificato. «

Nel summentovato Viglietto Sovrano è proibito di esaminare uno scolaro, che non abbia frequentato il ramo d' insegnamento nello stesso stabilimento d' istruzione.

La suscitata istruzione sancita da Sua Maestà pei Vice-direttori degli studj a Vienna prescrive al capo 4 § 7.

» Il Vice-direttore concede il permesso di
» riparare un' esame soltanto allora che lo sco-
» laro si giustifica sulla cattiva classe riportata
» in qualche oggetto mediante un' impedimen-
» to dimostrato, e riconosciuto valido. «

Le premesse superiori determinazioni si partecipano a codesto Ufficio per sua intelligenza e norma in tutte quelle circostanze nelle quali fossevi luogo alla relativa applicazione.

(50) *Convenzione fra S. M. l'Imperatore d' Austria, e S. A. I. R. il gran Duca di Toscana per l'arresto e reciproca consegna dei delinquenti.*

22 agosto 1834.

N. 30914-2949.

Gov. Notif.

Inerentemente a Superiori disposizioni dell' Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria Riunita si reca a comune notizia per ogni opportuna norma ed intelligenza la Convenzione seguita fra S. M. I. R. A. l'Augustissimo Nostro Sovrano, e S. A. I. R. il Gran Duca di Toscana per l'arresto e reciproca consegna dei delinquenti, avvertendo che il cambio delle relative ratifiche ebbe luogo in Firenze il 6 agosto 1834.

Segue la Convenzione.

113

NOS FRANCISCUS PRIMUS

DIVINA FAVENTE CLEMENTIA

Austriæ Imperator, Hierosolimæ, Hungariæ, Bohemiæ, Lombardiæ, et Venetiarum, Dalmatiæ, Croatiae, Slavoniæ, Galiciæ, Lodomeriæ et Illiriæ Rex, Archidux Austriæ, Dux Lotharingiæ, Salisburgi, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ, superioris et inferioris Silesiæ, Magnus Princeps Transilvaniæ, Marchio Moraviæ, Comes Habsburgi et Tyrolis etc. etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore præsentium facimus :

Cum Nobis et Archiducis, Magni Ducis Heturriæ Imperatoriae et Regiæ Celsitudini e re publica maximi momenti visum sit, de mutua extraditione maleficorum convenire et desuper a Nostro et Praedictæ Celsitudinis Imperatoriae et Regiæ Plenipotentiarîis prævie collatis consiliis mutuisque deliberationibus Florentiæ dies duodecimo octobris anni currentis Conventio confecta et signata fuerit tenoris sequentis :

Sua Maestà Francesco Primo Imperatore d' Austria, Re di Gerusalemme, Ungheria, Lombardia, e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria, Arciduca d' Austria, Duca di Lorena, Salisbur-

P. II. 1834. 8

go, Stiria, Carintia, Carniola, Alta e Bassa Slesia, Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte Principesco di Habsburg e del Tirolo ecc. ecc. ecc. e Sua Altezza Imperiale e Reale Leopoldo Secondo, Principe Imperiale d'Austria, Principe Reale d'Ungheria e di Boemia, Arciduca d'Austria, Gran Duca di Toscana ecc. ecc.

Persuasi che a render meno frequenti i delitti convenga togliere ai delinquenti di uno stato la facilità di rifugiarsi in un altro, volendo provvedere alla pubblica Amministrazione della giustizia ed alla reciproca quiete e vantaggio dei due Dominii, sonosi determinati di concludere una Convenzione per l'arresto nei rispettivi Stati e vicendevole consegna dei delinquenti nei modi e nei casi che verrebbero di buon accordo stabiliti.

A tale effetto hanno rispettivamente nominato Loro Plenipotenziarj, cioè

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria ec. ec. il Sig. Conte Lodovico Filippo di Bombelles, Croce d'Argento dell'Ordine Civile d'Austria, Gran Croce dell'Ordine del merito sotto il titolo di San Giuseppe, Gran Croce di quello Sacro Angelico Imperiale Costantiniano di San Giorgio di Parma, Gran Croce di quello Reale Danese di Dannebrog, Cavaliere di seconda classe dell'Ordine Reale Prussiano dell'Aquila Rossa, e dell'Ordine Reale Svedese della Stella Polare, Ciamberlano attuale, Suo Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario presso l'Imperiale e Reale Corte di Toscana; e Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca

di Toscana ecc. Sua Eccellenza il Signor Conte Vittorio Fossombroni, Gran Croce dell'Ordine del merito sotto il titolo di San Giuseppe, di quello dei Santi Maurizio e Lazzaro, di Leopoldo d'Austria, della Corona Reale di Sassonia e di quello Sacro Angelico Imperiale Costantiniano di San Giorgio di Parma, Cavaliere dell'Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, Ufficiale dell'Ordine Reale della Legion d'Onore di Francia, Consigliere Intimo attuale di Stato, finanze e guerra, Segretario di Stato, Ministro degli affari Esteri e, primo Direttore delle Reali Segretarie.

I quali dopo essersi comunicate le rispettive Plenipotenze ed avendole trovate in debita forma hanno convenuto e convengono nei seguenti Articoli:

Art. 1. Ogni Individuo prevenuto d'essersi reso colpevole sia negli Stati di Sua Maestà l'Imperatore, sia nel Granducato di Toscana di:

1. Alto tradimento, o di azioni dirette a turbare la tranquillità dello Stato;

2. Sollevazione e ribellione, atti di pubblica violenza, resistenza alla forza pubblica, e violenza contro le Autorità dello Stato o pubblici funzionarii;

3. Falsificazione di Moneta;

4. Falsificazione di Cambiali o Cedole concernenti il credito o debito dello Stato.

5. Falsificazione di scritture pubbliche, cambiali, fogli di banca od altro documento equivalente e che ha corso in Commercio;

6. Concussione, peculato e frode commessi da pubblici Impiegati nell'esercizio del loro impiego con appropriarsi o distrarre il denaro o effetti affidati loro in pregiudizio dello Stato, delle Comunità, degli Stabilimenti pubblici o di qualsivoglia altro individuo.

7. Incendio o danneggiamento grave e doloso di Argini con la veduta di cagionare inondazioni;

8. Omicidii d'ogni genere, esclusi gli involontarii, e ferimenti con pericolo di storpio o di morte;

9. Ratto o stupro violenti;

10. Furto con violenza eseguita o minacciata alla persona;

11. Furto sacrilego, abigeato ed ogni specie di furto qualificato, eccettuato quello contemplato nel § precedente, purchè il prezzo del tolto in ognuno dei casi a cui appella il presente §, ascenda alla somma di trecento Lire toscane o di fiorini cento moneta di convenzione;

12. Fallimento doloso o truffa per un valore che oltrepassi le novecento lire toscane o trecento fiorini moneta di Convenzione;

13. Calunnia rapporto ai delitti enunciati di sopra;

14. Complicità unita a cooperazione nei detti delitti;

15. Ed attentato dei delitti stessi qualora l'esecuzione non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà del delinquente, come pure gli individui condannati per qualunque dei detti delitti che fosse

stato commesso in uno dei due Stati, secondo la definizione legale dei delitti ivi in vigore, non potranno essere rispettivamente tollerati nell'altro; ma dovranno essere arrestati e consegnati alle forze dello Stato, ove il delitto è stato commesso.

Si procederà all'arresto non solo sulla dimanda di quello dei due Stati, ove il delitto ha avuto luogo, ma anche *ex officio*.

S'intende che in niun caso nè per alcun motivo le alte parti contraenti saranno obbligate ad accordare la consegna dei proprii sudditi. Se dunque un suddito di una di esse, dopo aver commesso negli Stati dell'altra un delitto della specie di quelli indicati di sopra fosse ritornato in Patria, non dovrà esso essere consegnato; ma si procederà contro di lui *ex officio* dai tribunali dello Stato al quale appartiene, e gli sarà inflitto, se vi ha luogo, la pena stabilita dalle Leggi ivi vigenti, al quale effetto le Autorità dell'altro Stato dovranno comunicare ai detti Tribunali le informazioni ed atti relativi ai delitti sia in originale coll'obbligo della restituzione, sia in copia autentica, non meno che ciò che costituisce il corpo del delitto e in generale ogni documento atto a procurare convinzione.

Venendo uno dei due Stati a richiedere all'altro la consegna di un proprio Suddito che avesse fuori dei due dominii commesso alcuno dei delitti contemplati nella prima parte del presente Articolo o di altro individuo non appartenente nè all'uno nè all'altro dei Dominii medesimi che si fosse parimente fuori di

Essi resi reo di alcuno dei delitti compresi nei §§ 1, 2, 3 e 4 di questo Articolo istesso, si riservano i Governi di accordare o no tal consegna, avuto riguardo alle circostanze del caso ed ai concordati vigenti con altri Stati.

Art. 2. Se un malfattore arrestato in uno dei due Stati vi ha commesso un delitto più grave o eguale a quello di cui si è reso colpevole nell'altro, la consegna alle forze di questo ultimo Stato potrà essere sospesa finchè egli sia giudicato e punito, se vi ha luogo, pel delitto commesso nel paese dove sarà stato arrestato, per procedere in seguito alla sua estradizione subito dopo il giudizio, se questo non sia condanna; e se lo è, dopo che il reo avrà subito la pena che sarà stata pronunziata contro di lui.

Art. 3. La dimanda di consegna sarà sempre fatta per la via diplomatica, e dovrà essere accompagnata dall'indicazione del delitto di cui l'individuo reclamato sarà prevenuto o pel quale sarà stato condannato. Per facilitare le ricerche e l'arresto del delinquente, sarà utile che se ne rimettano al tempo stesso i connotati.

Per ciò che concerne l'effettuazione della consegna in seguito dei concerti che si prenderanno a questo riguardo col Governo di Modena, le forze dello Stato richiesto rimetteranno i prevenuti o condannati alle forze del suddetto Stato intermedio, che s'incaricheranno di consegnarli a quelle dello Stato dal quale l'extradizione è stata richiesta.

Art. 4. Nell'atto della consegna del delin-

quente si rimetteranno pure, sia in originale, sia in copia autentica, le informazioni ed atti stati compilati dai Tribunali dello Stato, nel quale è stato effettuato l'arresto, come pure ciò che costituisce il corpo del delitto, gli effetti appartenenti al prevenuto, non meno che quelli che appartenessero a dei sudditi dello Stato cui si fa l'extradizione; il tutto coll'obbligo di rimborso delle spese di scrittura ed altre che potessero essere occorse pel ricupero e conservazione di questi effetti.

Le spese di mantenimento dei delinquenti dopo il loro arresto fino alla loro consegna alle forze dello Stato intermedio, come pure il rimborso cui avrà diritto quest'ultimo, saranno a carico del Governo, al quale la consegna va ad essere eseguita, e saranno valutate sulla Tariffa vigente pel mantenimento degli altri detenuti nello Stato richiesto, salvi gli aumenti cui potessero dar luogo la qualità o le circostanze delle persone o qualche altro motivo. Le dette spese, come pure quelle delle copie e le altre sopra enunciate, saranno rimborsate alla fine d'ogni semestre in seguito dei prospetti che le due Parti si rimetteranno reciprocamente.

Art. 5. Niuna delle alte Parti contraenti accorderà lettere di grazia, salvo condotti o altra qualunque garanzia per un delitto commesso nei dominii dell'altra, quando il delitto sia della specie di quelli contemplati nell'articolo primo della presente Convenzione.

Art. 6. I Tribunali dell'uno o dell'altro dei due Stati nelle carceri dei quali si trovas-

sero degl'individui prevenuti di furto, insieme cogli oggetti derubati, accorderanno la restituzione di questi ultimi senza spesa e senz'altra dilazione che quella necessaria per porre in essere il corpo del delitto agli individui proprietari di questi oggetti o a quelli ai quali fossero stati derubati, purchè facciano constare del loro dritto, sia per testimonii o per mezzo di ogni altra prova legale, e purchè o personalmente o per mezzo di un procuratore autorizzato legalmente, si presentino a reclamarli avanti il Tribunale, presso il quale i detti oggetti saranno depositati.

Art. 7. Se accadesse che l'istruzione di un processo criminale incominciato avanti ad un Tribunale di uno dei due Stati richiedesse di procedere a dei confronti e riconoscimenti di rei o prevenuti, dovranno tali confronti e riconoscimenti per regola generale aver luogo in una parte dello Stato cui appartiene il Tribunale richiedente, e se delle circostanze particolari determinassero la scelta di un luogo situato nell'altro Dominio, in questo caso spetterebbe sempre a procedere ai confronti e riconoscimenti ad un Giudice del primo dei due Dominii.

Art. 8. I delinquenti che per sottrarsi alle persecuzioni dei Tribunali di uno dei due Stati fossero entrati al servizio militare dell'altro, non saranno per questo esenti dalla consegna in veruno dei casi ai quali è applicabile la presente convenzione, nè dalle misure da prendersi a loro riguardo dalle autorità del paese, ove si fossero rifugiati. Ad evitare ogni dif-

ficoltà che potesse nascere per conto dell'equipaggio militare fornito a tali individui o dell'ingaggio ad essi pagato dallo Stato che sarebbe nel caso di farne l'extradizione, è convenuto che al momento dell'extradizione medesima le autorità incaricate di riceverla pagheranno a quest'oggetto una somma di cinquanta franchi in contanti.

Art. 9. La presente convenzione avrà il suo pieno ed intiero effetto durante il corso di dieci anni a datare dal giorno in cui avrà luogo il cambio delle ratifiche. Compito questo termine potrà la medesima esser rinnovata pel mutuo consenso dei due Governi.

In fede di che i Plenipotenziarii rispettivi l'hanno firmata e vi hanno apposto il Sigillo delle Loro armi.

Dato a Firenze questo dì dodici ottobre mille ottocento ventinove.

(L. S.) L. F. Co. DI BOMBELLES m. p.

(L. S.) Co. FOSSOMBRONI m. p.

*Nos accurate perlectos et mature per-
pensos omnes et singulos praecedentis Con-
ventionis articulos omnino ratos confirma-
tosque habere hisce profiteamur ac declara-
mus verbo Nostro Imperatorio - Regio ad
promittentes, Nos omnia in illis contenta
executioni strictissimae mandari jussuros
esse, in quorum fidem praesentes ratifica-
tionis Nostrae tabulas manu Nostra signa-
vimus, Sigilloque Nostro Caesareo Regio
appenso firmari mandavimus.*

*Datantur in Imperiali Urbe Nostra
Vienna Austriae die 31 mensis octobris an-
no millesimo octingentesimo vigesimo nono,
Regnorum Nostrorum trigesimo octavo.*

FRANCISCUS m. p.

PRINCEPS A METTERNICH m. p.

Ad Mandatum Sacrae Caes. ac Reg.
Apostolicae Majestatis proprium

Franciscus L. B. de Lebzeltern-Collenbach
m. p.

(51) *Istruzioni da osservarsi nelle spedizioni delle merci di Cotone provenienti da vecchie scorte, che sussistevano cioè col giorno 15 agosto 1834.*

25 agosto 1834.

N. 29294-995.

Gov. Notif.

In seguito alle già emanate opportune disposizioni onde impedire che l' esecuzione del Regolamento 25 febbrajo a. c. circa le misure di sorveglianza del Commercio con manifatture di cotone non avesse a cagionare un nocevole intralcio nello spaccio e nelle spedizioni delle merci di cotone provenienti da vecchie scorte; volendosi ora stabilire una base certa a questo scopo nelle operazioni d' Ufficio da praticarsi nelle spedizioni, e procurare contemporaneamente alle parti un mezzo per semplificare e rendere più facili le giustificazioni che loro incombono nelle spedizioni di mercanzie, l' I. R. Camera Aulica Generale con Dispaccio dell' 8 luglio a. c. N. 28856, ha ordinato quanto segue:

1. Ogni Negoziante ed in generale ogni esercente il quale col giorno 15 agosto di quest' anno possiede merci fabbricate con filati di cotone, e che desidera cederle dopo quest' epoca tutte od in parte ad altri esercenti, ovvero di spedirle dal luogo in partite le quali arrivano ad una *Pfund* Libbra di Vienna (mezza libbra metrica) di merletti o bobbinet od

a Pfund cinquanta (28 libbre metriche) d'altre Merci fabbricate con filati di cotone, è in obbligo di presentare al più tardi pel 15 settembre corrente anno una esatta specifica di tutte le Merci fabbricate con cotone da lui possedute sotto il 15 agosto anno andante e non ancora vendute sino al giorno della formazione della specifica, assieme ai documenti che egli trovasi avere a giustificazione di tale scorta nella via o modo stato prescritto dalla Notificazione 20 maggio 1834 N. 17601-625 per la produzione delle bollette daziarie e delle fatture d'acquisto dei filati di cotone. Se poi la parte, prima dell'espiro del qui accordato termine, e prima d'aver presentata la specifica, spedisce delle Merci di cotone nelle preaccennate quantità, e che i rapporti siano tali da rendere necessaria, a senso del citato Regolamento § 33 36, la presentazione della Merce ad un Ufficio o nel luogo della spedizione, lungo il viaggio, od all'arrivo nel luogo della destinazione, in tal caso colla presentazione della Merce all'Ufficio cui viene rassegnata, devesi produrre anche l'ordinata specifica.

2. Sono esenti dall'obbligo di presentare una specifica delle scorte di Merci di Cotone quegli esercenti:

a) i quali si limitano semplicemente a vendere tali Merci ai consumatori, e non hanno intenzione nè di cedere le Merci stesse ad altri esercenti, nè di spedirle fuori in tanta quantità di doverla presentare a qualche Ufficio di Finanza all'atto della spedizione, o lungo il cammino;

b) quelli parimenti nel cui Stabilimento, o deposito di Merci è stata praticata una visita dopo la pubblicazione del Regolamento 25 febbrajo corrente anno.

3. La presente disposizione non si estende neppure ai filati di cotone bianchi o tinti non lavorati. Non occorre poi che vengano di nuovo presentate le bollette daziarie o le fatture di vendita dei filati di cotone, le quali sono già state a tenore della Notificazione 20 maggio anno corrente N. 17611-625 presentate, e fattone l'uso opportuno d'Ufficio, restituite alle Parti.

4. La specifica dee compilarsi in doppio esemplare, conforme al seguente Modello. Vi si dovrà esprimere specie, colore, lunghezza ed altezza delle Merci, la loro quantità, secondo quelle misure nelle quali soglionsi vendere le Merci in discorso, più i documenti che servono a giustificarle, cioè nome dell'emittente, il giorno ed il luogo dell'emissione, e finalmente l'oggetto cui si riferisce cadaun documento. Possedendo la Parte Merci per le quali dessa non tenga un documento di giustificazione, lo deve motivare nella finca delle osservazioni. Deve pure indicare nella rubrica stessa se avendo spedita una quantità di Merce, la quale al tempo della produzione della specifica si trovasse in viaggio pel luogo della destinazione, vi avesse uniti dei documenti. Non sono sottoposti al bollo nè le specifiche, nè gli esibiti coi quali vengono insinuate.

5. Sono applicabili anche alle specifiche ordinate nella presente ed ai documenti in for-

za della medesima da prodursi le disposizioni della menzionata Notificazione §§ 4, 5, 7, 8, 10, intorno al modo di accettare le specifiche, al loro trattamento ulteriore, al procedere nel caso che la Parte possedesse stabilimenti od imprese in due o più luoghi, ed alla forza di prova ossia alla validità dei prodotti documenti.

6. La presentazione delle volute specifiche contiene riguardo agli esercenti presso i quali non è stata fatta una visita dopo la promulgazione del Regolamento 25 febbrajo anno corrente una condizione senza la quale le non denunziate Merci di cotone nelle cessioni che han luogo dopo il 15 settembre anno andante a favore di altri esercenti, oppure nella spedizione dal luogo di deposito nella presentazione ad un Ufficio di Finanza, non possono venir considerate come provenienti da scorte anteriori al 15 agosto anno corrente nè accettate a giustificazione delle predette cessioni, o per la rassegna delle merci ad un Ufficio di Finanza passato il 15 settembre anno corrente, documenti la produzione od indicazione dei quali fosse stata nelle specifiche ommessa.

7. Se un esercente ha presentata la prescritta specifica, i documenti ch'egli avrebbe dovuto produrre, o citare con tale specifica, non possono in una visita posteriore più accettarsi a giustificazione, e le merci all'opposto, che non furono esposte nella specifica non sono da considerarsi quali scorte da lui possedute col 15 agosto corrente anno.

Segue il Prospetto:

PROSPETTO

*delle Merci effettivamente esistenti fabbricate coi filati di Colone, e provenienti dalle scorie
che sussistono col 15 agosto 1834.*

SCORTA		DOCUMENTI A GIUSTIFICAZIONE		OSSERVAZIONI
NUMERO progressivo	Colore, specie, lunghezza e larghezza delle Merci	NUMERO progressivo	DATA e luogo dell'emissione	
	Quantità	NOME dell'emittente	OGGETTO	

(52) *Ulteriori disposizioni per l'esecuzione del Regolamento pubblicato il 28 giugno 1834 col N. 23285-815 relativo alle discipline onde sorvegliare il Commercio delle Manifatture di cotone.*

25 agosto 1834.

N. 30629-1029.

Gov. Notif.

Allo scopo dell'esecuzione del Regolamento 25 febbrajo anno corrente pubblicato in data 28 giugno p. p. N. 23285-815 che riguarda le discipline onde sorvegliare il commercio delle Manifatture di cotone in conformità dell'ordinanza della I. R. Camera Aulica Generale dell'8 luglio corrente anno N. 28856 si deducono a generale notizia le seguenti disposizioni.

1. Rimane ferma la massima che venendo, all'atto della spedizione di manifatture di cotone durante il viaggio od al loro arrivo nel luogo della destinazione, presentate ad un Ufficio di Finanza, produrre debbansi le prescritte giustificazioni prima di permetterne il traslocamento altrove, o lo scarico nel luogo in cui sono destinate (Regolamento 25 febbrajo §§ 33, 37).

Tuttavia per agevolare quant'è fattibile l'adempimento di questo obbligo nei territorj ne' quali esercitasi un vivo traffico di manifatture di cotone e nei quali le circostanze sono tali da potere far luogo, senza rischio, ad una

deviazione dal rigore del Regolamento in riguardo all'epoca in cui deesi produrre la giustificazione, venne interinalmente concesso agli II. RR. Magistrati Camerali, sotto riserva di ulteriormente disporre, di poter autorizzare i singoli Ufficj Daziarj presso i quali concorrono le preaccennate condizioni, a rilasciare Carte di Spedizione, oltre al caso motivato nel § 35 del Regolamento, sotto riserva della giustificazione da presentarsi in appresso, a quegli esercenti che fossero persone sicure, conosciute o dassero malleveria. Non sono compresi in questa concessione i filati di cotone bianchi o tinti non lavorati, ed i refi.

Mediante affisso alle porte dei locali di quegli Ufficj che furono autorizzati a procedere alle incumbenze d'istituto con riserva della posteriore giustificazione, verrà il pubblico avvertito di questa autorizzazione.

2. Per poter ottenere questo declinatorio trattamento devesi presentare in *duplo una dichiarazione scritta* nella quale sieno espresse le indicazioni ordinate dal § 3o del Regolamento 25 febbrajo corrente anno; e la domanda positiva che si voglia procedere alle incumbenze d'Ufficio colla riserva della successiva giustificazione: Un esemplare rimane presso l'Ufficio stesso, l'altro viene restituito alla parte coll'apposizione della data e del numero sotto cui venne rilasciata la carta di Spedizione. In questo caso la lettera (polizza) di carico, o la fattura d'acquisto non può tener luogo di dichiarazione.

3. Mediante la dichiarazione con cui la
P. II. 1834.

parte chiede la professione daziaria con riserva della posteriore giustificazione dessa assume l'obbligo senza bisogno che ciò siavi espressamente motivato, di produrre al più tardi dentro lo spazio d'un mese la giustificazione prescritta all'Ufficio che ha rilasciata la Carta di Spedizione, ovvero se prima venisse praticata presso la parte una visita, ai visitatori medesimi, e così di pagare, se mai non venisse presentata la giustificazione, la multa prescritta nell'importo che risultasse per la rispettiva mancanza.

4. L'Ufficio esamina se concorrono o no le condizioni per consentire nel chiesto trattamento. Egli è autorizzato, allo scopo della futura giustificazione, a staccare dalle merci, ove fosse creduto necessario, e dei piccoli campioni i quali debbono essere muniti del sigillo della parte, e di quello dell'Ufficio.

A nessuno spetta il diritto di pretendere la chiesta eccezione del Regolamento generale qualora l'Ufficio non la trovasse ammissibile.

Quegli però che si credesse aggravato da tale negativa, può rivolgersi all'Autorità Superiore; queste disposizioni valgono anche pel caso di cui tratta il § 35 del Regolamento 25 febbrajo anno andante.

5. La concessione espressa nel § 35 dell'anzidetto Regolamento di poter in seguito porre in regola i ricapiti giustificativi presso l'Ufficio cui è assegnata la merce, non si estende alle spedizioni di manifatture di cotone destinate per l'Ungheria e la Transilvania, le

quali prima d'oltrepassare la linea Doganale intermedia non vengono rassegnate ad alcuna Ricevitoria principale od ad una Dogana.

6. Non incombendo, giusta le prescrizioni generali, l'obbligo di tenere i registri dell'esercizio, a quella parte la quale spedisce manifatture di cotone coi registri pel movimento interno di fabbrica, e fa uso delle agevolzze inerenti all'applicazione di questi registri particolari, dessa senza bisogno d'una espressa dichiarazione dal canto proprio, incontra l'obbligo di adempire con esattezza alle prescrizioni circa la tenuta dei regolari registri ed in particolare alle disposizioni del Decreto della Camera Aulica Generale del 22 novembre 1829 pubblicato in data 25 gennajo 1830 §§ 9, 18, e del Regolamento 25 febbrajo anno corrente §§ 13, 18, 57, 58, 59.

7. La disposizione del § 46 del Regolamento 25 febbrajo anno andante, che, cioè i movimenti del giro interno di fabbrica sono esenti dall'obbligo della presentazione agli Uffici di Finanza è applicabile anche ai luoghi all'ingresso de' quali trovasi degli Uffici di Finanza, in quanto che le spedizioni di merci che succedono nel giro interno di fabbrica, non hanno da essere presentate alla Ricevitoria principale o Dogana stabilita nel luogo. Debbono esse però tanto all'entrare che all'uscire presentarsi all'Ufficio di Finanza che trovasi alla Porta od alla linea del dazio.

Si debbono contemporaneamente presentare a detto Ufficio i Registri d'esercizio che accompagnano le merci perchè vi appon-

ga il certificato della seguita ispezione daziaria. Senza un tale certificato i registri non servono durante il cammino fuori del luogo murato, oppure dopo l'ingresso nel medesimo a giustificazione degli effetti che figurano nei libri stessi.

8. La menzionata concessione, cioè che le vicendevoli spedizioni di cotone, e di manifatture di cotone che hanno luogo nel giro interno di fabbrica, purchè siano scortate dai registri prescritti per tale movimento, non soggiacciono all'obbligo della presentazione agli Ufficj di Finanza; non si estende alle spedizioni dirette in luoghi fra i quali ed il luogo della partenza delle medesime trovasi lungo lo stradale che serve d'ordinaria comunicazione pel commercio, un Ufficio di Finanza autorizzato a ricevere le professioni Daziarie per le spedizioni di manifatture di cotone; e nemmeno ai casi nei quali gli oggetti destinati alla lavorazione o trasformazione vengono spediti dall'interno del Territorio dello Stato in un luogo situato dentro il circondario confinante, oppure viceversa, da un luogo del circondario confinante, nell'interno del Territorio dello Stato.

9. In questi casi debbonsi osservare, riguardo alla presentazione agli Ufficj di Finanza, le veglianti disposizioni (Regolamento 25 febbrajo anno corrente §§ 33, 37) tanto nella spedizione quanto nel ritorno. Quindi non solamente le materie destinate alla lavorazione, od all'apparecchio ma ben'anche gli articoli lavorati o preparati debbono venir pre-

sentati all' Ufficio del luogo della partenza, oppure, se quivi non si trovasse alcun Ufficio di Finanza abilitato a praticare le operazioni ai convogli di manifatture di cotone, a quell' Ufficio di Finanza stabilito nella direzione del trasporto ossia della condotta. Debbono essi pel trasporto venir posti sotto sigillo Daziario. Purchè il registro d'esercizio contenga i prescritti dati dai (§§ 15 e 30 del Regolamento) e sia munito dell' attestazione delle seguite ispezioni per parte dell' Ufficio di Finanza al quale sono stati presentati li spediti oggetti, desso serve di giustificazione durante l'attuale trasporto e durante l'esecuzione del lavoro di fabbrica, sotto l'osservanza delle massime generali (§§ 17, 61 e 62 del Regolamento).

10. E anche da considerarsi come una irregolare emissione di un documento d'acquisto quando sopra un registro per l'interno movimento di fabbrica sono riportati irregolarmente la specie o la quantità degli oggetti destinati alla lavorazione o trasformazione, ovvero articoli con essi fabbricati: Quando vengono dichiarati falsamente degli oggetti quali produzioni d'un esercente, che non li ha fabbricati, o finalmente quando viene in un tale registro esposto con falsità un processo di fabbrica, il quale non ha avuto luogo. Queste irregolarità, e così il caso in cui fra i registri particolari pel giro di fabbrica interno ed il registro di fabbricazione non sussiste il pieno accordo, soggiacciono alle disposizioni contenute nel § 59 del Regolamento 25 febbrajo anno corrente.

11. Tutte le prescrizioni portate dal precennato Regolamento e dalle posteriori ordinanze che trattano *di filati di cotone non lavorati* abbracciano anche *i filati di cotone tor- ti* (a uso refe).

(53) *Viene determinata l'epoca in cui devono attivarsi le prescrizioni intorno ai registri da tenersi dai Filatoj di Cotone contenute nella Notificazione 13 corrente agosto.*

25 agosto 1834.

N. 30936-1037.

Gov. Notif.

Nel § 21 della Notificazione pubblicata in data 13 corrente agosto intorno ai registri da tenersi dai filatoj di cotone è stato annunciato che verrà fatta conoscere, mediante separato avviso, l'epoca dalla quale dovranno andar in vigore le ivi contemplate prescrizioni.

In coerenza di ciò si deduce ora a pubblica notizia che le prescrizioni stesse si trovano in attività dal giorno 15 andante mese di agosto in relazione alla Notificazione 30 giugno prossimo passato N. 23284-814.

(54) *Si dichiara qual debba essere il tributo daziario tanto per entrata, che per uscita delle pelli comuni di pecora e montone conciate, conservando il pelo.*

26 agosto 1834.

N. 21058-3407.

Mag. Cam. Circ.

Dacchè le pelli di *Majale, Cervo, Alce e Cane* non meno, che di Vitello, le quali sono acconciate soltanto dalla parte carnosa, conservando cioè il pelo e che così vengono usate per sacchi da soldato, valigie e coperte da bauli non possono considerarsi in tale stato di preparazione nè come cuoi ossiano pelli concie senza pelo e nemmeno come pelli *crude e pellicerie*, nè come tali possono trattarsi rispetto al dazio, l'Eccelsa I. R. Aulica Camera Generale sopra quesito statole rassegnato si compiacque con ossequiato suo Dispaccio 2 andante 31169-1004 di dichiarare;

Che le dette pelli conciate con pelo debbonsi daziare come le pelli comuni lavorate di *pecora di montone, di agnello e di Fterölling* avendo con queste pelli grandissima sorveglianza e quindi col tributo in entrata di fiorini 16 carantani 46 e nell'uscita con carantani 25 per centinajo di Vienna che corrispondono alla posizione N. 458 della vegliante Tariffa ad austriache Lire 89:28 in entrata e Lire 2:25 in uscita per quintale metrico.

Aggiunse il superiore Dicastero che tale

schiarimento non potrà avere effetto retroattivo e che quindi non avrà a costituirsi alcun rilievo per quanto è fin qui seguito sul trattamento daziario delle pelli surriferite.

Rendonsi di ciò prevenute le RR. Intendenze non meno che il R. Fisco Centrale e la Ragioneria Centrale per opportuna loro intelligenza con incarico alle prime d'istruire in relazione gli Ufficj Doganali dipendenti per direzione e norma.

(55) *Sovrana Risoluzione, che prescrive le cautele da osservarsi dai Medici civili e militari nel rilascio degli attestati a favore di Orfani militari petenti sussidj in via di grazia.*

27 agosto 1834.

N. 31627-2242.

Gov. Circ.

LEccelsa I. R. Cancelleria Aulica riunita con dispaccio del dì 24 luglio prossimo passato numero 18426 ha abbassata la inserta copia di decreto rilasciato dall'aulico consiglio di guerra a tutti li Comandi militari relativamente agli attestati medici stesi per gli orfani militari al fine di ottenere un sussidio in via di grazia, coll'avvertenza, che occorrendo che tali attestati dimostranti lo stato di malattia e la susseguente impotenza di procacciarsi il sostenta-

mento, siano anche rilasciati od almeno sottoscritti insieme con altro dai medici di Delegazione, il suddetto Aulico consiglio di guerra abbia fatto la ricerca, onde il personale sanitario civile sia obbligato ad osservare la stessa scrupolosità e veracità stendendo o confermando tali attestati. — S'incarica pertanto cotesta Delegazione d'istruire di conformità il dipendente personale sanitario, e d'invigilare sulla esecuzione.

Segue la copia

Sua Maestà, prendendo motivo da diverse domande che le furono presentate per contrar matrimonio da orfane militari, le quali vennero elargite dopo raggiunta l'età normale di sussidi in via di grazia fino al ristabilimento della loro salute o fino al conseguimento di un qualche provvedimento (matrimonio) con Sovrano Rescritto di gabinetto 14 maggio p. p. si è degnata di far sentire all'Aulico Consiglio di Guerra, che siccome l'intenzione di cotali orfane di maritarsi, non lascia presupporre già in loro fisico difetto tale da ritenerle inette a qualunque lavoro, come almeno esse avevano dimostrato allorché si trattò della concessione del sussidio di grazia, così v'è l'apparenza, che nelle proposizioni per assegni di grazia non si proceda colla debita circospezione e fondamento.

Sua Maestà ha perciò esternato il fermo sovrano suo volere, che nelle visite mediche non debba aver luogo veruna intempestiva com-

passione, od altri riguardi, ma che gli attestati medici sullo stato di salute di un individuo da sussidiarsi in via di grazia o da pensionarsi debbano venir estesi con tutta la scrupolosità, onde non caricare le finanze dello stato già senz'altro troppo sopracaricate di nuove spese, che sono da evitarsi.

In seguito di questo Sovrano Comando s'invita codesto Comando militare d'inculcare con energia ai corpi dipendenti, di procedere non solo colla ingenuità la più pura senz'alcun altro riguardo nel rilascio dei proprj loro attestati sullo stato di salute, o sul grado di suscettibilità o meno al lavoro di cotali vedove ed orfani militari petenti sussidj in via di grazia, ma in tale proposito di sorvegliare altresì col massimo vigore il personale sanitario militare, coll'avvertenza che contro quelli, che si renderanno imputabili d'aver nel premessa riguardo esteso un certificato fondato tutt'altro che sulla pura verità, verrà proceduto come si procede contro servi dello stato spergiuri, e quindi indegni di confidenza.

(56) *Modo col quale verranno trattate le obbligazioni di banco fruttanti il cinque per cento uscite nella serie 44 dell'estrazione 1.^o agosto 1834.*

28 agosto 1834.

N. 4098.
—
P.

Gov. Notif.

In seguito ad un Decreto dell'I. R. Camera Aulica Generale del primo corrente mese, ed in relazione alla Notificazione Governativa 4 dicembre 1829 N. 22372 si reca a pubblica notizia, che le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per cento uscite nella Serie 44 estratta il 1.^o agosto anno corrente dal N. 32493 sino al N. 33149 inclusivamente verranno a termini delle disposizioni della Sovrana Patente 21 marzo 1818 concambiate con altre obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per cento in moneta di convenzione.

(57) Viene determinato che, per sollecitare i pagamenti agli Imprenditori di manutenzione di opere pubbliche, la Direzione delle pubbliche costruzioni passi direttamente alla Centrale Contabilità i relativi Certificati semestrali, meno però nei casi di qualche rilievo che emergesse di fare.

30 agosto 1834.

N. 31159-4294.

Gov. Circ.

All'oggetto di sollecitare i pagamenti agli appaltatori di manutenzione d'opere pubbliche il Governo dispone che i certificati semestrali indicati all'art. 19. del Regolamento 12 novembre 1830 abbiano a passare direttamente dalla R. Direzione delle Pubbliche Costruzioni alla Regia Contabilità centrale sempre che non accada alla prima alcun soggetto di rilievo, e che questi certificati non tengano luogo di collaudo. La R. Contabilità centrale inserirà le somme a credito degli appaltatori nel più prossimo elenco mensile dei pagamenti in tutti i casi che non le presentino dubbio, o tema a qualche rilievo, mentre allora ne deve fare apposito rapporto al Governo.

In tutto il rimanente resta fermo il disposto dal citato Regolamento.

SETTEMBRE

(58) *Sovrana Risoluzione, che rinnova il divieto di mandare la gioventù a studiare in estero Stato, e fissa le multe ai trasgressori.*

1.^o settembre 1854.

N. 29867-1843.

Gov. Notif.

Per Supremo ordine di Sua Maestà l'Imperatore e Re recato da veneratissima Risoluzione 3 giugno p. p. stata partecipata dall' I. R. Commissione Aulica degli studj con Dispaccio 7 luglio scorso N. 3495-917 si deduce a pubblica notizia per li corrispondenti effetti che il divieto di mandare la gioventù a studiare in estero stato viene nel Regno Lombardo Veneto rinnovato colle seguenti determinazioni:

1. Rimane immutabilmente ferma la Risoluzione Sovrana 6 luglio 1826 pubblicata colla Notificazione 10 agosto dello stesso anno N. 31041-3739.

2. I genitori o tutori che d'ora innanzi trasgrediranno questo divieto saranno puniti con una multa di Austriache Lire trecento sino alle seicento ed in pari tempo si prefiggerà

loro un congruo termine pel richiamo dei loro figli o pupilli.

3. Non facendolo essi entro questo termine senza dimostrarne l'impossibilità verrà la multa raddoppiata colla prescrizione d'un nuovo termine, ed in tal guisa si procederà in seguito sino a che la legge non sarà adempita.

4. I Genitori o tutori i quali prima della presente Notificazione avessero mandato i loro figli o pupilli a studiare in esteri Stabilimenti verranno eccitati a richiamarli entro un congruo termine, e nel caso che lo lasciassero trascorrere infruttuosamente, verranno puniti colla multa prescritta all' Art. 2.^o e continuando l' inobbedienza alla legge verranno trattati giusta quanto è stabilito dall' Art. 3.

Le II. RR. Delegazioni Provinciali sono incaricate degli eccitamenti contemplati dall' Articolo 4; è in loro facoltà la prefissione dei termini accennati negli Articoli 2, 3, e 4, e ad esse pure è riservato il giudizio per l' inflizione delle multe, salvo il ricorso di gravame al Governo.

(59) *Vengono fissate le spese e la multa, cui si devono assoggettare gli appaltatori di manutenzione d'opere stradali mancando alle condizioni del contratto.*

3 settembre 1834.

N. 32468-4492.

Gov. Cir.

Avvien non di rado che sorgano quistioni sull'interpretazione di quell'articolo delle condizioni generali d'appalto per le manutenzioni stradali in cui sta espressa la penale in caso di mancamento agli obblighi dell'appaltatore. Ciò proviene dal supporre che allorquando questi ammonito anche più volte a riparare osservati difetti vi si sia prestato anche negli ultimi giorni precedenti alla visita di laudo, non accada di assoggettarlo ad alcuna penale. Comunque il tenore dei capitoli generali sia per se abbastanza chiaro, nulladimeno per evitare successive contestazioni credesi opportuno di ordinare che nei capitoli suddetti sia per l'avvenire soggiunto che « quand' anche non occorresse il caso di procedere alle misure d'ufficio stabilite dal decreto 1.º maggio 1807, nulladimeno quando dietro il primo invito l'appaltatore non si avesse prestato a quelle operazioni che sono inerenti al suo contratto pel buon mantenimento dell'opera assunta, s'intenderà ch'egli abbia a soggiacere alla multa del sesto della rata semestrale ed al pagamento delle spese di visite, sorveglian-

» ze etc., cui colla propria trascuranza avesse
» data occasione «.

Codesta R. Delegazione è incaricata nella parte che le conviene di sorvegliare per l'esecuzione del presente decreto.

(60) *Prescrizioni da osservarsi nel fissare agli Studenti la classificazione nei costumi, e divieto di ammetterli agli studj trascorso il primo mese di scuola, meno gli stranieri.*

4 settembre 1834.

N. 30938-1927.

Gov. Circ.

Dietro le osservazioni alle quali ha dato motivo un caso particolare, l'Eccelsa I. R. Commissione Aulica degli Studj mediante ossequiato Dispaccio 23 luglio p. p. N. 3502 ha dichiarato ed avvertito, che il calcolo dei costumi deve estendersi non solo al contegno in iscuola, ma anche a tutto ciò che i Professori Superiori vengono a sapere sull'intera condotta d'uno studente, e che il cambiamento d'un certificato scolastico non può aver mai luogo che come atto di giustizia quando cioè sia provata la colpa o il dolo di chi diede la classe, nel qual caso deve anche essere seriamente redarguito; e finalmente che non è permessa l'immatricolazione trascorso che sia il primo mese

di scuola, nè una provvisoria ammissione agli studj se non per gli stranieri.

Le dichiarazioni ed avvertenze premesse serviranno di norma in tutti quei casi, cui fossevi luogo, rendendone intesi altresì i dipendenti Professori e Preposti scolastici per la relativa esecuzione.

(61) *Istituzione nella Gallizia di una fabbrica di Zucchero di Barbabietola, numero fissato, e lettera majuscola G.*

8 settembre 1834.

N. 22571-3689.

Mag. Cam. Circ.

Le si partecipa ad opportuna intelligenza, e lume degli Uffici Doganali dipendenti cui ne darà comunicazione, che a tenore di recente Anlico Dispaccio venne dall'I. R. Governo della Gallizia rilasciato al Principe Carlo Jablonsky signore possidente in Niznioev nella Provincia suddetta il privilegio di fabbrica per la lavorazione dello Zucchero di barbabietola, e che restò fissato alla fabbrica medesima il Numero 39, di cui dessa si deve servire unitamente alla lettera majuscola G come propria sua marca.

P. II. 1834.

10

(62) *Si dichiara che spetta alle Regie Delegazioni il decidere sulla eliminazione delle partite inesigibili di quelle chiese, delle quali approvano i resconti, e si prescrive la formula per la compilazione dei prospetti delle partite da eliminarsi.*

9 settembre 1834.

N. 32537-4605.

Gov. Circ.

In appendice alla Circolare 28 marzo 1833 N. 8093-1126 colla quale si sono estese anche agli stabilimenti di culto ed alle Fabbricerie le disposizioni contenute nell'antecedente circolare 10 gennajo dello stesso anno N. 45326-3350 per la depurazione e separazione delle restanze attive degli istituti di pubblica beneficenza, si trova di dichiarare, che spetta alle Delegazioni l'esame delle relative proposizioni, se alle medesime appartiene la revisione ed approvazione degli annuali resoconti delle Chiese che domandano la depennazione o la prenotazione delle loro rendite inesatte.

Ad oggetto poi di facilitare al Governo ed alla Ragioneria Centrale l'esame delle proposizioni degli stabilimenti di culto e delle Chiese, i di cui resoconti vengono da lui approvati, si accompagna l'unita modula, che servirà di norma alle singole amministrazioni nella compilazione di questi prospetti.

Segue la Modula.

ttobre

arsi
nte
,
na
a
zo

Cent.

(63) *Le II. RR. Delegazioni non dovranno accompagnare al Governo le informazioni di Polizia di quegli Impiegati di Pubblica Beneficenza ed altri, la nomina dei quali compete al Governo medesimo.*

ii settembre 1834:

N. 33176-1211:

Gov. Circ.

Per futura norma di codesta R. Delegazione si trova opportuno di farle conoscere, che essendole sempre libero e riuscendo anzi opportuno che nelle nomine da farsi degli Impiegati di Pubblica Beneficenza, ed altri, essa si giovi ove lo trovi opportuno dei lumi che sulla condotta politico-morale dei medesimi può somministrarle codesto Commissario Superiore di Polizia, senza accompagnare però le informazioni ottenute dal medesimo riguardo a quelli la nomina dei quali compete al Governo, mentre per quanto concerne questi ultimi egli ripete, occorrendo, le relative notizie dall' I. R. Direzione Generale di Polizia.

(64) *Non ispetta all'Amministrazione Camerale la corrisponsione delle competenze all'Avvocato, che a termini del Regolamento Giudiziario, rappresenti in giudizio un ignoto contravventore alle Leggi Finanziari.*

16 settembre 1834.

N. 23006-3770.

Mag. Cam. Circ.

In un caso particolare il Supremo Tribunale di Giustizia in Verona ha non a guari deciso che all'Avvocato il quale nella qualità di Curatore a termini del Regolamento Giudiziario ebbe a rappresentare in giudizio un ignoto contravventore alle leggi finanziarie citato col mezzo di editti non abbiano punto a corrispondersi le competenze da lui richieste dall'Amministrazione Camerale per tale incombenza.

Si reca pertanto a notizia della R. Intendenza così fatta decisione Superiore per guida nei casi consimili, che si verificassero nella sua giurisdizione e con incarico di non far luogo alle domande di tale specie che le fossero prodotte, del che venne anco fatto porre in avvertenza il R. Aggiunto Provinciale per la parte, che lo riguarda.

(65) *Il decennio, entro il quale si devono rinnovare le iscrizioni ipotecarie, si deve calcolare dal giorno della seguita rinnovazione anzichè da quello della trasformazione.*

18 settembre 1834.

N. 34245-1235.

Gov. Circ.

Qualche Pio Stabilimento ha sottoposto il quesito, se il decennio entro al quale si devono rinnovare le iscrizioni ipotecarie a termini della Sovrana Patente 19 giugno 1826 abbia a considerarsi computabile dal giorno della rinnovazione, o da quello della relativa trasformazione.

Invocar non potendosi le Superiori competenti risoluzioni sopra di un argomento suscettibile forse di discussione senza conoscere di caso in caso quali siano le iscrizioni ipotecarie intorno alle quali insorge il dubbio, trova però cauto e prudente il Governo di disporre che suggerito venga a tutte le cause Pie, ed in un con esse ad ogni amministrazione tutelata, che ad oggetto di non esporre l'interesse delle aziende loro raccomandate abbiano nel dubbio suddetto a rinnovare le iscrizioni entro il decennio computabile dal giorno della seguita rinnovazione, anzichè da quello della trasformazione.

(66) *E' permesso ai viaggiatori verso i competenti diritti, e in quanto il valore non sormonti i 50 Fiorini, d' introdurre a proprio uso mercanzie o generi posti fuori di Commercio.*

22 settembre 1834.

N. 23680-3865,

Mag. Cam. Ciro,

Vietata essendo per le massime vigenti l' introduzione delle merci di proibito commercio, qualunque ne sia l' entità e l' appartenenza senza il previo Superiore assenso, li Posti di confine erano fin qui inabilitati di accompagnare le merci medesime con Manifesto alle Dogane interne, ma dovevano respingerle all' estero, o trattenerle fino a che venisse loro prodotto l' ottenuto permesso Superiore.

Ad oggetto di ovviare li molteplici atteggi, e gl' imbarazzi che spesso accadono ai viaggiatori, o ad altre persone per la trattata presso gli Uffizj daziarij di confine a motivo della mancanza del permesso d' introduzione di quegli oggetti che vengono spediti avanti o dietro ad essi, oppure che sono destinati pei nazionali per uso proprio, l' Eccelsa Aulica Camera con rispettato Dispaccio 19 agosto decorso N. 2881-250 ha trovato di determinare, che in avvenire non vengano più trattenu- ti presso i posti di confine per la mancanza del permesso d' introduzione, ma che sempre esser debbano *assegnati* sotto scorta di mani-

festo per la manipolazione di Ufficio al luogo del loro destino, in quanto si trovi in quello una Dogana principale, gli oggetti seguenti:

1. Piccola quantità di mercanzie, o generi posti fuori di commercio destinati per i privati senza distinzione, in quanto il loro valore non sormonti i fiorini *cinquanta*;

2. Quantità *maggiori* degli articoli posti fuori di commercio destinati per le persone *qualificate di rango superiore*, e commisurati al loro carattere, ed uso privato.

Nello stesso tempo la prefata Eccelsa Aulica Camera autorizzò le Intendenze di Finanza in coerenza delle norme sussistenti per le Autorità Distrettuali delle altre Provincie di concedere il permesso ai privati del ritiro delle merci poste fuori di commercio giunte come sopra con l'accompagnamento del manifesto alle Dogane principali, o che vi si volessero far pervenire, ed il successivo loro daziato presso le Dogane stesse a ciò autorizzate esistenti nel loro Circondario, verso il pagamento dei competenti diritti, per proprio uso, quando il valore di dette merci non sorpassi l'importo di Austr. Lire *settantacinque*, e che le medesime non appartengano alla classe di quelle merci, per la cui introduzione si esige una concessione speciale per riguardi sanitari, o di polizia, e qualora non si tratti di merci, per le quali abbia avuto luogo qualche trasgressione alle prescrizioni daziarie.

Le Intendenze terranno per loro normali Superiori determinazioni, e per darvi esecuzione negli evenibili casi, coll'avvertenza

che l'autorizzazione alla concessione di permessi d'introduzione per quantità eccedenti il valore di L. 75, continua ad essere riservata al Magistrato, e ne renderanno tosto prevenuti gli Uffizj Doganali dipendenti, onde anche per loro parte abbiano a riportare il dovuto loro adempimento.

(67) *Vengono adottate alcune facilitazioni negli appalti di lavori d'acque e strade per procurare l'accesso alle Aste anche agli speculatori men facoltosi.*

25 settembre 1834.

N. 33807-4688.

Gov. Ciro.

Una lunga esperienza ha dimostrato che molti appalti di lavori d'acque e strade non possono venir deliberati utilmente alle pubbliche aste pe' concerti da una parte di alcuni pochi danarosi speculatori, e per l'impossibilità in cui si trovano dall'altra gli speculatori men facoltosi d'aspirarvi e di lottare co' primi, tratti tenuti come sono a farlo dalla limitata entità de' loro capitali, e dal bisogno assoluto in cui si trovano di non lasciarli troppo lungamente giacenti.

A rimuovere una tale difficoltà importava quindi moltissimo di adottare alcune facilitazioni, che direttamente ed efficacemente animas-

sero e persuadessero anche i discreti e men facoltosi appaltatori di applicare alle aste ordinarie di ogni natura di nuove opere.

Un ostacolo al facile concorso degli appaltatori stessi è forse la pratica di avere voluto spingere l'entità delle fidejussioni ad un limite non strettamente necessario per garantire l'interesse della stazione che appalta. È consuetudine generale in fatti di proporzionare un tal limite soltanto alla somma totale del lavoro di nuova costruzione ch'è d'appaltarsi, senza aver punto riguardo ad altre circostanze. Ma questa pratica per poco che la si analizzi risulterà a chiunque più speciosa che giusta. Imperciocchè il pericolo di esporre l'amministrazione con un appalto è piuttosto proporzionato il più delle volte alla qualità dell'opera, che all'importare della sua esecuzione. Vi sono dei lavori i quali tralasciati e sospesi a qualunque punto del loro progresso non possono recare verun grave inconveniente, e rispetto ai quali il lavoro già fatto è buono ed utile anche senza esser compiuto. Così avviene a cagione d'esempio in quasi tutti i lavori di semplice movimento di terra, come nella formazione di banche, ne' rialzi degli argini, nella costruzione degli argini di ritiro, ove si conservi anche l'argine frontale sino ad opera compiuta, ed in altri lavori di simil genere. Ora per lavori siffatti l'esigere una grande fidejussione sarebbe superfluo e può anzi dirsi senza motivo. Perciocchè rilasciati i certificati soltanto dopo costrutta una proporzional parte dell'opera che vale sempre più del-

l'importo del certificato stesso a cagione della rata di laudo che viene sottratta al totale ed è indipendente da tali certificati, egli è manifesto che non v'è ragione alcuna per credere che l'appaltatore sospenda il proseguimento di un lavoro che non si fa diverso nè più difficile progredendo; e quando pure lo sospendesse, l'opera fatta non sarebbe certamente, nè opera perduta, nè opera inutile ancorchè imperfetta. L'interesse che ne risulta dal diminuire possibilmente le somme domandate per fidejussioni a garanzia de' contratti è cosa dunque evidente, perchè dopo tutto il peso di tale fidejussione ricade a carico dell'amministrazione. Gli appaltatori pel massimo numero, sono costretti a procurarsi le fidejussioni con grave loro sacrificio; è quindi chiaro che quanto più saranno aggravati per un tal titolo, tanto minori saranno i ribassi che far potranno alle pubbliche aste. Avuto presente anche il tenore dell' Art. 2. del Decreto 10 ottobre 1828 N. 21675-2687 emanato in seguito ad Aulico Dispaccio 30 maggio anno stesso N. 11763, la R. Delegazione prescriverà quindi all' Ufficio Provinciale delle costruzioni di non portare nel capitolato d'appalto l'entità delle fidejussioni ad un punto che oltrepassi il limite puramente necessario a garantir l'interesse della stazione appaltante, prendendo in considerazione non solo la somma di perizia ma eziandio l'indole del lavoro, e la esposizione più o meno grave che ne verrebbe ove in corso d'opera l'Appaltatore mancasse ai suoi obblighi. E siccome a qualche ap-

paltatore potrebbe convenir meglio di prestare la chiestagli fidejussione col mezzo del deposito già fatto, ed in oltre col rilasciare egualmente in deposito, tante delle rate di pagamento successivamente scadibili, quante bastassero a comporre l'entità della fidejussione medesima; così anche di questa facilitazione, che il Governo dichiara di concedere, ne dovrà esser fatta opportuna avvertenza nell'avviso d'asta e nel relativo Capitolato d'appalto per norma degli aspiranti. E finalmente per ovviare, almeno in parte anche ai lunghi ritardi cui va spesso soggetta la revisione de' collaudi finali, la R. Delegazione viene autorizzata ad accordare senza alcun preventivo speciale permesso lo svincolo o la restituzione della sicurtà, tutte le volte che l'appaltatore si trovi in grado, *a* di presentarle l'atto finale di laudo esteso dal competente Ingegnere in modo pieno ed assoluto; *b* di giustificare di aver pagato per intiero i compensi dovuti ai danneggiati; di guisa che alla approvazione dell'atto finale di laudo suddetto non resti vincolato che il solo pagamento dell'ultima rata. Se però in seguito emergesse che particolari circostanze del caso, o solo anche per forma delle limitazioni suespresse, tale svincolo non avesse dovuto cautamente essere accordato, l'Ingegnere collaudatore e la R. Delegazione vengono ritenuti rispettivamente responsabili ora per allora di qualunque danno che a causa di ciò fosse alla amministrazione pubblica per derivarne.

Ma un secondo ostacolo al facile concor-

so alle aste deriva da qualche ritardo nel pagamento delle rate agli appaltatori. Per provvedere quindi anche a questo difetto si trova opportuno di disporre:

1.^o Nell'atto d'impartire la sua approvazione ad un contratto per lavori d'acque e strade a *somma definitiva*, il Governo rilascia anche un ordine di pagamento a carico della rispettiva Cassa di Finanza pel totale delle rate convenute, meno l'ultima, indicando l'importo di cadauna, e la condizione sotto cui deggiono venir pagate.

2.^o L'Ingegnere direttore del lavoro di mano in mano che questo sarà portato a quel grado per cui fu convenuto il pagamento di ogni singola rata, rilascia all'abboccatore il certificato relativo. L'abboccatore lo fa registrare, e lo presenta all'Ingegnere in Capo, il quale, nulla avendo in contrario, lo vidi-ma e lo rassegna *in giornata* alla R. Delegatione, la quale premessa il *visto* del R. Delegato o di chi ne fa le veci, lo accompagna, *pure in giornata*, alla Cassa Provinciale di Finanza pel corrispondente *pronto* pagamento, dandone contemporaneo avviso in iscritto all'appaltatore perchè possa legittimarsi.

3.^o La Cassa di Finanza effettuerà per l'importo predestinato dall'ordine Governativo il pagamento d'ogni rata colla scorta del certificato relativo, ed unirà alla giornalizzazione della prima rata anche l'ordine suddetto, che le sarà pervenuto come ad 1.^o mentre la giornalizzazione delle rate successive non

farà che citarlo, indicando l'articolo cui è stato allegato.

4.^o Pel pagamento dell'ultima rata, e de' lavori addizionali che fossero stati regolarmente autorizzati viene emesso un ordine separato.

A tale effetto il protocollo di collaudazione finale viene trasmesso dalla R. Delegazione alla Direzione delle Pubbliche Costruzioni, e da questa alla Ragioneria Centrale colle osservazioni che all'uno od all'altro di essi due distacchi fossero emerse. Perchè poi la Ragioneria Centrale verificar possa la definitiva liquidazione pel pagamento dell'ultima rata e delle addizionali, si dovrà unire alla posizione una dimostrazione dettagliata delle rate pagate dell'articolo, del titolo, voce ed esercizio sotto cui le somme furono giornalizzate. Tale dimostrazione sarà richiamata a cura della Delegazione dalla Cassa di Finanza, firmata dal liquidatore e vidimata dai preposti della medesima. Essi saranno in dovere di esaurire tali requisitorie al più tardi nel termine perentorio di *tre giorni* a recepto, onde non incorrere nelle misure di rigore che fossero del caso, e nell'obbligo di rispondere per tutti i danni che dal ritardo fossero a chiunque per risultarne.

5.^o In quanto finalmente alla produzione de' documenti pe' lavori addizionali e relativi collaudi, restano ferme le disposizioni portate dalla recente Circolare 25 giugno decorso numero 20898.

Con le facilitazioni suespressse riguardo alla entità, forma e pronto svincolo delle fide-

jussioni, e riguardo alla sollecitudine ne' pagamenti delle rate, che certamente esser debbono di una grande importanza per coloro i quali con pochi mezzi, e contando sulla propria attività personale si accingono ad una pubblica impresa, è da sperarsi che si potrà ottenere un più facile e migliore concorso alle pubbliche aste.

Che se ciò malgrado, questo più facile e migliore sperato concorso alle aste ordinarie effettivamente non avesse luogo, la R. Delegazione dopo tornati inutili tre esperimenti d'asta a brevi intervalli o dove le emerga ragionevole motivo per dubitare essersi colla delibera recato pregiudizio al pubblico interesse, passerà senza bisogno di veruna preventiva speciale autorizzazione a quelle trattative particolari che crederà più utili, convenienti e del caso con uno o con più fra gli appaltatori che maggiormente godono della pubblica opinione, e che le sembrassero meritare maggiore confidenza, di qualunque Provincia sieno, e procurerà di concludere il più vantaggioso contratto possibile, sempre per altro colla riserva della superiore sanzione. Di questa facoltà di trattare con chi meglio fosse per trovare opportuno la R. Delegazione ne dovrà di caso in caso far cenno nell'avviso pel terzo esperimento d'asta.

Prima poi di chiudere il presente decreto non può a meno il Governo di richiamare la R. Delegazione a volersi ben penetrare anche della necessità ed importanza che i progetti di lavori specialmente arginali sieno tutti compilati dall'Ufficio Provinciale delle Costruzioni

e prodotti entro il termine prefisso dal decreto 18 giugno decorso N. 21840. La buona riuscita infatti delle aste dipende spessissime volte da questo poichè i lavori fatti eseguire nelle epoche in cui alla magrezza dei fiumi e torrenti si associa l'assoluto difetto d'ogni lavoro agricolo costano meno e permettono quindi ai concorrenti alle aste di discendere a più forti ribassi.

(68) *Si prescrive che la somma dovuta ad un proprietario danneggiato in causa di pubblici lavori venga corrisposta all'atto stesso dello spoglio, onde evitare il pagamento degli interessi di mora.*

25 settembre 1834.

N. 35171-4847.

Gov. Circ.

L'articolo 81 del Regolamento 9 giugno 1826 dispone, che la somma dovuta al proprietario danneggiato in causa di pubblici lavori debba essergli corrisposta all'atto stesso dello spoglio. Effettivamente ciò non avviene per altro quasi mai; dal che poi succede che il creditore si faccia a ripetere sul proprio credito un'interesse di mora, e che l'amministrazione regia, non potendo giustamente sottrarvisi, venga caricata di un aggravio che avrebbe potuto evitare. Onde far cessare tale disordine si richiama pertanto la R. Delegazione a farsi stretta-

mente carico di quanto dispone la Governativa Circolare 14 luglio 1828 N. 22121-2754, dando in pari tempo le disposizioni necessarie ed invigilando perchè anche dagli Uffizj suoi dipendenti venga esattamente osservata.

(69) *Proibizione del giuoco così detto della Mora ed ordine d'inserire tale proibizione nelle licenze per bettole, osterie, ec., che si rilasciano agli esercenti.*

15. settembre 1834.

N. 35379-3424.

Gov. Dec.

Col rapporto 24 p. p. giugno N. 16095-5074 codesta Delegazione di Padova, indicando la difficoltà che gli Osti, Bettolieri, Caffettieri e simili esercenti, obbligati a non permettere che ne' loro esercizj abbia luogo il giuoco così detto della *mora*; ne ottengano la desistenza dagli intervenienti, o ne notificino in tempo i refrattarj, contro i quali poi non vi sarebbe luogo a procedere per mancanza di conosciuta sanzione penale, avrebbe proposto di proibire in tutte le Provincie con pubblica notificazione questo giuoco; osservando che la tolleranza ne è pericolosa perchè di frequente origine di alternazione e di risse.

Trattandosi di un giuoco affatto innocente non compreso nei ginocchi d'azzardo dalla

legge vietati, che si esercita con una specie di entusiasmo dalla classe più minuta del popolo massime delle campagne, alla quale non vuolsi interdire, senza un' assoluta necessità, un così innocuo passatempo, non crede il Governo conveniente di colpirlo con un' assoluta generale proibizione, non dovendosi attribuire gl'inconvenienti dalla Delegazione accennati alla natura speciale del giuoco ma bensì alla alterazione che deriva alle menti dei giuocatori dall' uso immoderato del vino; mentre i rappresentati disordini si ritiene abbiano luogo precipuamente nelle bettole appunto e nelle osterie ove si giuoca sempre alla *mora* nell'attualità dell' abuso del vino.

Essendo però verissimo che in quelle situazioni si verificano spesso dei disordini derivanti da questo giuoco popolare, ed essendo pur vero che molte volte non istà in potere degli esercenti il farlo cessare, non volendo i giuocatori riscaldati obbedire alle intimazioni che vengono loro fatte dagli esercenti medesimi, si crederebbe potersi ovviare possibilmente al disordine estendendo il divieto già imposto dal Regolamento ed espresso nelle licenze politiche, agli esercenti di non permettere questo giuoco, anche agli intervenienti di non praticarlo coll' inflizione di una multa eguale a quella prescritta per gli esercenti refrattarij, a tutti coloro che avessero recalcitrato dal desistere dal giuoco all' invito dell' esercente, il quale dovrebbe essere tenuto di farne denunzia alla polizia entro lo spazio di 24 ore per l'applicazione della pena a norma delle circostanze.

P. II. 1834.

11

Con questo provvedimento parziale ed economico si crede possa ottenersi lo scopo senza procedere ad una generale e pubblica proibizione, e si vanno ad abbassare alla Direzione generale di Polizia le corrispondenti istruzioni onde nel relativo Regolamento venga esteso agli intervenienti nelle bettole, osterie ec. il divieto di giuocare alla mora sotto comminatoria di multa; e questo divieto venga pure inserito nelle licenze annuali da rilasciarsi successivamente agli esercenti.

OTTOBRE

(70) *Vengono soppressi gli Agenti aulici di guerra meno gli attuali; e vengono ai medesimi sostituiti degli Agenti pubblici nominalmente autorizzati; e se ne danno le relative istruzioni.*

1.º ottobre 1834.

N. 35489-1950.

Gov. Notif.

Di coerenza alla Sovrana Risoluzione 9 aprile 1833, pubblicata colla Notificazione 20 marzo p. p. sulla soppressione degli Agenti Aulici e sulla sostituzione ai medesimi di Agenti pubblici formalmente autorizzati, Sua Maestà I. R. A. con altra veneratissima Sovrana Risoluzione 30 maggio del corrente anno si è degnata di ordinare la cessazione anche dell'Istituto degli *Agenti aulici di guerra*; stabilendo quanto segue:

1. D'ora innanzi non saranno più nominati nuovi Agenti aulici di guerra, restando però conservati nell'esercizio delle relative incumbenze quelli che ne sono attualmente al possesso.

2. Restano invece autorizzati i Comandi

generali militari (eccettuati quelli dell'Ungheria, della Transilvania e del confine militare) a conferire nel territorio in linea militare ad essi rispettivamente soggetto, e previo un esame lodevolmente sostenuto a quelli *fra gli agenti pubblici normalmente autorizzati*, che ne facessero dimanda, la facoltà di trattare presso le Autorità militari gli affari delle parti che ad essi per tal fine si rivolgessero. L'accennato esame sarà tenuto dal Referente Giudiziale politico del comando generale, e risguarderà le leggi e le normali in vigore per l'amministrazione militare, in quanto la loro cognizione può essere necessaria pegli agenti dei quali si tratta.

3. La concessione della qualità d'Agente pegli affari militari sarà sempre vincolata alla condizione che un tale agente si obblighi ad assumere gratuitamente la tutela e curatela delle persone bisognose, che dall'autorità militare gli venisse affidata.

4. Qualora da un comando generale militare fosse negata ad alcuno la chiesta qualità di agente pegli affari militari, potrà sempre farsi ricorso all' I. R. consiglio aulico di guerra per le relative sue determinazioni.

5. Gli agenti autorizzati al patrocinio delle parti presso le autorità militari possono offrire l'opera loro in tutti i relativi affari, che non sono dalla legge ad altre persone riservati, trattarli e percepire poi dalle stesse parti le tasse convenute.

6. In riguardo al posto di agente pel confine militare restano ferme le relative prescrizioni, che si trovano in vigore.

Giusta i corrispondenti ordini dati dall'I. R. Cancelleria Aulica Riunita con rispettato Dispaccio 19 luglio ultimo scorso N. 17683-2937, vengono pubblicate le premesse disposizioni in aggiunta e relazione alla succitata notificazione 20 marzo p. p. a comune intelligenza e norma.

(71) *Il Relatore in oggetti ecclesiastici presso il Governo, se è membro di un capitolo cattedrale, non può trattare gli affari toccanti il capitolo medesimo.*

1.º ottobre 1834.

N. 25112-3603.

Aul. Disp.

al Gov. N. 39229-5468.

Sua Maestà con Sovrana Risoluzione dei 25 settembre ultimo scorso ha trovato di ordinare che qualor il relatore in oggetti ecclesiastici presso il Governo è in pari tempo effettivo membro di un capitolo cattedrale, lo stesso non abbia a trattare il referato in oggetti toccanti il capitolo medesimo.

Questa Sovrana Risoluzione servirà al Governo di contegno.

(72) *Si dichiara essere in facoltà delle RR. Delegazioni il nominare i periti per la visita, e collaudazione di tutte le opere in manutenzione ordinaria anche quando un Distretto sia diviso in uno o più Circondarj.*

3 ottobre 1834.

N. 35914-4558,

Gov. Circ.

Quando per la estensione di un Distretto si ritenga che un solo Ingegnere non possa eseguire regolarmente la integrale visita e collaudazione di tutte le opere in manutenzione ordinaria a carico dei comuni a termini dell'articolo ottavo del regolamento disciplinare diramato col decreto 11 luglio 1833 N. 25022 e vogliasi approfittare della Vice-reale disposizione comunicata col Decreto 12 dicembre detto anno N. 47608-5955, per la quale nel suddetto caso, un distretto può essere, coll' autorizzazione del Governo, diviso in uno o più Circondarj, fa d'uopo che sia giustificata la necessità di tale misura con un prospetto indicante il numero e la entità delle opere comunali in manutenzione ordinaria, e colle deduzioni dell'Ingegnere in capo, onde il Governo possa essere in grado di conoscere fondatamente se le circostanze del caso meritino l'applicazione della Vice-Reale concessione, per non portare senza un assoluto bisogno un maggiore aggravio ai comuni.

Essendo poi emerso il dubbio se per le

espressioni del Vice-reale dispaccio comunicato col citato decreto N. 47608-5955 debbasi ritenere di competenza del Governo la nomina dei periti collaudatori quando un Distretto per autorizzazione Governativa, sia diviso in uno o più Circondarij, si dichiara, ch'essendo in facoltà delle Delegazioni pel suddetto articolo 8. di nominare per ogni distretto i detti periti sopra le duple, che devono rassegnare le Deputazioni Comunali, la stessa facoltà loro rimane anche quando un Distretto sia diviso in circondarii.

(73) *Dilucidazioni circa il trattamento daziario degli Olj delle Isole del Quarner per comprovarne la legittimazione dell'origine.*

3 ottobre 1854.

N. 24280-3986.

Mag. Cam. Circ.

Ammessi colla Notificazione 30 marzo 1852 N. 10163-711 gli Olj di Oliva dell'Isole del Quarner cioè *Veglia, Lussin, e Cherso* al trattamento daziario di favore accordato agli Olj della Dalmazia nella loro importazione ai consumi della Monarchia, le Dogane, ed altri Uffici abilitati al loro daziato avrebbero potuto esser in dubbio se le legittimazioni per comprovare l'origine de' detti Olj delle Isole avessero ad essere quelle portate dalla Notificazio-

ne 31 maggio 1830 per gli Olj della Dalmazia (rieppilagate nell'istruzione annessa alla Notificazione 12 dicembre 1832 N. 19826 del Governo della Dalmazia) oppure le altre stabilite per gli Olj dell'Istria giusto la Notificazione 28 gennajo 1834 del Governo di Trieste.

Ottenute le convenienti dilucidazioni dall'Intendenza di Zara si trova di far prevenire tutti gli Uffizj daziarij.

Che le Isole del Quarner sono comprese entro la linea daziaria *della Dalmazia*, ma che quanto a circoscrizione territoriale politica dipendono dall'I. R. Governo del Litorale residente a Trieste.

Che quindi gli Olj procedenti da quelle Isole debbono esser scortati da Bollette di uscita delle Dogane, ch'ivi esistono in perfetta uniformità a quanto è in pratica per gli Olj della Dalmazia.

Che all'opposto i certificati di origine, che si rilasciano dall'Autorità Comunale esser deggiono stilati bensì in consonanza a quelli pure stabiliti per la Dalmazia, ma in vece del *visto della Pretura* avranno quello del *R. Commissariato Distrettuale di Lussin*, il quale nell'Isole stesse tiene luogo di Pretura.

(74) *Sulle carte di spedizione da rilasciarsi ai venditori girovaghi per le merci di cotone che trasportano ai Mercati.*

4 ottobre 1834.

N. 24262-5968.

Mag. Cam. Circ.

Da taluna delle RR. Intendenze fu rappresentato il bisogno di qualche provvidenza per non incèppare il traffico delle merci di cotone sui mercati specialmente del Forese, traffico che viene in parte esercitato da venditori girovaghi che passano da una all'altra Villa, secondo le diverse ricorrenze de' mercati, e che in parte si sostiene dai maggiori Negozianti che vi mandano le merci stesse dai loro fondachi e botteghe.

Sebbene a riguardo di questi ultimi il § 43 del Regolamento 25 febbrajo decorso segna i metodi da osservarsi tanto nelle spedizioni al sito del mercato delle merci che vogliono esporsi in vendita, come pel ritorno di quelle invendute, nulladimeno gioverà, che per togliere ogni sinistra intelligenza sugli effetti del nuovo Regolamento, le RR. Intendenze facciano conoscere ed agli Uffici dipendenti e col mezzo delle Autorità locali, e delle Camere di Commercio alla parti cui potesse più interessare.

a) Che se anche ne' siti, ne' quali si tengono mercati non esiste alcun Ufficio di Finanza, al quale si possa far la presentazione

delle merci, o di ricapiti, non ostante può effettuarsi pel detto sito la spedizione di merci di cotone purchè nella carta di spedizione secondo la Modula N. II, da riportarsi dalla Dogana od Ufficio del luogo, ove si levano le merci stesse, se ve ne ha, o da quello che prima s'incontra pello stradale, sia espressamente indicato, che il recapito vale per *trasporto al mercato*;

b) Che la ripetuta carta di spedizione può servire non solo pel *trasporto al mercato* ma ben anco pel *ritorno* delle quantità rimaste invendute, perchè nella carta medesima sia dall'Ufficio che la rilascia, espressa una tal condizione;

c) Che le carte di spedizione, sia pel *trasporto al mercato* se questo basta alla parte, come pel *ritorno*, deggiono dalle Dogane ed altri Uffici abilitati a tal operazione essere rilasciate sotto l'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento e dall'estratto delle principali avvertenze diramate colla Circolare a stampa 9 giugno, nonchè da quelle fissate dall'altra Circolare 19 agosto N. 19922-3200, ove si trattasse di vecchie rimanenze denunciate a tempo debito, avvertendo di proporzionare la valitura del recapito od alla semplice andata, o per l'andata e ritorno secondo che venne rilasciato per l'unq o per l'altro movimento;

d) Che per le merci vendute al minuto sul mercato lo stesso Negoziante o suo Commesso incaricato della vendita deve far chiaramente la prescritta annotazione delle quantità vendute sulla carta di spedizione;

e) Che se anche nè nel luogo da cui si leva la merce, nè in alcun altro lungo lo stradale, che tiene la condotta, vi sia Ufficio autorizzato all' emissione di carte di spedizione, nonostante la merce può giungere al mercato colla scorta della lettera di Porto o di carico, o vogliasi anche dir fattura del Negoziante speditore, purchè questa sia estesa all' appoggio de' Registri tenuti dal medesimo speditore, e con tutte le particolarità prescritte dal Regolamento, e colla scorta di questa identica lettera di carico possano retrocedere al Negozio le quantità invendute, ben avvertito, che di quelle smerciate non dovrà ommettersi l' annotamento al dorso della Lettera o fattura prima di stradare la condotta pel ritorno;

f) Che se il mercato si tiene in località, nella quale risiedesse una dogana od altro Ufficio abilitato alle operazioni del processo daziario, sulle manifatture di cotone, l' Ufficio stesso a cui le si devono presentare, non solo è abilitato ad emettere di tali carte di spedizione per le quantità smerciate ad altri bottegaj od esercenti, che volessero una legittimazione in regola, e ciò all' appoggio della carta che scortò le merci al mercato, e previa contemporanea attergazione di diffalco sulla medesima, ma può per di più mediante annotamento alla suddetta originaria carta di spedizione accordare che le quantità invendute partano dal mercato con una direzione diversa dalla strada tenuta nell' arrivo, fissando sempre congrua valitura pel viaggio, come può an-

che, così piacendo, sostituire nuova carta a quella originaria.

Sviluppato in questo modo agli Uffici ed al Commercio la pratica applicazione del § 43 del Regolamento, dovrebbe cessare ogni soggetto di querela pel supposto inceppamento al traffico delle manifatture di cotone sui mercati, nè resta a credersi necessaria alcun'altra eccezione dalle discipline del Regolamento stesso, se non se forse per qualche mercato in località posta entro il raggio del circondario confinante, comunque nessuna difficoltà particolare siasi per anco rappresentata.

Quanto poi a quelli piccoli venditori che vanno colle loro merci girando pe' mercati che successivamente si tengono nel forese, valutate specialmente le rimostranze di alcuna delle Camere di Commercio, Arti e Manifatture avanzate all'I. R. Governo, non meno che le proposizioni dell'Intendenza di Verona, onde conciliare un riguardo all'Industria di non piccolo numero d'individui, coll'osservanza nella parte essenziale del nuovo regime di controllo, il Magistrato trova di poter determinare a termini della facoltà impartitagli dal § 47 del Regolamento; ma però in via provvisoria e salva la Superiore approvazione.

1.° Ai piccoli venditori di dettaglio che senza di avere uno stabile esercizio o Bottega attendono al traffico minuto delle merci di cotone sui mercati o sulle Fiere del Forese, e che vanno in giro colle merci predette, potrà essere accordato un ricapito, che legittimi le merci stesse da loro portate;

2.° Questo ricapito per ora, e fino a che fosse per essere stabilito un apposito modello, sarà una delle solite carte di spedizione secondo la Modula N. II, annessa alla Circolare 9 giugno decorso con questo che se il loro formato non bastasse alla descrizione di tutte le merci portate in giro, si potrà usare più d'una bolletta per un sol ricapito, assicurando la loro riunione con suggello di Ufficio;

3.° Le carte di spedizione pei sunnominati venditori, non potranno essere accordate dalle Dogane ed altri Uffici abilitati alla loro emissione, se non a quegli individui che ne abbiano fatto domanda all'Intendenza di Finanza, la quale non ne autorizzerà la concessione se non dopo di aver riconosciuto, che il petente non sia pregiudicato o per sospetti fondati, o per anteriori contravvenzioni;

4.° Nel rilascio delle *carte di spedizione* ai suddetti venditori, la Dogana od altro Ufficio che ne abbia la facoltà, si attiene alle norme prescritte in massima per simili ricapiti, e quindi esige la produzione delle metodiche legittimazioni sia pel filato, come per la merce, secondo che ve ne sia il caso, e con avvertenza, che dal favore non restano escluse le rimanenze, che i detti venditori legalmente acquistassero da Negozianti e Bottegaj, i quali ne abbiano fatta la denuncia a termini della Notificazione Governativa 25 agosto Numero 29294; e della Circolare del Magistrato 19 del mese stesso N. 19922-3200.

5.° Le carte di spedizione debbono es-

sere un esatto inventario delle merci che il concessionario è abilitato di seco portare sui mercati ed in giro per lo smercio, e perciò devono particolarizzare a termini del § 23 dell'estratto, e dei §§ 30 e 32 del Regolamento, la qualità, specie delle merci, il numero delle pezze, o cavezzi, la loro altezza, e lunghezza ec., oltre tutti gli altri estremi propri di tali ricapiti come fu disposto all'Art. precedente.

6.° In vece della valitura, ossia dello spazio di tempo necessario a tradurre la merce al luogo di destinazione, le carte di spedizione pe' venditori girovaghi, avranno una valitura di tre mesi e non più; dovranno portare l'espressa condizione, che il ricapito li abilita a girare ne' *Comuni* e *Distretti* che saranno *nominativamente* da esprimersi, e non li dispensa dall'obbligo di presentarsi agli Uffici di Finanza che si trovassero nelle rispettive località da essi frequentate.

7.° I concessionarj di queste carte di Spedizione, che potrebbero dirsi licenze di giro, dovranno al termine di ogni fiera o mercato, e giornalmente annotare a tergo del ricapito predetto le quantità che avessero smerciate, e gli Uffici di Finanza de' luoghi, ove giungono detti Individui, e fanno esposizione delle merci seco portate, dovranno procedere od al loro arrivo, od improvvisamente al riconoscimento delle merci, ed al confronto di esse col ricapito, non ammettendo di diffalcare a tergo del medesimo le quantità che risultassero vendute, e procedendo poi a ter-

mini di legge, caso che scoprissero qualche contravvenzione.

8.° Allò scadere di tre mesi devono le parti restituire alla Dogana, od altro Ufficio che lo rilasciò, il ricapito ottenuto, producendo le rimanenze che avessero tuttavia invendute. L'Ufficio predetto esamina se nell'uso fatto del ricapito, siasi il concessionario attento agli obblighi disciplinari imposti, o se siavi qualche contravvenzione; confronta il residuo di merci che venisse presentato per riconoscerne l'identità, ed ove non gli emergono rilievi, o non sia per essere diversamente disposto dall'Eccelsa Camera Aulica Generale, emette nuova carta di spedizione pe' residui suddetti.

9.° Li premessi nove articoli saranno riportati letteralmente nella dichiarazione che la parte deve produrre per ottenere il ricapito di giro, e che sarà da essa firmata onde in qualunque caso non possa essere allegata ignoranza delle condizioni stabilite.

Nel comunicare questa provvisoria agevolezza cui il Magistrato credette di poter divenire, si fanno avvertite le RR. Intendenze che alla quinta linea del § 3 della Circolare 22 agosto N. 19922-3000, furono per errore di stampa intruse le espressioni sui *mercati stes- si* mentre pel disposto da quel paragrafo sono applicabili alle merci acquistate sulle *Fiere* le facilitazioni del § 2 onde renderne non difficoltà le spedizioni ulteriori dalle Fiere; facilitazioni cui non sono autorizzate che le Dogane principali, o Comuni, e non mai gli Uffici secondari o sussidiariamente abilitati alle

manipolazioni di controlleria nelle merci di cotone.

Le RR. Intendenze non ometteranno di partecipare il tenore della presente alle Camere di Commercio, ed altre Autorità da principio indicate con l'avvertenza di estendere una pari comunicazione anche delle disposizioni contenute nella medesima Circolare 22 agosto potendo desumersi dalle rappresentanze di qualche Camera di Commercio, che i trafficanti ignorino tal altra delle principali tra le disposizioni suddette.

(75) *Il divieto d' inserire lettere private od altri oggetti nei plichi d' ufficio viene esteso anche agli Impiegati delle poste, mastri di posta, ed altri addetti all'azienda postale.*

6 ottobre 1834.

N. 35603-4900.

Gov. Notif.

Il divieto in vigore d' inserire lettere private ed altri oggetti nei plichi o pacchetti d' Ufficio ed in qualunque altra spedizione ammessa al favore della franchigia postale colla vista di sottrarsi al pagamento delle tasse e competenze postali si estende anche agli impiegati delle poste, ai mastri di posta, ed altri individui addetti all'azienda postale ai quali resta vietato di servirsi degli Uffici postali, vale a dire

577
della posta lettere, delle diligenze, e delle stam-
pe per ispedire esenti dal pagamento delle
tasse di porto-lettere private, pacchetti di da-
naro ec, sia proprj, sia appartenenti ad altre
persone.

Ogni contravvenzione viene punita giusta
le prescrizioni in corso contro chi abusa dei
pieghi d' Ufficio per inserirvi lettere private,
ed altri oggetti, cioè, tanto chi ha scritto o
consegnato la lettera, il piego ec. quanto co-
lui che ne ha fatta la spedizione, esente dalle
tasse di porto, o per colpa del quale ebbe
luogo la detta spedizione, sia ch' esso medesi-
mo abbia commesso la contravvenzione, sia
che abbia trascurato la necessaria sorveglianza,
vengono condannati per la prima volta al pa-
gamento dell'importo decuplo della competen-
za postale a norma della tariffa; nel caso di
recidiva vengono condannati al pagamento di
venti volte l'importare di detta competenza,
e verificandosi una terza contravvenzione ver-
ranno assoggettati ad una pena più grave a mi-
sura delle circostanze e che comprenderà an-
che il rinvio dal servizio.

Se chi ha scritto o consegnata la lettera,
il piego ec. fosse quello medesimo che fece la
spedizione franca di porto, esso soggiacerà al-
la pena portata per ciascuna di dette contrav-
venzioni, e quindi nel primo caso al pagamen-
to di venti volte, nel secondo a quello di qua-
ranta volte l'importare delle competenze po-
stali secondo la tariffa vigente.

Qualora i conduttori delle diligenze posta-
li in attualità di servizio portassero seco lette-

P. II. 1834.

re, pacchetti di danaro od altri effetti non consegnati all'Ufficio postale, pagheranno una multa di tre fiorini M. C. per ogni lettera o pacchetto, e saranno anche licenziati dal servizio.

Tanto li denunziatori della contravvenzione, quanto quelli che ne avessero fatta l'invenzione hanno diritto alla terza parte della multa introitata:

Le lettere, i pacchetti ec. invenzionati verranno spediti dall'Ufficio postale al loro indirizzo contro il pagamento della competenza postale giusta la tariffa.

In tutti quei casi in cui dagli impiegati, mastri di posta, ed altri individui addetti all'azienda postale si esentassero indebitamente le lettere od altre spedizioni dalle prescritte competenze postali a proprio vantaggio o di altre persone, verranno i medesimi sottoposti alla procedura criminale.

Tanto si notifica in esecuzione degli ordini portati da ossequiato Decreto 27 agosto p. p. N. 36419-1508 dell'I. R. Camera Aulica Generale con avvertenza che colle presenti disposizioni rimangono abrogate quelle emanate con antecedente Decreto dello stesso I. R. Aulico Dicastero in data 30 agosto 1820 riguardanti il divieto delle spedizioni gratuite col mezzo delle diligenze postali.

(76) *Facilitazioni nell'introduzione all'interno delle terre coloranti ad acqua e ad Olio che si preparano dagli attuali fabbricatori di Venezia.*

7 ottobre 1834.

N. 25025-4120.

Mag. Cam. Circ.

S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vice Re riconoscendo meritevoli di benigno riguardo i riflessi e le proposizioni esternati dagli Uffici a vantaggio *degli attuali fabbricatori* di colori in Venezia, si compiacque coll'ossequiato Dispaccio 27 settembre scorso N. 9347 di concedere che i fabbricatori medesimi possano introdurre nelle Province interne della Monarchia i seguenti generi preparati nelle loro officine.

Terre coloranti gialle, rosse, brune, verdi e nere macinate ad acqua col dazio per ogni quintale di centesimi 54 cinquanta quattro.

Dette macinate ad olio col dazio per ogni quintale di L. 3:50 lire tre e centesimi cinquanta.

Biacca macinata ad acqua e ad olio col dazio per ogni quintale di L. 27:86 venti sette e Centesimi ottantasei.

Viene però vincolata la concessione agli anzidetti fabbricatori pei generi sovraindicati, all'osservanza delle discipline stabilite per ogni altra fabbrica esistente nel Circondario della franchigia, i cui prodotti sono ammessi al pri-

vilegiato trattamento dell'introduzione con dazio di favore, de' loro prodotti e quindi a tutto ciò ch'è disposto in proposito nelle istruzioni 30 dicembre 1830 particolarmente all'Articolo 32.

E ciò si fa conoscere alla R. Intendenza onde ne istruisca i dipendenti Uffici Doganali per dovuta loro norma.

(77) *Si ritengono obbligati i Comuni al mantenimento dei figli legittimi di genitori poveri, e di madre incapace a nutrirli da se durante il loro temporario ricovero nella casa degli esposti.*

9 ottobre 1834.

N. 36862-3105.

Gov. Circ.

Le misure prese dalla R. Delegazione di Treviso rispetto al temporario ricovero nella casa degli esposti dei lattanti *figli legittimi* di genitori poveri e di madre resa incapace per fisica indisposizione a poter da se nutrire la propria prole, cioè di ritenere responsabile il Comune, al quale detti genitori appartengono, dell'indenizzo della rispettiva spesa, si ritengono eque e consone nel tempo stesso alle vigenti superiori disposizioni, le quali stabiliscono che anco per quegli esposti, dei quali venisse riconosciuta la madre e questa fosse povera,

debbano i comuni rispettivi provvedere al di loro mantenimento, compensandone analogamente il pio istituto.

Mentre quindi il Governo ha trovato di pienamente approvare le sopradette misure, non può a meno d'interessare pure codesta R. Delegazione, onde sia interpellata la Direzione degli Esposti affine di conoscere, con quale metodo essa si regola, per invitarla ove occorresse ad uniformarsi alle misure che sono già messe in pratica presso quella di Treviso.

(78) *Prescrizioni per l'esazione, e resa di conto delle Tasse che si riscuotono per le licenze da caccia, per quelle del porto d'armi, e per altre di Polizia.*

9 ottobre 1834.

N. 37016-3558:

Gov. Circ.

A fine di prevenire gli abusi che potrebbero commettersi nell'amministrazione delle tasse che si esigono per le *licenze da caccia*, per quelle del porto d'armi e per le altre di polizia, S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vice Re con suo ossequiato Dispaccio 17 settembre prossimo passato N. 9346 ha giudicato opportuno di ordinare, che gli amministratori delle medesime siano tenuti a produrne la regolare resa di conto di trimestre in trimestre, che do-

vrà essere riveduta dalla Ragioneria Centrale; e che al momento in cui i chiedenti la licenza da caccia si fanno a pagarne la tassa, le RR. Casse di Finanza siano tenute ad esigere anche l'importo del bollo della licenza stessa facendone la relativa liquidazione nel confesso che si rilascia ai ricorrenti stessi.

Tanto le RR. Delegazioni Provinciali, quanto la Ragioneria Centrale, restano avvertite di una tale superiore prescrizione, affinché ognuna si presti all'adempimento del dovere che le viene imposto.

(79) *Istruzioni ai Comuni aventi Ufficio proprio per adottare le Direttive Austriache per le pensioni a favore dei proprj Impiegati, loro Vedove ed Orfani.*

9 ottobre 1834.

N. 37035-4671.

Gov. Circ.

Allorquando in esecuzione della veneratissima Sovrana Risoluzione 20 giugno 1825 chiamati vennero colla Circolare Governativa 2 luglio detto anno N. 23687-4821 a. c. tutti li *comuni aventi Ufficio proprio* a dichiarare, se intendessero di adottare le direttive austriache per le pensioni dei proprj impiegati, loro vedove ed orfani, molti di essi, avuto riflesso che non possedevano altrimenti un correspet-

tivo col quale far fronte a quel carico risolsero di conciliare i riguardi dovuti alla dettata benemerenza di taluno de' proprj impiegati colla possibile economia delle rispettive aziende decidendo di non tenersi in massima obbligati alle dette pensioni ma di riservarsi pell'evenienza de' casi la facoltà di un atto di grazia sia pelle pensioni, sia per adeguate gratificazioni.

Senonchè rimarcandosi che questi atti di grazia mirando sempre a decisioni di stretta giustizia riescono pur tuttavia frequentissimi, è venuto il Governo nella convinzione, che attese le massime in proposito attivati dalla superiorità dopo la diramazione della circolare anzidetta, e son quelle contenute nei Decreti normali 11 novembre 1831 N. 39036-4987 e 9 gennajo scorso N. 143-21 essendo ora le comuni che accordarono spettanza di pensione ai proprj impiegati autorizzate a trattenersi il 2 per cento sul loro soldo, e non avendo altrimenti un tale diritto quelle altre che si fecero le già citate riserve, potrebbe per avventura tornar proficuo a queste ultime il ventilar di nuovo l'argomento dopo le discussioni fattene da proprj Consigli, e le determinazioni da essi adottate nel 1825.

Invocate ed ottenute su ciò le superiori abilitazioni come dal venerato Dispaccio dell'Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria Unita 18 settembre p. N. 23570-2145 s'incaricano pertanto le RR. Delegazioni di emettere le occorrenti disposizioni affinchè al più tardi colla prima adunanza ordinaria consigliare del futuro

anno occupati vengano di bel nuovo tutti li consigli delle comuni con ufficio proprio che non ammisero il detto sistema di pensioni a pronunziare, se atteso il cangiamento suesspresso di circostanze, trovino o no che possa loro convenire di modificare l'altrevolte deciso in proposito.

Le RR. Delegazioni stesse si affretteranno poi di rassegnare li stralci nelle prese misure unitamente ad un prospetto riassuntivo delle medesime lusingandosi il Governo che sia inutile di ricordar loro che un tale argomento non interessa nè le *Congregazioni Municipali* nè le *comuni senza Ufficio* mentre le prime per il tenore della prefata Sovrana Risoluzione 20 giugno 1825 sono già tenute alle normali austriache di pensione, e per le seconde fu già dichiarato col Decreto 18 agosto 1825 N. 30137-6080 P, che ai loro impiegati non viene in verun caso concesso il normale trattamento.

(80) *Sovrana Risoluzione, che determina la quota dell'imposta prediale, del contributo Arti e Commercio, e della Tassa personale da esigersi nel venturo anno 1835.*

9 ottobre 1834.

N. 37484-2946.

Gov. Notif.

Con veneratissima Sovrana Risoluzione 3 luglio prossimo passato comunicata dall' Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria Riunita con rispettato Dispaccio 23 settembre N. 2357 venne stabilito, che nel venturo anno amministrativo 1835 si debbano riscuotere in queste provincie le stesse imposizioni dirette attivate nell' anno 1834; cioè la imposta prediale di L. 12,000,000 italiane, la sovraimposta di L. 1,900,000 pure italiane, la tassa personale, ed il contributo arti e commercio.

Dovendo il Governo dar piena esecuzione alla Sovrana Risoluzione medesima, rende pubblico colla presente Notificazione il prospetto di quanto colle due prime contribuzioni è dovuto in Lire austriache da ciascuna Provincia per l'intero anno e per ogni trimestre, e commette ad un tempo alle Regie Delegazioni di determinare coll' appoggio di tale prospetto e dietro la comunicazione che riceveranno dalla Direzione del Censo in ordine al quantitativo dell' estimo locale operante nell' anno suddetto, la cifra di carico, secondo la quale i

commissarij Distrettuali devono calcolare e ripartire nei quinternetti di scossa le quote incombenti ad ogni censito; cifra questa che le Regie Delegazioni faranno conoscere ai censiti all'approssimarsi della scadenza del pagamento mediante la pubblicazione dei consueti avvisi a termini dell'articolo 37 della Sovrana Patente 18 aprile 1816.

La Tassa personale stabilita per ciò che riguarda la quota spettante al Tesoro nelle misure stesse del corrente anno di L. 3:68 per collettibile, sarà riscossa nel 1835 in due eguali rate alle solite scadenze del 31 luglio, e 30 settembre, ed il contributo Arti e Commercio d'applicarsi agli esercenti dietro la verificazione ed ispezioni volute dal Decreto 13 giugno 1811 e secondo la tariffa annessa alla Notificazione primo novembre 1823, sarà pagato dai contribuenti in una sola rata scadente il giorno 31 agosto.

La quota poi della tassa personale appartenente ai comuni sarà riscossa contemporaneamente a quella ch'è dovuta al tesoro nella misura che verrà stabilita nei rispettivi conti preventivi comunali, non dovendo però mai eccedere il limite di L. 2:98.

Le Regie Delegazioni, e la Direzione del censo sono incaricate in quanto rispettivamente le riguarda della piena esecuzione della presente.

Segue la Tabella.

Ad N

incombente
quota ratea

DINARIA

italiana equivalenti
a moneta Austriaca

Per ciascheduna rata
trimestrale

Lire

Ce

221,235

6

524,291

r

(81) Sono da trattarsi gli individui provvisoriamente addetti alla Forza armata di confine, i quali servirono lodevolmente, ma divennero inabili prima di raggiungere il decennio, a parità di quelli che divennero superflui in forza dell'attivazione della Guardia di Confine.

10 ottobre 1834.

N. 24324-3619.

Mag. Cam. Circ.

Sua Maestà I. R. A. con clementissima Sovrana Risoluzione 28 luglio 1834 partecipata da venerato Dispaccio dell' Eccelsa Camera Aulica, si è degnata di graziosamente permettere, che quegli individui provvisoriamente addetti al preesistente Corpo della forza armata di confine ch'essendo stati poi ammessi nella Guardia di confine, hanno servito nella medesima con soddisfazione e divennero in seguito inabili prima di raggiungere un decennio di complessivo servizio, siano trattati normalmente come quegli altri individui della forza armata di confine che si sono resi superflui in forza della attivazione della Guardia di confine ai quali soltanto fin ora era applicabile l'altra ossequiatissima Sovrana Risoluzione 26 novembre 1830 il cui tenore venne comunicato colla Circolare di questo Magistrato 15 dicembre 1830 N. 16580-2143 D.° V.

Tanto sarà ritenuto per norma ed esecuzione all'evenienza del caso.

(82) *Istruzioni alle II. RR. Casse di Finanza da osservarsi nel ricevimento, tenuta, e rilascio dei depositi che vengono fatti per conto delle amministrazioni benefiziarie di culto.*

13 ottobre 1834.

N. 37490-5253.

Gov. Circ.

Se le trasmette copia di circolare 1.° ottobre corrente N. 20007-4479, diramata dall'I. R. Magistrato Camerale sulla forma di ricevimento, tenuta e rilascio de' depositi di culto, onde la tenga a sua norma, e de' corpi tutelati di culto, per uniformarvisi in quanto occorra.

Segue la copia.

Fece conoscere l'I. R. Governo che accade discapito alla gestione intercalare di Culto a motivo che per parte della Cassa presso cui un deposito venne fatto dall'Amministratore Ecclesiastico non vennero specificate nel confesso le monete depositate che avevano nel corso abusivo di piazza un valore diverso da quello di tariffa.

Se da un canto non può alterarsi il metodo in corso, perchè nei giornali di depositi sia espresso il numerico valore a tariffa della somma depositata, anzichè la specie delle monete; avendo dall'altro riguardo alla garanzia che occorre agli amministratori ecclesiastici per

quelle somme che dovessero depositare in monete che non avessero corso legale o che avessero nel corso di piazza un prezzo abusivo, si determina che in tali casi le Casse esprimano nel Confesso la qualità e quantità delle monete. Il valore a prezzo di tariffa dovrà però esporsi all'accetto dei soli depositi che fossero costituiti in monete non aventi corso legale, pei quali nell'interno del confesso soltanto verrà esposta la specie e quantità delle monete depositate, conservandole in sacco separato nel depositorio.

(83) *La proposizione di nomina di un Suddito estero a membro di un Istituto delle Venete Provincie si deve dalla Presidenza di esso Istituto rassegnare con informazione alla R. Delegazione, la quale poi la inoltrerà alla Superiorità Governativa.*

17 ottobre 1834.

N. 37462-2579.

Gov. Circ.

In aggiunta alle disposizioni diramate colla Circolare 28 febbrajo p. p. N. 6711 inerentemente a superiori determinazioni accade di avvertire, che ogni qualvolta si tratti della nomina di un estero suddito a membro di un Istituto letterario di queste Provincie debbesi preventivamente rassegnare dalla Presidenza del-

L'Istituto medesimo la relativa proposizione informativa a codesta R. Delegazione la quale si farà poi carico d' inoltrarla colle sue osservazioni a questa Superiorità riportandosi al precedente Decreto e prevenendone intanto ogni Istituto scientifico-letterario ch' esistesse nella Città e Provincia.

(84) *Prescrizioni sul bollo delle credenziali od abilitazioni che si rilasciano dalle Pie fondazioni ai rispettivi incaricati dell' esazione delle rendite dalle Casse pubbliche; e dal Monte dello Stato.*

17 ottobre 1834.

N. 37493-1344.

Gov. Circ.

L' Eccelsa I. R. Aulica Camera cui fu sottoposto il quesito se le credenziali od abilitazioni che si rilasciano dalle Pie Fondazioni e dagli Istituti di Beneficenza ai rispettivi incaricati dell' esazione delle rendite dalle casse pubbliche vadano soggette al bollo della carta, ha dichiarato con ossequiato Dispaccio 14 giugno decorso N. 24312-1855 » che avrebbe luogo l' esenzione ogni qualvolta, secondo gli speciali » Regolamenti delle casse, occorresse la produzione di apposite credenziali per ogni riscossione, riguardandole quei documenti che » dovessero presentargli alle Casse a solo motivo della propria manipolazione. «

È per rendere più ovvia la esazione ordinò, che sieno qui adottate le norme già in pratica in Lombardia particolarmente per la Prefettura del Monte tracciate nel Decreto 22 settembre N. 27603-3358 del Magistrato Camerale di colà.

A questo effetto il Veneto Magistrato Camerale ha rilasciato le opportune disposizioni alle RR. Intendenze di Finanza.

Codesta R. Delegazione comunicherà la superiore decisione alle Direzioni degl' Istituti pii e delle pie Fondazioni per loro norma alla evenienza dei casi.

(85) *Si dichiara che l' argomento delle eredità intestate o giacenti è di speciale attribuzione dell' I. R. Magistrato Camerale.*

21 ottobre 1834.

N. 38850-1379.

Gov. Circ.

L' argomento dell' eredità intestate ; od altrimenti dichiarate giacenti, è di speciale attribuzione dell' I. R. Magistrato Camerale ; mentre si è il R. Demanio che amministrar deve le relative sostanze.

Ciò posto codesta R. Delegazione terrà quindi a sua norma , e comunicherà al Tribunale ed alle RR. Preture del suo Circondario , che le analoghe partecipazioni esser devono in-

dirizzate al suddetto Magistrato, e non altrimenti a questo Governo, qualora si voglia consistesse esclusivamente promuovere la trattazione camerale delle relative pendenze.

(86) *Le discipline della Sovrana Risoluzione 29 agosto 1820 sulla preliminare eccezione della incompetenza del Foro anche per ragione di materia non sono applicabili alla procedura nelle cause per turbato possesso regolata colla Sovrana Risoluzione 22 giugno 1825.*

21 ottobre 1834.

N. 14866.

Giud. Circ.

Le discipline della Sovrana Risoluzione 29 agosto 1820 relativa alla preliminare eccezione della incompetenza del Foro anche per ragione di materia, non sono applicabili alla procedura nelle cause per turbato possesso regolata colla Sovrana Risoluzione 22 giugno 1825. Le Preture non dovranno quindi emanare un separato Decreto che pronuncii la loro competenza, ogni qualvolta si persuadano a quello sulla competenza; ma il loro Decreto sul merito, cumulativo a quello sulla competenza, potrà essere reclamato anche per titolo d'incompetenza.

Ritenuto che le Preture si terranno sempre presenti i limiti della loro competenza, e

1931

ché perciò restituiranno le istanze che fossero ad esse prodotte in oggetti sottratti al loro Foro dalle sussistenti leggi sia ex primo Decreto, sia nel corso dell'attitazione, o chiusa la stessa, non permetteranno che sull'eventuale eccezione d'incompetenza si formi una separata contestazione incidentale, ma questa sarà cumulativamente trattata col merito.

Ciò si significa a tutte le dipendenti Preture giudiziarie per loro direzione in esecuzione di Aulico Decreto 10 corrente ottobre Numero 2698 dell'I. R. Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia.

(87) *Soppressione dello studio Filosofico privato, e nuove prescrizioni per lo Studio Legale pure privato.*

23 ottobre 1834.

N. 38785-2485.

Gov. Circ.

In conseguenza di venerata Sovrana Risoluzione 6 luglio p. p. comunicata dall'Eccelsa Aulica Commissione degli studj con ossequiato Dispaccio 28 agosto susseguente N. 4230-1120 resta quindi innanzi assolutamente vietato nel Regno Lombardo Veneto lo studio privato filosofico.

In tal modo vengono abrogate anche le facilitazioni che erano state accordate colla

P. II. 1834.

13

194
precedente venerata Sovrana Risoluzione 18 agosto 1825 e diramate colla Circolare 15 ottobre d. a. N. 38429.

Quanto poi allo studio privato politico-legale sono state superiormente stabilite le seguenti disposizioni delle quali si dà parte anche a codesta Delegazione per sua intelligenza e norma, e per istruirne di conformità i Maestri privati di legge che esistessero approvati in codesta città o quelli che si facessero a dimandare l'abilitazione di percorrere in via privata lo studio politico-legale salvo nel rimanente quanto fu disposto e comunicato colla succitata Circolare.

Le nuove prescrizioni per lo studio politico-legale privato, l'osservanza delle quali comincerà ad aver vigore coll'eminente nuovo anno scolastico sono le seguenti:

1.° Si accorderà il relativo permesso soltanto in casi pienamente meritevoli di riguardo, e semprechè il petente dimostri di aver mezzi sufficienti per sostenere l'occorrenza spesa.

2.° Si dovrà dalle autorità a ciò chiamate, e che sono a portata di farlo esercitare una continua vigilanza sui maestri privati, e sulla loro istruzione, affinchè venga essa data conformemente alle prescrizioni vigenti.

3.° Per tale insegnamento privato dovranno fissarsi da dieci sino a dodici ore per settimana e nessun maestro privato potrà accettare un maggior numero di scolari di quello, a cui egli è in grado di dare separatamente istruzioni nel prescritto numero di ore.

4.° Si abiliteranno appositi maestri privati per gli oggetti di diritto filosofico e politico; indi per gli oggetti propriamente giuridici e positivi; vale a dire gli uni per l'introduzione enciclopedica allo studio politico-legale, pel diritto naturale privato e pubblico, per la statistica, per le scienze e le leggi politiche, gli altri pel diritto criminale, pel diritto romano, e diritto feudale, pel diritto ecclesiastico, pel diritto civile generale austriaco, pel diritto mercantile e cambiario, e pel diritto marittimo e di navigazione e per la procedura giudiziaria.

5.° I privatisti dovranno essere assoggettati con tutto il rigore ad esami finali alla Università.

6.° Il permesso per lo studio privato politico-legale verrà, come sin qui conferito soltanto da Sua Altezza Imperiale il Serenissimo Arciduca Viceré.

7.° I maestri privati saranno ammessi al detto insegnamento soltanto nel modo sopra indicato e giusta le modalità già introdotte, ed a quelli per gli oggetti di diritto filosofico e politico verrà inoltre fatto obbligo di presentare uno schizzo delle loro lezioni alla censura del rispettivo Direttore degli studj.

196
(88) Viene permesso ai Cursori Comunali di sortire dal loro Comune e Distretto armati del brichetto loro accordato, ove però ciò avvenga per l'esercizio delle loro funzioni.

23 ottobre 1834.

N. 38904-3769.

Gov. Circo.

Viene modificato l'art. 1.º del Decreto 27 giugno a. d. N. 22061-2465 che vietava ai Cursori Comunali di sortire armati del *brichetto* normale del loro comune.

Sia che sortano dal loro comune, sia che sortano dal rispettivo distretto, ove ciò avvenga per l'esercizio delle loro funzioni, saranno essi muniti di quell'arma.

Servirà ciò di norma alla R. Delegazione nell'emettere a chi spetta le convenienti istruzioni.

(89) *Viene determinata la competenza, che l'esattore di Finanza e Demanio deve corrispondere ad un Agente Comunale nel caso del di lui intervento alle Aste per vendite fiscali.*

24 ottobre 1834.

N. 34416-4836.

Gov. Dec.

L' I. R. Magistrato Camerale ha data parte della vertenza insorta tra codesta R. Delegazione di Belluno e codesta R. Intendenza rispetto all'assegno da corrispondersi dall'Esattore di Finanza e Demanio ad un Agente Comunale giusta la normale Governativa 7 dicembre 1820 numero 42063-6216 ed ha chiesto ch'emanate vengano da sua parte quelle disposizioni, o quel parere che riconoscesse consone allo spirito della mentovata Circolare.

Osservato però essendosi dal corso carteggio, che il dubbio versa sul punto se la mercede degli agenti Comunali abbia nel caso di loro intervento alle aste per vendite fiscali a commisurarsi sull'ammontare delle spese tutte che sono importate dall'effettuazione dell'asta, o veramente sulla somma che l'Esattore percepisce a titolo di suo corrispettivo per le spese dell'asta stessa a termini dell'articolo 73 della Sovrana Patente 18 aprile 1816, il Governo trova senza esitanza di dover decidere, che giusta le espressioni stesse del secondo periodo della mentovata Circolare, il dato rego-

latore del compenso da accordarsi alli suddetti Agenti è la *competenza stabilita* al citato articolo 75 della legge, cioè la provvigione dei centesimi due per ogni lira accordata per la subasta.

Diversamente operandosi si calcolerebbe per misura di competenza dei detti impiegati comunali ciò che serve a rimborso delle spese effettivamente incontrate dall' Esattore, con irragionevole diminuzione di ciò che gli appartiene personalmente.

Tanto servirà di norma a codesta R. Delegazione.

(90) *Sovrana Risoluzione che ordina che le ritenute sul soldo, o pensioni degli Impiegati Civili e Militari possono effettuarsi presso le Casse senza l'intervento del Giudice, qualora trattasi di garantire i crediti del R. Erario.*

16 ottobre 1834.

N. 39044-2156.

Gov. Notif.

Sua Maestà I. R. A. colla Sovrana Risoluzione degli 8 Agosto anno corrente si è deguata di ordinare per norma generale delle Autorità Civili, e Militari, che le ritenute sul Soldo, o Pensioni degli Impiegati dello Stato, o di persone addette al Militare per indennizzazione, o garanzia di crediti Erariali derivanti dai rapporti di servizio, possano dalle rispettive Autorità,

senza intervento del Giudice venir ordinate, ed effettuate presso le Casse o immediatamente, o col mezzo delle Autorità, da cui dipende l'Impiegato, e che tali ritenute non possano in verun modo venir inceppate dalle oppignorazioni, o cessioni che anche prima fossero state conseguite dai privati, cosicchè non possano le ragioni creditorie relative di privati essere operative che riguardo a quella parte di Soldo o Pensione il cui pagamento non fosse stato sospeso.

Si deduce a pubblica notizia tale Suprema determinazione in esecuzione del Dispaccio 16 settembre p. p. N. 21595-3544 dell' I. R. Cancelleria Aulica Riunita.

(91) *Sistemazione dell' I. R. Istituto Veterinario del Regno Lombardo Veneto.*

30 ottobre 1834.

N. 39554-3314.

Gov. Circ.

Emanata dall' I. R. Governo di Milano la Notificazione concernente la sistemazione ivi dell' I. R. Istituto Veterinario, comune però a tutto il Regno Lombardo-Veneto, se ne rimettono a cotesta R. Delegazione alcuni esemplari a stampa per la pubblicazione nei modi consueti nella Provincia di sua amministrazione.

Segue la Notificazione.

N. 33051-1859.

Con Sovrana Risoluzione del giorno 18 passato gennajo S. M. I. R. A. si è degnata di approvare il nuovo stabile ordinamento dell'I. R. Scuola veterinaria di Milano per le Provincie Venete e Lombarde, venendo però conservata presso le due Università di Padova e di Pavia l'apposita cattedra di veterinaria sulle epizootie.

In forza dei Sovrani voleri gli scolari ammessi a questo istituto sono distinti in *ordinarj* e *straordinarj*.

Gli scolari ordinarij si dividono in tre categorie, cioè

Maniscalchi ferratori,
Maniscalchi operatori ossia ippiatri,
Medici - chirurgi veterinarij laureati
ossia dottori in zoojatria.

Per essere ammessi nella prima di tali qualità occorre che gli aspiranti provino di saper leggere e scrivere, di avere a sufficienza imparato il mestiere di fabbro-ferraio e di avere servito come lavoranti almeno due anni presso un maniscalco ferratore. Il corso della loro istruzione è di un anno, terminato il quale, si rilascerà allo scolare un documento da cui si rilevi il grado del profitto che ha fatto, colla dichiarazione corrispondente ai risultati del relativo esame pratico. Questo corso di un anno consiste nell'istruzione sulla teorica e pratica della ferratura, sull'anatomia e fisiologia del cavallo, sulla materia medica e terapia spe-

ziale del cavallo, e nel visitare le stalle degli animali infermi. I maniscalchi ferratori hanno diritto soltanto all'esercizio pratico della ferratura.

Gli aspiranti ad essere accettati presso la scuola veterinaria onde divenire *maniscalchi operatori* ossia *ippiatri* devono provare di aver percorso con profitto le prime tre classi delle scuole elementari, di aver imparato il mestiere di fabbro-ferraio e di avere servito per tre anni almeno presso un maniscalco ferratore. Il corso della loro istruzione è di anni due.

Questo corso è composto come segue:

1.° Anno — Gli elementi di fisica e di chimica,

L'anatomia e la fisiologia del cavallo,

La teoria e pratica della ferratura,

La patologia e terapia del cavallo,

La materia medica relativa al cavallo

unitamente ai necessarij schiarimenti

di storia naturale.

2.° Anno — La nosologia e terapia speciale,

La chirurgia, la dottrina delle operazioni e l'ostetricia istrumentale,

L'esteriore del cavallo,

La dottrina sulle razze,

L'ippiatra legale,

La pratica ippiatrica delle malattie in-

terne ed esterne; si ripeteranno l'a-

natomia e fisiologia, e l'istruzione

teorica e pratica sulla ferratura.

Il maniscalco operatore od ippiatro munito del normale assolutorio con analoga dichiarazione della rispettiva capacità secondo il grado del profitto ricavato da'suoi studj ha il diritto

di stabilirsi in qualsiasi luogo degli Stati Austriaci in qualità d'ippiatro, di servire come tale presso i privati e di esercitare liberamente la pratica veterinaria rispetto al cavallo. Potrà adoperarsi come perito in qualunque visita giudiziaria dei cavalli tanto per invito delle autorità che dei privati, rilasciando i relativi certificati e documenti.

I veterinarij propriamente detti seguono un corso egualmente di due anni come qui sotto:

1.^a Anno — La storia naturale e la dietetica degli animali domestici,

La dottrina dell'allevamento, mantenimento e governo dei medesimi,

La teoria della ferratura del cavallo e del bue,

L'anatomia e la fisiologia degli animali domestici,

La patologia e terapia generale,

La materia medica degli animali domestici,

2.^a Anno — La nosologia e terapia speciale,

La chirurgia e dottrina delle operazioni,

L'esteriore del cavallo,

La dottrina delle razze,

La zoojatria legale,

La dottrina delle epizootie e la polizia veterinaria,

La storia e letteratura veterinaria,

La pratica veterinaria medica e chirurgica,

L'anatomia e fisiologia da ripetersi.

Non sono ammessi se non individui già approvati come medici o chirurghi.

I medici e chirurghi veterinarij approvati, ai quali dietro i risultati degli esami di rigore

viene accordato un regolare diploma di dottori in zoojatria, hanno il diritto di stabilirsi in qualunque luogo degli Stati Austriaci, di esercitare la pratica veterinaria liberamente ed in tutta la sua estensione sopra qualsivoglia specie di animali domestici, di prestarsi in tutte le quistioni veterinarie in qualità di periti tanto per invito dei privati che delle Autorità, rilasciando i relativi certificati e documenti di aspirare al posto di veterinario Governativo ed a tutto quello che compete al veterinario di grado superiore.

Vuolsi inoltre aggiungere che S. M. I. R. A. ha già benignamente concesso che nel conferimento dei posti di medico e chirurgo di Delegazione venga (*cæteris paribus*) accordata la preferenza a quegli individui che sono muniti del diploma di veterinario.

Sono poi ammessi come scolari straordinari per frequentare i varj corsi ed acquistare cognizioni appropriate alle rispettive circostanze i signori ufficiali degl' II. RR. Eserciti, i cavallerizzi, gli economi rurali, i cacciatori, i pastori e gli esaminatori delle bestie e delle carni da macello. Ogni categoria delle sopradette persone troverà presso l' I. R. Scuola veterinaria un insegnamento speciale in relazione alla propria professione.

Il corso per signori ufficiali e cavallerizzi si compie in un anno e presenta

La storia naturale del cavallo,

La dottrina dell'allevamento, trattamento e governo dello stesso,

La teorica della ferratura,

L'anatomia e fisiologia del cavallo,
 La scienza delle razze,
 La dottrina dell'esteriore del cavallo,
 La zoojatria legale.

Il corso per gli economi rurali dura egualmente un anno e comprende

La storia naturale di tutti gli animali domestici,

La dottrina dell'allevamento e governo dei medesimi,

La dottrina sulle epizoozie e la cognizione delle relative disposizioni sanitarie.

Per l'ammissione dei signori ufficiali si richiede il permesso dei loro superiori, e per quella degli economi rurali la prova di aver frequentato un corso di agraria in un istituto nazionale col conseguimento della prima classe.

L'istruzione pei pastori e cacciatori si compie in due mesi; essa comprende

L'igiene dei bovini, dei majali, dei cani, delle pecore, delle capre, ecc.

L'esposizione delle potenze morbifiche, delle più comuni malattie e delle epizoozie coll'indicazione dei rimedj da impiegarsi in mancanza di veterinario.

L'istruzione per gli esaminatori delle bestie e delle carni da macello si compie in dodici lezioni, nelle quali vengono esposte colle necessarie dimostrazioni le più importanti nozioni relative all'oggetto della loro professione.

Questo nuovo sistema d'istruzione colla contemporanea ammissione degl'individui che si troveranno muniti dei rispettivi requisiti a-

vrà incominciamento col mese di novembre del nuovo anno scolastico prossimo 1834—5.

Oltre il prefato ordine di pubblico insegnamento, trovasi aperto presso l'I. R. Istituto veterinario un apposito spedale per cura degli animali infermi, diviso in particolari stalle pei cavalli, per le bestie bovine, per le pecore, per le capre e pei cani.

Le spese di cura e di mantenimento saranno pagate secondo la tariffa che verrà anticipatamente stabilita per ogni anno in proporzione al costo dei foraggi e dei medicamenti, e che si troverà affissa nello stabilimento.

L'Istituto veterinario di Milano, che direttamente dipende dall'I. R. Governo Lombardo, forma parte integrante della facoltà medico-chirurgica dell'Imp. R. Università di Pavia, in modo che i professori, gli assistenti e gli scolari regolari di detto istituto godono dei medesimi diritti e privilegi di cui godono i professori, assistenti e scolari dell'Università sopra indicata.

Le ispezioni ed i giudizj che in oggetti medici e chirurgici sono riserbati alla detta facoltà negli oggetti veterinarj spettano all'I. R. Istituto veterinario.

Anche qualunque caso di polizia veterinaria o di zoojatria legale che si verifichi in Milano o nei Corpi Santi tanto privato, quanto pubblico si dovrà all'occorrenza sottoporre al suo giudizio peritale. Per questo titolo i due professori di pratica dell'istituto presteranno il giuramento presso la Delegazione di Milano in qualità di periti. Fuori del circondario di Mi-

lano potrà qualunque veterinario approvato e giurato emettere il suo valevole parere.

L'istituto veterinario di Milano come *Spedale veterinario* è l'unico luogo privilegiato per la Città e pei Corpi Santi di Milano, in cui si potranno curare cavalli, cani, bestie bovine, capre e pecore, restando vietato a chiunque nella Città e nei Corpi Santi come sopra di ricevere per la cura animali non suoi sia nella propria stalla, sia in altra stalla a tale uso indicata, e di erigere in simil modo una specie di spedale veterinario privato.

Nell'istituto veterinario si fanno altresì consulte per gli animali ammalati, ed esami e giudizj sul loro valore e sulle loro qualità.

Si eseguisce pure la ferratura con altre operazioni secondo i prezzi indicati nell'apposita tabella che sarà affissa in luogo accessibile presso lo stabilimento.

Finalmente viene avvertito il pubblico che potrà venir presentato all'istituto per la visita qualunque animale malato, che le ordinazioni degli occorrenti rimedj saranno fatte *gratis*, ma che i rimedj stessi dovranno dietro il prezzo in corso essere somministrati dall'officina farmaceutica del luogo.

Tutte le premesse disposizioni vengono portate a cognizione pubblica per opportuna intelligenza e norma comune.

Milano, il 25 ottobre 1834.

207

(92) Vengono posti col giorno 31 gennaio
1835 ventura fuori di corso i Luigi d'oro
di Francia semplici e doppj conati dal-
l'anno 1785 in avanti.

31 ottobre 1834.

N. 5334.
P.

Gov. Notif.

Nella Sovrana Patente primo novembre 1823
§ 12 venne concessa la continuazione del corso
legale nel Regno Lombardo Veneto fra le al-
tre monete dei Luigi d'oro di Francia sempli-
ci e doppj conati dall'anno 1785 in avanti.

Nuovi ordini superiori determinando ora,
che abbia a cessare il favore fin qui accordato
alle dette monete, il Governo in seguito a ri-
spettato Dispaccio di Sua Altezza Imperiale il
Serenissimo Arciduca Vicerè 4 ottobre corren-
te deduce a pubblica notizia quanto segue:

Per parte delle Casse Erariali i Luigi d'o-
ro di Francia semplici e doppj conati dall'an-
no 1785 in avanti i quali trovansi compresi
nella seconda sezione della tariffa annessa alla
Sovrana Patente primo novembre 1823, non
saranno accettati che a tutto il giorno 31 gen-
najo 1835.

Trascorso tale periodo queste monete
cesseranno di aver corso legale, e verranno
perciò rifiutate dalle Casse Erariali.

(93) *Viene proibito anche ai RR. Ingegneri alunni sì gratuiti che pagati di occuparsi nella compilazione dei progetti, e nel collaudo di lavori ed altro per interessi comunali.*

31 ottobre 1834.

N. 39173-5403.

Gov. Circ.

L' Eccelsa Aulica Cancelleria unita con venerato Dispaccio 2 corrente N. 24413 ha trovato di dichiarare che l'articolo 9 del Regolamento 31 maggio 1833 pei lavori comunali sia applicabile anche ai RR. Ingegneri alunni sì gratuiti che pagati, in guisa che resti loro proibito di occuparsi in alcuna guisa nella compilazione dei progetti, nel collaudo dei lavori ed altro per interessi comunali.

Ciò si comunica alla Regia Delegazione per sua notizia e perchè ne curi la piena osservanza.

NOVEMBRE

(94) *Sul metodo di rilasciare delle Bollette di ritenzione agli Speditori di merci estere di permessa importazione verso ritiro delle Bollette di Dazio pagato.*

1.º novembre 1834.

N. 23085-3781.

Mag. Cam. Circ.

Il Decreto 27 luglio 1804 tuttavia in vigore prescrive che le Dogane e Ricettorie nel Circondario confinante non possono spedire veruna licenza di merci estere qualora non si presentino effettivamente le merci stesse colla bolletta di dazio pagato della quale si ha da far menzione nella licenza medesima per data, numero, Dogana o Ricettoria che le rilasciò e se a scarico parziale o totale della stessa bolletta e coll'obbligo di attergare a questa le corrispondenti annotazioni di scarico.

Nella Circolare del Magistrato 12 luglio 1832 N. 17285-2185 all'articolo 7 si è ricordato l'osservanza del precitato Decreto non solamente, ma per di più agli articoli 4 e 5. Si applicò la stessa norma anche per le spedizioni delle licenze scortanti merci estere non soggette

P. II. 1834.

14

a regime speciale da una Città murata all'altra.

Ora dietro i concerti presi colla Ragioneria Centrale e dietro le rappresentanze di taluna fra le RR. Intendenze viene determinato;

Che a partire del 1.º dicembre venturo le Dogane o Ricevitorie del Circondario confinante e così quelle dell'interno e delle Città murate non possono rilasciare licenze di circolazione per merci estere di permessa importazione e non soggette a regime speciale od a bollo se non se dietro la presentazione effettiva e delle merci stesse e della bolletta di dazio pagato e col ritiro di questa bolletta che non solo sarà citata nella licenza predetta a termini e sotto le comminatorie del Decreto 27 luglio 1804, ma per di più sarà contrapposta alla matrice della licenza medesima;

Che nel caso la bolletta di dazio pagato si riferisce ad una quantità di merci maggiore di quella che viene presentata per la spedizione e qualora la Ditta speditrice desiderasse una legittimazione per la rimanenza che resta presso di essa, possa la Dogana o Ricettoria rilasciare una *Vaglia di ritenzione* per coprire la rimanenza stessa.

Che per questi vaglia si abbiano ad usare bollettarij separati e che nei vaglia stessi si debba sempre citare la data, numero ed Ufficio della bolletta cui vengono sostituiti e così della licenza alla cui matrice si trova contrapposta;

Che in caso di qualche fondato sospetto possa la Dogana o Ricettoria prima di emettere il Vaglia verificare mediante sopralluogo e sen-

La spesa per la parte l'effettiva esistenza della partita, che si dichiara residuare presso lo speditore;

Che quando si tratta di spedizioni di *Cacao*, *Garofani*, *Fiori di moscato*, *Noci moscato*, *Zincero*, *Pepe* d'ogni sorte, *Semen Amomi*, *Thè*, *Vaniglia e Cannella* non siano ritenute valutabili le bollette di dazio pagato aventi data anteriore di un anno pel *Cacao* e di tre anni pegli altri generi come già si è avvertito colla Circolare 16 maggio 1833 Numero 11239-2123 (*).

Che ove per qualche Dogana o Ricevitoria il dettaglio di lavoro derivante da questa disposizione fosse per risultare troppo complicato, il Magistrato riservasi sopra particolare rapporto dell'Intendenza rispettiva, di accordare una special esenzione pei generi che fossero meno gravati.

Le RR. Intendenze comunicheranno il tenore della presente agli Uffici daziarij inculcando loro nel resto l'osservanza più esatta anche della Circolare 12 luglio 1832 sopra ricordata e specialmente dell'articolo 6.^o dappoichè si è rilevato che qualche Ricettoria Forense rilascierebbe delle licenze per la scorta di merci estere a comuni murate e dichiarando nello stesso tem-

(*) In relazione al disposto dalla Notificazione 8 aprile 1834 N. 11619-411 la validità legale delle Bollette per tutti gl'indicali generi, resta indistintamente ridotta ad un anno. - Circolare 25 novembre 1834 N. 29516-4877.

po che nulla viene innovato relativamente al regime speciale pel traffico interno dello Zucchero, delle farine di Zucchero e del Sciroppo di Zucchero nonchè del Caffè.

(95) *L'autorizzazione per difendere i processi di privativa postale si deve chiedere all'Aulica Suprema Amministrazione delle Poste, e si dichiara che spetta al Magistrato Camerale la rappresentanza per quelli presso le Autorità giudiziarie.*

4 novembre 1834.

N. 40529-5613.

Gov. Dec.

All'oggetto di semplificare ed abbreviare il corso degli affari e di conseguire la necessaria uniformità nei processi di privativa postale, l'Eccelsa I. R. Aulica Camera Generale con venerato Dispaccio N. 35632: 10 ottobre ha trovato di disporre che gli ufficj fiscali abbiano senza veruna eccezione a chiedere direttamente all'I. R. Aulica e Suprema amministrazione delle poste l'autorizzazione per difendere i processi suddetti, la quale autorizzazione verrà loro pur direttamente e colle relative istruzioni accordata.

La rappresentanza poi della privativa postale innanzi alle autorità giudiziarie spetta come rappresentante camerale al R. Magistrato Camerale.

Ciò si comunica a codesto R. Ufficio Centrale del Fisco per sua norma ed in adempimento alle superiori prescrizioni.

(96) *Viene proibita ai fabbricatori d' Olio di Riccino la vendita del medesimo al minuto.*

6 novembre 1834.

N. 40720-3425.

Gov. Dec.

L' Eccelsa. I. R. Cancelleria Aulica Unita col Decreto 16 ottobre p. p. N. 25129-1862 ha trovato di licenziare il ricorso dei Fabbricatori d' Olio di Riccino, tendente il permesso di vendere il suddetto olio al minuto.

La R. Delegazione Provinciale di Venezia nel comunicare la prelodata superiore decisione ai mentovati ricorrenti, ne darà parte pure al R. Medico Provinciale ed al Municipio per norma loro in casi avvenire.

(97) *Si determina da qual punto si debba cominciare la misurazione delle distanze nelle strade postali, succedendo un cambiamento del luogo della stazione dei cavalli.*

7 novembre 1834.

N. 40339-5564.

Gov. Circ.

Onde evitare i motivi di frequenti variazioni nella misurazione delle distanze nelle strade postali originate dal cambiamento del luogo della stazione dei cavalli allo spirare di ogni contratto d'appalto, il Governo determina, che d'ora in appresso le distanze suddette abbiano a misurarsi dal punto ove esiste l'Ufficio postale, e quando sia in un locale erariale. Se manchi l'Ufficio e questa condizione, la misura comincerà dal centro dell'abitato, e questo sarà costituito dalla piazza maggiore del Comune, dal maggior Tempio, o dal principale pubblico stabilimento.

Ciò si notifica per notizia, e per la relativa esecuzione.

(98) *Prescrizioni per impedire gli arbitrarij, ed irregolari cambiamenti, che i Capitani e Direttori dei Navigli mercantili austriaci si permettono di fare nello stato e nelle persone dell' equipaggio.*

10 novembre 1834.

N. 32096-1067.

Gov. Notif.

Gli arbitrari ed irregolari cambiamenti, nello stato e nelle persone dell' equipaggio che i Capitani e Direttori dei Navigli mercantili austriaci talvolta si permettono, senza darne giustificazione agli II. RR. Dicasteri ed Uffizj, cui è affidata la sorveglianza e controlleria e senza farli inserire nel ruolo d' equipaggio, potendo dare occasione ad abusi, viene ordinato quanto segue, in seguito a venerato Decreto dell' Eccelsa I. R. Camera Aulica generale 26 luglio 1834 N. 20330-693.

I. I Capitani e Direttori dei Navigli mercantili Austriaci dovranno esattamente attenersi alle prescrizioni dell' Editto 6 ottobre 1759 in merito della formazione dei ruoli d' equipaggio e dei cambiamenti, avvertendo, che queste disposizioni sono obbligatorie non solo pei Capitani e Direttori muniti di Sovrana Patente di Navigazione, ma anche pei navigatori di costa a grande cabotaggio provveduti di passaporti del Governo.

II. Gli II. RR. Consolati, e gli Uffizj dei porti restano incaricati dell' esatta osservanza di queste disposizioni.

III. Le prescrizioni dell' Editto 6 ottobre 1759 sono:

1. Ogni Capitano il quale naviga con la gloriosissima patente e scontrino della Maestà Sua, o con passaporto Consolare o della Suprema Intendenza commerciale di tutto il litorale Austriaco, deve prima della sua partenza dai porti consolari o del preaccennato litorale, fedelmente insinuare l'equipaggio del suo bastimento negli Uffizj Consolari, o Capitanali del porto all'effetto, che

2. Nei medesimi Uffizj ne sia compilato duplice ruolo in stampa, un di cui esemplare firmato dal Capitano del Bastimento sarà trattenuto negli Uffizj suddetti, e l'altro esemplare firmato dal Console, o dal Capitano del porto si rimetterà al Capitano del bastimento.

3. E siccome i Capitani dei Bastimenti, in virtù delle obbligazioni che sotto giuramento assumono, sono tenuti di mantenere l'equipaggio sul vero e giusto rolo personale, con il quale il Bastimento parte dal litorale, e di ritornare col medesimo equipaggio, come pure

4. In caso che alcun Marinaro per morte, malattia, diserzione od altro accidente fosse lasciato in porti o terre estere, sono tenuti i Capitani del Bastimento di munirsi di un certificato Consolare presentabile per loro legittimazione alla superiorità del litorale; così, per prevenire l'avviso delle citate provvide disposizioni, e per conciliarne la piena impreteribile osservanza

5. All'arrivo de' Bastimenti in qualche por-

to consolare, e vice consolare, come pure, al ritorno loro nel litorale, dovrà dagli Uffizj Consolari, vice Consolari o Capitanali del Porto, diligentemente riscontrarsi il rolo dell'equipaggio, nel quale

6. Manifestandosi alterazione o mutazione non legittimamente giustificata si esigerà e si farà pagare nella Cassa di questa Intendenza commerciale senza alcuna indulgenza e sotto propria responsabilità dagli Uffizj Consolari, vice Consolari o Capitanali del Porto, la pena pecuniaria di cinquanta fiorini austriaci per ogni nome crescente, mancante, e mutato, ben inteso che

7. La crescita, mancanza, o mutazione del rolo, debba essere giustificata con un certificato del Console o vice Console, se succede in Porto Consolare o vice Consolare; altrimenti con la deposizione giurata dell'intero equipaggio quindi

8. I Consoli o vice Consoli sapranno annotare sotto il rolo medesimo rilasciato dagli Uffizj Capitanali del Porto del litorale, l'assenza e ragioni della crescita, mancanza, e mutazione sopravvenuta nell'equipaggio.

(99) *Discipline per frenare l'insubordinazione, ed abusi delle ciurme e marinai dei Navigli mercantili austriaci.*

10 novembre 1834.

N. 39620-1286.

Gov. Notif.

L'insubordinazione delle ciurme dei navigli mercantili austriaci, l'arbitrario sbarco dei marinari nei porti esteri ed i tentativi di estorquere dai Capitani un aumento di salario colla minaccia di abbandonare il servizio, hanno dato spesso occasione a reclami.

Il decoro ed il vantaggio della marina mercantile non permettono di tollerare siffatti perniciosi abusi, a frenare i quali, viene, in obbedienza a venerato decreto dell' Eccelsa I. R. Camera Aulica Generale delli 26 luglio a. c. N. 20330, pubblicato quanto segue:

I. Resta severamente vietato in corrispondenza al § 11 Art. VII dell' Editto politico di navigazione dell'anno 1774 agli equipaggi dei navigli mercantili austriaci ogni illegale domanda d'aumento del convenuto salario, o di altre stipulate percezioni a titolo di servizio durante il viaggio.

II. I contravventori a questa disposizione, e coloro che persistessero ostinatamente nelle menzionate domande, verranno trattati come pericolosi sturbatori della disciplina marittima, e puniti a norma del § 28 Art. II del citato Editto di marina.

III. Tutti gli Individui d'equipaggio di navigli austriaci vengono rimessi all'esatta osservanza delle disposizioni dell'Editto di Marina (§ 13, Art. III §§ 12 13, Art. IV §§ 2, 3 e 4 Art. VI) le quali vietano ogni arbitrario abbandono del naviglio, e del posto che vi hanno, rompendo i patti senza legittima cagione, ed essendo sudditi austriaci generalmente prima di rientrare negli Stati di Sua Maestà. I contravventori incorreranno irremissibilmente nelle pene minacciate dai citati paragrafi dell'Editto di marina.

IV. L'I. R. Internunziatura in Costantinopoli e gl' II. RR. Consolati e vice Consolati austriaci sono i dicasteri ed Ufficj, cui nei paesi stranieri spetta la cognizione ed il giudizio dello scioglimento dei contratti di servizio d'un suddito austriaco dell'equipaggio. A tale effetto si dovrà rivolgersi in Costantinopoli all'I. R. Internunziatura, ed altrove a quel dicastero od Uffizio nel Porto ove s'attrova il naviglio, e non essendovene, al più prossimo sul cammino.

V. A questi dicasteri ed uffizj furono rilasciate le opportune istruzioni, perchè senza procrastinazione procedano con energia e severità qualora vengano a cognizione di illegali pretese dei marinari austriaci, od all'incontro di un vietato trattamento dei medesimi.

VI. I Paragrafi dell'Editto politico di marina citati nei precedenti Articoli sono del seguente tenore.

ARTICOLO VII.

§ 11. Un Capitano o Padrone, ufficiale marinajo, o mozzo ecc. sotto qualunque titolo o ragione, ed espressamente neppure sotto quella di grave pericolo di navigazione o di nemici non potrà pretendere salario o parte maggiore, o nuove condizioni più vantaggiose di quelle che sono state convenute sino alla consumazione del concordato viaggio o servizio.

ARTICOLO II.

§ 28. Il Capitano, previa la consultazione dei suoi Ufficiali, potrà tuffare in mare, tenere arrestati e legati in sentina, e correggere con simili pene i marinari sediziosi, intemperanti e disubbidienti, come pure quelli, che maltratteranno i loro compagni, o commetteranno simili mancanze e delitti minori nel corso del viaggio; avvertendo bensì ogni Capitano e Padrone di comportarsi a riguardo dell'equipaggio con una ben intesa moderazione, e di mantenere una non interrotta disciplina, atta a trattenere nell'equipaggio la concordia e la quiete più che le pene.

ARTICOLO III.

§ 13. Lo Scrivano non potrà lasciare il suo ufficio nè il bastimento già messo o prossimo a mettersi alla vela fin a che l'intrapreso viaggio non sia consumato, sotto pena della perdita di cento fiorini, e di altre ad arbi-

trio del Magistrati politici, e non potranno esercitare l'ufficio e funzioni di Scrivano i parenti in secondo grado inclusive del Capitano senza acconsentimento del proprietario del bastimento ad effetto di prevenire ogni perniciosità intelligenza.

ARTICOLO IV.

§ 12. Non potrà congedarsi, nè essere congedato, benchè di reciproco consenso, il pilota, sino a che non sia intieramente consumato il viaggio per cui si è impegnato; anzi è provvida nostra intenzione e serio comando, che i piloti, specialmente sudditi, non debbano abbandonare il servizio del bastimento in porti alieni; bensì con quello restituirsi in detto nostro litorale a meno che, tanto nel primo che nel secondo caso, non concorra qualche forte ragione o legittimo impedimento, che dovrà essere giustificato in forma dal Capitano.

§ 13. Un pilota ordinario o straordinario suddito o estero, il quale assunto l'esercizio o impegno di questo Ufficio ne disertasse, o lo rinunziasse in qualche porto del litorale o alieno, nell'atto principalmente di prossima partenza del bastimento, vogliamo, che in agguinta della rifazione de' danni privati, sia punito con pene afflittive a pubblico esempio; e gl'IL. RR. Consoli saranno solleciti di conciliare con tutti i mezzi l'esecuzione di questa ordinanza.

ARTICOLO VI.

§ 2. Che se un marinaio disertasse dal servizio nel corso e prima del termine del viaggio per cui si è ingaggiato (quale non s'intende consumato fino a che il bastimento non sia ormeggiato e pienamente scaricato nell'ultimo luogo di sua destinazione) incorrerà nella perdita di tutti gli avanzi del suo salario, devoluto come sopra alla Cassa dei poveri, quanto ancora in pene afflittive proporzionate alle circostanze della diserzione. Quindi ingiungiamo ai Magistrati pol., a' Consoli e vice Consoli II. RR. di concorrere colla loro opera all'inalterabile osservanza di questa disposizione.

§ 3. È nostra volontà e serio comando che i marinari sudditi ingaggiati ne' porti del litorale austriaco, e molto più i mozzi, non possano congedarsi nè essere congedati in porti alieni, benchè di reciproco consenso del Capitano, e benchè sia consumato il viaggio o tempo del loro ingaggio, onde non dovranno sotto alcun pretesto, lasciare il servizio, sino a che il bastimento non sia ritornato in qualche porto del medesimo litorale, salvo qualche legittimo impedimento, che dovrà essere giustificato con un biglietto di congedo dal Capitano; i contravventori caderanno nella pena pecuniaria di fior. ventiquattro, i mozzi in gravi pene afflittive. I Magistrati politici, o Consoli, o vice Consoli renderanno giustizia con aggiudicare un equo e giusto salario ai

marinari se il Capitano pretendesse di abusare di questa loro obbligazione.

Nelle cause la di cui importanza eccedesse il valore di cinquanta fiorini, libero sarà il ricorso alla Giustizia del Tribunale mercantile di seconda istanza nel nostro litorale.

§ 4. In alcun tempo o luogo, un marinaio in attuale servizio, molto meno un mozzo, presumerà di lasciare il bordo del bastimento, di andare a terra per qualunque titolo o ragione o bisogno, senza espresso consenso e licenza del Capitano, o dell' Ufficiale che eserciterà provvisoriamente le sue veci, sotto pena della perdita di dodici fiorini, e dell'arresto, oltre la detta pena pecuniaria, in caso di recidiva; all'incontro nelle vere urgenze potrà implorare e promettersi dalla discretezza del Capitano la licenza di cui si tratta, specialmente se il bastimento non avesse merci a bordo, e fosse al coperto di ogni pericolo di mare e di venti.

224
(100) *Prescrizioni e pratiche da osservarsi
per sollecitare il progresso dei processi sui
reso-conti ritardati dagli impiegati con-
tabili.*

11 novembre 1834.

N. 41468-2282.

Gov. Circ.

Per opportuna norma e relativa esecuzione ed in seguito alla Circolare 19 agosto 1825 N. 11332-5549 Camerale si accompagna copia di un Circolare diramato dall'I. R. Magistrate Camerale il 14 novembre 1832 al N. 29940, riguardante le pratiche da osservarsi per sollecitare il *progresso dei processi sui resoconti ritardati dagli impiegati contabili.*

Segue la Copia

Ad oggetto di sollecitare il progresso dei processi sul rendimento dei conti tanto tardati dalla trascuratezza di alcuni contabili, ed affinché vengano definiti i medesimi in tempo possibilmente breve pel vantaggio di contabili stessi non meno che per preservare contemporaneamente per quanto è possibile anche i fondi rispettivi da perdita sulla rifusione che i contabili dovrebbero eseguire in seguito alle revisioni di contabilità, l' Eccelsa I. R. Aulica Camera Generale, di concerto coll' I. R. Supremo Dicastero di giustizia, colla I. R. Aulica Cancelleria Riunita, e coll' I. R. Direttorio Gene-

rale di contabilità ha trovato di stabilire le norme seguenti, abbassate coll'ossequiato suo Dispaccio 12 settembre 1832 N. 31293-2073.

1.° Il Regolamento dell'I. R. Direttorio Generale di contabilità dei 22 giugno 1825 la di cui osservanza fu prescritta coll'Aulico Camerale Decreto dei 16 luglio 1825 N. 27231-1463, deve essere rigorosamente mantenuto.

Le Contabilità Provinciali ed altre debbono fissare quindi per l'avvenire colla emissione dei rilievi di contabilità immediatamente un termine perentorio per la presentazione delle giustificazioni coll'avvertenza che non avendo queste rassegnate sui rilievi o soprarilievi dietro il trascorrimento di detto termine, oppure che non venisse concesso un ulteriore rispettivo termine, si procederà a misura dei consegnati rilievi all'esaurimento in via d'Ufficio (in contumaciam).

Se le giustificazioni non pervenissero entro il termine prefissato o sopra ricerca dei contabili prorogato, la Contabilità dovrà procedere alla emissione dell'esaurimento contumaciale secondo il surriferito Regolamento.

Se le giustificazioni pervenissero bensì appena dopo il trascorrimento del termine stabilito o prorogato, ma per altro avanti ancora dell'emesso, oppure già emesso ma al contabile non ancora trasmesso l'esaurimento contumaciale, si deve omettere la trasmissione dell'esaurimento in contumacia, e far seguire l'evasione consueta con riguardo alle presentate giustificazioni. A quelle giustificazioni poi che venissero rassegnate dietro il già trasmesso

esaurimento contumaciale non si deve portare affatto alcun riguardo; ma tali troppo tardate giustificazioni si debbono ritornare senza dilazione ai contabili, riportandosi semplicemente al trasmesso esaurimento contumaciale.

Affinchè la contabilità possa però stabilire con precisione l'istante per la emissione dell'esaurimento contumaciale si deve esigere non solo in ogni tempo dai contabili per i rilievi di revisione ad essi trasmessi, il certificato di ricevimento debitamente datato, onde rimmetterlo alla contabilità, ma si deve mettere pure dessa in cognizione di ogni proroga accordata a ricerca dei contabili per la presentazione delle giustificazioni.

2.^o Contro l'esaurimento in contumacia rimane ai contabili aperta come contro ogni altra evasione revisionale, in seguito della patente 16 gennajo 1786, la via tanto di diritto quanto di grazia, ma per altro entro il prescritto termine legale; come pure non è impedito ad essi di ricercare per il termine trascorso la riammissione nello stato primitivo per la produzione delle giustificazioni sui rilievi e soprarilievi.

Siccome però secondo il Regolamento generale ciò può venire ricercato dal pregiudicato, ed a esso accordato solo allorquando il termine di scadenza fosse trascorso senza sua colpa, e che la rispettiva riammissione venisse ricercata entro giorni 14, così pure può venire ricercata nel contemplato caso anche in via amministrativa la riammissione nel pristino stato pel trascorso termine di presentazione del-

le giustificazioni sui rilievi e soprarilievi, soltanto entro giorni 14 dal giorno della consegna ai contabili dell'esaurimento contumaciale ed in tale caso può ciò venire anche accordato dalla autorità amministrativa, dopo avere sentita la contabilità rispettiva, a quei contabili soltanto li quali dimostrassero fondatamente essersi trovati del tutto fuori della possibilità di rassegnare le loro giustificazioni, oppure la supplica per la dilazione del termine entro il tempo stabilito per la produzione delle giustificazioni, o dilucidazioni.

3.° La determinazione rilasciata circa alle mozioni coll'Aulico Decreto dei 16 febbrajo 1792, e mediante il § 498 del Regolamento Giudiziario della Gallizia occidentale nelle Provincie dove quello è in vigore, viene pure estesa agli esaurimenti della contabilità; e quindi viene ordinato che i termini prescritti dalla Patente 16 gennajo 1786 al § 2 per la produzione dei reclami contro i rilievi di revisione, siano termini di scadenza, per i quali quando scorrano senza colpa, deve quindi essere ricercato in via giudiziale, entro giorni 14 la riammissione nel pristino stato, poichè in caso diverso l'intimazione dell'Ufficio Fiscale non trova più luogo, e durante il termine di prescrizione generalmente stabilito resta solo alla parte ancor libero di prodursi per il ripristino, ma però come parte attrice; e di presentare le prove in sostegno del superiore suo diritto contro la emissione revisionale, che raggiunse già il rigore di legge.

4.° Quando la rifusione attribuita mediante

l'esaurimento contumaciale, colla esclusione delle così dette partite in sospeso, cioè di quegli importi, la cui liquidità dipende solo dalla produzione della richiesta ordinanza o ratifica amministrativa, ammonta ad una somma tanto rilevante, che nemmeno resti coperta mediante la cauzione di servizio dei contabili, in allora coll'esaurimento deve intimare subito ai contabili di prestare sicurezza per la rifusione entro giorni 14 dal giorno del certificato di ricevimento sotto la comminatoria della sospensione di soldo e di altri mezzi coattivi, non meno che di giustificarsi convincentemente presso l'autorità amministrativa della eseguita prestazione di sicurezza.

Se tale richiesta non venisse soddisfatta l'autorità amministrativa deve in tale caso disporre subito dietro il trascorrimento del termine, la sospensione del soldo, e qualora in tal modo non si ottenesse un sufficiente ricoprimento del credito, si rinvoglierà contemporaneamente all'Ufficio Fiscale, unendovi una copia vidimata dell'esaurimento contumaciale, onde ottenere la guarentigia della rifusione a seconda delle vigenti normali; per la qual fine dovrebbero pure partecipare all'Ufficio Fiscale anche lo stato della facoltà del contabile, mediante cui si potesse conseguire in qualunque modo la sicurezza.

L'adempimento della richiesta per la prestazione di sicurezza compresa in un esaurimento contumaciale non può venire differito né per lagnanze od istanze di ripristino, né colla intimazione di petizione all'Ufficio Fiscale.

5.° Se contro una emissione revisionale, sia pure dessa seguita in contumaciam ovvero sopra preliminari giustificazioni non si fosse presentato il ricorso entro il termine stabilito dal § 2 della Patente 16 gennajo 1786 nè in via di diritto, nè in via di grazia, nè si fosse prodotta la prova ricercata coll'emissione revisionale sull'adempimento degl'incarichi entro contenuti, l'autorità amministrativa, in quantochè non avesse in suo potere in via amministrativa un sufficiente mezzo coattivo, dovrà ricercare prontamente dall'Ufficio Fiscale Provinciale la esecuzione, e farlo regolarmente praticare, senza lasciarsi distornare dalla ricerca di ripristino dei contabili, che a tenore dei vigenti Regolamenti, non può impedire la esecuzione degli esaurimenti revisionali già maturati per aver la forza di legge, e nemmeno dalla presentazione di ricorsi o diffide.

(101) *La somministrazione dei medicamenti
pei pubblici stabilimenti deve aver luogo
col mezzo di asta.*

14 novembre 1834.

N. 41130-5470.

Gov. Circ.

Attesa la necessità di ottenere una norma precisa generale ed una pratica uniforme nelle diverse Provincie, Sua Maestà I. R. con Sovrana Risoluzione del 25 settembre p. p. si è

degnata di ordinare che le somministrazioni dei medicamenti nei pubblici stabilimenti abbiano ad aver luogo in via d'asta com'è generalmente prescritto senza fissarvi un qualche massimo del ribasso per cento *sulla tassa degli speciali* perchè ammettendovi un esteso concorso e si consegue ogni possibile vantaggio nei detti stabilimenti e si allontana ogni timore di favori od abusi.

Sua Maestà fa però un dovere assoluto agli individui, cui spetta, d'insistere per la somministrazione di medicamenti buoni e corrispondenti allo scopo e di accertarsi della buona qualità dei medesimi.

Del che si previene la R. Delegazione in seguito al Dispaccio dell'Ecc. I. R. Cancelleria Aulica unita in data 16 ottobre p. p. N. 25221-1868 per norma ed ulteriore disposizione riguardo ai pubblici stabilimenti esistenti in questa Provincia.

(102) *Ulteriori prescrizioni relativamente ai collaudi di opere pubbliche, e prospetto di classificazione del rango spettante agli Ingegneri di prima e seconda classe.*

14 novembre 1834.

N. 41295-5703.

Gov. Circ.

Datesi alcune avvertenze alla R. Direzione delle pubbliche costruzioni per la più esatta

osservanza delle discipline diramate col decreto N. 41304-6754 12 novembre 1830 relativamente ai collaudi d'opere pubbliche, il Governo comunica alle RR. Delegazioni copia dell'analogo odierno decreto per loro norma e perchè ne sorvegliino l'esecuzione in quanto da loro dipende.

Segue la copia del Decreto

Sono dettate dal desiderio del migliore servizio e dalle viste di erariale economia le proposizioni di codesta R. Direzione espresse nel rapporto N. 3954 29 agosto relativamente ad alcune discipline per i collaudi, e sotto questo riguardo il Governo non saprebbe che lodarne l'intendimento con cui furono dettate. Ma considerando che lo scopo eminente dei collaudi è già superiormente contemplato si è quello di voler avere un imparziale giudizio sull'adempimento degli obblighi rispettivamente inerenti all'ingegnere direttore ed all'appaltatore d'un'opera qualunque, vale a dire, la prova sicura che il lavoro sia stato eseguito come doveva; considerando come un parere ingenuo ed imparziale attendere non si possa che da un funzionario del tutto estraneo alle persone ed all'affare di cui si tratta; considerando che l'affidare all'ingegnere in capo il collaudo di alcuni lavori fino ad una data somma nel proprio circondario controopererebbe ai suavvertiti principii e non escluderebbe il bisogno di obbligare a trasferte lui, non meno che l'altro che fosse destinato a collaudare

nello stesso circondario opere di maggiore importanza; il Governo per queste principali considerazioni trova opportuno di determinare che resti in vigore il sistema con vicereale adesione attivato col Decreto N. 41304-6754 12 novembre 1830, ma però colle seguenti avvertenze.

a) Resta fermo il principio che gl'ingegneri collaudatori abbiano ad essere non solo estranei in qualsiasi modo alla compilazione ed alla approvazione dei progetti, nonché alla direzione ed esecuzione dei lavori, ma vuolsi eziandio aver avvertenza che abbiano ad essere superiori in rango agl'ingegneri direttori.

b) Si conferma quanto fu dichiarato col Decreto N. 40453-5511 24 ottobre anno decorso che possa a collaudatore scegliersi anche un ingegnere di grado eguale a quello del direttore ma colla condizione però che quegli sia a questo superiore nel rango di anzianità, benchè nella stessa o nella eguale categoria di servizio.

c) Perchè non accada soggetto di vertenza in quanto al rango degl'ingegneri di prima e seconda classe addetti a codesta Regia Direzione, le si rimette l'annesso prospetto che le servirà di norma in proposito sino ad ulteriori disposizioni. Avvertirà essa che quegli ingegneri che figurano in una classe potranno essere destinati a collaudare lavori diretti da altri che vi sieno egualmente compresi quando però abbiano soldo maggiore, od in parità di soldo abbiano prominente l'anzianità di nomina.

d) Nei rari casi nei quali un ingegnere regio per circostanze parziali fosse stato destinato regolarmente a dirigere un lavoro non erariale, non potrà che un ingegnere regio venire destinato a collaudarlo, salva l'osservanza delle discipline suespresse.

e) Nei casi speciali ove si trovasse necessario di fare una eccezione a queste norme sarà della R. Direzione delle pubbliche costruzioni di farne previamente rapporto al Governo e nell'atto di laudo dovrà essere sempre citato il decreto di speciale abilitazione.

f) Ogni collaudo che fosse stato impartito coll'innosservanza delle discipline qui ricordate o pronunciate viene dichiarato nullo e dev' essere ripetuto a spese di chi lo avesse ordinato, e di chi lo avesse eseguito mentre anche l'ingegnere nominato a collaudatore è in obbligo di rappresentare la propria eccezione, quando accidentalmente avvertita non si fosse da chi ve lo à destinato.

Segue la Tabella.

UFFIZIO	IMPIEGO	CLASSE
DIREZIONE delle pubbliche Costruzioni	DIRETTORE	8
»	AGGIUNTI	9
»	Ingegneri in capo	9
»	Aggiunti ai medesimi	10
»	Ingegneri di pri- ma classe ad- detti alla Dire- zione	10
»	Ingegneri di Delegazione	11
»	Ingegneri di se- conda classe ad- detti alla Dire- zione	11

(103) *Istruzioni agli Uffizj Municipali da osservarsi nella ricognizione delle firme degli individui domiciliati nel rispettivo loro circondario.*

14 novembre 1834.

N. 41805-5117.

Gov. Circ.

Essendo avvenuto che da parte di alcun Ufficio Municipale fu apposta la propria ricognizione alle firme di una carta, che si riconobbe indi ch'erano state falsificate, e potendo da ciò derivare anche gravi conseguenze; il Governo incarica codesta R. Delegazione di prevenire la Congregazione Municipale, e col mezzo dei RR. Commissariati Distrettuali le Deputazioni Comunali di procedere con tutto il rigore ed esattezza nella vidimazione delle firme degl'individui domiciliati nel rispettivo libro circondario, ed ove la verità di esse firme non possa dai preposti accertarsi di scienza propria, ma dietro deposizioni di altre persone, debbano essere nominalmente indicate nella vidimazione in analogia a quanto è prescritto dall'art. 97 del Regolamento sul Notariato.

(104) Il nero di vite dovrà trattarsi nel Dazio come il nero di Francoforte giusta la posizione 142 della Tariffa.

14 novembre 1834.

N. 28151-4642.

Mag. Cam. Circ.

Insorto il dubbio a qual voce della vigente Tariffa daziaria dovesse applicarsi *il nero di vite*, l'Eccelsa Aulica Camera con ossequiato suo Dispaccio 17 ottobre decorso Numero 41808-1343 si è compiaciuta di dichiarare

Che siccome *il nero di vite* secondo la dichiarazione de' periti viene fabbricato nel modo stesso come *il nero di Francoforte*, ha all'incirca lo stesso valore e viene impiegato pegli stessi usi, così il medesimo deve avere quindi innanzi lo stesso trattamento daziale alla posizione N. 142 della tariffa col dazio in entrata di L. 10:71 ed in uscita di L. -:45 per ogni Quintale peso sporco.

Rendonsi di ciò prevenute le RR. Intendenze e la Centrale Ragioneria per opportuna intelligenza e norma e perchè le prime istruiscano di conformità gli Ufficj Doganali dipendenti.

(105) *Convenzione conchiusa tra S. M. l'Imperatore d'Austria, e la corte Granducale di Toscana per la reciproca consegna dei disertori, e dei sudditi chiamati all'adempimento degli obblighi di Coscrizione.*

15 novembre 1834.

N. 40177-2764.

Gov. Notif.

In esecuzione degli ordini dati dall' I. R. Cancelleria Aulica Unita con rispettato Dispaccio 22 Settembre scorso N. 24106-1630 viene pubblicata la quì unita Convenzione conchiusa tra S. M. I. R. A., e la Corte Granducale di Toscana per la reciproca consegna dei Disertori e dei Sudditi dell' uno dei suddetti due Stati, che chiamati all' adempimento dei doveri di Coscrizione si trovassero nell' altro.

Segue la Convenzione.

NOI FRANCESCO I.

Per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomeria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, Alta e Bassa Slesia, Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo ecc. ecc. ecc.

Essendosi NOI e Sua A. I. e R. Leopoldo Secondo Principe Imperiale d'Austria, Principe Reale d'Ungheria e Boemia, Arciduca d'Austria, Gran Duca di Toscana determinati di stabilire a vantaggio dei rispettivi Nostri sudditi una Convenzione per l'arresto e la consegna reciproca dei disertori militari; così per parte del Nostro Plenipotenziario e quello di S. A. I. R. Signore Gran Duca di Toscana vennero conchiusi e formalmente sottoscritti i punti seguenti:

ARTICOLO I.

Verrà ordinato a tutte le autorità civili e militari e segnatamente ai Comandanti Militari stanziati più da vicino alle frontiere dei due Stati di vegliare colla massima sollecitudine af-

finché nessun disertore delle truppe d'una delle due Sovranità oltrepassi i confini dell'altro Stato e vi trovi assistenza od asilo.

Tosto che per cura dell'Autorità dell'altra Parte contraente perverrà loro l'avviso di un caso di diserzione, saranno essi in dovere di corrispondere al reclamo nel più breve termine, e di dare comunicazione alle autorità che si sono ad essi rivolte delle disposizioni impartite onde rintracciare il disertore.

ARTICOLO II.

In conseguenza di che ogni individuo militare senza distinzione se di Cavalleria, Fanteria, del Treno, di Marina o di qualsivoglia altro Corpo o ramo militare delle truppe di terra o di mare Austriache o Toscane, che ponesse piede sul Territorio dell'altra Sovranità senza essere munito di regolare passaporto o foglio di via in buona e debita forma, sarà al momento arrestato, quindi, con armi, effetti d'abbigliamento, bagaglio, Cavalli ecc. che avesse seco presi, consegnato, ancorchè tale disertore non fosse stato pur anco reclamato. Appena eseguito l'arresto d'un disertore, il Governo nel cui territorio è avvenuto, nè darà indilatatamente avviso al Governo dell'altro Stato indicandogli contemporaneamente il giorno dell'arresto del disertore, gli effetti che gli si rinvennero, e se fattibile anche il Reggimento o Corpo cui apparteneva, e sollecitandolo a prendere le opportune misure pel ricevimento del disertore al suo confine. Qua-

lora l'individuo arrestato fosse disertore anche d'una terza Sovranità colla quale sussistesse parimenti un Cartello, egli dovrà venir consegnato a quella Sovranità dalle cui truppe egli ha in ultimo disertato.

Se all'opposto Ufficiali effettivi delle truppe d'una o l'altra delle Alte Parti contraenti si recassero o si trattenessero senza regolare legittimazione nel territorio dell'altra Parte, la loro estradazione dovrà effettuarsi soltanto in seguito di formale richiesta in via diplomatica, e nel caso che fossero prevenuti d'un'azione disonorevole, viene contemporaneamente stabilito, che tanto per concertare ciò che riguarda le consegne da eseguirsi, quanto anche per dirigere le domande rispettive che si rendessero necessarie secondo le circostanze riguardo agl'individui contemplati nel primo e secondo periodo dell'articolo presente, abbiano da tenere opportuno carteggio fra loro per parte dell'Austria, i Comandanti delle Guarnigioni di Ferrara e Piacenza, per parte della Toscana, il Comandante di Firenze. Sarà pure dovere dei detti Comandanti di far eseguire e ricevere le consegne e procurare il conguaglio dei conti fra i due Governi riguardo alle spese menzionate agli articoli 5 e 6 della presente convenzione.

ARTICOLO III.

Dovranno parimente venir consegnati quei sudditi i quali sebbene muniti di regolari passaporti, avessero mancato, dopo avere ricevuti

to dalle rispettive loro superiorità l'appello per il servizio militare o di restituirsì in patria, o di mettersi altrimenti in regola, e che a motivo di questa loro disobbidienza fossero stati formalmente reclamati dal rispettivo Governo. In coerenza di ciò, nè anche un suddito dell'una o dell'altra Parte contraente potrà venire accettato al servizio militare dell'altra a meno che non offrisse preventivamente la prova legale o dell'esenzione nella sua patria dall'obbligo militare secondo le leggi qui vi in vigore, o d'aver soddisfatto a quest'obbligo, o finalmente di avere ottenuto il permesso del suo Governo di assumere servizio straniero.

ARTICOLO IV.

Se a malgrado di tutte le misure precauzionali riescisse a qualche disertore di eludere la vigilanza delle Autorità di confine col travestirsi, con falsi passaporti od in altra maniera, introducendosi clandestinamente nel territorio dell'altra Sovranità, o facendosi arruolare nelle sue truppe, senza differenza se in un Reggimento nazionale o straniero, egli dovrà nullameno dal momento che viene scoperto essere consegnato al Comandante delle truppe dalle quali si è evaso ancorchè egli si trovasse già da tempo nel paese domiciliato.

ARTICOLO V.

Sono eccettuati da questa estradizione quei disertori che fossero sudditi della Sovranità

contraente nel cui territorio si sono rifuggiti, mentre col sottrarsi dal servizio straniero riedono negli Stati del loro legittimo Sovrano. In questo caso la restituzione si estenderà semplicemente alle Armi, ai Cavalli, agli effetti di montura, ed altri oggetti che avesse seco portati il disertore, e non fossero di sua proprietà.

Non potranno egualmente andare più soggetti all'arresto quei disertori militari che fossero in grado di comprovare un domicilio di anni dieci nello stato in cui si rifuggirono dopo la loro evasione.

ARTICOLO VI.

Ogni disertore, qualunque sia la sua qualità, riceverà per suo mantenimento una razione di pane, e venticinque centesimi, ossia no 5 carantani al giorno, ed il suo Cavallo avrà la consueta razione.

Tanto le spese di mantenimento del disertore quanto del suo Cavallo debbono venir bonificate dal Governo cui essi appartengono sulla base dei prezzi stabiliti nei contratti pelle forniture militari nello stato in cui ebbe luogo l'arresto.

ARTICOLO VII.

Sarà accordato a colui che denunzia, o consegna un disertore all'autorità locale, un premio di fiorini 8 ossia no Paoli 36 moneta corrente di Toscana, per ogni fante, e fiorini 12 ossia no Paoli 54 per un Cavaliere assie-

me al Cavallo. Il premio per la semplice denunzia d'un disertore verrà però corrisposto solo nel caso che in conseguenza di questa denunzia abbia avuto effetto l'arresto del medesimo.

ARTICOLO VIII.

Se un disertore avesse commesso un delitto nel paese in cui si è rifuggito, e che a norma delle leggi quivi in vigore, la pena per questo delitto avesse a precedere l'extradizione dell'individuo, quest'ultima avrà luogo solo allorchando il disertore avrà scontata la pena per tale delitto inflittagli. Frattanto verrà comunicata al Governo cui appartiene il disertore la sentenza contro di esso pronunciata; affinchè egli sappia se e quando potrà effettuarsi la di lui consegna: all'atto poi della quale onde si possa giudicare se un tal disertore sia d'ammettersi ancora al servizio dell'armi, verrà data comunicazione sommaria dei motivi della sentenza medesima.

ARTICOLO IX.

Nei casi di reciproca consegna di disertori fra lo stato Austriaco e Toscano, si dovrà tenere lo stradale di Pistoja, o di Bologna, oppure quello di Fivizzano, se la consegna del disertore dovesse farsi alle Truppe di Modena. Il Militare Austriaco o Toscano consegnerà i disertori ai più vicini posti Modenesi o Pontificj, che li riceveranno al confine d'uno Stato per iscortarli sino al confine dell'altro.

Trovandosi in vicinanza un legno da guerra appartenente ad una delle due Sovranità, i disertori potranno senza ostacolo venire consegnati al Comandante del Vascello a meno che questi non allegasse motivi rilevanti per non accettare a bordo tal disertore.

ARTICOLO X.

Tanto per parte delle Autorità Austriache, quanto delle Toscane, dovrà cadauna volta stabilirsi preventivamente il giorno della consegna d'un disertore di concerto colle Autorità Pontificie o Modenesi, che trovansi più da vicino al confine, onde quest'ultime possano prendere le opportune misure pel ricevimento ed ulteriore trasporto del disertore, al quale effetto dette autorità verranno munite dei corrispondenti ordini da parte dei Governi dai quali dipendono.

Le spese di trasporto dei disertori, e degli oggetti da essi asportati come pure quelle per la scorta, vanno interamente a carico di quel Governo, a richiesta del quale ha luogo l'estradizione, e debbono bonificarsi sulla base delle prescrizioni e tariffe vigenti ne' rispettivi Stati riguardo alle proprie truppe.

Tali spese non meno che quelle stabilite dall'Articolo IV. pel mantenimento dei disertori e dei Cavalli, quanto anche il premio fissato dall'Art. VII, dovranno pagarsi ogni sei mesi all'appoggio delle relative specifiche, procedendo così fra i due Governi al pareggio dei conti.

Le spese cagionate agli Stati pel territorio

dei quali si trasportano i disertori, verranno loro compensate a norma delle speciali Convenzioni che ognuno dei due Governi avesse a questo proposito con essi stipulate.

ARTICOLO XI.

Le stesse disposizioni valer debbono solo però nel caso di preventivo reclamo anche riguardo ai domestici dell' Ufficialità che da uno Stato si evadessero nel territorio dell' altro, dovranno in conseguenza venire arrestati e consegnati conformemente al disposto nell' articolo secondo.

ARTICOLO XII.

Ogni Ufficiale d' un Sovrano che inducesse con astuzia o violenza un soldato dall' altro a disertare, verrà punito coll' arresto di due mesi, non restando tuttavia esclusa l' esacerbazione della pena in proporzione della gravità delle circostanze.

ARTICOLO XIII.

Qualunque altro individuo dee in casi eguali venir punito col carcere d' un mese o con altra pena corrispondente alla medesima secondo le disposizioni di legge di cadauno dei due Stati a meno che circostanze aggravanti non dassero appunto secondo le leggi motivo di esacerbare la pena.

ARTICOLO XIV.

Non si potrà pronunciare la pena di morte contro alcuno dei disertori vicendevolmente consegnatisi, purchè il disertore non sia reo d'altro delitto, cui fosse dalla legge applicata la pena capitale, o la diserzione non fosse avvenuta in tempo di guerra in cui fosse stato implicato il Governo del disertore, nel qual ultimo caso i disertori restituiti s'intendono però raccomandati alla clemenza del loro rispettivo Sovrano.

ARTICOLO XV.

I disertori Austriaci che si trovassero sul territorio Toscano prima della pubblicazione della presente convenzione, non vi dovranno essere tollerati al di là di giorni 20, contando da quelli della predetta pubblicazione. Coloro che prima della scadenza di questo termine si presentassero spontaneamente alla più vicina Autorità militare austriaca, sono assicurati di piena amnistia; all'opposto quelli i quali lasciassero trascorrere detto termine senza rassegnarsi; verranno immantinente arrestati e consegnati secondo il disposto dalla presente convenzione. Questa disposizione è vicendevolmente applicabile anche ai disertori Toscani che si trovasse- ro sul suolo Austriaco coll'unica differenza, fondata nell'estensione e distanza dei diversi stati di S. M. I. R. A., del termine fissato pel ritorno, il quale non dee importare mai meno di 20 giorni, nè più di sei mesi; in cia-

seun caso poi verrà stabilito in proporzione della distanza del luogo in cui trovasi il disertore dal confine della Toscana,

ARTICOLO XVI.

In forza della presente convenzione resta in facoltà dei sudditi delle due Alte Parti contraenti, che trovansi al servizio militare dell'altra, o di ripatriare o di rimanere al servizio militare in cui sono. Ma sono poi in dovere di far conoscere entro 6 mesi, contando dal giorno del cambio delle ratifiche della convenzione presente ai loro Ufficiali, e questi ai competenti Governi, il partito al quale si saranno spontaneamente appigliati. Nel primo caso allorchè avranno dichiarato di volersi restituire alla loro patria, si rilascerà loro immediatamente il congedo senza poterli trattenere sotto qualsivoglia pretesto, fuorchè nei casi preveduti nell'articolo 8, e qualora essi ritornino senza indugio alla patria, verrà loro assicurato il perdono della pena in cui fossero per avventura incorsi pel solo fatto di diserzione. Nel secondo caso se avessero indugiato al di là del prefisso termine a dare la summentovata dichiarazione o volessero rimanere al servizio straniero, non ne ridonderà loro alcun pregiudizio nè rispetto alle loro proprietà nè ad altri loro diritti, ma nel caso ch'essendo essi, colpevoli di diserzione, avessero ommesso di profittare dentro il prefisso termine dell'opportunità loro offerta onde liberamente ed impunemente restituirsi alla lo-

ro patria, rimarranno sottoposti alla pena meritata pel fatto di loro diserzione.

ARTICOLO XVII.

È vietato a tutti i sudditi delle Alte Parti contraenti di comperare dai disertori delle truppe dell'altro Stato alcun effetto di vestiario ed Armatura e così Cavalli, armi ecc. Dovunque si ritrovassero consimili effetti verranno considerati per cosa rubata e restituiti al Reggimento cui appartiene il disertore.

Quegli il quale si rendesse colpevole di contravvenzione a questi divieti, verrà inoltre condannato ad una multa di fiorini dieci moneta di convenzione, ossia L. 30 Austr. tosto che sia provato, ch'egli o per la qualità dei comperati oggetti o per altre circostanze, conosceva che erano cose rubate.

Nei casi nei quali gli effetti d'un disertore sono da considerarsi cosa rubata, e da restituirsi al corpo Militare cui egli appartiene, il compratore di tali effetti non ha assolutamente diritto ad alcuna indennizzazione.

ARTICOLO XVIII.

La presente Convenzione dovrà pubblicarsi in amendue gli Stati tosto dopo lo scambio delle ratifiche, e mettersi in vigore scorsi 40 giorni, contando da quello del cambio delle medesime cioè dal 15 settembre di questo anno.

Nel compartire a tutte queste disposizioni

la Nostra piena sanzione, portandole col presente Editto da pubblicarsi ovunque, a cognizione dei nostri sudditi onde sappiano esattamente osservarlo, Noi ordiniamo al tempo istesso a tutti i nostri Impiegati Civili e Militari ed alle altre Superiorità, di vegliare affinché stesso venga puntualmente osservato in tutta la sua estensione, e contenuto.

FRANCESCO

IGNAZIO Co. de KARDEGG-GLATZ
ed a **MACHLAND**

Generale di Cavalleria e Pres. del Cons. Aut. di Guerra

DEMETRIO DAR RADOSSEVICH DE RADOS

Tenente F. Maresc. e Vice-Pres. del Cons. Aut. di Guerra

Per espresso Sovrano Comando
di S. M. I. R. A.

GASPARÉ LEHMANN:

(106) *Le domande per trattenute da farsi sopra assegni, che gravitano il fondo di Polizia, si devono dirigere all' I. R. Governo anzi che all' I. R. Magistrato Camerale.*

15 novembre 1834.

N. 15964.

Giud. Circ.

Con Governativa Nota 30 ottobre p. p. numero 39896-3876 P. riguardante un assegno accordato sopra pensione pagabile col fondo delle spese di Polizia, fu avvertito, e di conformità si rendono intese per propria norma tutte le subalterne Prime Istanze che, per tutte le trattenute da farsi sopra assegni che gravitano il fondo di Polizia, rendesi necessario che le domande sieno dirette all' I. R. Governo, anziché all' I. R. Magistrato Camerale.

(187) *Sovrana Risoluzione che ordina di non permettere sino ad ulteriore ordine ad alcun garzone artigiano, e suddito austriaco di recarsi nella Città e nel cantone di Berna.*

17 novembre 1834.

N. 41904-4062,

Gov. Notif.

Tollerandosi nel Cantone di Berna delle adunanze di Garzoni Artigiani, nelle quali si spacciano massime sediziose, e si eccitano gli intervenienti ad imprese delittuose contro i proprj Regnanti e Governi: Sua Maestà I. R. ne ha preso motivo di ordinare con viglietto di Gabinetto 29 ottobre, che non sia concesso sino ad ulteriore ordine ad alcun Garzone Artigiano, e suddito Austriaco di recarsi nella Città e nel Cantone di Berna, onde con tal divieto garantirli dalle seduzioni sovr'accennate.

Ciò stante, il Governo, avuto il Dispaccio dell'I. R. Cancelleria Aulica 27952 31 ottobre, fa noto a tutti per l'esatta osservanza quanto segue:

Resta inibita sino ad ulteriori ordini l'emissione di documenti di viaggio pel Cantone di Berna a Garzoni Artigiani, e si ordina pure, che nei passaporti, vidimazioni, e libretti da viaggio per la Svizzera a favore di tali Garzoni, sia espressamente eccettuato il Cantone di Berna.

Si diffidano poi tutti i Garzoni Artigiani

Austriaci, che attualmente soggiornano nel Cantone di Berna, di abbandonarlo entro otto giorni dall'epoca della pubblicazione della presente Notificazione, che seguirà per interposizione dell'I. R. Cancelleria Intima di Corte, e di Stato; in caso diverso andranno soggetti alle pene comminate dalle leggi agli emigranti arbitrarj, ed ai trasgressori delle prescrizioni vigenti in oggetto di passaporti.

(108) *Sovrana Risoluzione che prescrive l'intervento dei due Consiglieri Giudiziarj nei casi, in cui si tratti di ritenere o licenziare dal servizio un Impiegato condannato od assolto ab instantia.*

20 novembre 1834.

N. 41915-2304.

Gov. Nota.

Per opportuna norma e notizia di codesto I. R. Tribunale di Appello gli si comunica copia di un Dispaccio 24 ottobre p. p. Numero 26859-4385 dell'Ecc. I. R. Cancelleria Aulica Riunita, con cui venne abbassata una veneratissima Sovrana Risoluzione in data primo giugno decorso relativamente ai casi, nei quali trattandosi di ritenere o di licenziare dal servizio un impiegato condannato oppure anche assolto *ab instantia*, rendesi necessaria alle de-

liberazioni relative l'assistenza di due Consiglieri Giudiziarj.

Segue l' Aulico Dispaccio.

Venne proposto il quesito: se la deliberazione sulla continuazione in servizio, o meno di un impiegato condannato oppure anche assolto meramente *ab instantia* da una accusa di grave trasgressione di polizia, o da una accusa di delitto, debba essere presa coll'assistenza di due Consiglieri giudiziarj anche pel caso che l'autorità proponente medesima non fosse d'avviso che si abbia da licenziare l'impiegato.

Fattone umilissimo rapporto a Sua Maestà Imperiale Reale per parte dell' I. R. Camera Aulica se n' ebbe la veneratissima Sovrana Risoluzione 1.º giugno decorso, che ordina anche per tali casi l'assistenza di due consiglieri giudiziarj alla deliberazione.

Se ne previene codesto I. R. Governo in relazione agli anteriori Decreti 26 marzo, e 20 giugno 1830 N. 6440-402 e 12215-1202 per sua notizia, e regola.

254
(109) *Le spese di trasporto dei supplenti colpevoli di frode nella loro accettazione si devono sostenere dall'Erario Militare, e rimborsarsi poscia dal deposito di sup-
pienza, o dalla facoltà dei supplenti:*

20 novembre 1834.

N. 42218-2908.

Gov. Cirò.

In seguito a ciò che fu disposto e pubblicato colla Governativa Notificazione 1.º agosto anno corrente N. 25829-1821 l' Eccelsa I. R. Cancelleria Aulica Riunita con ossequiato Dispaccio 23 settembre successivo N. 24436-1656 ha trovato di concerto coll' I. R. Consiglio Aulico di Guerra di ordinare, che le spese di trasporto dei supplenti da rimandarsi da luoghi lontani come colpevoli di frode, nella loro accettazione abbiano ad essere sostenute dall' Erario Militare, il quale potrà venirne rimborsato dal deposito di suppienza, o dalla facoltà del supplente.

Tutto si partecipa per notizia e norma.

(110) *Viene determinato che le amministrazioni degli Ospitali civili abbiano d'ora in avanti soltanto ogni trimestre da produrre le contabilità relative alle spese di cura e mantenimento dei militari ammalati.*

20 novembre 1834.

N. 42259-2910.

Gov. Circ.

Fatto riflesso alle molteplici scritturazioni che finora emersero per far avere alle amministrazioni degli Ospitali civili l'indenizzo loro competente pel mantenimento accordato ai militari ammalati, il Comando Generale Militare all'oggetto di abbreviare le pratiche relative con nota 17 ottobre p. p. N. 9543 lettera R. ha proposto, ed il Governo con odierna deliberazione è convenuto, che d'ora in avanti *soltanto ogni trimestre* (ciochè per la prima volta dovrà aver luogo dopo spirato il primo trimestre dell'anno militare ora incominciato e così in seguito di trimestre in trimestre) le rispettive amministrazioni degli ospitali civili abbiano da compilare e rimettere direttamente alla Ragioneria Centrale le relative contabilità, conformate però esattamente dietro le module che si sono diramate colla Circolare 22 novembre 1832 N. 42880-3378 e colle avvertenze contenute nel successivo Circolare Decreto 14 marzo 1833 N. 6341.

Quindi è che la Ragioneria Centrale viene incaricata di respingere per la riforma tut-

te le contabilità che non fossero così conformate, e corredate coi documenti necessarij, cioè colle liste di revisione sul ricevimento e sulla sortita dei militari, che devono sempre essere munite della firma di quell'individuo militare che ne fa la consegna, e di quello che riceve il militare ristabilito in salute colle fedi di morte, ec. In tal caso la Ragioneria Centrale non dovrà punto deferire la liquidazione e l'invio al comando generale delle altre contabilità riconosciute regolari, facendosi solo carico di comprendere le contabilità retrocesse per la riforma nel suo operato liquidatorio del successivo trimestre.

Si avverte inoltre che le amministrazioni degli ospitali civili devono formare tanti stati assiano prospetti, quanti sono gl'individui militari appartenenti al medesimo corpo; alla Ragioneria Centrale poi incomberà di formare dei singoli prospetti di cadaun ospedale un solo prospetto sommario, di munirlo della clausola liquidatoria e d'inoltrare gli uni e l'altro in un solo esemplare, e non in duplo, al prefato Comando generale.

S'incarica pertanto codesta Regia Delegazione di rendere analogamente avvisate le amministrazioni degli ospedali civili d'uniformarsi a questa prescrizione.

(111) *Il nuovo Stato Greco con tutti i suoi Porti, Cale e Mari, comunque denominati, viene compreso nella linea di confine per la navigazione mercantile austriaca al grande cabottaggio.*

20 novembre 1834.

N. 42271-1371.

Gov. Notif.

Essendo ormai stabiliti con certezza i confini del nuovo Stato Greco, la I. R. Aulica Camera Generale, di concerto coll'I. R. Cancelleria intima di Casa, di Corte di Stato, e coll'I. R. Cancelleria Aulica Riunita, si è determinata di comprendere nella linea di confine per la navigazione mercantile Austriaca al grande Cabottaggio tutto il nuovo Stato con tutti i suoi Porti, Cale e Mari comunque denominati.

Il Governo inerentemente a rispettato Dispaccio 30 ottobre p. p. N. 43811-1590 della prefata I. R. Aulica Camera Generale porta a pubblica conoscenza questa nuova dilatazione all'attuale linea di confine alla detta navigazione dichiarando, che pel tenore delle superiori istruzioni fuori di questa modificazione tutte le altre determinazioni già pubblicate colla Governativa Notificazione 20 gennajo 1832 N. 45454-2076, restano inalterabilmente in vigore, e perciò rimangono anche in seguito chiuse ai costieri austriaci tutte le Coste non espressamente indicate dell'Impero Ottomano, del

P. II. 1834.

Mar Nero, degli Stati Barbareschi e di Marocco.

Tale disposizione incomincerà ad aver effetto col giorno d'oggi, pel che gli Uffici di Porto di Venezia e di Chioggia, restano rispettivamente incaricati di fare la relativa annotazione nei singoli Passaporti marittimi dei naviganti che comparissero, approdassero o si trovassero in Porto, senza esigere perciò alcuna competenza.

(112) *Vengono autorizzati gli Ispettori Scolastici Distrettuali di rivolgersi ai Commissarj Distrettuali per la sospensione degli assegni a quei maestri comunali, che per gravi mancanze si rendessero meritevoli di tale straordinaria misura.*

22 novembre 1834.

N. 41488-2715.

Gov. Circ.

Ad oggetto di assicurare agl'Ispettori Scolastici Distrettuali un mezzo efficace per reprimere qualche grave mancanza di cui si rendessero imputabili dei maestri comunali nell'adempimento delle loro incombenze, il Governo ha determinato, che i predetti Ispettori Scolastici distrettuali sieno autorizzati a rivolgersi ai rispettivi Commissarj Distrettuali per far sospendere l'emissione dei mandati e il pagamento degli assegni in quei casi e a que' maestri che ad

essi risulteranno meritevoli di questa straordinaria misura, salvo però che si proceda immediatamente al riconoscimento e giudizio delle indicate mancanze. Mentre per parte dell'Ispettorato Generale delle Scuole Elementari verranno di ciò istruiti gl'Ispettori Scolastici Distrettuali, le RR. Delegazioni avranno cura di prevenirne di conformità i singoli Commissariati Distrettuali e col loro mezzo le amministrazioni comunali.

(113) *Ulteriori prescrizioni sull'esenzione dal bollo e vidimazioni delle credenziali rilasciate dai pii stabilimenti per la esazione delle rendite dalle Casse pubbliche, non che delle rendite iscritte sul Monte Lombardo-Veneto.*

22 novembre 1834.

N. 41614-1457.

Gov. Circ.

Col Decreto 17 ottobre decorso N. 37493 si sono comunicate le decisioni dell'Eccelsa I. R. Aulica Camera Generale relativamente ai casi nei quali può aver luogo la esenzione del bollo per le credenziali che rilasciano gl'istituti pii ai rispettivi incaricati delle esazioni delle rendite dalle Casse Pubbliche.

Essendosi poi avvertito, che devono essere in proposito adottate le norme già messe

in pratica in Lombardia, e tracciate nel Decreto 22 settembre 1833 N. 27603 di quell' I. R. M. Camerale, si trasmette una copia del Decreto medesimo.

Segue la copia.

All' oggetto di viemmeglio garantire la regolare e pronta esazione delle rendite iscritte nel Monte Lombardo-Veneto a favore di Comuni o Stabilimenti soggetti a pubblica tutela, si è trovato, di concerto coll' I. R. Governo, di stabilire le seguenti discipline.

1.° Per la riscossione delle rendite perpetue di ragione dei Comuni onde accreditare le persone degli Esattori Comunali basterà, che i medesimi presentino la relativa quietanza vidimata dal Commissario Distrettuale. Però quanto alle rendite appartenenti ai Comuni qualificati di Città l'amministrazione dei quali è affidata ad un' apposita Congregazione Municipale, basterà che la quietanza del Ricevitore od Esattore sia vidimata dal Podestà o da un Assessore. Nell' una e nell' altra supposizione le vidimazioni saranno autenticate col suggello d' Ufficio sia dal Commissario, sia dalla Congregazione Municipale.

2.° Quanto alle rendite iscritte a Stabilimenti di Beneficenza, o di pubblica istruzione, se si tratta d' istituti ai quali sia assegnato un Cassiere responsale, la riscossione dovrà farsi dai rispettivi Cassieri, i quali per accreditarsi, dovranno presentare la quietanza vidimata dalla rispettiva amministrazione, la qua-

Le vi opporrà parimente il proprio suggello di ufficio.

Che se si tratti di minori Istituti per conto dei quali l'Amministrazione faccia al tempo stesso le funzioni di Cassiere, questo per giustificare la propria rappresentanza dovrà presentare quietanza vidimata dalla Delegazione Provinciale o almeno dal Commissario Distrettuale, colla regolare autenticazione del suggello.

3.° Quanto alle rendite iscritte ai diversi Stabilimenti e titoli di Culto i Vescovi, gli Amministratori delle Mense vacanti, i Sindaci Capitolari, i Rettori od Amministratori dei Seminarij, i Fabbricieri, i Parrochi, i Procuratori delle corporazioni Religiose, e pei Monasteri, i Protettori, Laici non avranno bisogno d'altra giustificazione oltre la loro stessa segnatura, munita del rispettivo loro suggello, e del suggello di quella Autorità dalla quale dipendono.

I Coadiutori, i Beneficiati, i Cappellani mantenuta l'obbligazione nei casi nei quali è prescritta di presentare la fede del prestato servizio, o di adempimento dei pesi, dovranno produrre le quietanze da essi firmate, colla vidimazione del parroco autenticata col parrocchiale suggello, oppure colla vidimazione egualmente autenticata dalla Curia Vescovile.

Nella vacanza finalmente dei beneficj, e di equivalenti istituzioni, che devolvono all'amministrazione di Subeconomi sono essi autorizzati alle riscossioni delle rendite perpetue e degli assegni equivalenti, siccome sono partico-

larmente i sussidj, i supplementi di Congrua Parrochiale semprechè le quietanze da essi firmate sieno munite dell'attestazione delle rispettive Delegazioni, che dichiarino vacante il beneficio, bastando a far fede della firma del Subeconomo la posizione del proprio suggello.

Di siffatte prescrizioni si rende consapevole codesta I. R. Prefettura per opportuna di lei notizia e norma, avvertendosi però che colle medesime non si ritiene tolta l'efficacia a qualsivoglia altra prova legale, con che le diverse parti interessate si sono finora accreditate per l'esazione delle rendite che ad esse appartengono.

(114) *La Stazione di posta-cavalli di Trivignano nella Provincia d' Udine col primo Gennajo 1835 viene trasportata a Percotto, e viene stabilita la distanza delle corse postali.*

27 novembre 1834.

N. 43487-6006.

Gov. Notif.

A datare dal primo gennajo 1835 la stazione di posta-cavalli di Trivignano nella provincia di Udine dev' essere trasportata nella frazione di Percotto. La distanza però pel pagamento delle corse da Udine a Percotto viene

stabilita in tre quarti di posta, e l'altro da Per-
cotto a Romans in poste una ed un quarto.

Ciò si porta a comune notizia in seguito
a venerato Dispaccio N. 4645x 31 ottobre del-
l'Eccelsa I. R. Aulica Camera Generale.

DICEMBRE

(15) *Sull'obbligo ai proprietarj o direttori di una Fabbrica di Filati di cotone di presentare alla Finanza i Registri di esercizio, e le altre dimostrazioni volute dal Regolamento 25 febbrajo 1834.*

1 dicembre 1834.

N. 29745-4919.

Mag. Cam. Circ.

Comunque per le relazioni fino ad ora dalle Intendenze di Finanza pervenute, si abbia la positiva certezza che in queste Provincie non esistano Filatoj di cotone, nulla di meno si trova opportuno di far conoscere per loro notizia alle Intendenze stesse, che l'Eccelsa I. R. Aulica Camera con ossequiato Dispaccio del 31 ottobre p. p. N. 38058-3625 ha determinato che qualora i proprietarj o direttori d'una Fabbrica di Filati di Cotone, ommettono di presentare i Registri d'esercizio e le altre dimostrazioni prescritte dal Regolamento 25 febbrajo p. p. alla scadenza dei termini fissati dal Regolamento medesimo, è dovere delle Intendenze od altro Ufficio, cui il filatojo trovasi sottoposto, di spedire sul luogo un apposito Impiega-

to che riceva in consegna i Registri e dimostrazioni predette, redigendo quest' ultime se non si trovassero approntate, all' appoggio dei documenti che debbono esistere in Fabbrica e verifichi una speciale visita a tutto lo stabilimento.

Il proprietario è in obbligo di compensare all' Erario le spese della missione quando non giustificasse mediante qualche sopravvenienza for-
tuita l' avvenuto ritardo e ciò sempre senza pregiudizio dell' applicazione delle pene di legge nel caso di rilevata inesattezza od altra mancanza nella tenuta dei Registri.

(116) *Nuova Raffineria di Zuccheri di Barbabietola istituita dal proprietario della Signoria in Lanut nella Gallizia, destinazione del numero, e lettera majuscola G.*

2 dicembre 1834.

N. 29924-4947

Mag. Cam. Circ.

L' Eccelsa Aulica Camera con ossequiato suo Dispaccio N. 47541-4520 13 novembre decorso si compiacque partecipare che per la Raffineria nuovamente eretta di Zuccheri di Barbabietola del proprietario dei Beni Lanut in Gallizia, Alfredo Conte Potocki fu destinato per marca di fabbrica il N. 40 unitamente alla lettera majuscola G.

Se ne rendono prevenute le RR. Intendenze per notizia, e per norma altresì degli Uffici Doganali dipendenti in relazione al Decreto 3 dicembre a. p. N. 29558-5643.

(117) *Vengono ritenute soggette al bollo le dichiarazioni scritte; ed in forma specialmente di Lettera, qualora pel loro contenuto abbiano a soggiacere al bollo a senso della Legge 21 maggio 1811.*

5 dicembre 1834.

N. 43761-2395.

Gov. Notif.

Per togliere gli equivoci che s'incontrano nell'applicazione della Legge sulla Carta bollata vigente nel Regno Lombardo-Veneto, si deduce a pubblica notizia in vigore di ossequiato Decreto dell'Eccelsa I. R. Aulica Camera del 24 settembre p. p. N. 38019-2936 che, siccome a senso della Legge 21 maggio 1811 l'obbligo del Bollo per una dichiarazione scritta è da giudicarsi non già secondo la sua forma esteriore, ma invece secondo il suo contenuto, così il risvestirla di qualsivoglia forma, ed in particolare sotto forma di Lettera, non dispensa dall'obbligo del Bollo, qualora siffatta dichiarazione in iscritto abbia pel suo contenuto a tenore delle vigenti norme da soggiacere a Bollo.

Una simile dichiarazione scritta venendo successivamente, a senso dell' Articolo 49 della menzionata Legge, prodotta pel Bollo o per l'applicazione del *Visto pel Bollo*, può quindi andar esente dalla multa legale solo nel caso che pel suo contenuto non sia sottoposta al Bollo.

(118) *Viene prescritto che gli annuali consuntivi dei pii Istituti sieno corredati da un prospetto indicante i legati tutti approvati o da approvarsi, conseguiti o da conseguirsi, indicando le facoltà di cui pendesse l'immissione in possesso.*

11 dicembre 1834.

N. 44546-1558.

Gov. Circ.

Acciocchè possa la Centrale Contabilità, all'atto di portare i suoi esami sugli annuali consuntivi dei pii Istituti, calcolare le attività tutte anche in aspettativa degl' Istituti stessi, si incarica la R. Delegazione di disporre opportunamente perchè d'ora in appresso i detti consuntivi sieno sempre corredati di un prospetto che accenni i legati tutti approvati o da approvarsi, conseguiti o da conseguirsi, colla precisa indicazione delle facoltà di cui fosse pendente l'immissione in possesso.

La R. Delegazione non ammetterà poi di dare comunicazione di volta in volta diretta-

mente alla Contabilità Centrale predetta di quei legati che, giusta il disposto dalla Circolare 13 agosto 1825 N. 28447-2687, si facesse essa ad approvare l' accettazione.

(119) *Sovrana Risoluzione intorno alla concessione da accordarsi della continuazione degli studj a quei giovani chiamati al servizio militare.*

12 dicembre 1834.

N. 45241-3036.

Gov. Circ.

Si accompagna per opportuna norma nei casi occorrenti copia di un Decreto rilasciato dall' Eccelsa I. R. Aulica Commissione degli Studj ai Governi tedeschi della Monarchia contenente la Sovrana Risoluzione 23 agosto 1830 intorno alla continuazione degli Studj dei giovani chiamati al servizio militare.

Segue la Sovrana Risoluzione.

Sua Maestà si è degnata in data 23 agosto p. p. risolvere graziosamente quanto segue:

„ I Certificati scolastici dell' ultimo anno o semestre devono servire di punto di appoggio per giudicare, se taluno degli studenti abbia diritto alla temporaria esenzione dalla coscrizione militare. Io permetto però, che agli Studenti, i quali, mentre sono in corso i loro esami, vengono destinati allo stato militare,

sia concesso di supplire agli esami mancanti, come pure, se appena arruolati al militare venissero lasciati in permesso, di continuare durante questo permesso gli studj, caso che per questo oggetto si insinuassero entro il termine prescritto, e si assoggettassero ed uniformassero esattamente durante la continuazione degli Studj stessi ai Regolamenti accademici.

Cotali individui saranno ammessi agli esami semestrali od annuali soltanto quando avessero corrisposto allo studio rispettivo nel tempo e nell'ordine prescritto. »

(120) *Trattamento delle obbligazioni di Banco fruttanti il 5 per cento estratte il 3 novembre 1854 nella serie 113.*

15 dicembre 1834.

N. 5940.
R.

Gov. Notif.

In seguito di un Decreto dell' I. R. Camera Aulica Generale del 4 scorso mese si rende noto in relazione alla Notificazione di questo I. R. Governo 4 dicembre 1829 N. 22372, che le obbligazioni di Banco fruttanti il 5 per 100 sortite nell' estrazione del 3 novembre di quest' anno nella serie 113 da N. 106547 sino al N. 107639 inclusivo, verranno concambiate secondo le disposizioni della Sovrana Patente del 21 marzo 1818 contro nuove obbligazioni dello Stato fruttanti il 5 per cento in moneta di convenzione.

(121) *Un Chirurgo non può esercitare la pratica medica, qualora nel luogo di sua dimora si trovi un medico.*

15 dicembre 1834.

N. 45110-3832.

Gov. Dec.

Secundo le vigenti norme viene ad ogni Chirurgo espressamente proibita la pratica medica qualora si trovi un medico nel luogo di sua dimora, e soltanto se non ne esistesse alcuno, gli può essere permesso anche l'esercizio medico.

Secondo questi principii e viste le particolari circostanze, che vi sussistono in codesta Provincia sul proposito, la R. Delegazione di Belluno, potrà bensì valersi nei casi straordinarii ed urgenti dell'opera di qualche abile Chirurgo maggiore ossia Maestro in Chirurgia onde sostenere temporariamente fino alla occupazione stabile qualche condotta medica, però si dovrà invigilare e disporre ogni cosa, perchè tali condotte sieno rimpiazzate quanto prima dai laureati in medicina rendendosi su di ciò in ispezialità responsabile il R. Medico Provinciale.

(122) *Prescrizioni per agevolare il conseguimento dei documenti di legittimazione per i filati di Cotone nel commercio al minuto, e per prevenirne gli abusi.*

15 dicembre 1834.

N. 45202-1460.

Gov. Notif.

Per agevolare in modo anco più esteso di quello finora praticato il conseguimento dei documenti di legittimazioni per i filati di cotone nel commercio al minuto, e prevenire ad un tempo gli abusi, l'I. R. Camera Aurica generale in appendice all'ordinanza del 17 giugno n. c. N. 25891 pubblicata con Governativa Notificazione 13 agosto p. p. N. 29316-994 ha determinato con altra recente sua ordinanza 31 ottobre p. p. N. 43107-4113 quanto segue:

1. E' permesso di riportare verso la produzione di fatture di acquisto di nazionali fabbriche di filati di cotone, *Carte di acquisto* pel commercio al minuto presso quegli Uffizj i quali sono autorizzati a rilasciare le *bollette* per i filati di cotone nel minuto traffico.

2. Per le carte di acquisto dei filati di cotone nel commercio al minuto, e per le figlie di cui sono esse munite vengono applicate quelle stesse massime che sono in vigore per le bollette, e le fatture di acquisto nel minuto traffico, e per le rispettive loro figlie.

3. Si devono pagare *cinque centesimi* qual competenza di scritturazione per cadauna carta

di acquisto pel commercio al minuto, se la quantità del filato di cotone per cui è rilasciata la carta di acquisto non oltrepassa le libb. $11 \frac{2}{10}$ metriche, allora si paga soltanto la metà della competenza predetta.

4. Qualora l'individuo, cui viene rilasciata una bolletta, o una carta di acquisto pel commercio al minuto fosse un esercente che acquista i filati per la lavorazione, e che non è obbligato a tenere i registri di esercizio, l'Ufficio ch'emette la bolletta o la carta di acquisto, dietro domanda di un tale esercente dovrà indicare con chiarezza sopra ciascuna figlia il nome, e domicilio del medesimo.

Adempita questa prescrizione l'esercente cui sono intestate le singole figlie non ha bisogno, *tostochè voglia impiegarle a giustificazione delle merci da esso coi filati fabbricate*, di scrivere a tergo delle figlie la cessione della merce al compratore. Se all'opposto egli vende i filati non lavorati, bianchi, o tinti, si dee contenere giusta il Regolamento Generale (Governativa Notificazione succitata § 17) in riguardo alla cessione delle figlie separate dalla bolletta o carta di acquisto.

5. Le figlie delle carte di acquisto possono servire di giustificazione pei filati non lavorati o tinti, soltanto nella stazione dell'Ufficio che ha rilasciata la carta di acquisto, o ne' suoi dintorni.

6. Se l'Ufficio, cui all'atto della spedizione durante il trasporto od all'arrivo nel luogo di destinazione, vengano presentati filati non lavorati o tinti, mediante figlie staccate dalla

bolletta, fattura, o carta di acquisto, e regolarmente al compratore cedute fosse autorizzato all'emissione di bollette, e di carte di acquisto pel minuto commercio, allora ei deve (nei casi nei quali a tenore della citata Notificazione § 19 in conferma dell'eseguita operazione di Ufficio, o della regolare presentazione di filati è da imprimere sulle singole figlie, il sigillo di Ufficio a tinta nera) trattenere queste ultime, rilasciando invece una bolletta di sostituzione per la quantità di filati indicata nelle bollette figlie; ovvero una carta di acquisto per la quantità di filati indicata nelle fatture, figlie, o nelle carte figlie, e ciò per lo smercio al minuto qualora venga richiesto dalla parte.

7. La prescrizione di dovere imprimere il sigillo di Ufficio in nero sulle figlie delle bollette, delle fatture, o carte di acquisto, rimane quindi ferma soltanto per quegli Uffici che non sono autorizzati a rilasciare bollette e carte di acquisto pel commercio al minuto.

8. Nei casi in cui viene applicato il sigillo di Ufficio a tinta nera sulle figlie, e bollette fatture, e carte di acquisto, deve anco chiaramente indicarsi il numero sotto il quale è la spedizione dei filati registrata nel libro, e spedizione o di consegna ossia di presentazione.

274
(123) *Non si accorda l'esonero dal pagamento della tassa personale alle guardie di sicurezza poste in pensione, qualora per esse pure non risulti l'estremo della miseria, o la fisica abituale impotenza.*

18 dicembre 1834.

N. 45050-3635.

Gov. Dec.

Si conviene nel parere di codesta Direzione del Censo non essere applicabile alle guardie di sicurezza poste in pensione l'esonero dal pagamento della tassa personale, accordato col Decreto 13 ottobre 1831 N. 35931 alle guardie di sicurezza in attualità di servizio; salvo alle prime di ottenere esse pure un tale beneficio; qualora risulti verificarsi a loro riguardo l'estremo della miseria e della fisica impotenza abituale come indistintamente concorrere vi deve per ogni altro collettibile.

(124) *Vengono determinate le attribuzioni e gli incarichi demandati agli Uffici Provinciali delle Pubbliche Costruzioni in oggetti non attinenti al Regio servizio idraulico-stradale o Camerale.*

18 dicembre 1834.

N. 45527-6290.

Gov. Circ.

Replicate rimostranze d'alcuni uffici provinciali delle pubbliche costruzioni ond'essere sollevati d'alcune incombenze non attinenti al regio servizio idraulico-stradale o camerale, richiamarono il Governo ad un esame sulle vere loro attribuzioni e sulle qualità degl'incarichi loro col fatto demandati per parte delle dipendenti Autorità. Trovato quindi necessario di togliere le incertezze nelle quali alcune di queste mostrano di versare, e di fissare una linea più precisa di demarcazione a più sicura norma di tutti, viene disposto quanto segue:

1. Gli oggetti tutti idraulici e stradali a carico erariale formano la principale delle attribuzioni degli Uffici provinciali delle pubbliche costruzioni, ed a questi susseguiranno quelli relativi all'amministrazione camerale, e precisamente quelli inerenti alle fabbriche erariali tanto producenti come non producenti rendita, nei quali debbono gl'ingegneri in capo ed i loro dipendenti prestarsi in tutto che venisse loro dalle RR. Delegazioni e dalle RR. Intendenze di Finan-

za demandato, essendo ciò conforme a quanto S. A. I. il Serenissimo Arciduca Vice Re si è degnato di disporre e fu comunicato col Decreto N. 38293-5219 5 ottobre 1833.

2. Riguardo all'amministrazione camerale resta eccettuato dall'ingerenza degl'ingegneri in capo tutto che si riferisca ai beni rustici ed ai fabbricati loro inerenti a tenore del Decreto N. 46616-6287 3 dicembre 1833 per i quali le RR. Intendenze di Finanza sono autorizzate dall' I. R. Magistrato Camerale a provvedere con diverse disposizioni.

3. Per tutto che non è di regio interesse e più precisamente per lavori, progetti, collaudazioni ecc. per interesse di corpi e stabilimenti pubblici o privati tutelati o sorvegliati di qualunque denominazione, restano già ferme le sovrane prescrizioni portate dal Decreto numero 19082-2628 31 maggio 1827 per le quali viene assolutamente inibito agl'Ingegneri regi di prendere qualsiasi diretta od indiretta ingerenza, salve le eccezioni che dirannosi in appresso, e salvi i casi speciali nei quali il Governo credesse d'incaricarneli con espressa determinazione.

4. Riguardo ai comuni resta pure fermo il disposto dall'art. 22 del Regolamento Vice Reale 11 luglio 1833. In forza di questo i progetti di lavori comunali debbono rimettersi dalle RR. Delegazioni agli *esami* degli Ingegneri in Capo prima della loro approvazione. Questi esami debbono aggirarsi sopra ogni parte si tecnica come contabile onde servire interamente di base alle successive determinazioni della com-

petente autorità nell'ammissione o rejezione dei progetti stessi.

5. Non dovranno poi gl'ingegneri regimemmeno per conto dei comuni (ove non vi sia direttamente commisto l'interesse erariale) incaricarsi di visite di sopraluoghi, collaudi ec. nè di stime di fondi, nè di esami sopra di esse, in quanto non facessero parte d'un progetto di lavoro, nè di pareri in casi dubbj sull'accettazioni di fidejussioni fondiarie, locchè non è contemplato dal ridetto articolo 22 che forma la sola eccezione alla massima proibitiva portata dal suriportato Decreto 31 maggio 1827.

6. A molto maggior ragione resta proibito agl'ingegneri regi l'ingerenza negli affari consorziali sui punti specificati nell'articolo precedente. In quanto però alla revisione dei progetti per lavori, considerata l'influenza di questi nel generale sistema idraulico nel quale sono interessati i riguardi dello Stato, converrà fare la distinzione fra i lavori ordinarj ed i più importanti. I primi sono, per esempio, gli espurghi di canali di scolo, gli sgarbi, i ristauri delle chiaviche, la manutenzione degli argini ec. e questi non verranno passati all'esame dell'ingegnere in capo. I secondi, cioè la sistemazione d'uno scolo, qualche nuovo condotto o manufatto, l'alterazione di condizione d'un canale, specialmente se immittente in un fiume regio o contiguo ad una strada pubblica ec. saranno esaminati dagl'Ingegneri in capo prima che approvati.

7. Debbono poi gl'Ingegneri in capo e-

mettere il loro voto in tutte quelle contestazioni consorziali ed occuparsi di tutti quegli oggetti d'investiture nelle quali le RR. Delegazioni credessero d'interpellarli.

(125) *La preferenza del rango fra più Impiegati nello stesso giorno nominati ad impieghi di eguale categoria spetta a quello, che nel precedente impiego l'aveva in confronto dell'altro.*

18 dicembre 1834.

N. 45404-5654.

Gov. Circ.

In un caso speciale l'I. R. Cancelleria Aulica ha dichiarato con ossequiato Decreto 21 novembre p. p. N. 3288-Censo, che la preferenza del rango fra più Impiegati nominati nello stesso giorno ad impieghi di eguale categoria appartiene per le normali vigenti a colui che già nel precedente suo impiego l'ebbe in confronto dell'altro, dal che ne deriva che dovendo regularsi il rango nel caso ora detto unicamente sul dato degli impieghi in precedenza coperti il carattere di Ufficiale d'armata già rinunciato all'occasione di precedenti impieghi, non può essere di alcuna influenza sopra la fissazione del rango.

Questa superiore prescrizione viene comunicata alle II. RR. Delegazioni per sua notizia in relazione alla precedente diramata il 6 giugno 1828 N. 20299-650.

(126) *I sopraluoghi per parte della pubblica autorità non possono aver effetto senza il concorso degli interessati, che saranno da prevenirsi almeno cinque giorni prima, salvi sempre i casi di urgenza.*

24 dicembre 1834.

N. 46791-6490.

Gov. Circ.

Dietro un caso speciale che diede origine ad alcune avvertenze fatte dall' Eccelsa I. R. Aulica Cancelleria Riunita con venerato Dispaccio N. 29753 27 novembre p. p. il Governo trova opportuno di stabilire che ogni qualvolta si tratti di sopraluoghi per parte della pubblica autorità in concorso d'interessati, non possano questi avere effetto (salvi sempre i casi d'urgenza) se gl'interessati medesimi non ne siano stati effettivamente prevenuti almeno cinque giorni in antecedenza con apposito invito, che specifichi chiaramente il soggetto della visita e faccia conoscere dietro quale ordinanza e di quale autorità ciò sia stato disposto.

Se ne prevengono le RR. Delegazioni per loro norma.

(127) *Viene sospesa fino a nuovo ordine la traslocazione della stazione di posta-cavalli da Trivignano a Percotto nella Provincia d'Udine fissata colla Notificazione 27 novembre passato N. 43487-6006.*

28 dicembre 1834.

N. 47365-6587.

Gov. Avviso.

Per sopravvenute emergenze si porta a comune notizia essersi dall'I. R. Governo trovato opportuno di sospendere per ora l'attivazione di quanto venne fissato colla notificazione Numero 43487-6006 27 novembre relativamente al traslocamento della stazione di posta-cavalli da Trivignano a Percotto nella provincia di Udine.

Con nuovo avviso si farà conoscere in tempo il giorno in cui la detta disposizione avrà il suo effetto, dovendo fino a quel momento rimanere le cose nello stato attuale.

(128) *Viene prescritto che le Requisitorie ed eccitatorie sieno estese con tutte le nozioni e particolarità che tendano allo scopo della domanda.*

29 dicembre 1834.

N. 16972.

Giud. Circ.

Avendo l'I. R. Comando Militare Generale residente in Verona rappresentato, che di sovente alcuni Tribunali, o Preture a questo I. R. Appello subordinate dirigono Requisitorie ed eccitatorie che non accennano chiaramente l'oggetto colle relative specifiche indicazioni, si raccomanda ai Tribunali e Preture stesse, affinchè nell'evenienza del caso, le Requisitorie ed eccitatorie sieno estese con tutte quelle nozioni e particolarità che tendano al preciso scopo della domanda, e che valgano a porre in grado lo stesso I. R. Comando Militare di prestarsi ad ordinarne l'esaurimento.

(129) *Viene prescritta la formula delle specifiche da prodursi dagli Ingegneri civili, Architetti e Periti Agrimensori, che si prestano in servizio di pubbliche amministrazioni.*

30 dicembre 1834.

N. 47397-6590.

Gov. Circ.

Onde viemmeglio facilitare la revisione delle specifiche degl'Ingegneri civili, Architetti e Periti Agrimensori che si prestano in servizio di pubbliche amministrazioni, viene diramata la annessa formula colle relative avvertenze, la quale dovrà d' ora in appresso essere seguita in tutti i casi di liquidazione delle loro competenze.

Segue la Formula.

1.° A. qu
coll'

gego di dentro delle molle pure con piccola spesa anche le armi di

(130) *Elenco delle Patenti di privilegio di-
ramate da 1.º luglio 1834 a tutto dicem-
bre susseguente, che vennero accordate
a diversi inventori sotto le condizioni del-
la nuova Sovrana Patente 31 marzo 1832.*

N. 1.

Gov. N. 26869-916.

A Giuseppe Scheidtenberger fabbricatore di biacca in Villaco. Privilegio esclusivo di anni cinque in data 22 maggio 1834 allo stesso accordato per l'invenzione di fabbricare mole e pietre artificiali d'affilare mediante una composizione di specie di terra e pietra. Autico Dispaccio 15 giugno 1834. N. 13984-1151.

N. 2.

Gov. N. 26869-916.

A Valentino Adler garzone calzolaio di Vienna. Privilegio esclusivo di tre anni concessogli per invenzione di formare una nuova specie di calzatura mediante l'impiego del taffetà di cera e di un fino tessuto di lana. Questa calzatura ha la proprietà di mantenere il piede sempre asciutto e caldo egualmente, di promuovere la traspirazione, di tener lontana ogni esterna umidità, e di poter prendere quella qualunque forma che più piace. Autico Dispaccio 15 giugno 1834. N. 13984-1151.

N. 3.

Gov. N. 26869-916.

A Luigi Legrain privilegiato conciapelle, ed Andrea Lemaire proprietario di stabili in Vienna. Privilegio esclusivo di anni cinque loro concesso per invenzione e miglioramento di fabbricare fucili, e pistole con molle di percussione dietro un modo semplice affatto particolare, non che un'apposita polvere chimica detta *poudre oxigénie poudre fulminante*, che si adopera per siffatte armi a) colle quali si possono fare per lo meno tre colpi in confronto di due relativamente, alle armi lavorate a metodo antico, b) le medesime per la loro disposizione possono essere munite della polvere suddetta in una volta, in modo da essere in grado di fare cento fino a trecento tiri e più, c) le medesime, avendo il cane in riposo, non possono mai sparare, quindi sono sicure e senza pericolo, mentre desse ricevono la polvere da se all'atto, di montare il cane, d) offrono anche il vantaggio, che allo sparare il polverino prende fuoco dentro la molla senza punto offendere la vista a chi spara, e) sebbene queste nuove armi da fuoco abbiano l'inconveniente di dentro delle molle pure con piccola spesa anche le armi di

lavoro alla foggia antica si lasciano ridurre secondo la nuova invenzione, f) la polvere fulminante è preparata per queste armi in modo da resistere alla umidità ed alla pioggia, che anzi apporta il desiderato effetto quandanche bagnata, ed essa più vecchia si fa meglio, e g) finalmente i fucili e le pistole di questa invenzione non costano più di quelli o di quelle di fabbrica antica, e sono piuttosto di un prezzo più vantaggioso. Aulico Dispaccio 15 giugno 1834. N. 13984-1151.

N. 4.

Gov. N. 26869-916.

A Francesco Rapp capitalista di Vienna. Privilegio esclusivo di anni due allo stesso accordato per invenzione di preservare dal consumo le suole ed i tacchi delle scarpe mediante saldature di metallo senza punto togliere nel camminare la necessaria pieghevolezza. Aulico Dispaccio 15 giugno 1834. N. 13984-1151.

N. 5.

Gov. N. 28246-955.

A Giuseppe Bricchard di Vienna (Leopoldstadt). Privilegio esclusivo di anni cinque accordatogli il 18 giugno 1834 per miglioramento delle barche a vapore, o dei navigli in generale che sono destinati per mare, con cui vengono questi costruiti più facilmente, più durevoli, e meno costosi. Aulico Dispaccio 30 giugno 1834. N. 16687-1382.

N. 6.

Gov. N. 28246-955.

A Francesco Hösch macchinista in Frauenthal nell'Unterviennerwald. Privilegio esclusivo di anni cinque concessogli per miglioramento nella fabbricazione della carta nella gualchiera composta di tre sole parti massiccie con opere ammovibili dando in confronto delle solite cartiere più di una volta e mezza di prodotto di miglior qualità dei stracci macerati. Aulico Dispaccio 30 giugno 1834. N. 16687-1382.

N. 7.

Gov. N. 28246-955.

A Demetrio Bauvai sarte patentato ungherese in Vienna. Privilegio esclusivo di anni due accordatogli per invenzione nel lavorare gli uniformi di ussari ed altri abiti ungheresi, per cui non evvi mai bisogno di sbottnare il dolimano; si può separare il corpetto dell'abito, lavorarlo più largo, imballarlo separatamente, e mandarlo più facilmente senza offendere i cordoni e la doratura dei bottoni; inoltre un solo abito può ricevere da tre a quattro forme e ricchezze diverse, nè in-

grassando o dimagrendo il corpo avviene il caso che i cordoni e l'abito si disfano. *Aulico Dispaccio* 30 giugno 1834. N. 16687-1382.

N. 8.

Gov. N. 28246-955.

A Carlo Müller Ragionato di Commercio in Vienna. Privilegio esclusivo di anni cinque accordatogli per invenzione di confezionare il perkal in modo, ch'egli sostituisca la pelle di marroccchino, come pure la carta lustrata potendosene far uso particolarmente per tagatura di libri, portafogli, taccuini, cartoni, tappeti ec. mentre questo perkal preparato bello quanto la pelle viene a costare molto di meno, ed è da preferirsi alla carta. *Aulico Dispaccio* 30 giugno 1834. N. 16687-1382.

N. 9.

Gov. N. 28246-955.

A Giovanni Barandon e compagni negozianti di Londra, rappresentati in Vienna dalla Ditta Reifer e Schlik. Privilegio esclusivo di anni cinque loro accordato per miglioramento nel metodo di raffinare il zucchero greggio. *Aulico Dispaccio* 30 giugno 1834. N. 16687-1382.

N. 10.

Gov. N. 30384-1015.

A Giovanni Amadeo Petri conciatetti patentato e Giuseppe Wietenziller mastro vetraio in Vienna. Privilegio esclusivo di anni tre accordato in data 6 giugno 1834 per l'invenzione di fabbricare pietre da molare ed affilare da ogni sorta di terra grassa od argilla cotta e non cotta, come pure pietre arenarie da ogni sorta di sabbia quando questa viene mescolata con argilla e ciò mediante un torchio. Queste pietre artificiali danno agli strumenti un taglio più fino e più durevole di quello ottiensì colle pietre naturali. *Aulico Dispaccio* 28 giugno 1834. Numero 15481-1274.

N. 11.

Gov. N. 30384-1015.

A Melchior Verheyen d'Anversa. Privilegio esclusivo di anni quindici accordatogli per miglioramento della caldaia a vapore, con cui ottiensì risparmio di spaziosità della caldaia, e di combustibile, e la forza del vapore acquista un grado maggiore in confronto di qualunque altra caldaia; il vapore stesso si sviluppa entro uno spazio più piccolo e la caldaia è garantita dalla esplosione. *Aulico Dispaccio* 28 giugno 1834. N. 15481-1274.

A Nicolò Winkelmann e figlio fabbricatori privilegiati di ombrelle di Vienna. Privilegio esclusivo di anni cinque loro accordato per l'invenzione di una nuova specie di ombrelle dette, ombrelle di minuti, le quali hanno il vantaggio, che da una canna di osso di balena del più bello e più nero; della grossezza appena di un dito, pieghevole e solido ad un tempo, si può quando piove con un semplicissimo ineccauismo molto facilmente dispiegarsi l'ombrella, e di poi cessata la pioggia si può questa entro un minuto di tempo convertire in un elegantissimo bastone da passeggio. Autico Dispaccio 28 giugno 1834. N. 15481-1274.

A Sebastiano Barozzi di Venezia. Privilegio esclusivo di anni due accordatogli il 4 luglio 1834 per miglioramento nella stampa litografica di note di musica, di stampare cioè la musica con testo coll'ajuto del ricalco litografico tirando le note scritte sulla pietra. Autico Dispaccio 15 luglio 1834. N. 18156-1502.

A Giuseppe Wilhalm di Gratz. Privilegio esclusivo di anni cinque accordatogli per l'invenzione di rendere ogni sorta di legname indistruggibile a segno che il legno diventa più durevole della pietra e del ferro, per cui merita preferenza quando trattasi di costruire barehe, carrozze, mobili, marciapiedi dinanzi i fabbricati, pavimenti, porte, finestre, balconate da bottega, steccati ec. ec: essendoché niente v'ha che possa distruggere il materiale, col quale si può anche coprire di fuori i fabbricati dando ai medesimi un bel lucido a colore resistente ad ogni intemperie senza che vi penetrino il nitro parietario e gli insetti. Autico Dispaccio 15 luglio 1834. N. 18156-1502.

A Cristoforo Steimlen di Vienna. Privilegio esclusivo di anni due accordatogli per la invenzione di fabbricare bottoni usati pel ferramento delle casse non più gettati in due o più parti ma in un pezzo solo in modo che i medesimi mediante una macchina apposita possono venir piegati, liscciati, o muniti di ogni piacevole guarnimento nei gangheri, così che ogni saldatura, fuoco di carbone, stagnatura vorace, rendonsi inutili, si risparmia nella spesa per mano d'opera, e quindi venendo gli articoli fabbricati con prestezza riescono meno costosi e più belli. Autico Dispaccio 15 luglio 1834. N. 18156-1502.

N. 16.

Gov. N. 30481-1017.

A Giuseppe Romagnolo di Vienna. Privilegio esclusivo di un anno per il miglioramento di fare in una maniera particolare leggiera, facile ed elegante l'acconciatura dei capelli delle dame, la quale: 1.° si adatta senza gravitare il capo a ben disporre le piume, i diademi ec., 2.° serve anche ove vi sia scarsezza di capelli a ben ornare il capo, che anzi, 3.° l'eleganza ed il buon gusto in ogni sua parte non sfugge, 4.° lascia i capelli nella loro naturale posizione senza sforzo, 5.° venendo levata non iscompiglia i capelli, ma li conserva, e finalmente, 6.° si può applicare sopra qualunque capo quand'anche non bene proporzionato. Antico Dispaccio 15 luglio 1834. N. 18156-1502.

N. 17.

Gov. N. 36668-1187.

A Giovanni Wirag pulitore dei muri in Vienna. Privilegio esclusivo di un anno accordatogli in data 21 luglio 1834 per l'invenzione di un'acqua per estirpare i cimici, la quale distrugge anche le ova e la propagazione dei medesimi con effetto prontissimo, come si è ripetutamente esperito. Antico Dispaccio 30 luglio 1834. N. 19743-1617.

N. 18.

Gov. N. 36668-1187.

A Teofilo Sockl meccanico in Vienna. Privilegio esclusivo di anni tre accordatogli per invenzione e miglioramento degli apparati di evaporazione, coi quali mediante un semplice e poco dispendioso meccanismo in bassa temperatura si svapora, si asciuga e si ottiene prontamente l'intiepidimento dei fluidi caldi senza adito dell'aria atmosferica; l'evaporazione poi coll'influsso dell'aria calda si ottiene ancora più presto, ed il condensatore costruito in modo affatto nuovo, il quale, quando la temperatura è elevata esige pochissima, e fuor di questo caso, niente di acqua tiepida, può facilmente venir pulito e stagnato, e persino essere formato di vetro. Per le raffinerie di zucchero evvi nel vacho della caldaia una mescola che si muove meccanicamente, mediante la quale si può riconoscere la densità del fluido ed impedire il forte alzarsi del vapore per modo che diventa anche facile raccogliere la maggior parte della schiuma che del pari si alza. La caldaia a vapore è munita di un nuovo regolamento, colla precisione del quale si può senza tema di errare prevenire il pericolo dello spaccarsi della medesima, e determinare ben anco secondo il bisogno, che nguale resti la pressione del vapore a norma dell'atmosfera. Questa invenzione appare particolarmente vantaggiosa ed utile per le raffinerie di zucchero, per le fabbriche di acquevite e birra e per le raffinerie di sale ec. e vantaggioso sembra pur essere l'uso della medesima pei lavoratori a fuoco come apparecchio a mantice. Antico Dispaccio 30 luglio 1834. Numero 19743-1617.

A Luigi de Orth proprietario di fabbrica di acque minerali in Württemberg in Vienna. Privilegio esclusivo di anni cinque (patentato già in Inghilterra per quattordici anni) accordatogli per invenzione di alimentare il fuoco chiuso coll'aria riscaldata senza solfamenti o ventilazioni, e d'impiegare il calore perduto per riscaldare quest'aria. Autico Dispaccio 30 luglio 1834. N. 19743-1617.

Ad Antonio Knobloch garzone falegname di Vienna. Privilegio esclusivo di un anno accordatogli per invenzione di applicare coll'ajuto di uno strettojo facilmente, presto durevolmente ed a prezzi discreti i disegni, ritratti e scritti i più fini in oro, argento e metallo sopra ogni sorte di mobili, e ciò mediante una piastra di metallo incisa. Autico Dispaccio 30 luglio 1834. N. 19743-1617.

A Giuseppe Schleindel fabbricatore patentato di saponi in Lintz. Privilegio esclusivo di anni due accordatogli per invenzione e miglioramento dell'apparato per fondere le candele, con che a) nel medesimo spazio di tempo che si richiede per fondere una candela se ne possono fondere 100 fino a 300 ed anche in una più estesa fabbricazione 500 in una volta, col vantaggio pure di tempo, comodità e mondezze, e b) la forma di stagno della candela è migliorata in guisa che le candele non si spezzano, neppure quando è gran caldo. Autico Dispaccio 30 luglio 1834. N. 19743-1617.

A Giuseppe Casper e Giorgio Mauck meccanici di Vienna. Privilegio esclusivo di un anno loro accordato per invenzione di un regolatore dei telaj per fabbricare i nastri di seta, il quale è munito di un perpendicolo, ed è così formato che il nastro non abbisogna di alcun peso, il tessitore però può a piacere cambiare sul momento la fiaschezza e la leggerezza del tessuto, perchè il nastro si pianta da se, e qui si risparmia seta e tempo. Autico Dispaccio 30 luglio 1834. N. 19743-1617.

A Giuseppe Ferdinando Pollaner negoziante patentato di Praga. Privilegio esclusivo di anni cinque accordatogli per invenzione mediante una preparazione meccanica a vapore di acconciare le canne di penna, per cui perdono non solo tutti i difetti finora osservati, ma possono ben anche acquistare un bell'esteriore riuscire tutte uniformi, preservarsi dall'abbrustolamento, temperarsi e consumarsi senza spaccarsi obliquamente sino al fusto, ed inoltre possono oltre al vantaggio della durezza ricevere qualunque abbellimento, come per esempio striscie d'oro, tratti di nomi in eleganti giuochi di colore e questi tanto applicati alle canne quanto alle ali delle penne. Autico Dispaccio 30 luglio 1834. N. 19743-1617.

A Giovanni Dann garzone calzajo di Vienna. Privilegio esclusivo per anni uno accordatogli l'otto agosto 1834 per invenzione e miglioramento delle già privilegiate galoscie da uomo, e da donna, conchè queste: 1.° acquistano nell'eleganza, discretezza di prezzo, e durezza mentre desse per la qualità di leguo scelto appositamente per questo oggetto riescono più leggere e però fortissime; 2.° per la loro forma non vi può il fango balzare sulla pelle; 3.° hanno le suole formate di un solo pezzo con una cerniera di legno, per cui non tanto spesso come finora si perdono le viti che vi sono coneggate, e s'impedisce altresì che vi penetri fango, sassi, e sabbia; 4.° finalmente queste galoscie o sopra scarpe si possono formare in dieci diverse maniere senza che perciò perdino della loro particolarità. Autico Dispaccio 17 agosto 1834. N. 21325-1737.

Ad Eduardo Buschmann di Berlino. Privilegio esclusivo di anni cinque accordatogli per invenzione di un nuovo istrumento da taglio detto il tarpodione, i di cui suoni si formano con martelli di legno, e di metallo. Autico Dispaccio 17 agosto 1834. N. 21325-1737.

Ad Anna Beyschowitz di Praga. Privilegio esclusivo di anni due accordatole per l'invenzione nel lavoro delle cravatte da uomo, le quali acquistano nella elasticità, e nella eleganza della forma esteriore, e bene imbottite come sono non si rivolgono, nè stanno distaccate dal collo, per cui meritano desse una preferenza negli uniformi sia per comodità, sia per prezzo. Autico Dispaccio 17 agosto 1834. N. 21325-1737.

P. II. 1834.

A Ferdinando Leichtl orologiaio patentato di Vienna. Privilegio esclusivo di un anno accordatogli per invenzione di uno svegliarino sul quale si può collocare qualunque orologio da saccoccia, o stabilire un apposito castello da orologio, conchè la direzione del tempo in cui deve scorrere lo svegliarino, si ottiene non già dall'orologio ma bensì dallo svegliarino stesso, e questo ingeguo è sì semplice, e sì comodo che ognuno può facilmente usarlo, ed anche portarlo seco in saccoccia. Aut. Dispaccio 17 agosto 1834. N. 21325-1737.

A Giovanni Lazarowitsch sarto di Vienna. Privilegio esclusivo di tre anni accordatogli per invenzione e miglioramento nel lavorare gli abiti da uomo cioè: invenzione di fare i così detti abiti geometrici di un solo pezzo intiero meno le maniche dove 1.° si risparmia del panno; 2.° si fanno pochissime cuciture, per cui il panno non si scantona né smarrisce sì facilmente; 3.° siffatti abiti vengono fatti con eleganza a piacere in ogni forma bene adattata al corpo; 4.° il panno conserva per tal modo col suo intiero il suo lucido; 5.° la fattura di questi abiti essendo più semplice è per conseguenza anche meno dispendiosa. Miglioramento a) di fare i sotto abiti senza avervi bisogno delle tirache per cui le camiscie non si logorano, ed il calzone non ostante bene si adatta alla gamba senza verun incomodo, e b) di fare i gilet nella stessa guisa, bene adattati al corpo senza alcun imbarazzo. Aut. Dispaccio 17 agosto 1834. N. 21326-1737.

A Samuele Meisner garzone fabbricatore di clavicembali in Vienna. Privilegio esclusivo di anni tre accordatogli il 25 agosto 1834 per miglioramento al forte piano traverso, dove le corde non sono tirate, come nei forti piani traversi ordinarii tutte indistintamente in linea obliqua, ma sebbene in direzione del clavicembalo circa, dal suo centro verso il soprano, mediante la quale incrociatura delle corde si ottiene un tuono più puro, più facile, e più fermo, una maggiore durata dell'istromento. Aut. Dispaccio 16 settembre 1834. N. 22937-1858.

A Carlo Hauffmann lattaio patentato in Vienna. Privilegio di anni due esclusivo accordatogli per invenzione di una macchina da soffiare, la quale non ha punto bisogno dei mantici, mentre questa formata di un semplice meccanismo soffia continuamente da sé col medesimo effetto

in proporzione della sua grandezza entro la metà del tempo che richiedesi pei mantici ordinarii; nè va soggetta tanto facilmente a riparazione. **Aulico Dispaccio 16 settembre 1834. N. 22937-1868.**

N. 51.

Gov. N. 40686-1316.

A Biaggio Höfel professore nell'I. R. Accademia di Vienna Neustadt incisore e litografo in Vienna. Privilegio esclusivo di due anni accordatogli per invenzione di trasportare tutti i lavori rilevati ed incavati cioè monete, gemme, sigilli, alto e bassorilievi, lavori d'intaglio diavorio, leguo, o di qualunque altro materiale sull'acciajo, sul rame, sulla pietra, come anche sopra altri metalli o composizioni metalliche in modo, che questi lavori d'arte eseguiti secondo le regole ottiche, similmente che le pietre incise possono venir incisi con diversi colori sulla carta od altra adattata materia mediante la solita pressione. **Aulico Dispaccio 16 settembre 1834. N. 22937-1868.**

N. 32.

Gov. N. 40686-1316.

A Sofia Heiman proprietaria di fabbrica rappresentata dal di lei padre Moisé negoziante in Milano di Vienna. Privilegio esclusivo di anni cinque accordatole per miglioramento nella fabbricazione dei cartoni da soppressa e della carta dai giunchi comuni coll'applicazione di nuovi apparati tecnici. **Aulico Dispaccio 16 settembre 1834. N. 22937-1868.**

N. 33.

Gov. D.^a N. 40686-1316.

A Giovanni Weingartner fabbricatore di stoffe di seta in Vienna. Privilegio esclusivo di anni cinque concessogli per invenzione nella tessitura di poter in un modo semplice mediante un apparecchio indipendente dal telaio, tessere nomi, numeri, segni e simili nella stessa guisa come sogliono usarsi per marcare le diverse merci di seta, di lana, e di lino. **Aulico Dispaccio 16 settembre 1834. N. 22937-1868.**

N. 34.

Gov. N. 42204-1358.

A Tommaso Harrison capitalista di Londra rappresentato in Vienna dal suo procuratore H. D. Schmid. Privilegio esclusivo di anni quindici accordatogli il 4 ottobre 1834 per invenzione di fabbricare mediante un nuovo metodo la biacca (sous-carbonate de plomb) più presta e più utilmente del solito. **Aulico Dispaccio 18 ottobre 1834. Numero 26139-2111.**

292
N. 35.

Gov. N. 42204-1558.

A Luigi Mittrega studente di Chimica in Vienna. Privilegio esclusivo di anni cinque concessogli per invenzione di una essenza composta aromatica da far la barba, o da toilette. Autico Dispaccio 18 ottobre 1834. N. 26139-2111.

N. 36.

Gov. N. 42204-1558.

Ad Antonio Pölt indoratore e pittore in Vienna. Privilegio esclusivo di anni tre concessogli per invenzione di una cornice detta mitromega la quale per la sua forma si adatta alla dimensione di qualunque quadro, così p. e. se questo ha venti pollici di altezza, e sedici di larghezza di luce interna si può mediante un meccanismo ingrandirlo fino a 34 pollici di altezza, e 28 di larghezza, ed anco fino ad un quadrato per cui il proprietario di un dipinto, di un rame, o di un foglio litografato può sul momento dare al quadro od al disegno una cornice adattata all'oggetto, e più efficace agli spettatori. Autico Dispaccio 18 ottobre 1834. N. 26139-2111.

N. 37.

Gov. N. 42204-1558.

A Francesco Stang agente di un istituto di illuminazione e decorazione in Vienna. Privilegio esclusivo di anni tre accordatogli per invenzione e miglioramento di ogni sorta di oggetti servienti per la illuminazione e decorazione non che altri requisiti ad uso di ornamento di teatrali rappresentazioni, forme di legno per rendere maggiore la luce, ed in massima ogni sorta di oggetti che vengono richiesti per accrescere i piaceri sociali, e le festività; con questa invenzione, e miglioramento riescono gli oggetti più adattati e molto meno costosi del solito. Autico Dispaccio 18 ottobre 1834. N. 26139-2111.

N. 38.

Gov. N. 42838-1585.

A Sante Venerando possidente di S. Donà, Provincia di Venezia. Privilegio esclusivo di anni cinque accordatogli il 29 settembre 1834 per invenzione e miglioramento di un mulino da grani. Autico Dispaccio 8 ottobre 1834. N. 25791-2086.

N. 39.

Gov. N. 42838-1585.

A Giovanni Luigi Krziwanek dottore in legge di Vienna. Privilegio esclusivo di un anno accordatogli per miglioramento di fondere vetro

di specchio sulla piastra di argilla. Autico Dispaccio 8 ottobre 1834.
N. 25791-2086.

N. 40.

Gov. N. 42838-1383.

A Giuseppe Fleisch lavoratore in bronzo di Vienna. Privilegio esclusivo di anni due concessogli per invenzione nella fabbricazione delle rose dei cracò militari lavorate finora di seta, filo di argento, e di oro. Questa invenzione consiste nel formare dette rose di lamine di metallo cilindrate e battute, per cui riescono le medesime più durevoli, meno care, e più eleganti delle ordinarie, senza punto andar soggette a quei guasti, ai quali sono sottoposte le rose comuni in onta del maggior riguardo; d'altronde poi con piccolissima spesa molto facilmente, e presto può ogni artefice in caso d'inevitabile consumo riparare le rose di nuova invenzione, quando che le altre lavorate di seta, filo di argento, e di oro diventano affatto inservibili. Autico Dispaccio 8 ottobre 1834. N. 25791-2086.

N. 41.

Gov. N. 42932-1386.

A Giovanni Nicolò Czeray, fabbricatore di birra ed acquevite in Praga. Privilegio esclusivo di anni cinque accordatogli il 3 settembre 1834 per invenzione nella costruzione degli apparati per la fabbricazione dell'acquavite riferibile anche alla fabbricazione della birra per cui: 1.° l'apparato può essere fatto di ogni metallo che non sia nocivo alla salute, ed anche di legno, mentre il fuoco non ha alcuna influenza distruggente sul materiale della caldaja, e perciò in riguardo economico questo apparato è uno dei più durevoli non potendosi consumare se non se col decorrere del tempo; 2.° l'apparato è affatto semplice, costa pochissimo, è facile ad essere conosciuto anche dai meno esperti, vi si possono applicare anche i soliti antichi preparativi; l'apparato del resto occupa poco spazio, e non bisogna pressochè di alcuna riparazione; 3.° con questa nuova invenzione ogni macchina in tutta l'estensione dell'industria cuocendosi e facendosi bollire dei liquidi acquista un miglioramento; 4.° niente perdesi di colore, perchè tutta la materia riscaldabile sviluppata dal fuoco viene assorbita dal fluido, con che viene pure risparmiato un terzo di combustibile; 5.° la caldaja si può circondare con un altro scaldatojo, la qual cosa non si adatta per altri apparati per motivo del combustibile; 6.° si può adoperare qualunque genere di combustibile senza danneggiare la caldaja; 7.° l'orzo tallio per preparare la birra in acqua bollente, e qualunque altra materia non può bruciarsi in questo nuovo apparato, e quindi non può neppure ricevere alcun odore cattivo, 8.° niente può smarrirsi delle parti volatili potendosi chiudere la caldaja in istato freddo, e 9.° questo nuovo apparato si lascia adattare a qualunque altro apparato di simil genere. Autico Dispaccio 14 settembre 1834. N. 23571-1906.

294
N. 42.

Gov. N. 42932-1386.

A Giorgio Antonio Hoffmann ombrellajo di Vienna. Privilegio esclusivo di anni due concessogli per invenzione di una ombrella pei signori riponibile in un bastone che si può facilissimamente portare senza alcun incomodo. Autico Dispaccio 14 settembre 1834. N. 23571-1906.

N. 43.

Gov. N. 42932-1386.

A Giacomo Gaspare de Rützi ragioniere di commercio di Vienna. Privilegio esclusivo di anni cinque accordatogli per invenzione di pettinare mediante una macchina appositamente costruita più facilmente del solito la lana pecorina rendendola più uniforme od anche più adattata alla manifattura in confronto della lana pettinata colle sole mani, e così si conseguono dei notabili risparmi. Autico Dispaccio 14 settembre 1834. N. 23571-1906.

N. 44.

Gov. N. 42932-1386.

A Enrico Hancke direttore della fabbrica dei metalli in Lauenzdorf. Privilegio esclusivo di un anno concessogli per miglioramento di fabbricare mediante una macchina finora giammai adoperata, e con molto più vantaggio del solito, vassellami ed utensili di metallo lavorato a martello. Il suddetto privilegio esclusivo per un anno per miglioramento di fabbricare i ferri da soppressare in modo che senza aumentare di prezzo riescono molto più adattati del solito per distendere e soppressare la biancheria. Autico Dispaccio 14 settembre 1834. N. 23571-1906.

N. 45.

Gov. N. 42932-1386.

A Carlo Hoer proprietario dell'istituto di associazione per l'illuminazione di Vienna. Privilegio esclusivo di anni tre concessogli per invenzione e miglioramento negli apparecchi di ogni sorta possibile di requisiti, ed oggetti di decorazione ed illuminazione dell'istituto di associazione eretto nell'anno 1829, con che è dato di poter ottenere una varietà nella collezione e distribuzione dei medesimi riessendo anche agevole cosa ad ognuno di lavorarli e trasportarli. Autico Dispaccio 14 settembre 1834. N. 23571-1906.

A Francesco Marchis, e F. Rouland colla firma di F. Marchis e compagni fabbricatori di articoli platinati di Vienna. Privilegio esclusivo di due anni loro accordato per miglioramento nella fabbricazione di una nuova specie di lumi a olio, i quali esternamente rassomigliano affatto ai lumi ordinarii, ardono come candele di cera, non hanno però visibile alcuna ampolla, e perciò non mandano ombra di sorta. In questi lumi l'olio viene alzato fino al punto da ardere mediante la pressione di un peso, ed i medesimi sono d'altronde di un elegante esteriore e combinano colla mondezza il maggiore risparmio d'olio. *Aulico Dispaccio 14 settembre 1834. N. 23571-1906.*

A Francesco Barone di Leithner, direttore di una regia fabbrica erariale, e Giovanni Mayer I. R. Negoziante di Vienna. Privilegio esclusivo di anni cinque loro accordato per invenzione, e scoperta di ottenere mediante la soluzione del natrone nitro acido i seguenti prodotti: a) natrone puro ed acido carbonico (natrone corosivo e soda) e precisamente liquido, asciutto, cristallizzato o liquefatto in ogni grado di purità tanto separato come con ingredienti minerali, vegetabili, ed animali; b) seppae di natrone preparato tanto con untumi vegetabili che animali e minerali in ogni grado di purezza, in ogni forma e colore adattato per ogni uso, con odori, ed anche con altre sostanze organiche, e non organiche non propriamente appartenenti al sapone, e c) sali e acidi di nitro, combinati coll'alcali, colla terra, e col metallo. *Aulico Dispaccio 14 settembre 1834. N. 23571-1906.*

A Lorenzo Ghisi e Compagni possidenti in Milano. Privilegio esclusivo di anni cinque loro concesso il 22 ottobre 1834 per invenzione di una macchina colla quale si può trivellare la terra a considerevole profondità, e così stabilire dei nuovi pezzi, ed anche ridurre in debito stato quelli che già esistono inservibili, o che altrimenti fossero mancati di acqua pel decorso del tempo. *Aulico Dispaccio 30 ottobre 1834. N. 27808-2239.*

A Vincenzo Gereschi Agente di affari in Cremona. Privilegio esclusivo di anni cinque accordatogli per invenzione di un metodo per sguocciare il risone, con che si ottiene un riso di miglior qualità, e di

più abbondante quantità. Aulico Dispaccio 30 ottobre 1834. N. 27808-2239.

N. 50.

Gov. N. 44046-1425.

A Matteo Krihuber garzone sarte in Vienna. Privilegio esclusivo di anni tre accordatogli per miglioramento nel tagliare gli abiti, per cui le maniche nell'intiero non hanno che una sola cucitura, il taglio del fianco delle velade senza aggiungervi un pezzo laterale, pure intiero, ed i sott'abiti invece di cinque cuciture principali come finora non ne ricevono che tre sole, per modo, che senza aver bisogno di panno di più del solito, si viene a risparmiare lo sminuzzolare del panno non solo, ma ben anche le molte cuciture esterne dell'abito. Aulico Dispaccio 30 ottobre 1834. N. 27808-2239.

N. 51.

Gov. N. 44046-1425.

A Goffredo Carrara oronid di Luca in Vienna. Privilegio esclusivo di un anno accordatogli per invenzione di una massa affatto simile al marmo, su cui si dipinge in colori dandosi anche alla pittura un lucido particolare. Aulico Dispaccio 30 ottobre 1834. N. 27808-2239.

N. 52.

Gov. N. 44046-1425.

A Francesco Bichler garzone falegname, e Klein Enrico garzone orologiaio in Vienna. Privilegio esclusivo di anni uno loro concesso per invenzione e miglioramento degli armonici ai mantici i quali in bellezza e piacevolezza dei tuoni supera di molto tutti gli altri. Aulico Dispaccio 30 ottobre 1834. N. 27808-2239.

N. 53.

Gov. N. 44046-1425.

Ad Andrea Post fabbricatore di molini e macchine in Vienna. Privilegio esclusivo di anni tre concessogli per miglioramento delle opere da mulino ed altri simili apparati i quali mediante un nuovo meccanismo vengono più facilmente del solito posti in movimento, combinati pure a maggiore durezza, e ad un corso più posato e regolare. L'orzo per la fabbricazione viene con questi molini meglio mondato del solito, nè gli apparati non hanno al spesso bisogno di riparazioni, mentre i tamburi non sono sì facilmente esposti a guasti. Aulico Dispaccio 30 ottobre 1834. N. 27808-2239.

A Federico Guglielmo Hähner negoziante di Perthelsdorf in Sassonia, in Vienna. Privilegio esclusivo di anni cinque accordatogli per invenzione di ridurre la paglia, ed articoli di Piantagione ad uso di materiale per rivestire, od impagliare le sedie. Autico Dispaccio 50 ottobre 1834. N. 27809-2239.

A Giuseppe Reichofer mercante di refè a Vienna. Privilegio esclusivo di anni due concessogli il 15 settembre 1834 per miglioramento nel lavorarè la gomma elastica mediante una macchina, la quale taglia venti fili anzi che uno: questi fili vengono passati ossia tinti con una massa particolare che presto si asciuga e li rende lisci e servibili a qualunque uso e quindi ricevono la debita qualità sulla macchina e gomitol. Dietro questo miglioramento un uomo solo può tagliare tanti fili quanti ne tagliavano nel medesimo spazio di tempo 8 uomini; i fili si possono anche lavorare subito venendo passati nel naspo in guisa che si può eziandio fare a meno della macchina da cordoni, ed il tessuto mediante l'impiego di una cadnetta appositamente formata riesce più bello e può venir lavorato sopra qualunque telaio. Autico Dispaccio 25 settembre 1834. N. 24747-2003.

A Giorgio Echaldt tintore di tela in Vienna. Privilegio esclusivo di anni tre concessogli per invenzione e miglioramento nel tingere la seta cioè *a*) di far risultare sulla seta tutti i colori di moda, ed altri colori, determinati in modo sì naturale che i medesimi si possono impiegare al pari del carmesino fino, del durablu e verde per stoffe da ombrelle, e mobiglie; *b*) di produrre il turchino nero pari affatto al nero fino e così di rendere; *c*) i colori sulle sete di Amburgo più lucidi e più piacevoli al tatto della mano e *d*) il nero fino affatto eguale al vero nero di Milano sotto ogni riguardo coll'impiego però di una caldaia molto semplice per cui le stoffe tinte come sopra resistono al sudore, all'aceto, al vino, al lavare con sapone e senza lasciar macchie od altrimenti smarrire e finalmente; *e*) di produrre il noto nero d'Amburgo detto anche *Dous* colla stessa purezza come finora però molto più forte. Autico Dispaccio 25 settembre 1834. N. 24747-2003.

A Michele Kann di Vienna. Privilegio esclusivo di anni tre accordatogli per l'invenzione di coprire tutte le composizioni di ferro dei la-

vori da spronaje, fibbie di ferro da finimenti, pesi da bilancie e puntelli di ferro con packfong a richiesta o coll'uso della saldatura forte o dello stagno per la qual cosa questi articoli riescono consistenti quanto quelli coperti di lamine d'argento sono di un prezzo per una metà più modico, tuttochè appariscano lavorati di argento del quale molto se ne risparmia. *Aulico Dispaccio 25 settembre 1834. N. 24747-2003.*

N. 58.

Gov. N. 44073-1427.

A Giovanni Seidam fabbricatore di merci stampate in Vienna. Privilegio esclusivo di anni 2 accordatogli per la scoperta e miglioramento di fabbricare stoffe di lana, seta e cotone stampate in colori simili, più fine e più belle del ricamo. *Aulico Dispaccio 25 settembre 1834. Numero 24747-2003.*

N. 59.

Gov. N. 44073-1427.

A Giuseppe Zeiller armaiuolo patentato di Vienna. Privilegio esclusivo di anni tre accordatogli per miglioramento e riforma nelle molla d'archibugio finora in uso le quali servono pel civile egualmente che pel militare perchè: 1. Si può far a meno dell'incomodo di versare la polvere nel bacinetto con vantaggio specialmente per la cavalleria. 2. Il caricare segue molto più presto e più comodo. 3. Il fuoco e lo sparo sono più sicuri. 4. Il piantar le capsule sul pistone comunque coformato può effettuarsi ognuno con una prestezza incredibile mediante un semplicissimo movimento del magazzino-capsula che si trova nella molla senza far uso dei ditti. 5. La scarica si effettua sempre senza il più piccolo ostacolo e non falla neppure penetrandovi dell'acqua. 6. Si possono fare senza interruzione per le pistole 20 tiri e per le altre armi da 25 a 30 essendovi un corrispondente numero di capsule nel magazzino destinato per la carica. 7. Rendesi impossibile lo sparo accidentale od impreveduto. 8. La costruzione della molla è graziosa e però semplice, durevole, facile a scomporsi ed anche a fabbricarsi da qualunque fabbraio. 9. Il soldato nel bollore del combattimento od in pericolo improvviso può impedire mediante le semplici cartucce fatte appositamente che si riempì il magazzino capsula; può anche in 2 o 3 minuti secondi piantare facilmente sul pistone le capsule necessarie per tiri di difesa, e 10. Finalmente indipendentemente da tutti questi vantaggi è pure conciliata l'economia, mentre dietro questo miglioramento le molle possono venir facilmente riformate senza escludere l'uso delle parti di cui sono finora composte, vicino però le parti esterne come p. e. il cane, la batteria, col focone ec. *Aulico Dispaccio 25 settembre 1834. N. 24747-2003.*

N. 60.

Gov. N. 44073-1427.

A Luigi Trevisani e Domenico Stefuto meccanici di Trieste. Privilegio esclusivo di anni cinque loro concesso per l'invenzione di una macchina per schiacciare e spremere le sementi oleose. Autico Dispaccio 25 settembre 1834. N. 24747-2003.

N. 61.

Gov. N. 44073-1427.

A Venceslao Soukop fabbricatore di Chitarre di Vienna. Privilegio esclusivo di anni due concessogli per l'invenzione di una nuova specie di chitarre dette Chittare d'Apollo, le quali hanno la forma di una lira d'Apollo, sono internamente fornite di un legno di risonanza e munite di tre buchi di suono, hanno un corpo di maggiore conferenza, dove il sostegno delle corde è collocato verso la parte inferiore del fondo di risonanza, con che il tuono riesce più forte e più armonico del solito. Autico Dispaccio 25 settembre 1834. N. 24747-2003.

N. 62.

Gov. N. 47864-1566.

A Pietro Giuseppe Badoux, chimico di Parigi domiciliato in Vienna. Privilegio esclusivo di anni cinque accordatogli il dì 8 novembre 1834 per invenzione di un apparecchio per isciogliere i fluidi in vapori (diviseur hydraulique), 1. in modo finora mai conosciuto si effettua la divisione dei fluidi da svaporarsi in numerose superficie di arbitraria sottigliezza, ed i fluidi così divisi vengono convertiti in vapori soltanto coll'impiego di aria calda, i quali poi si condensano coll'aria fredda; 2. per ottenere lo scopo mediante questo sistema non occorre che poco combustibile, e tenue è pure la spesa che vi si esige per eseguirlo; 3. per l'apparato stesso non vi è bisogno di una speciale direzione, e 4. riguardo allo spazio voto d'aria nel quale l'apparato stesso è perimenti applicabile, questo supera in eccellenza gli apparati Howard, Rothe ed altri perchè con ciò sotto una temperatura eguale si può già ottenere i risultati dell'Howard ad aria aperta. Autico Dispaccio 19 novembre 1834. N. 29393-2354.

N. 63.

Gov. N. 47864-1566.

A Francesco Salaborn calzajo garzone di Vienna. Privilegio esclusivo di anni tre accordatogli per miglioramento nel lavoro delle scarpe dove la pelle conserva la sua pastosità, nè ha bisogno di essere foderata. Autico Dispaccio 19 novembre 1834. N. 29393-2354.

A Federico Sartorius negoziante di Berlino domiciliato in Vienna. Privilegio esclusivo di un anno concessogli per invenzione di un apparato di bagno detto il Bagno Sartorius, il quale empito con sei misure viennesi d'acqua ed appeso al soffitto, slancia l'acqua verticalmente sul corpo con forza bastante, e quindi con tanto più corrispondente effetto, potendovisi bagnare anche alcune parti del corpo separatamente, col vantaggio in riguardo alla semplicità, al risparmio di spazio ed alla discretezza del prezzo. Aut. Disp. 19 novembre 1834. N. 29393-2354.

A Stefano Römer di Kis-Enyitzky maestro in farmacia e proprietario di una fabbrica privilegiata di requisiti di fosforici in Vienna. Privilegio esclusivo di anni cinque concessogli per invenzione e miglioramento consistente in nuove macchine fosforiche portatili ardenti prestamente, la prima specie delle quali come gasforico si accende col mezzo della esca platina, e l'altro poi mediante la confricazione, e 2. miglioramento delle solite macchine fosforiche di esca platina empite di acidi fluidi quindi non portatili, mentre queste, invece delle pippe ordinarie o congiunture di metallo, le quali coll'uso e più ancora inevitabile contatto coll'acido ben presto stropicciano, e quindi perdono il necessario chiudimento ermetico, sono munite di ventili elastici, durevoli e di minore spesa. Aut. Dispaccio 19 novembre 1834. N. 29393-2354.

A Giovanni Andrews proprietario e capitano del privilegiato battello a vapore il *Francesco Primo* sotto S. Vito, nel Circolo dell'Unter-Wiener-Wald N. 86. Privilegio esclusivo concessogli per cinque anni per miglioramento nella costruzione delle barche in generale e dei battelli a vapore in particolare, dove le coste ed il fondo della barca vengono incassati nelle sue parti laterali in forma di angolo acuto, e quindi bene saldati con mollette, con che le barche acquistano di molto in durata in confronto di prima ed in caso d'investimento poi incalcolabili sono i vantaggi che si ottengono da questa forma di barche. Aut. Dispaccio 19 novembre 1834. N. 29393-2354.

N. 67.

Gov. N. 47864-1566.

Al Cavaliere Pietro di Bohr possidente in Vienna. Privilegio esclusivo di anni cinque concessogli per l'invenzione di produrre mediante una stampa usata o nuova il di cui rame originale fosse andato perduto o divenuto inservibile, delle nuove piastre di rame col mezzo della pressione, le quali servono perfettamente all'oggetto primitivo, e quindi offrono a piacere delle stampe affatto eguali all'originale. Queste incisioni originali in rame dietro il permesso principio si ottengono anche in litografia e kylografia. Antico Dispaccio 19 novembre 1834. Numero 29393-2354.

N. 68.

Gov. N. 47864-1566.

A Sante Venerando possidente di S. Donà Provincia di Venezia. Privilegio esclusivo di anni cinque concessogli per invenzione di un mulino per tritare il grano. Antico Dispaccio 19 novembre 1834. Numero 29393-2354.

N. 69.

Gov. N. 47864-1566.

A Venceslao Machowetz garzone sarto in Vienna. Privilegio esclusivo di tre anni accordatogli per invenzione nel lavorare gli abiti da uomo per cui le velate, i gilet, i sotto abiti mediante un elastico apparrecchio bene si adattano al corpo senza comprimere, permettono qualunque movimento, e si lasciano anche a piacere estendere elasticamente. In questi vestiti non vi sono nè cinghie, nè fibbie per renderli adattati al corpo. Antico Dispaccio 19 novembre 1834. N. 29393-2354.

(131) *Elenco delle accordate proroghe di privilegj a norma del § 16 della Sovrana Patente 31 marzo 1832.*

N. 1.

Gov. N. 28247-956.

Ad Ernesto Mattia Hanke. Prolungazione ad altri due anni del privilegio per dieci anni concessogli il 15 giugno 1824 per fabbricazione dei sigilli di carta. Autico Dispaccio 15 luglio 1834. N. 17611-1467.

N. 2.

Gov. N. 28249-958.

A Saba Milanko. Prolungazione a un altro anno del privilegio concessogli il 9 luglio 1833 per la fabbricazione dei stivali ungheresi (Crizmen) e di tutte le altre qualità di scarpe e stivali di vitello. Autico Dispaccio 15 luglio 1834. N. 17755-1469.

N. 3.

Gov. N. 30482-1018.

A Francesco Haeber cessionario di Edoardo Hannel. Prolungazione ad altri anni cinque del privilegio concesso il 16 agosto 1824 per la scoperta di fabbricare le cosiddette candele da argant composte di sevo e di cera i cui lucignoli sono vuoti. Autico Dispaccio 29 luglio 1834. N. 19623-1606.

N. 4.

Gov. N. 31338-1047.

A Francesco Schott e Andrea Buschan di Gratz prorogato ad altri cinque anni il privilegio quinquennale accordato nel 1829 per l'invenzione di un apparato refrigerante per la birra. Autico Dispaccio 8 agosto 1834. N. 20677-1694.

N. 5.

Gov. N. 31450-1050.

A Federico Beetz proroga ad altri due anni del privilegio triennale concessogli il 16 giugno 1831 per invenzione e miglioramento di vari oggetti da caccia. Autico Dispaccio 8 agosto 1834. N. 20543-1682.

N. 6.

Gov. N. 33046-1092.

A Giuseppe Wanig di Praga proroga ad altri tre anni del privilegio concessogli nel 1831 per un trovato nel fabbricare cappelli e cappe di feltro. Aulico Dispaccio 14 agosto 1834. N. 21001-1709.

N. 7.

Gov. N. 33046-1093.

Ad Antonio Schmidt cessionario di Giacomo Flebus proroga a un altro anno del privilegio per un nuovo metodo di fabbricare i cappelli di feltro. Aulico Dispaccio 13 agosto 1834. N. 21002-1710.

N. 8.

Gov. N. 38530-1261.

A Luigi Enrico di Blangy di Milano, prolungazione per un altro anno, del privilegio concedutogli nell'anno 1829, per la fabbricazione di una nuova sorta di candele sotto il nome di *Bongies byrogenes* e dal medesimo ceduto a Giuseppe Breton. Aulico Dispaccio 27 settembre 1834. N. 24195-1961.

N. 9.

Gov. N. 39160-1268.

Ad Augusto Kuha prolungazione per un altro anno del privilegio accordatogli nel 1830 per un miglioramento nella fabbricazione degli abiti, nonchè quello accordato nel 1832 a Martino Bolae per miglioramento nella fabbricazione di utensili metallici, e ceduto dal medesimo a Maurizio nobile di Tschoffeu. Aulico Dispaccio 1.º ottobre 1834. Numero 23846-1928.

N. 10.

Gov. N. 39271-1272.

A Biaggio Mayer di Vienna. Prolungazione per altri due anni del privilegio biennale concedutogli in data 5 settembre 1832 pel miglioramento della fabbricazione dei chiodi, e da lui ceduto poscia a Filippo Schimidt. Aulico Dispaccio 4 ottobre 1834. N. 24677-2000.

N. 11.

Gov. N. 40103-1297.

Ad Augusto Becker. Prolungazione per altri cinque anni del privilegio concedutogli nel 1829 pel miglioramento della fabbricazione di diversi recipienti, come portasmocolatoj, portabottiglie, portabicchieri ecc. Aulico Dispaccio 9 ottobre 1834. N. 26902-2094.

A Cristiauo Giorgio Iasper in Vienna. Prolungazione per un anno del privilegio accordatogli nel 1824 per l'invenzione di una macchina per tirar linee e fabbricar rubriche nei libri di commercio ed altri libri di scuola, non che per carta di musica, e ceduto dal medesimo riguardo alla carta di musica e di scuola a Carlo Thomas e da questa a Chiara Friedinger. Aul. Disp. 16 novembre 1834. N. 29251-2546.

A Luigi Vüest. Prolungazione ad un altro anno del privilegio concessogli il 2 novembre 1833 per l'invenzione di bagnare a vapore mediante un'apposito apparato ogni sorta di stoffe di lana, e mezzo lana. Aulico Dispaccio 27 novembre 1834. N. 29954-2398.

Ai Negozianti in Berlino Federico Emilio Gerike ed Ernesto Wagner quei proprietarj della possessione detta Tivoli in Obermeidling presso Vienna. Prolungazione ad altri anni cinque del privilegio quinquennale concesso loro il 22 dicembre 1829 per l'invenzione dei piani de' elivi con rotaja per la slitta russa (Aulzaf fier simber sunu). Aulico Dispaccio 2 dicembre 1834. N. 30448-2432.

A Michiele Biondek cittadino di Baden nell'Austria inferiore. Prolungazione ad anni due del privilegio di un anno concessogli il 13 novembre 1833 per invenzione e miglioramento di coltivare e trattare i maraschi. Aulico Dispaccio 29 novembre 1834. N. 30278-2415.

A Vincenzo Böhm, Giuseppe Fischer, Antonio Diedek e Giuseppe Holzhaner fabbricatori di sapone in Vienna. Prolungazione ad altri anni cinque del privilegio quinquennale concesso il 10 maggio 1830 a Schuster S. G. e ceduto da questo nell'anno stesso ai suddetti fabbricatori di sapone per l'invenzione di una macchina detta a lacci per la fabbricazione di diversi lavori, in quanto il privilegio in discorso ha per oggetto la fabbricazione di candele vuote di stoppini per le lampade all'argano. Aulico Dispaccio 2 dicembre 1834. N. 30279-2416.

(132) *Elenco dei permessi passaggi da ditta
a ditta dei già precedentemente accorda-
ti privilegi.*

N. 1.

Gov. N. 26628-910.

Alla Società Austriaca per l'illuminazione, a gas. Cessione fatta dal Dottore Pflendler del privilegio di anni 6 accordatogli il 4 giugno 1828 per una nuova invenzione di apparati ad uso d'illuminazione a gas, il quale privilegio fu prolungato per altri due anni. Autico Dispaccio 30 giugno 1834. N. 16585-1375.

N. 2.

Gov. N. 27536-936.

A Francesco Mistelin proprietario di un privilegio in Praga. Cessione fatta da Antonio Fröhlich I. R. Capitano del privilegio esclusivo concessogli il 21 febbrajo 1832 per invenzione nel costruire e disporre stufe, apparati a cucinà da riscaldare ecc. Autico Dispaccio 4 luglio 1834. N. 28394-1055.

N. 3.

Gov. N. 28422-961.

Ad Antonio Schmid fabbricatore patentato di Cappelli di Seta in Vienna. Cessione fatta da Giacomo Flebus del suo privilegio esclusivo di un anno ottenuto per una invenzione nella fabbricazione dei Cappelli di Feltro. Autico Dispaccio 14 luglio 1834. N. 30287-1122.

N. 4.

Gov. N. 36134-1175.

A W. G. Rosenberger. Cessione fatta da Francesco Lutzenleithner della parte del suo privilegio esclusivo ottenuto in compagnia dello stesso Rosenberger il 9 Aprile 1834 per l'invenzione di un'acqua aromatica. Autico Dispaccio 6 settembre 1834. N. 37965-1400.

Cristiano Martino Iägermann ha acquistato il privilegio concesso li 11 gennajo 1831 per una nuova maniera di pitturare sul legno, carta, e stoffa ecc. a Francesco Fleischinger, e da questo ceduto a Giuseppe Riedl. Aulico Dispaccio 19 settembre 1834. N. 38732-1427.

A Cristoforo Steimlen. Cessione fatta da Francesco Paolo Müller in data 5 aprile 1834 del privilegio accordatogli il 21 febbrajo 1833 di anni cinque per una invenzione nella fabbricazione dell'acciajo cilindrico. Aulico Dispaccio 6 ottobre 1834. N. 40344-1491.

Chiara Friedingen acquistò da Carlo Thomas cessionario di una parte del privilegio concesso in data 4 novembre 1824 a Cristoforo-Giorgio Jasper, quella parte del privilegio stesso che riguarda il raschiare ed il tirar linee sulle note e carta da scrivere da scuola. Aulico Dispaccio 6 ottobre 1834. N. 40703-1506.

(133) *Elenco dei privilegi estinti o annullati, l'uso dei quali, a senso del § 21 della Sovrana Patente 31 marzo 1832 è fatto di pubblica ragione.*

N. 1.

Gov. N. 25004-870.

Giuseppe Wanig e Carlo Krause. Annullazione per mancanza di novità del privilegio 5 novembre 1831 loro concesso per una nuova procedura nella fabbricazione di coserelle da giuoco per bambini. Autico Dispaccio 21 giugno 1834. N. 15678-1291.

N. 2.

Gov. N. 25005-871.

Nicolaò Winkelmann e figlio. Rinunzia al privilegio di dieci anni loro concesso il 15 marzo 1825 per la miglioramento delle ombrelle e dei parapioggia. Autico Dispaccio 21 giugno 1834. N. 15353-1265.

N. 3.

Gov. N. 27032-921.

Raimondo Vincenzo Gärber di Vienna. Estinzione del privilegio 28 gennaio 1816 pel perpetuum mobile ossia la ruota viva. Questo perpetuum mobile deve sostituire altre forze motrici e consiste in una gran ruota entro la quale si muove in giro ad urti una ruota più piccola. Questa ultima è congegnata mediante una zappa con un sistema di leve angolari, l'ultima delle quali si appoggia a perni che sono stabiliti attorno la gran ruota, e per effetto dei quali viene così posta in moto la macchina. Autico Dispaccio 21 giugno 1834. N. 16010-1323.

N. 4.

Gov. N. 27032-921.

B. L. Neusser e C. F. Wreden di Vienna. Estinzione del privilegio 14 aprile 1818 pel regolatore delle spuoie. Questo regolatore fu adottato dagli ex proprietari del privilegio nella fabbrica ch'esisteva a Wienersdorf nella Bassa Austria avendovisi ottenuto anche un movimento uniforme dei telai a misura che più o meno ne vennero posti in attività. L'essenziale di un tale regolatore consiste in un sistema di leve e corrispondenti tratti di lino con rotelle di doppio ordine. In questo modo la forza principale viene ripartita o distribuita in forze minori a piacere. Autico Dispaccio 21 giugno 1834. N. 16010-1323.

C. G. Hornpostl e Tommaso Biscof di Vienne. Estinzione del privilegio 20 maggio 1816 pel telajo che tesse da sé. Le parti principali di questo telajo vengono poste in movimento mediante ruote eccentriche collocate ai lati del medesimo. Il giuoco o passata delle spuoie si effettua mediante una leva con due braccia, alle di cui estremità sono applicati i cordoni. Evvi anche nella parte inferiore del telajo una campana che indica il momento del compimento del lavoro. Aulico Dispaccio 21 giugno 1834. N. 16010-1323.

Antonio Löbersorger di Zhabing in Moravia. Estinzione del privilegio 25 aprile 1817 per l'apparecchio di muovere le barche contro acqua. Questo apparecchio consiste in più ruote con ale ad ambe le parti della barca, il di cui perno batte in un sistema di ruote destinato a ghindare una corda attaccata ad un'ancora gettata innanzi sempre a tratti. Aulico Dispaccio 21 giugno 1834. N. 16010-1323.

Luigi Locatelli di Milano. Estinzione del privilegio 11 aprile 1817 per barca di sicurezza. Questa barca è di forma lunga, e nella sua lunghezza è divisa in due parti, fra le quali si ritrova un albero con tre remi. Il meccanismo combinato con questo albero dà una tal voltata ai remi ch'essi giungono in acqua con tutto il piatto, e sortono col taglio. Il movimento del perno segue mediante un manubrio nell'interno della barca colle braccia dell'uomo. Aulico Dispaccio 21 giugno 1834. Numero 16010-1323.

Giuseppe Weydinger ed Alberto Refu di Vienna. Estinzione del privilegio 23 gennajo 1828 per migliorati molinelli da caffè. I miglioramenti consistono in questo che invece della scodella esistente sopra il molinello vi è stabilita una concavità in forma di tramoggia per ricevere i grani di caffè, e che un coperchio munito di una molla preserva il caffè versato nella tramoggia dalla volatilizzazione dell'aromatico. Aulico Dispaccio 28 giugno 1834. N. 16786-1389.

Francesco Bernwerth di Vienna. Estinzione del privilegio 10 settembre 1818 pel telajo che tesse da se. Questo telajo ha le seguenti particolarità: 1. dietro il licciauolo trovasi una così detta cassa del canello, nella quale i cannelli o rocchetti restano ritti e formano uno degli estremi punti della tensione della trama. I fili dei cannelli di dietro passano sopra quelli dinanzi in opposta direzione del loro torcimento; 2. avvi collocata una gora, la quale contiene le bozzime, e per la quale i fili della trama ricevono durante il tessere il loro passaggio; 3. il tratto delle spole si effettua mediante due stanghe di direzione esistenti alle due estremità del telajo congiunte a manovelle; la spola non ha neppur rocchetti cilindrici ma bensì formati conicamente, perchè scorra fitta alla pezza; 4. mediante fermagli ed un pendolo stabilito al meccanismo del tratto delle spole viene sul momento interrotto il corso del telajo subito che si rompe un filo. Aut. Dispaccio 28 giugno 1834. N. 16786-1389.

A Giovanni Watts in Londra. Estinzione del privilegio 29 agosto 1818 per metodo di fondere stercopiti. Sullo strato di lettere contornato di metallo viene gettata una specie di massa argillosa, pastosa, composta di due parti di gesso, una parte ed un quarto di rena fina di fiume ed una parte ed un quarto di pietra saponaria e così viene a formarsi la matrice pel getto propriamente delle piastre di metallo dalle note composizioni di lettere. Prima però di ciò fare, la forma della matrice viene bene asciugata in fornello. Autico Dispaccio 28 giugno 1834. N. 16786-1389.

A Emanuele Sculz di Sambos in Galizia. Estinzione del privilegio 18 giugno 1819 per palle da bigliardo. Le palle da bigliardo che l'inventore chiama palle chimiche da bigliardo vengono fabbricate nel modo seguente. Si torniano secondo il solito delle palle di legno forte di un lotto circa di peso, si coprono di filato di canape, e poi con una massa di colla da marangone, di argilla nera mondata, e di terra da colori a piacere finchè ogni palla viene a pesare 8 lotti. Quando queste palle sono bene asciutte vengono regolarmente rotolate sul torcio, e dopo si coprono con una vernice. L'inventore propone di fondere queste palle con detta massa soltanto senza alcuna sostanza di legoo. Autico Dispaccio 28 giugno 1834. N. 16786-1389.

A Ugo Altgrafen di Salm-Reifferscheid a Blansko in Moravia. Estinzione del privilegio 15 giugno 1819 per metodo di fabbricare canne di ghisa. Le canne di ghisa vengono fuse mediante getto di metallo nei così detti fiaschi. Invece del maschio di argilla viene adoperato un fuse di latta di ferro munito di pertugi conchè, com'è ben chiaro, allontanandosi ogni sorta di aria durante la fondita, vengono tolte tutte le difficoltà che altrimenti s'incontrerebbero. Autico Dispaccio 28 giugno 1834. N. 16786-1589.

N. 13.

Gov. N. 29737-1001.

A J. L. Offenheimer in Vienna. Estinzione del privilegio 21 luglio 1820 per concentrata da concia. Questa sostanza non è altro che un estratto di noce di galla, corteccia di quercia, alno, bettula ec. il quale viene preparato col cuoersi in vasi ben chiusi e successiva condensazione. Autico Dispaccio 28 giugno 1834. N. 16786-1389.

N. 14.

Gov. N. 50734-1050.

A Giuseppe Pohl di Wisenthal in Boemia. Estinzione del privilegio 24 gennaio 1829 per merci di cotone e tela damascate. Le merci tessute e tinte a piacere in cotone o lino vengono passate in una soluzione di gomma adraganti, ed il disegno damascino si ottiene col sopprimere le medesime, mediante una macchina cilindrica munita d'incisioni. S'intende già da se che questo cilindro viene riscaldato mediante un bolzone di ferro fatto rovente. Autico Dispaccio 23 luglio 1854. Numero 19093-1580.

N. 15.

Gov. N. 50734-1050.

A Giovanni Seidan in Praga. Estinzione del privilegio 23 ottobre 1820 per carte lustrate. Il lustro e la soppressa delle carte debitamente preparate e tinte si effettua mediante una macchina a cilindro, nella quale uno dei mangoni di ottone contiene il disegno bene inciso, e l'altro poi è fornito di piombo con rilevati disegni corrispondenti. In questo modo si possono produrre tappeti e bordure di carta con disegni molto scavati. Autico Dispaccio 25 luglio 1834. N. 19093-1580.

A Leopoldo Pausinger I. R. Consigliere e Francesco Warm. Estinzione del privilegio 7 dicembre 1819 per macchina per pettinare il lino. Il lino non pettinato si passa fra due tavolette, che da una parte sono collegate a guisa di cerniera (detta tasche) però per una metà soltanto, e sicchè l'altra metà non è legata. Diverse di queste tavolette vengono collocate di sopra della cassa, nella quale trovasi il meccanismo, secondo l'ordine nel canaletto ch'è destinato a ricevere le medesime, in maniera che il lino non rinserrato nelle tasche penzole liberamente. Le tasche vengono spinte innanzi da una parte all'altra sopra una stanga dentata, e dopo che il lino nel passaggio è stato più volte offerto alla macchina da pettinare, lo si pone rivoltato nelle tasche così che la parte dapprima serrata resta libera ed esposta egualmente agli effetti della macchiya. Il meccanismo della cassa ha tre diversi apparati: il primo consiste in due tavolette volte l'una contro l'altra con denti di acciaio, mentr'esse movendosi l'una contro l'altra passano e smuovono i fili del lino. Il secondo apparato, col quale si dispone il lino alla pettinatura è una ricota con braccia, alle cui estremità sonovi stabilite piccole piastre di lata, le quali durante il movimento della ruota strisciano il lino, ed operano la vibrazione. Il terzo apparato col quale viene propriamente pettinato il lino consiste in tavolette dentate collocate l'una contro l'altra, le quali quando toccano nel lino hanno un movimento diretto in giù. I denti di questi pettini sono fitti sopra ogni tavoletta, e tutto il meccanismo viene prodotto capocchie curve, manovella, regoli. ec. Aulico Dispaccio 23 luglio 1834. Numero 19093-1680.

A Giovanni de Thorthon in Pottendorf. Estinzione del privilegio 28 luglio 1818 per macchina da bozzimare e fortificare il filato. Questa macchina destinata a dar la bozzima al filato, ed è quindi una macchina sussidiaria pei tessitori, ha il seguente meccanismo: il filato è ordito sopra rulli, e passa sopra i medesimi, un cilindro esistente di sotto raccoglie la bozzima, la porta sopra un'altra, e questa la passa sul filato, donde la bozzima superficiale viene levata da un terzo cilindro, o propriamente detto viene separato colla soppressione. Il filato bozzimato viene asciugato mediante una ventiera. In questa macchina il filato viene avvolto sopra il subbio, dal quale passa sul telaio, il quale secondo il sistema di Thornton è costruito più curto e più semplice. Aulico Dispaccio 23 luglio 1834. N. 19093-1680.

Giovanni de Thoruthon. Estinzione del privilegio 31 marzo 1831 per macchina da filare il cotone. Le macchine da filare il cotone a filo proposte dall'inventore sono divenute sì generalmente note dall'epoca del concesso privilegio, che ogni ulteriore descrizione delle singole parti delle quali sono formate in massima, diventa di per se superfluo. *Aulico Dispaccio* 23 luglio 1834. N. 19093-1580.

Evaristo Reimann cessionario di Giovanni Giacomo Goll. Rinuncia del privilegio concesso a questo ultimo nel 1823 per l'invenzione di una nuova sorte di piano-forti. *Aulico Dispaccio* 8 agosto 1834. Numero 20542-1681.

Carlo Pfeiffer di Vienna privilegiato per un nuovo metodo di preparare ed asciugare i marocchini. Annullazione per mancanza di novità nella seconda parte riguardante l'asciugamento. *Aulico Dispaccio* 8 agosto 1834. N. 20544-1683.

Pietro Tummer. Annullazione per difetto del pagamento delle Tasse del privilegio concesso nel 1828 per l'invenzione di un nuovo apparato per carbonizzare le legna. *Aulico Dispaccio* 11 agosto 1834. N. 20809-1700.

Giuseppe Adolfo di Bekh. Rinuncia del privilegio concesso nell'anno 1833 ad Andrea Garnier di Vienna, per un miglioramento nella fabbricazione dei cappelli di felpa, ceduto da esso Garnier al suddetto di Bekh. *Aulico Dispaccio* 27 settembre 1834. N. 23964-1938.

N. 23.

Gov. N. 39159-1267.

Francesco Hoinig. Annullazione per non eseguito pagamento delle Tasse del privilegio accordatogli il 1.º giugno 1831 per una invenzione di lanterne per illuminare le strade. Autico Dispaccio 27 settembre 1834. N. 23641-1914.

N. 24.

Gov. N. 39159-1267.

Ottone Probst. Annullazione per non eseguito pagamento delle Tasse del privilegio accordatogli il 10 marzo 1832 per l'invenzione di una nuova sorte di carri. Autico Dispaccio 27 settembre 1834. Numero 23641-1914.

N. 25

Gov. N. 39159-1267.

Mattia Poden e Giuseppe Dirubek. Annullazione per Tasse non pagate del privilegio loro concesso il 12 dicembre 1832 per un miglioramento nella fabbricazione dello spodio. Autico Dispaccio 27 settembre 1834. N. 23641-1914.

N. 26.

Gov. N. 39159-1267.

Giuseppe Pack. Annullazione per Tasse non pagate del privilegio 14 settembre 1826 allo stesso accordato per un miglioramento nella fabbricazione della birra. Autico Dispaccio 27 settembre 1834. N. 23641-1914.

N. 27.

Gov. N. 41136-1331.

Giovanni Giacomo Goll di Zurigo. Estinzione del privilegio 23 giugno 1822 per miglioramenti intorno agli stromenti di clavicembalo, e consistono questi; 1. in una cassa armonica situata al disopra delle corde; 2. nella costruzione di un meccanismo di martelli di natura tale che la battuta si eseguisce dal basso in alto ed il suono prende la sua direzione verso la cassa armonica; 3. nella combinazione particolare della cassa armonica coll'anima; 4. in una specie singolare di smorzatura ove il saltarello riposa sopra una leva con braccia disuguali delle quali l'uno è messo in movimento per mezzo della tangente del tasto. Autico Dispaccio 27 ottobre 1834. N. 26821-2164.

514
N. 28.

Gov. N. 41136-1331.

Guglielmo Sigmund in Reichenberg. Estinzione del privilegio 7 maggio 1829 per miglioramento alla macchina atta a lavorare panni e stoffe di lana. Questa macchina è composta di tre cilindri situati l'uno sopra l'altro, quello di mezzo viene toccato da un cilindro a spazzetta. Tutti questi cilindri poi si trovano entro una cassa di legno riempita di acqua. Il panno o le stoffe di lana passano pei cilindri, e col mezzo della compressione dei medesimi e del cilindro a spazzetta vengono le medesime nettate dall'immondizia. Una ruota collocata lateralmente comunica l'impulso e muove i cilindri suaccennati, Aulico Dispaccio 26 ottobre 1834. N. 26821-2164.

N. 29.

Gov. N. 41136-1331.

Pietro Tunner e Turrach nella Stiria. Estinzione del privilegio 23 gennaio 1828 per nuovo metodo di ridurre il legno in carbone. L'essenziale di questo metodo consiste nell'applicazione di un tubo di ferro fuso fatto a cono, e situato al disopra di una gratella in mezzo la catasta, facendo del fuoco entro questo tubo la legna collocata intorno si carbonizza ed il processo di carbonizzazione deve perciò riuscire più uniforme e più spicciativo. Aulico Dispaccio 20 ottobre 1834. Numero 26821-2164.

N. 30.

Gov. N. 41136-1331.

Cristiano Fischer e Cristoforo Reichenbach a Pirkenhammer in Boemia. Estinzione del privilegio 23 maggio 1829 per metodo di trasportare delle stampe ed incisioni in rame sulla porcellana. Si tira dapprima una copia del rame sulla carta senza colla dandole una mano di sapone e prima che si asciughi il colore, si pone la stampa dalla parte del colore sugli articoli di porcellana già roventati. Indi si comprime e si stroppiccia bene la carta con un pezzo di lana contro il vasellame e si bagna di acqua per levarne i pezzetti di carta restando la parte del colore attaccata alla porcellana. La vernice contenuta nel colore è distrutta da un leggiero fuoco di bragia ed in seguito si dà al vasellame la vernice come il solito. Aulico Dispaccio 20 ottobre 1834. Numero 26821-2164.

N. 31.

Gov. N. 41136-1331.

Giovanni Luigi Keitlinger a Eppeinstein nella Stiria. Estinzione del privilegio 7 giugno 1830 per miglioramento nella fabbricazione dell'acciajo purgato: l'ex possessore del privilegio invece dei martelli soliti

dell'uniforme peso di 150 funti, si serve di martelli di diverso peso cioè di 80 fino a 250 funti a misura della grossezza delle stanghe. Il medesimo raccomanda anche di far uso di due fuochi diversi, cioè di uno più forte e di uno più debole per cui si risparmiano combustibili e l'acciaio riesce meglio. *Aulico Dispaccio 20 ottobre 1834. N. 26821-2164.*

N. 32.

Gov. N. 44651-1443.

Niccolò Winkelmann e figlio in Vienna. Estinzione del privilegio 15 marzo 1825 per miglioramento alle ombrelle. Questi miglioramenti si riferiscono a due oggetti, cioè 1.° alla cerniera ed ai rebbi delle ombrelle, li quali sono formati di filo di ferro quadrato e stagnato per allontanarvi la ruggine, e 2.° ad una susta o molla migliorata, che resiste alle scosse del vento ed occupa poco spazio. L'intaglio ai rebbi si eseguisce con una ruotella dentata di acciaio, la quale viene posta in movimento con una specie di tornio. La molla ha la forma di una linguetta ed alle due estremità è munita di un pivolo, il quale, spiegandosi l'ombrella salta nel buco corrispondente del bastone ossia manico. *Aulico Dispaccio 25 settembre 1834. N. 24321-1975.*

N. 33.

Gov. N. 44651-1443.

Eugenio e Rodolfo Haidinger in Elbogen in Boemia. Estinzione del privilegio 14 marzo 1829 per miglioramento nella fabbricazione della porcellana, stoviglie e vasellami di terra ec. La massa destinata per fabbricare i vasellami viene versata ridotta a pappa in forme di gesso, ove viene lasciata fin tanto che si condensa in uno stato solido. La massa superflua viene travasata, ed il getto che vi rimane viene lavorato secondo il metodo solito. Questo sistema agevola particolarmente la fabbricazione di vasellami di qualche grandezza. *Aulico Dispaccio 25 settembre 1834. N. 24321-1975.*

N. 34.

Gov. N. 44651-1443.

Giovanni Giacomo Porann in Praga. Estinzione del privilegio 27 febbrajo 1832 per metodo di fabbricare zucchero di saturno; si prepara dell'aceto dalle patate, si versa nel medesimo una proporzionata quantità di litargirio, lo si lascia così bollire e si cristallizza la soluzione svaporata. *Aulico Dispaccio 25 settembre 1834. N. 24321-1975.*

Giuseppe Gartner in Praga. Estinzione del privilegio 24 gennaio 1829 per miglioramento al Pianoforte; il miglioramento consiste alla battuta dei martelli del pianoforte disteso contro i puntali del piccolo ponticello, e ciò mediante le due ottave superiori del soprano coll'apparecchio di una lista, che corrisponde con un cerchio di ferro. Autico Dispaccio 25 settembre 1834. N. 24321-1975.

Luigi Venceslao Bauer in Vienna. Estinzione del privilegio 21 dicembre 1833 per apparato per distillare; Quest'apparato ha diverse canne verticali corrispondenti fra di loro, le quali si ritrovano in un recipiente. Alla parte inferiore di queste canne vi è uno scolo comune il quale è munito di una pipa, e di un prolungamento a forma di sifone. Con questo sistema non devono perdersi i vapori non condensati. Autico Dispaccio 25 settembre 1834. N. 24321-1975.

Andrea Garnier in Presburgo. Estinzione del privilegio 21 febbraio 1833 per Cappelli di seta impermeabili. L'ex possessore del privilegio si serve nella fabbricazione dei cappelli di seta, di tela incerata o taffetà di cera ch'egli incolla con una massa impermeabile invece della colla solita. Autico Dispaccio 9 novembre 1834. N. 28583-2293.

F. X. Homigg in Gratz. Estinzione del privilegio 1.º giugno 1834 per nuove lanterne. Queste lanterne le quali servono per illuminazione delle strade, hanno le seguenti essenziali qualità: cioè 1.º il cappello della lanterna è di latta di un pezzo solo, e di forma a conchiglia; 2.º il corpo di vetro che rinchioda la lampada ha la forma di un cono troncato, con che se ne facilita la pulitura; 3.º la portella di vetro collocata di sotto offre il vantaggio che colla base della lanterna non viene a produrre ombra alcuna; e 4.º finalmente il paralume di ottone ha la forma di un cono mezzo troncato, è inargentato da una parte, ed ha ai due lati delle giunte in forma d'imbuti. Perchè la lampada non goccia invece della vite per alzare ed abbassare il pavero, v'è introdotto un vericello a forma di cono. Autico Dispaccio 9 novembre 1834. N. 28583-2293.

N. 39.

517
Gov. N. 44802-1447.

Ottone Probst in Gratz. Estinzione del privilegio 10 marzo 1832 per Carro meccanico. La disposizione di questo carro consiste in un meccanismo di ruota condotta da manovelle, ove il punto di gravità del carro giace sul perno delle ruote medesime. L'inventore crede per la notevole altezza delle ruote di produrre un movimento più facile. Il carro viene girato collo spingere nell'interno del medesimo delle ruote a forma di cono, con che ricevere a piacere un movimento più rapido o la destra o la sinistra ruota, e quindi ne segue anche la necessaria voltata del carro. La lanterna collocata in questo carro invece del vetro da lampade ha dei globi di vetro che sono collocati circolarmente intorno, per cui un maggiore riverbero ne manda la luce. Aulico Dispaccio 9 novembre 1834. N. 28583-2293.

N. 40.

Gov. N. 44802-1447.

Mattia Poden e Giuseppe Nobile de Dirnbeck in Gratz. Estinzione del privilegio 12 dicembre 1832 per migliorata fabbricazione dello spodio. Gli ossi d'animale finiti di cuocere vengono per due ore esposti a debole grado di calore entro marmitte ben chiuse di terra o di ghisa ed il calore si va poi aumentando fintanto che invece del gas ammoniac si succede il gas acido carbonico. Seguitane la carbonizzazione si chiude il fornello da tutte le parti, con che si consegue la separazione dell'aria atmosferica, e s'impedisce che lo spodio diventi bianco. Ciò fatto si smorza lo spodio coll'acqua, e dipoi lo s'imballa come il solito nei barilli. Aulico Dispaccio 9 novembre 1834. N. 28583-2293.

N. 41.

Gov. N. 44802-1447.

Giuseppe Pack in Gratz. Estinzione del privilegio 14 settembre 1826 per migliorato apparato per fare la birra. In una caldaja munita di un coperchio che chiude ermeticamente viene riscaldata dell'acqua, la quale mediante la pressione dei vapori passa per via di un tubo di comunicazione nella caldaja scoperta collocata a lato della medesima ove trovasi l'orzo tallito. Il condimento della birra viene dipoi ricondotto nella prima caldaja, e si termina di fare la bibita coll'aggiunta del lupulo. Aulico Dispaccio 9 novembre 1834. N. 28583-2293.

N. 42.

Gov. N. 45690-1489.

Moisè Löwy. Rinunzia al suo privilegio 8 giugno 1823 per la invenzione di un untume per gli animali impenetrabili all'acqua. Aulico Dispaccio 27 novembre 1834. N. 30067-2406.

Giacomo Stalkiervicz. Annullazione per mancanza di novità del privilegio esclusivo concessogli il 13 marzo 1833 per miglioramento nella fattura degli abiti da uomo. Aulico Dispaccio 15 dicembre 1834. Numero 31563-2509.

Österreichische Nationalbibliothek



+Z172121606

Drechsler



